

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
V I C E N Z A

RACCOLTA DEGLI USI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

APPROVATO DALLA GIUNTA CAMERALE
ANNO 1985

PRESENTAZIONE

La raccolta e l'aggiornamento quinquennale degli usi e delle consuetudini commerciali costituisce uno fra i più significativi adempimenti istituzionali delle Camere di Commercio.

La presente Raccolta provinciale degli usi — edizione 1985 — comprende gli usi e le consuetudini accertati in conformità alle norme degli articoli 34 e seguenti del T.U. 20 settembre 1934, n. 2011.

Il testo definitivo della raccolta è stato approvato dall'apposita Commissione provinciale nella riunione del 13 novembre 1985 sulla base di accurati accertamenti ai quali hanno ampiamente collaborato ben 39 Comitati Tecnici, designati dalla Giunta camerale con criteri della più ampia rappresentanza degli operatori economici nei vari settori.

È doveroso porgere un vivo ringraziamento al Presidente della Commissione Provinciale, dr. Pierluigi Crestani, e al Vice Presidente, dr. Francesco Lippiello, entrambi giudici del Tribunale Civile e Penale di Vicenza, ai componenti della Commissione e dei vari Comitati Tecnici che hanno assolto il loro lavoro di revisione con serietà ed impegno, offrendo il contributo della loro specifica competenza in materia.

Si può quindi contare che la Raccolta corrisponda pienamente alle aspettative degli operatori economici e professionali interessati, come risultato dello sforzo organizzativo che l'Ente camerale ha sostenuto, in adempimento ai compiti che gli sono demandati.

Vicenza, 30 dicembre 1985

IL SEGRETARIO GENERALE
Gianfranco Carmignato

IL PRESIDENTE
Danilo Longhi

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
VICENZA

Delibera n. 595

**OGGETTO: Approvazione della Raccolta degli usi della provincia di
Vicenza - anno 1985.**

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTI gli artt. 32 e da 34 a 40 del T.U. 20 settembre 1934, n. 2011, che attribuiscono alle Camere di Commercio il compito di rilevare ed accertare gli usi esistenti nelle rispettive province;

VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con circolare n. 2986/C del 13 ottobre 1983, circa le operazioni di revisione quinquennale degli usi;

VISTE le deliberazioni n. 94 del 5 marzo 1984, relativa alla nomina della Commissione Provinciale, e n. 225 del 7 maggio 1984, relativa alla nomina dei Comitati Tecnici incaricati dell'esame, della revisione e dell'accertamento degli usi per i vari settori merceologici e per le diverse attività;

VISTE le altre deliberazioni adottate durante i lavori di revisione;

TENUTO CONTO che in tutte le operazioni sono state osservate le prescritte modalità;

ESAMINATO il progetto definitivo della Raccolta provinciale degli usi - 1985, formata dalla apposita Commissione;

DELIBERA

ad unanimità:

- 1°) di approvare la «Raccolta provinciale degli usi - anno 1985», formata dall'apposita Commissione;
- 2°) di autorizzare, secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 20 delle «Norme organiche», la stampa e la diffusione della Raccolta sopra citata;
- 3°) di esprimere il più vivo ringraziamento ed apprezzamento per l'appassionata, competente ed intelligente attività svolta da tutti i componenti della Commissione Provinciale e dei Comitati Tecnici, e in particolare dal Presidente della Commissione, dott. Pierluigi Crestani, e dal Vice Presidente, dott. Francesco Lippiello, Giudici del Tribunale Civile e Penale di Vicenza, e di rivolgere un plauso al Segretario della Commissione dott. Giuliano Simonato.

Vicenza, 30 dicembre 1985.

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

QUALIFICHE

(nessun uso accertato)

DENOMINAZIONI

(nessun uso accertato)

CLAUSOLE PRINCIPALI

(nessun uso accertato)

MEDIAZIONI IN GENERE

Art. 1 - *Spettanza e corresponsione della provvigione.* — Il diritto alla provvigione si matura con l'effettiva conclusione dell'affare ad opera del mediatore.

Quando, per la validità e l'esistenza del contratto, è richiesta la forma scritta, la provvigione spetta al mediatore dal momento in cui viene redatto l'atto preliminare.

La corresponsione della provvigione avrà luogo all'atto della firma del preliminare, salvo accordi diversi intercorsi tra il mediatore e le parti contraenti.

Art. 2 - *Misura della provvigione.* — Per la maggior parte delle contrattazioni la provvigione grava in misura uguale su ciascuna delle parti.

Al mediatore non è dovuto il rimborso delle spese da lui sostenute, anche se l'affare non viene concluso.

Art. 3 - *Assistenza del mediatore alle parti.* — Concluse le trattative con un valido impegno tra le parti, il mediatore può seguirne, se richiesto, gli ulteriori sviluppi e svolgere la sua buona opera al fine di risolvere possibili contrasti.

Tuttavia la omessa ulteriore attività da parte del mediatore non pregiudica il diritto alla provvigione, che gli spetta con la conclusione dell'affare.

Art. 4 - *Pluralità di mediatori.* — Nel caso in cui per uno stesso affare prestino la loro opera due o più mediatori, è dovuta un'unica provvigione, il cui importo di solito viene diviso fra di essi in parti uguali.

Art. 5 - *Controversie nella esecuzione del contratto.* — Qualora in sede di esecuzione del contratto insorga controversia e si faccia luogo alla risoluzione dello stesso per qualsiasi motivo, le parti contraenti non possono richiedere il rimborso della provvigione già pagata al mediatore.

PROVVIGIONI E SCONTI

(nessun uso accertato)

TERMINI

(nessun uso accertato)

CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI

(nessun uso accertato)

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI (1)

GENERALITA'

(nessun uso accertato)

ORGANIZZAZIONE

(nessun uso accertato)

PATRIMONIO E SUA DIVISIONE

Art. 6 - *Distinzione della sostanza.* — Nella divisione la sostanza mobile ed immobile viene distinta come segue:

- 1) patrimonio vecchio;
- 2) patrimonio nuovo;
- 3) prodotti dell'annata.

Art. 7 - *Patrimonio vecchio.* — Il patrimonio vecchio che è quello costituito dal capitale iniziale (2), va diviso secondo legge o disposizioni testamentarie.

(1) Nella materia il lettore tenga presente l'art. 230-bis del Codice Civile, introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia il quale stabilisce che le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi in quanto non contrastanti con le norme in esso articolo contenute.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare l'art. 745 del Codice Civile il quale stabilisce che «i frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione», per ricavarne l'illazione che il figlio (o la figlia), che è uscito dalla famiglia, non può pretendere la collazione dei frutti di beni già assegnati, ad esempio, ai fratelli per atto tra vivi e da questi goduti in permanenza nella società colonica e che pertanto è riconosciuta ad essi una diversa posizione rispetto al patrimonio familiare.

(2) Cioè dai beni che formarono e iniziarono la comunione. Del patrimonio vecchio si considerano far parte i beni, anche di recente acquisto, che sostituiscono altri deteriorati dall'uso o distrutti in seguito a sinistro, nonché una quota di ammortamento dei beni del patrimonio vecchio, in proporzione all'entità di quest'ultimo.

Art. 8 - *Patrimonio nuovo*. — Il patrimonio nuovo, cioè quello costituito da ciò che rimane del patrimonio globale, detratti il patrimonio vecchio ed i prodotti dell'annata⁽³⁾ va diviso in proporzione della durata dell'apporto lavorativo di ciascun componente la famiglia nel tempo della formazione dello stesso.

Nella valutazione, l'apporto dei vari componenti la famiglia è considerato uguale, anche se quello di taluno sia minore per malattia, deficienze fisiche o cause di forza maggiore.

Non viene riconosciuto alcun particolare compenso a quello dei componenti la famiglia, che ha avuto la direzione della azienda.

Se i frutti del patrimonio vecchio hanno avuto parte preponderante nella formazione del nuovo, i periti incaricati della divisione ne tengono conto con criterio di equità⁽⁴⁾.

Art. 9 - *Prodotti dell'annata*. — I prodotti dell'annata⁽⁵⁾, derivanti dalla coltivazione dei terreni, dall'allevamento del bestiame e dalla silvicoltura, vanno ad accrescere il patrimonio nuovo, ad eccezione di quelli che servono per l'alimentazione e mantenimento della famiglia fino al nuovo raccolto, che vengono divisi come appresso:

- dagli anni 14 compiuti in su: per bocca;
- dagli anni 6 compiuti ai 15: la metà dei primi;
- dalla nascita ai 6 anni: un quarto dei primi ed escluso il vino.

Nelle aziende agricole familiari, costituite da più nuclei, il corredo delle figlie di qualsiasi nucleo, che abbiano esplicato la loro attività nell'azienda e che si sposano, viene acquistato a spese dell'azienda e quindi di tutti i nuclei familiari.

Analogamente si procede, per le figlie che non abbiano esplicato la loro attività nell'azienda, ma abbiano conferito alla cassa comune il realizzo del loro lavoro esterno.

(3) Il patrimonio nuovo è, quindi, composto dai beni provenienti dall'attività dei confamiliari e dalle rendite non consumate, escluso quanto va attribuito al patrimonio vecchio (vedi nota precedente).

(4) Quest'ultimo comma non sarebbe necessario se si tien conto che al patrimonio vecchio va attribuita una quota di ammortamento proporzionale allo stesso. Ribadisce tuttavia il concetto che se ogni accrescimento patrimoniale deriva esclusivamente, o quasi, dal patrimonio vecchio, non c'è, evidentemente, formazione di un patrimonio nuovo, divisibile secondo la regola del primo comma.

(5) O capitale-raccolta.

DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

(nessun uso accertato)

RECESSO, SCIoglimento ED ALLONTANAMENTO

Art. 10 - *Corredo nuziale*. — Alle figlie che si sposano viene attribuito un corredo nuziale costituito da indumenti personali, biancheria da letto e da tavola, e qualche mobile.

Art. 11 - *Elenco degli oggetti consegnati*. — Di quanto viene consegnato, si redige un elenco, contenente il prezzo di stima dei singoli oggetti, firmato per ricevuta dalla figlia e dallo sposo.

Agli effetti della divisione, pur tenendo presente quanto dispone l'art. 742 del c.c., normalmente viene, in via amichevole, equamente calcolato anche il corredo.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAPITOLO 1

COMPRAVENDITA

Art. 12 - *Caparra*. — All'atto della firma del preliminare l'acquirente versa a titolo di caparra e principio di pagamento⁽¹⁾ almeno un decimo del prezzo pattuito; il saldo viene corrisposto alla stipulazione dell'atto notarile.

Negli acquisti di porzione di fabbricato in corso di costruzione, il residuo prezzo viene versato in varie riprese in relazione al progredire dei lavori di costruzione.

Art. 13 - *Provvigione*. — La provvigione è dovuta nella misura del 2% per parte, comprensivo di ogni onere e spesa.

(1) Il versamento di una somma a titolo di caparra e principio di pagamento esclude il diritto di recesso per le parti. Nel senso della clausola deve quindi considerarsi insito il concetto di caparra confirmatoria, regolata dall'art. 1385 c.c., in base alla quale la parte che non è inadempiente può esigere l'ammontare della caparra come corrispettivo del recesso dell'altra, ovvero può chiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto; in quest'ultimo caso il risarcimento del danno è regolato, come avverte lo stesso art. 1385, dalle norme generali del codice.

Art. 14 - *Pagamento della provvigione.* — La provvigione spetta dal momento in cui viene redatto l'atto preliminare e viene corrisposta il giorno in cui avviene o, secondo il preliminare, dovrebbe avvenire la stipulazione notarile ⁽²⁾.

Art. 15 - *Imposte, tasse, assicurazione, ecc.* — Le imposte, tasse ed altri oneri, sono assunti dall'acquirente dal momento della consegna dell'immobile. L'eventuale contratto assicurativo dell'immobile può essere accettato o ricusato dall'acquirente.

(2) Mediante il rinvio di pagamento della provvigione le parti tengono vincolato il mediatore per la risoluzione di eventuali questioni, che dovessero sorgere fino al momento in cui il contratto viene anche formalmente perfezionato.

La norma ha particolare valore nelle contrattazioni di immobili agricoli.

CAPITOLO 2

LOCAZIONE

1. Locazione di Immobili urbani per uso commerciale e Industriale

Art. 16 - *Forma del contratto.* — Il contratto normalmente è redatto per iscritto.

Art. 17 - *Mediazione.* — Le spese di mediazione sottoindicate sono ripartite in ugual misura fra le parti:

— magazzini e locali ad uso industriale e commerciale:

- Per il primo anno 5% per parte;
- per gli anni successivi 1% per parte.

Art. 18 - *Pagamento del canone.* — Il pagamento del canone è mensile ed anticipato.

Art. 19 - *Visita dei locali.* — L'inquilino ha l'obbligo di permettere la visita dei locali dal giorno della disdetta.

La visita viene effettuata durante le ore di lavoro e dietro preavviso.

Art. 20 - *Sgombero dei locali.* — Alla fine della locazione non vi è termine alcuno di tolleranza per lo sgombero dei locali.

Art. 21 - *Riparazioni di piccola manutenzione.* — Le riparazioni di piccola manutenzione, che, a norma dell'art. 1576 c. c., devono essere eseguite dal conduttore a sue spese, sono quelle elencate nel successivo articolo 26.

Art. 22 - *Migliorie.* — Le migliorie apportate dal conduttore non danno diritto a indennità⁽³⁾.

(3) Cfr. art. 1592 c.c.

2. Locazione di immobili per uso abitazione

Art. 23 - *Forma del contratto.* — Il contratto normalmente è redatto per iscritto.

Art. 24 - *Mediazione.* — Le spese di mediazione sottoindicate sono ripartite in ugual misura fra le parti:

— locazione:

- di case civili, ville, appartamenti, abitazioni (sull'importo complessivo) per il 1° anno 5% per parte;
- per gli anni successivi 1% per parte.

Art. 25 - *Pagamento del canone.* — Il pagamento del canone è mensile ed anticipato.

Art. 26 - *Riparazioni di piccola manutenzione.* — Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 c. c. devono essere eseguiti dall'inquilino a sue spese, sono le seguenti:

- a) piccole rapprezature agli intonaci delle pareti;
- b) riparazioni ai pavimenti e rivestimenti dei locali per danni arrecati dall'inquilino e non conseguenti alla normale usura;
- c) sostituzione di vetri, eccetto che siano rotti dalla grandine o per qualche altro accidente straordinario e fortuito;
- d) piccoli lavori di sistemazione alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, agli avvolgibili, ai cardini ed alle serrature;
- e) pulizia delle canne fumarie, manutenzione ordinaria del bruciatore e dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto dell'ascensore (escluso il ricambio delle funi);
- f) sostituzione delle guarnizioni dei rubinetti, chiavi di arresto e simili;
- g) tinteggiatura dei locali.

Art. 27 - *Spese per erogazione di energia, di combustibili (metano, gasolio, ecc.) e fornitura d'acqua.* — Le spese per fornitura di acqua, di energia elettrica, di combustibili (gas, metano, gasolio, ecc.) per il funzionamento dei servizi comuni (riscaldamento, produzione di acqua calda, ascensore, ecc.), per la pulizia, illuminazione degli altri spazi comuni sono a carico degli inquilini «pro-quota», così pure l'eventuale noleggio o acquisto dei contenitori dei rifiuti.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAPITOLO 1

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 28 - *Misurazione dell'immobile e spese.* — La compravendita di immobili agricoli si effettua a misura catastale.

Se le parti hanno convenuto di effettuare la misurazione mediante perizia, le spese sono a carico di ciascun contraente in ragione della metà.

Art. 29 - *Caparra.* — All'atto della firma del preliminare, il compratore versa a titolo di caparra e principio di pagamento ⁽¹⁾ una somma non inferiore ad un decimo del prezzo pattuito.

Art. 30 - *Spese notarili ed accessorie.* — Le spese notarili ed accessorie sono a carico dell'acquirente.

Sono a carico del venditore le spese relative alla documentazione, se richiesta, per la dimostrazione della proprietà e libertà dell'immobile.

Le spese di frazionamento vengono di norma definite dalle parti in sede di stesura del contratto.

⁽¹⁾ Il versamento di una somma a titolo di caparra e principio di pagamento esclude il diritto di recesso per le parti. Nel senso della clausola deve quindi considerarsi insito il concetto di caparra confirmatoria, regolata dall'art. 1385 c. c., in base alla quale la parte che non è inadempiente può esigere l'ammontare della caparra come corrispettivo del recesso dell'altra, ovvero può chiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto; in quest'ultimo caso il risarcimento del danno è regolato, come avverte lo stesso art. 1385, dalle norme generali del codice.

Art. 31 - *Imposte, tasse, assicurazione, ecc.* — Le imposte, tasse ed altri oneri di natura reale e per assicurazione, gravanti sul fondo, sono assunti dall'acquirente dal momento del possesso dell'immobile.

Art. 32 - *Vendita «a cancello chiuso».* — La clausola «a cancello chiuso» è usata eccezionalmente.

Essa significa che l'acquisto comprende, oltre al terreno ed ai fabbricati annessi, le scorte vive e morte: equini, bovini, attrezzi, mangimi e lettimi, frutti pendenti e quant'altro, di spettanza del venditore, si trovi sul fondo e nei vari fabbricati al momento della conclusione dell'accordo.

Art. 33 - *Scorte.* — Per quanto riguarda le scorte, nel caso che il fondo sia affittato o condotto a mezzadria, l'acquirente si sostituisce al venditore nei rapporti con l'affittuario o con il mezzadro; quando invece il fondo sia a conduzione diretta, viene osservato per la consegna il «sistema padovano» o il «sistema vicentino», secondo le norme di cui gli articoli 40 e successivi.

Art. 34 - *Provvigione.* — La provvigione è ripartita fra le parti in misura uguale, secondo le seguenti tariffe:

— Fondi rustici: 1% per parte; nel mandamento di Bassano del Grappa - Marostica la provvigione è pagata invece nella misura del 2% da entrambe le parti.

CAPITOLO 2

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 35 - *Spese contrattuali e di mediazione.* — Le spese relative al contratto di affittanza agraria sono a carico del fittavolo⁽²⁾; le spese di mediazione che seguono vengono sostenute in uguale misura fra le parti:

— per il 1° anno 1% per parte;

— per gli anni successivi 0,50% per parte.

Art. 36 - *Affittanza a corpo ed a misura.* — I fondi rustici vengono affittati a corpo o a misura; nel caso di affittanza a misura oppure a corpo con indicazione della misura, è tollerata una differenza in più od in meno del 5%.

Art. 37 - *Canone.* — Il canone è corrisposto in danaro a prezzo finito⁽³⁾, oppure in danaro con riferimento al prezzo di un quantitativo di generi fissato nel contratto, ovvero in natura, mediante consegna diretta dei generi, od infine, in danaro ed in natura.

Se il canone è stabilito a prezzo finito, il pagamento viene eseguito in due uguali rate anticipate: la prima a S. Martino e la seconda in estate in data variabile da zona a zona (dal 29 giugno a tutto luglio).

Se è stabilito in danaro con riferimento al prezzo di un quantitativo di generi, la prima rata viene corrisposta a S. Martino, ed è pari alla metà del canone corrisposto nell'annata precedente, mentre con la seconda rata viene corrisposta l'altra metà, salvo i conguagli al S. Martino successivo⁽⁴⁾.

Nei non frequenti casi in cui il canone è stabilito in natura mediante consegna di generi, questi vengono consegnati entro un mese dal loro raccolto.

(2) Anche le spese di registrazione del contratto di affittanza sono talora ripartite per metà fra le parti.

(3) L'espressione vuole indicare che il pagamento viene effettuato in contanti.

(4) Questo procedimento si rende necessario per conoscere il corso dei prezzi di mercato dei generi presi a riferimento.

Art. 38 - *Cauzione*. — Se si conviene che il pagamento del canone, venga effettuato in rate posticipate, scadenti la prima in estate (dal 29 giugno a tutto luglio in data variabile da zona a zona) e la seconda a S. Martino, viene versata una cauzione di importo pari ad una rata.

Art. 39 - *Consegna e riconsegna dell'immobile*. — Vigono due sistemi di consegna e riconsegna dell'immobile: il sistema vicentino ed il sistema padovano.

Il primo prevede la consegna e la riconsegna del fondo in un unico tempo, all'11 novembre (S. Martino); il secondo la consegna e la riconsegna in due tempi: al 13 giugno (S. Antonio) ed all'11 novembre (S. Martino)⁽⁵⁾.

Art. 40 - *Sistema vicentino*. — Nel caso di consegna unica all'11 novembre (sistema vicentino), il fittavolo ha diritto di avere libere a tempo opportuno, per la semina, le terre destinate a frumento, cioè circa un terzo della superficie seminativa⁽⁶⁾. In conseguenza di ciò, all'epoca dei lavori di semina viene concessa al subentrante la porzione di casa e di stalla necessaria.

Il fittavolo entrante può eseguire la semina delle sementine da foraggio in consociazione coi cereali nella primavera precedente

⁽⁵⁾ Sull'Altopiano di Asiago le affittanze agrarie hanno inizio con il 25 aprile e scadono il 24 aprile successivo; se però il fittavolo non ha ancora terminato la consumazione del fieno potrà usufruire della stalla e del fienile fino a completa consumazione delle scorte, ma non oltre il 25 maggio, cioè un mese dopo la scadenza del contratto, permettendo al fittavolo subentrante di entrare nel podere per la semina e lo spargimento del letame.

Per consuetudine del luogo i prati saranno concimati; non sarà permesso che parte di essi sia adibita a pascolo anziché a fieno.

Il pagamento del fitto di solito viene stabilito in due rate uguali anticipate scadenti l'una il 25 aprile e l'altra il 24 ottobre.

Quanto ai campi, che verranno arati per la semina, incomberà al conduttore l'obbligo del rinterramento e della raccolta dei sassi.

Resta vietato vendere e consumare fuori del fondo fieno e paglia prodotti nello stesso.

Il concime prodotto nel fondo dovrà restare a beneficio dello stesso; per le semine autunnali, che eventualmente fossero fatte come consuetudine locale, la chiudenda viene effettuata con 2/3 del personale del fittavolo uscente e 1/3 di quello del subentrante; così dicasi per il grano e la paglia.

⁽⁶⁾ Normalmente per la semina del frumento le terre vengono lasciate libere tra la fine di settembre e i primi di ottobre.

il possesso; in tal caso il fittavolo uscente ha diritto al solo taglio delle stoppie⁽⁷⁾.

Il fondo ha quasi sempre dotazione di scorte morte: paglia, letame e canne. La paglia viene consegnata sciolta o imballata⁽⁸⁾; se sciolta è sistemata in pagliaio o fienile; se imballata viene accatastata all'aperto o riposta in fienili, rimesse, ecc.

Le canne vengono consegnate sul campo legate in mazzi e riunite in «canaro».

L'uscente lascia sul fondo il letame, la paglia e le canne in quantità uguale, in peso e misura, a quella trovata, salvo conguaglio in denaro delle differenze in più o in meno.

Nel caso di mancata consegna o quando non risulti che sia stato accennato alle scorte all'inizio dell'affittanza, l'affittuario non è obbligato a lasciare le scorte di paglia e di canne⁽⁹⁾.

(7) Va sempre più diffondendosi l'uso che la semina venga effettuata dall'uscente, cui il subentrante corrisponde l'importo della spesa sostenuta per le sementi.

Non è bene accertata l'esistenza nella zona di Bassano del Grappa, dell'uso per cui il fittavolo entrante può eseguire la semina dei semi da foraggio in consociazione con i cereali nella primavera precedente il possesso. Sempre nella zona di Bassano, ma con tendenza ad estendersi in tutta la provincia, è uso che il fittavolo entrante semini il trifoglio incarnato nei mesi di agosto-settembre dell'annata in cui avverrà il possesso (11 novembre).

(8) Quasi sempre imballata.

(9) Per quanto riguarda le scorte morte, così dispone l'art. 1640 c. c.: «Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione delle specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccezione o la deficienza deve essere regolata in denaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica di luoghi.

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.

Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.

Sono salve [le diverse disposizioni delle norme corporative o] * le diverse patruzioni delle parti».

* L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 271, e del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369.

I pali e il filo di ferro, che erano nel fondo al momento della consegna, vi sono lasciati anche se rinnovati a cura del fittavolo. Il fittavolo uscente può ritirare i pali ed il filo di ferro, di cui avesse dotato a propria cura e spese il fondo, se non si accorda con il proprietario o con il fittavolo entrante sul prezzo di cessione.

Il subentrante per lo sgombero totale del fabbricato e dell'azienda concederà al cessante una tolleranza massima di 15 giorni e cioè sino al 25 novembre (S. Caterina).

Art. 41 - *Sistema padovano*. — Nel caso di consegna in due tempi (sistema padovano), l'uscente lascia, al 13 giugno, a disposizione dell'entrante, una parte della casa, della stalla e del fienile, dei locali per il deposito degli attrezzi e delle macchine agricole, la concimaia; lascia pure a disposizione dell'entrante la paglia e la pula di frumento, di avena, di segala, di orzo, prodotti nell'annata, i prati naturali ed artificiali, lo stallatico non utilizzato fino allora. Spettano anche al subentrante: le stoppie del frumento, dell'avena, dell'orzo, della segala, ecc., la canna del granoturco — il cui taglio viene effettuato dall'uscente⁽¹⁰⁾ — con le brattee della spiga (cartoccio), i fusti ed i gusci dei fagioli, salvo il caso che non vengano venduti freschi da sgusciare, i fusti del pomodoro, del ricino, del tabacco, sempre che quest'ultimo non venga essicato fuori del fondo, ed i ceppi radicali del tabacco, che deve essere già sradicato a cura dell'uscente; i vimini (stroppe) spettano al subentrante, ma se si tratta di coltura specializzata (vimineto) spettano all'uscente.

Il fittavolo entrando può eseguire la semina delle semenzine da foraggio in consociazione coi cereali nella primavera precedente il possesso.

Col 13 giugno vengono normalmente riconsegnate, a disposizione del subentrante, oltre a quanto specificato nei commi precedenti, le terre libere da colture, ivi compresi i medicai e i trifogliai, per cui gli sfalci successivi al 13 giugno sono di competenza del subentrante. L'uscente deve provvedere a liberare le restanti terre dai relativi raccolti (mais, uva, bietole, ecc.) per tempo, in

⁽¹⁰⁾ L'uso, per cui il taglio della canna del granoturco spetta all'uscente, va scomparendo.

modo da permettere al subentrante le normali buone lavorazioni del terreno per la successiva semina del grano e per ogni altro lavoro alle epoche osservate per uso locale.

L'11 novembre viene riconsegnato il resto dei fabbricati, il tutto sgombero da persone e cose. Quando esista sul fondo una concessione di tabacco, i magazzini contenenti il prodotto non possono essere riconsegnati; all'uscite spetta allora anche l'uso di una stanza, per la sorveglianza dei magazzini di cui è responsabile.

La paglia e la pula del grano sono di pertinenza del subentrante al quale, durante la trebbiatura, spetta provvedere a proprie spese alla mano d'opera e a quanto altro occorrente (filo di ferro per pressatura della paglia, ecc.) per l'asportazione della paglia e della pula dalla bocca della trebbia e la sistemazione relativa in cumuli o biche.

Il subentrante è tenuto a pagare il «carato» relativo alla pressatura della paglia.

I pali ed il filo di ferro, che erano sul fondo al momento della consegna, vi sono lasciati anche se rinnovati a cura del fittavolo. Il fittavolo uscente può ritirare i pali ed il filo di ferro, di cui avesse dotato a propria cura e spese il fondo, se non si accorda con il proprietario o con il fittavolo entrante sul prezzo di cessione.

Il subentrante per lo sgombero totale del fabbricato e della azienda concederà al cessante una tolleranza massima di 15 giorni e cioè sino al 25 novembre (S. Caterina).

Art. 42 - *Spese di consegna e riconsegna.* — Le spese di consegna e riconsegna dell'immobile sono divise a metà fra le parti.

Art. 43 - *Riparazioni di piccola manutenzione ai fabbricati.* — Per quanto riguarda le riparazioni di piccola manutenzione ai fabbricati, a carico del fittavolo, si fa riferimento alla norma contenuta nell'art. 26.

Art. 44 - *Dotazione di capi di bestiame.* — Nei terreni di pianura il fittavolo di solito mantiene sul fondo una dotazione di capi di bestiame in ragione di 7 a 10 quintali per ettaro, calcolati a peso vivo, per i prati irrigui; ed in ragione di 4 a 6 quintali per ettaro per le colture foraggero asciutte.

Art. 45 - *Altri doveri del fittavolo.* — Il fittavolo non può dissodare, senza il consenso del proprietario, i prati stabili; deve comunque mantenere a prato una superficie uguale a quella consegnatagli e deve seminare a frumento, anche nell'ultimo anno di affitto, una superficie non superiore a quella degli anni precedenti.

Art. 46 - *Potatura periodica delle piante legnose.* — La potatura periodica delle piante legnose e delle siepi deve essere eseguita nel periodo che va dall'11 novembre alla ripresa vegetativa, con turno di 3 anni, per le siepi e le piante a legno dolce, e di 6 a 10 anni, per quelle a legno forte.

Art. 47 - *Spettanza della legna di potatura.* — La legna ricavata dalla potatura spetta al fittavolo.

Art. 48 - *Abbattimento di piante.* — Nessuna pianta viva o morta può essere abbattuta senza esplicito consenso del proprietario.

Art. 49 - *Spettanza della legna derivante dall'abbattimento ed escavo di piante.* — Spettano in ogni caso al proprietario il legname d'opera ed al fittavolo i rami e l'aria (ramaglia fino a 3 anni).

La «zocca» spetta a chi ha eseguito l'escavo.

Se le piante non possono essere usate per farne legname da opera il tronco viene ridotto in «stele» a cura del fittavolo e la legna ricavata viene divisa a metà, con l'obbligo per il fittavolo di trasportare gratuitamente la quota parte padronale entro un raggio di Km. 10⁽¹⁾.

Art. 50 - *Piantagioni.* — Se vengono fatte delle piantagioni, siano ordinarie o straordinarie, sta a carico del proprietario l'acquisto delle piante ed a carico del fittavolo tutta la mano d'opera per l'impianto.

Per il necessario lavoro di scasso viene pattuito un compenso a favore del fittavolo.

(1) L'uso relativo all'obbligo del trasporto gratuito da parte del fittavolo della quota parte padronale va estinguendosi.

Art. 51 - *Obbligo di potatura e trattamenti alle viti da parte del fittavolo uscente.* — Nell'ultimo anno il fittavolo uscente deve praticare alle viti la potatura ordinaria ed i trattamenti antiparassitari e deve eseguire i lavori al piede come negli anni precedenti.

Art. 52 - *Piante vivaci da orto.* — L'affittuario uscente che ha piantato, senza speciali accordi con il proprietario, piante vivaci da orto (carciofi, asparagi, ecc.) può cederle a prezzo di stima al fittavolo entrante, o, se quest'ultimo non intende acquistarle, può asportarle dal fondo per proprio conto.

Art. 53 - *Disdetta del contratto.* — La disdetta del contratto deve essere data almeno sei mesi prima della scadenza (col sistema vicentino entro l'11 maggio, col sistema padovano entro il 12 dicembre).

CAPITOLO 3

CONDUZIONE A MEZZADRIA

(nessun uso accertato)

CAPITOLO 4

**CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA
O IN COMPARTICIPAZIONE**

(nessun uso accertato)

CAPITOLO 5

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

(nessun uso accertato)

CAPITOLO 6

CONDUZIONE IN ENFITEUSI

(nessun uso accertato)

CAPITOLO 7

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Alpeggio del bestiame

Art. 54 - *Epoca e forma dei contratti.* — Il malghese impegna le bovine presso i singoli proprietari nel tardo autunno e nei mesi di febbraio-marzo, mediante contratto verbale o semplice scritturazione su brogliaccio o apposito taccuino.

Art. 55 - *Epoca di corresponsione della caparra.* — Il malghese, dopo aver visitato le bovine, corrisponde al proprietario delle stesse una somma a titolo di caparra e principio di pagamento del fitto. Il saldo avviene a fine alpeggio sia nel caso che il fitto sia già stabilito, sia che esso venga concordato con riferimento al prezzo del formaggio.

Art. 56 - *Fitto pagato a peso di latte.* — Se il fitto delle bovine viene pagato a peso di latte, la pesatura viene eseguita generalmente una sola volta, il 24 luglio; eccezionalmente può essere eseguita tre volte nei giorni 24 giugno, 24 luglio, 24 agosto; in tal caso si calcola la media delle tre pesature.

Art. 57 - *Compenso per il mantenimento delle bovine.* — Dalla produzione calcolata come indicato nell'articolo precedente, il malghese detrae Kg. 3 di latte, riducibili a Kg 2,5 per i pascoli situati ad altitudine superiore a mt. 1400; il latte residuo dovrà essere pagato a prezzo da concordarsi.

Art. 58 - *Rifusione al malghese per scarsa produzione di latte.* — Se la produzione della bovina, nel giorno fissato per il controllo, non raggiunge il minimo di Kg. 2, o la media delle tre pesature, effettuate come indicato nell'art. 60, è inferiore al quantitativo minimo predetto, il proprietario è tenuto a rifondere il malghese fino alla concorrenza del prezzo di Kg. 2 di latte.

Art. 59 - *Rifusione al malghese per mancata produzione di latte.* — Se al 24 luglio una bovina, il cui affitto è stato concordato a peso latte, risulta completamente asciutta, il proprietario deve pagare l'erba necessaria al mantenimento della bovina.

Art. 60 - *Responsabilità per furti.* — Il malghese non risponde dei furti, che venissero commessi in malga; ha però l'obbligo

di farne denuncia immediata sia alle autorità di P. S. che al proprietario.

Art. 61 - *Responsabilità per morte.* — In caso di morte di bovine il malghese non può esigere alcun risarcimento dal proprietario delle stesse; egli è tenuto a presentare qualche contrassegno, di solito la pelle, che attesti il decesso ed invitare immediatamente il proprietario ad andare a prendersi la carne e la pelle.

Art. 62 - *Malattia delle bovine.* — In caso di malattia di bovine, il malghese deve avvertire immediatamente il proprietario.

Art. 63 - *Demonticazione delle bovine ammalate.* — Demonticando le bovine ammalate, il proprietario delle stesse è tenuto a rifondere al malghese una quota del fitto concordato, in proporzione alla mancata produzione.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO 1

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

a) Bovini da vita, da latte, da macello

1. BOVINI DA VITA E DA LATTE

Art. 64 - *Conclusiones del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

La conclusione del contratto viene usualmente confermata con la tradizionale stretta di mano.

Art. 65 - *Forma del contratto.* — I contratti sono verbali e talvolta scritti.

Art. 66 - *Clausole speciali.* — I contratti vengono conclusi con «garanzia generica», con «garanzia convenzionale» e «senza garanzia».

La garanzia generica è la più consueta; con essa il venditore garantisce l'animale «sano e da galantuomo», cioè senza alcun difetto occulto.

La garanzia convenzionale è applicata quasi esclusivamente per i cavalli e si riferisce solamente ai difetti elencati nell'articolo 68 «azione redibitoria».

La clausola «senza garanzia», detta anche «per la cavezza», esonera il venditore da qualsiasi responsabilità.

Il venditore ha però sempre l'obbligo di denunciare all'acquirente eventuali «vizi d'animo» dell'animale contrattato.

Se una vacca è stata garantita gravida o gestante e si constata che non è tale, il compratore può ottenere la risoluzione del contratto. Se nel contratto viene indicata l'epoca nella quale la vacca si sgraverà, è tollerato il ritardo di un mese; trascorso questo termine il compratore ha diritto ad una riduzione di prezzo, in ragione del maggior ritardo, o al pagamento del mantenimento a decorrere dal trentesimo giorno.

Il toro che viene venduto per la riproduzione si intende garantito per la fecondità.

Gli animali lattanti sono esclusi da garanzia.

Quasi sempre la stipulazione viene accompagnata da un versamento a titolo di caparra e principio di pagamento.

Il saldo avviene al momento della consegna dell'animale se venduto senza garanzia (per la cavezza) e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi. Il pagamento non esclude la garanzia (1).

Il compratore corrisponde, per ogni capo, un compenso al bovaio che l'ha fino allora governato.

Art. 67 - *Unità base di contrattazione.* — Il bestiame si contratta a paia o a capo; a vista o a peso.

I buoi si contrattano a paia.

Art. 68 - *Azione redibitoria.* — Il venditore è tenuto alla garanzia per i seguenti vizi redibitori purché denunciati entro i termini appresso indicati, che decorrono dal giorno della consegna:

- Tosse cronica, lesioni di organi e visceri da corpo estraneo gg. 8
- Lesioni cardiache (pericardite traumatica, miocardite parenchimatosa o vacca badana o «patire il caldo» senza segni esteriori gg. 8

(1) «Dopo i otto giorni o bestia o schei».

— Lesioni croniche dell'apparato genito-urinario (nefrite, metrite, acrobustite)	gg. 40
— Doglia vecchia e zoppicature croniche intermittenti	gg. 40
— Coliche intermittenti, gastroenterite cronica, lesioni viscerali da corpo estraneo	gg. 40
— Prolasso della vagina e dell'utero («mostrar la mare»)	gg. 28
— Prolasso del retto, emorroidi con noduli	gg. 8
— Vizio di popparsi, perdere il latte, non lasciarsi mungere, lingua serpentina, mangiar l'acqua	gg. 8
— Crampo intermittente (arpeggiamento, biro, falciare)	gg. 8
— Actinomicosi incipiente della lingua («mal di rospo»)	gg. 8
— Vizi d'animo (cozzare, recalcitrare, rustichezza nel lasciarsi aggogare, scappare dal giogo)	gg. 8
— Epilessia, vertigini (mal caduco, brutto male, capostor- no, cenurosi cerebrale)	gg. 40
— Calcoli urinari o mal della pria	gg. 40
— Mastite cronica:	
- per le bovine lattonzole	gg. 8
- per le bovine gravide compravendute asciutte sino a gg. 8 dopo il parto.	

Art. 69 - *Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto.* — Per i casi di cui all'art. 68 la denuncia può essere scritta o verbale; normalmente viene presentato il certificato del veterinario. Si usa però anche il sistema di denuncia verbale fatta a tramite del mediatore o direttamente dal compratore in presenza di due testimoni senza esibizione del certificato del veterinario.

In caso di vertenza e durante le trattative per il suo compimento, l'animale rimane presso il compratore, che lo fa visitare da un veterinario di sua fiducia.

Fallite dette trattative, l'animale viene ricoverato in una stalla di terzi.

Se il venditore, ricevuta regolare denuncia, non riconosce il vizio o difetto, incarica un veterinario di sua fiducia di visitare l'animale.

Se il veterinario del venditore conviene con quello del com-

pratore sull'esistenza del vizio, si fa luogo ad una riduzione del prezzo in base al risultato della eventuale stima, oppure alla risoluzione del contratto e alla rifusione delle spese inerenti.

Se i due veterinari non si trovano d'accordo, le parti interessate ne nominano un terzo, quale arbitro.

Dell'eventuale effettuazione della stima viene incaricato lo stesso mediatore, il quale non ha diritto ad alcun compenso per tale sua prestazione.

Le malattie classificate contagiose ai sensi di legge, e cioè soggette a denuncia, ponendo fuori commercio gli animali infetti, rendono nullo il contratto, sempre che la malattia esistesse nel momento della consegna, anche se allo stato incubativo. Al riguardo faranno testo le certificazioni o le attestazioni rilasciate dal servizio veterinario pubblico competente per territorio (ULSS).

Art. 70 - *Mediazione* . — La provvigione è dovuta da entrambe le parti in misura eguale in base alle tariffe che seguono e viene corrisposta nel momento in cui è o dovrebbe essere ultimato il pagamento dell'animale:

- tori da riproduzione: 2% per parte;
- buoi da lavoro, vacche da latte, giovenche e vitelli da allevamento: 1% per parte.

Nelle contrattazioni fra commercianti di bovini da vita, da latte e da macello la provvigione è pagata dal solo venditore.

La provvigione spetta anche se il contratto non va a buon fine.

2. BOVINI DA MACELLO

Art. 71 - *Conclusioni del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

La conclusione del contratto viene usualmente confermata con la tradizionale stretta di mano.

Art. 72 - *Forma del contratto*. — I contratti sono verbali e talvolta scritti.

Art. 73 - *Clausole speciali*. — Le contrattazioni possono avvenire a peso vivo, a peso morto, oppure «ad occhio».

Il peso degli animali bovini venduti a peso vivo sul mercato, viene rilevato al momento del contratto.

Il venditore assiste alla macellazione completa, per i capi morti.

Il compratore corrisponde, per ogni capo, un compenso al bovaio che l'ha fino allora governato.

Le spese di macellazione sono a carico del compratore.

Art. 74 - *Specie di vendita*. — Se la vendita viene effettuata «a peso morto», esclusi i vitelli da latte, si pesano i quattro quarti (esclusa pelle, testa, gambe e visceri); se la pesatura viene effettuata nella giornata stessa della macellazione, durante l'orario di apertura del macello, si applica una tara di un chilogrammo per ogni quarto.

I vitelli da latte, se venduti a peso morto, detto anche «peso scaio», vengono pesati (estratte le interiora) con la pelle, i piedi, la testa, applicandosi una tara di un chilogrammo per capo.

La vendita viene effettuata a peso vivo; gli animali vengono pesati a digiuno (cioè 12 ore dopo il pasto) e viene calcolata una detrazione, che varia dall'1 al 2% del peso; se gli animali vengono pesati non digiuni, viene calcolata una detrazione che varia dal 3 al 4% del peso. Per i vitelli venduti a peso vivo si calcola una detrazione del 2% alla stalla e Kg. 1 per capo al mercato.

Art. 75 - *Consegna*. — La consegna si effettua sul luogo di vendita, salvo che, con speciali patti, venga fissata in altra località (macello, scalo ferroviario, stalla del compratore, mercato, ecc.).

Art. 76 - *Obblighi di garanzia del venditore*. — Col termine «sano» il venditore garantisce che, a macellazione avvenuta, le carni ed i visceri dell'animale verranno ammessi, dall'ispezione sanitaria, al libero consumo.

Sia che la contrattazione venga effettuata «ad occhio», «a peso vivo» o «a peso morto» («a peso carne»), la garanzia di «sano» è automaticamente inclusa. La garanzia dura per il tempo normalmente necessario alla macellazione e non ha efficacia nel caso in cui la mancata ammissione al libero consumo delle carni dipenda

da malattie la cui responsabilità ricada sul compratore (maltrattamenti, ecc.).

In caso di contestazione la garanzia ha efficacia solo se l'animale è riconoscibile attraverso la pelle, sia pure parzialmente attaccata al corpo (pelle addosso) oppure con opportuni segni di riconoscimento concordati fra le parti contraenti.

Il venditore è responsabile di eventuali danni che l'animale, riscontrato affetto da «vizi d'animo», può arrecare alle persone, se di tali vizi non ha avvertito il compratore.

Art. 77 - *Dazi e diritti doganali.* — Il dazio è a carico del compratore.

Art. 78 - *Mediazione.* — La provvigione è dovuta da entrambe le parti in misura eguale, in base alle tariffe che seguono, e viene corrisposta nel momento in cui viene o dovrebbe essere ultimato il pagamento dell'animale:

— tori, buoi, vacche, giovenche e vitelli da macello: 1% per parte.

Nelle contrattazioni fra commercianti di bovini da vita, da latte e da macello, la provvigione è pagata dal solo venditore.

La provvigione spetta anche se il contratto non va a buon fine.

3. LATTE

Art. 79 - *Forma del contratto.* — I contratti tra produttori e latterie vengono conclusi verbalmente o per iscritto.

Art. 80 - *Durata dei contratti.* — I contratti tendenzialmente durano un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre e in qualche caso dal 1° ottobre al 30 settembre.

Art. 81 - *Sospensione del contratto.* — Durante l'alpeggio delle bovine lattifere l'esecuzione del contratto resta sospesa.

Art. 82 - *Oggetto del contratto.* — Se la quantità non viene fissata, s'intende che il produttore deve consegnare tutta la produzione, eccettuati il fabbisogno della propria famiglia, quello delle famiglie dei dipendenti e quello per il mantenimento dei vitelli nati in stalla e acquistati per la rimonta.

Art. 83 - *Luogo di consegna.* — Il latte viene consegnato alla stalla, due volte al giorno.

Art. 84 - *Verifica della qualità.* — Il compratore verifica la qualità del latte che deve essere fresco, appena munto e non colostrale al momento della consegna; da tale momento cessa ogni responsabilità del venditore.

Art. 85 - *Prova di stalla.* — La prova di stalla consiste nella mungitura di tutte le mucche e nel prelievo di un campione del latte così ottenuto. Tale prova dovrà essere effettuata entro 72 ore dal prelievo del latte contestato e in corrispondente mungitura.

b) Equini

1. EQUINI DA VITA

Art. 86 - *Conclusione del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

La conclusione del contratto usualmente viene confermata con la tradizionale stretta di mano.

Art. 87 - *Forma del contratto.* — Il contratto è verbale e talvolta scritto.

Art 88 - *Clausole speciali.* — I contratti vengono conclusi con «garanzia generica», con «garanzia convenzionale» e «senza garanzia».

La «garanzia generica» è la più consueta; con essa il venditore garantisce l'animale «sano e da galantuomo», cioè senza alcun difetto occulto.

La garanzia convenzionale si riferisce solamente ai difetti elencati nell'art. 93 «azione redibitoria».

La clausola «senza garanzia», detta anche «per la cavezza», esonera il venditore da qualsiasi responsabilità.

Il venditore ha però sempre l'obbligo di denunciare all'acquirente eventuali «vizi d'animo» dell'animale contrattato.

Quasi sempre la stipulazione viene accompagnata da un versamento a titolo di caparra e principio di pagamento, nella misura non inferiore al 10% del prezzo.

Il saldo avviene nel momento della consegna dell'animale se venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi⁽²⁾.

Il pagamento non esclude la garanzia.

Art. 89 - *Unità base di contrattazione.* — Gli animali si contrattano a paia o a capo; a vista o a peso.

I cavalli da pariglia si contrattano a paia.

(2) «Dopo i otto giorni o bestia o schei».

Art. 90 - *Consegna*. — La consegna si effettua sul luogo di vendita, salvo che, con speciali patti, venga fissata in altra località (macello, scalo ferroviario, stalla del compratore, mercato, ecc.).

Fintanto che gli animali rimangono nella stalla del venditore, questi è responsabile; quando gli animali vengono portati dalla stalla al camion di carico, la responsabilità è del compratore; il venditore dà l'assistenza necessaria per il carico.

Art. 91 - *Pagamento*. — In caso di versamento a titolo di caparra e principio di pagamento, il saldo viene corrisposto al momento della consegna dell'animale se esso è stato venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

Art. 92 - *Obblighi di garanzia del venditore*. — Il venditore è responsabile di eventuali danni che l'animale, riscontrato affetto da «vizi d'animo», può arrecare alle persone, se di tali vizi non ha avvertito il compratore.

Art. 93 - *Azione redibitoria*. — Il venditore è tenuto alla garanzia, per i seguenti vizi redibitori purché denunciati entro i termini appresso indicati che decorrono dal giorno della consegna:

— Vizi d'animo (mordere, tirar calci, scappare, ombrare)	gg. 8
— Mania periodica (rustichezza, «restio»)	gg. 40
— Ticchio o tiro nelle sue diverse forme	gg. 8
— Doglia vecchia, zoppicatura cronica intermittente	gg. 40
— Bolsaggine, corneggio, sibilo, rantolo	gg. 40
— Criptorchidia (cavallo balotin)	gg. 8
— Amaurosi (gotta serena o cecità senza segni esteriori, oftalmite periodica "luna")	gg. 40
— Epilessia (mal caduco) vertigini e balordone	gg. 40
— Coliche intermittenti	gg. 40

Art. 94 - *Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto*. — Per i casi di cui all'art. 93 la denuncia può essere scritta o verbale; normalmente viene presentato il certificato del veterinario. Si usa però anche il sistema di denuncia verbale fatta a tramite del media-

(3) «Dopo i otto giorni o bestia o schei».

(4) V. nota 1 a pag. 13.

tore o direttamente dal compratore in presenza di due testimoni senza esibizione del certificato.

In caso di vertenza e durante le trattative per il suo componimento, l'animale rimane presso il compratore, che lo fa visitare da un veterinario di sua fiducia.

Fallite dette trattative, l'animale viene ricoverato in una stalla di terzi.

Se il venditore, ricevuta regolare denuncia, non riconosce il vizio o difetto, incarica un veterinario di sua fiducia di visitare l'animale.

Se il veterinario del venditore conviene con quello del compratore sull'esistenza del vizio, si fa luogo ad una riduzione del prezzo in base al risultato della eventuale stima, oppure alla risoluzione del contratto e alla rifusione delle spese inerenti.

Se i due veterinari non si trovano d'accordo, le parti interessate nominano un terzo, quale arbitro.

Dell'eventuale effettuazione della stima viene incaricato lo stesso mediatore, il quale non ha diritto ad alcuno compenso per tale sua prestazione.

Le malattie classificate contagiose ai sensi di legge, e cioè soggette a denuncia, ponendo fuori commercio gli animali infetti, rendono nullo il contratto, sempre che la malattia esistesse nel momento della consegna, anche se allo stato incubativo. Al riguardo faranno testo le certificazioni o le attestazioni rilasciate dal servizio veterinario pubblico competente per territorio (ULSS).

Art. 95 - *Mediazione*. — La provvigione è dovuta da entrambe le parti in misura eguale, in base alle tariffe che seguono, e viene corrisposta nel momento in cui viene o dovrebbe essere ultimato il pagamento dell'animale:

- cavalli, asini e muli da lavoro: 2% per parte;
- cavalli da corsa (trotto e galoppo): 5% per parte.

La provvigione spetta anche se il contratto non va a buon fine.

2. EQUINI DA MACELLO

Art. 96 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

La conclusione del contratto viene usualmente confermata con la tradizionale stretta di mano.

Art. 97 - *Forma del contratto.* — Il contratto è verbale.

Art. 98 - *Clausole speciali.* — La contrattazione può avvenire a peso vivo, a peso morto, oppure «ad occhio».

Il compratore corrisponde, per ogni capo, un compenso a colui che l'ha fino allora governato.

Quasi sempre la stipulazione viene accompagnata da un versamento a titolo di caparra e principio di pagamento. Il saldo avviene al momento della consegna dell'animale se venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi⁽⁵⁾⁽⁶⁾.

Le spese di macellazione sono a carico del compratore.

Art. 99 - *Specie di vendita.* — Il peso degli animali venduti a peso vivo sul mercato, viene stabilito al momento del contratto. Il venditore assiste alla macellazione completa, per i capi morti.

Se la vendita viene effettuata a peso vivo gli animali vengono pesati a digiuno (cioè 12 ore dopo l'ultimo pasto) e viene calcolata una detrazione, che è del 2% del peso.

Se la vendita viene effettuata «a peso morto» si pesano i quattro quarti (esclusa pelle, testa, gambe e visceri), se la pesatura viene effettuata nella giornata stessa della macellazione, durante l'orario di apertura del macello, si applica una tara di un chilogrammo per ogni quarto.

Art. 100 - *Unità base di contrattazione.* — L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

Art. 101 - *Consegna.* — La consegna si effettua sul luogo di vendita, salvo che, con speciali patti, venga fissata in altra località (macello, scalo ferroviario, stalla del compratore, mercato, ecc.).

Fintanto che gli animali rimangono nella stalla del venditore, questi è responsabile; quando gli animali vengono portati dalla stalla al camion di carico, la responsabilità è del compratore; il venditore dà l'assistenza necessaria per il carico.

⁽⁵⁾ «Dopo i otto giorni o bestia o schei».

⁽⁶⁾ V. nota 1 a pag. 13.

Art. 102 - *Pagamento*. — In caso di versamento a titolo di caparra e principio di pagamento, il saldo viene corrisposto al momento della consegna dell'animale, se esso è stato venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

Art. 103 - *Obblighi di garanzia del venditore*. — Col termine «sano» il venditore garantisce che, a macellazione avvenuta, le carni ed i visceri dell'animale verranno ammessi, dall'ispezione sanitaria, al libero consumo.

Sia che la contrattazione venga effettuata «ad occhio», «a peso vivo» o «a peso morto» («a peso carne»), la garanzia di «sano» è automaticamente inclusa. La garanzia dura per il tempo normalmente necessario alla macellazione e non ha efficacia nel caso in cui la mancata ammissione al libero consumo delle carni dipenda da malattie la cui responsabilità ricada sul compratore (maltrattamenti, ecc.).

In caso di contestazione la garanzia ha efficacia solo se l'animale è riconoscibile attraverso la pelle, sia pure parzialmente attaccata al corpo («pelle addosso») oppure con opportuni segni di riconoscimento concordati fra le parti contraenti.

Il venditore è responsabile di eventuali danni che l'animale, riscontrato affetto da «vizi d'animo», può arrecare alle persone, se di tali vizi non ha avvertito il compratore.

Art. 104 - *Mediazione*. — La provvigione è dovuta da entrambe le parti in misura eguale, in base alle tariffe che seguono, e viene corrisposta nel momento in cui viene o dovrebbe essere ultimato il pagamento dell'animale:

— cavalli, asini e muli da macello: 2% per parte.

c) **Sulni**

Art. 105 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

(7) «Dopo i otto giorni o bestia o schei».

(8) V. nota 1 a pag. 13.

La conclusione del contratto viene usualmente confermata con la tradizionale stretta di mano.

Art. 106 - *Forma del contratto.* — Il contratto è verbale e talvolta scritto.

Art. 107 - *Clausole speciali.* — La contrattazione può avvenire a peso vivo o a peso morto.

Quasi sempre la stipulazione viene accompagnata da un versamento a titolo di caparra e principio di pagamento. Il saldo avviene al momento della consegna dell'animale se venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

Le spese di macellazione sono a carico del compratore.

Art. 108 - *Specie di vendita.* — Il peso degli animali, venduti a peso vivo sul mercato, viene stabilito al momento del contratto.

Se la vendita viene effettuata a «peso vivo», gli animali vengono pesati a digiuno (cioè 12 ore dopo l'ultimo pasto). Per quelli da Kg. 100 ed oltre si detraggono 6 Kg. per capo se dopo mangiato.

Se la vendita viene effettuata a «peso morto», sono pesate le due metà, con testa e zampe e senza visceri.

Art. 109 - *Unità base di contrattazione.* — L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

Art. 110 - *Consegna.* — La consegna si effettua sul luogo di vendita, salvo che, con speciali patti, venga fissata in altra località (macello, scalo ferroviario, stalla del compratore, mercato, ecc.).

Fintanto che gli animali rimangono nella stalla del venditore, questi ne è responsabile; quando vengono portati dalla stalla al camion di carico, la responsabilità è del compratore; il venditore dà l'assistenza necessaria per il carico.

⁽⁹⁾ Dopo i otto giorni o bestia o schei».

⁽¹⁰⁾ V. nota 1 a pag. 13.

Art. 111 - *Pagamento*. — In caso di un versamento a titolo di caparra e principio di pagamento, il saldo viene corrisposto al momento della consegna dell'animale, se esso è stato venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

Art. 112 - *Obblighi di garanzia del venditore*. — Col termine «sano» il venditore garantisce che, a macellazione avvenuta, le carni ed i visceri dell'animale verranno ammessi, dall'ispezione sanitaria, al libero consumo.

Se la contrattazione viene effettuata a «peso vivo», la garanzia di «sano» deve essere convenuta fra le parti.

Se la contrattazione avviene a «peso morto» (a «peso carne») la garanzia di sano è automaticamente inclusa. La garanzia dura per il tempo normalmente necessario alla macellazione e non ha efficacia nel caso in cui la mancata ammissione al libero consumo delle carni dipenda da malattie, la cui responsabilità ricada sul compratore (maltrattamenti, ecc.).

In caso di contestazione la garanzia ha efficacia solo se l'animale è riconoscibile attraverso il timbro apposto sulla pelle dei capi grossi, sia pure parzialmente attaccata al corpo («pelle addosso»).

Il venditore è responsabile di eventuali danni che l'animale, riscontrato affetto da «vizi d'animo», può arrecare alle persone, se di tali vizi non ha avvertito il compratore.

Per i lattonzoli, da 15 giorni in avanti, vige la garanzia da afta, enterite, malrossino, ecc., da parte del venditore, all'atto della consegna.

Art. 113 - *Azione redibitoria per vizi occulti*. — Il venditore è tenuto alla garanzia per il vizio redibitorio della criptorchidia (testicolo interno), purché denunciato entro 40 giorni.

Art. 114 - *Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto*. —

La denuncia può essere scritta o verbale; normalmente viene presentato il certificato del veterinario. Si usa però anche il sistema di denuncia verbale fatta a tramite del mediatore o direttamente

⁽¹¹⁾ «Dopo i otto giorni o bestia o schei».

⁽¹²⁾ V. nota 1 a pag. 13.

dal compratore in presenza di due testimoni senza esibizione del certificato.

In caso di vertenza e durante le trattative per il suo compimento, l'animale rimane presso il compratore, che lo fa visitare da un veterinario di sua fiducia.

Fallite dette trattative, l'animale viene ricoverato in una stalla di terzi.

Se il venditore, ricevuta regolare denuncia, non riconosce il vizio o difetto, incarica un veterinario di sua fiducia di visitare l'animale.

Se il veterinario del venditore conviene con quello del compratore sulla esistenza del vizio, si fa luogo ad una riduzione di prezzo in base al risultato della eventuale stima, oppure alla risoluzione del contratto e alla rifusione delle spese inerenti.

Se i due veterinari non si trovano d'accordo, le parti interessate ne nominano un terzo, quale arbitro.

Della eventuale effettuazione della stima viene incaricato lo stesso mediatore, il quale non ha diritto ad alcuno compenso per tale sua prestazione.

Le malattie classificate contagiose ai sensi di legge, e cioè soggette a denuncia ponendo fuori commercio gli animali infetti, rendono nullo il contratto, sempre che la malattia esistesse nel momento della consegna, anche se allo stato incubativo; al riguardo faranno testo le certificazioni o le attestazioni rilasciate dal servizio veterinario pubblico competente per territorio (ULSS).

Art. 115 - *Mediazione*. — La provvigione è dovuta da entrambe le parti in misura eguale, in base alle tariffe che seguono, e viene corrisposta nel momento in cui è o dovrebbe essere ultimato il pagamento dell'animale:

- suini lattonzoli: 1% per parte;
- suini da macello: 0,50% per parte.

d) **Ovini e Caprini**

Art. 116 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

La conclusione del contratto viene usualmente confermata con la tradizionale stretta di mano.

Art. 117 - *Clausole speciali*. — La contrattazione può avvenire a peso vivo, o a peso morto, o a vista.

Il compratore corrisponde, a capo, un compenso a colui che l'ha fino allora governato.

Quasi sempre la stipulazione viene accompagnata da un versamento a titolo di caparra e principio di pagamento. Il saldo avviene al momento della consegna dell'animale se venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

Le spese di macellazione sono a carico del compratore.

Art. 118 - *Specie di vendita*. — Il peso degli animali, venduti a peso vivo sul mercato, viene stabilito al momento del contratto.

Il venditore assiste alla macellazione completa, per i capi morti.

Se la vendita viene effettuata a «peso vivo», gli animali vengono pesati a digiuno (cioè 12 ore dopo l'ultimo pasto) e viene calcolata una detrazione, che è del 2% del peso.

Art. 119 - *Unità base di contrattazione*. — L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

Art. 120 - *Consegna*. — La consegna si effettua sul luogo di vendita, salvo che, con speciali patti, venga fissata in altra località (macello, scalo ferroviario, stalla del compratore, mercato, ecc.).

Fintanto che gli animali rimangono nella stalla del venditore, questi ne è responsabile; quando gli animali vengono portati dalla stalla al camion di carico, la responsabilità è del compratore; il venditore dà l'assistenza necessaria per il carico.

Art. 121 - *Pagamento*. — In caso di un versamento a titolo di caparra e principio di pagamento, il saldo viene corrisposto al momento della consegna dell'animale se esso è stato venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

Art. 122 - *Obblighi di garanzia del venditore*. — Col termine «sano» il venditore garantisce che, a macellazione avvenuta, le carni

⁽¹³⁾ «Dopo i otto giorni o bestia o schei».

⁽¹⁴⁾ V. nota 1 a pag. 13.

ed i visceri dell'animale verranno ammessi, dall'ispezione sanitaria, al libero consumo.

Se la contrattazione viene effettuata «a peso vivo», la garanzia di «sano» deve essere convenuta fra le parti.

Se la contrattazione avviene a «peso morto (a «peso carne») la garanzia di «sano» è automaticamente inclusa. La garanzia dura per il tempo normalmente necessario alla macellazione e non ha efficacia nel caso in cui la mancata ammissione al libero consumo delle carni dipenda da malattie, la cui responsabilità ricada sul compratore (maltrattamenti, ecc.).

In caso di contestazione la garanzia ha efficacia solo se l'animale è riconoscibile attraverso la pelle, sia pure parzialmente attaccata al corpo («pelle addosso»).

Il venditore è responsabile di eventuali danni che l'animale, riscontrato affetto da «vizi d'animo», può arrecare alle persone, se di tali vizi non ha avvertito il compratore.

Art. 123 - *Azione redibitoria per vizi occulti.* — Il venditore è tenuto alla garanzia per i seguenti vizi redibitori denunciati entro i termini appresso indicati, che decorrono dal giorno della consegna:

— Strongilosi bronchiale (brónchite verminosa) . . .	giorni	15
— Cachessia acquosa, marciume, verme del fegato . . .	»	15
— Piroplasmosi, itterizia	»	15
— Vaiolo ovino (schiavina)	»	15
— Cenurosi cerebrale (capostorno)	»	15

Art. 124 - *Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto.* —

Per i casi di cui all'art. 123 (fatto eccezione per il vaiolo ovino-schiavina) la denuncia può essere scritta o verbale; normalmente viene presentato il certificato del veterinario. Si usa però anche il sistema di denuncia verbale fatta a tramite del mediatore o direttamente dal compratore in presenza di due testimoni senza esibizione del certificato.

In caso di vertenza e durante le trattative per il suo compimento, l'animale rimane presso il compratore, che lo fa visitare da un veterinario di sua fiducia.

Fallite dette trattative, l'animale viene ricoverato in una stalla di terzi.

Se il venditore, ricevuta regolare denuncia, non riconosce il vizio o difetto, incarica un veterinario di sua fiducia di visitare l'animale.

Se il veterinario del venditore conviene con quello del compratore sull'esistenza del vizio, si fa luogo ad una riduzione del prezzo in base al risultato della eventuale stima, oppure alla risoluzione del contratto e alla rifusione delle spese inerenti.

Se i due veterinari non si trovano d'accordo, le parti interessate ne nominano un terzo, quale arbitro.

Della eventuale effettuazione della stima viene incaricato lo stesso mediatore, il quale non ha diritto ad alcun compenso per tale sua prestazione.

Le malattie classificate contagiose ai sensi di legge, e cioè soggette a denuncia, ponendo fuori commercio gli animali infetti, rendono nullo il contratto, sempre che la malattia esistesse nel momento della consegna, anche se allo stato incubativo; al riguardo faranno testo le certificazioni o le attestazioni rilasciate dal servizio veterinario pubblico competente per territorio (ULSS).

Art. 125 - *Mediazione*. — La provvigione è dovuta da entrambe le parti nella misura del 2%, e viene corrisposta nel momento in cui è o dovrebbe essere ultimato il pagamento dell'animale.

e) Animali da cortile

1. POLLAME (VIVO E MORTO)

Art. 126 - *Ordinazione*. — L'ordinazione avviene verbalmente.

Art. 127 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 128 - *Forma del contratto*. — I contratti normalmente si concludono a voce, nel mercato fra grossisti e produttori con versamento talvolta di caparra. Nei mercati della provincia si contrattano, generalmente, gli animali vivi.

Art. 129 - *Unità base di contrattazione.* — Nelle contrattazioni l'unità base è il chilogrammo a peso netto da ogni tara.

Il pollame «vivo» viene venduto in base alla pezzatura media stabilita da entrambe le parti e quello «morto» «spennato ed eviscerato» oppure a «busto», o «sezionato».

Art. 130 - *Requisiti della merce.* — Le contrattazioni si riferiscono sempre a capi sani, ben nutriti, a «gozzo vuoto» e bene impennati.

Art. 131 - *Imballaggio.* — L'imballaggio è costituito di solito da cassette in plastica o cartone; per il pollame vivo il compratore porta il suo imballaggio sempre di plastica.

Art. 132 - *Consegna.* — La consegna del pollame vivo avviene presso l'azienda del venditore; quella del pollame morto franco magazzino del compratore.

Art. 133 - *Consegna ripartita.* — Per grosse partite il ritiro della merce può avvenire in più riprese, però entro sette giorni dalla conclusione del contratto.

Art. 134 - *Verifica della merce.* — La verifica della merce viene effettuata sul luogo e all'atto della consegna.

Art. 135 - *Pagamento.* — Il pagamento si intende a contanti, salvo pattuizioni diverse. Trattandosi, però, di grosse partite, il pagamento può essere eseguito nel giorno di mercato successivo a quello della contrattazione, entro otto giorni dall'acquisto della merce, computando in tale termine anche il giorno della contrattazione.

Art. 136 - *Reclami.* — Se la merce non corrisponde ai requisiti dichiarati dal venditore, il compratore deve contestare la partita subito all'atto del ritiro della merce, all'atto del ricevimento per il pollame morto.

2. PULCINI DI 1° GIORNO

Art. 137 - *Forma del contratto.* — I contratti vengono conclusi in genere per iscritto, specie se la esecuzione è ripartita nel tempo.

Art. 138 - *Unità base di contrattazione*. — I pulcini si contrattano a numero.

Art. 139 - *Consegna*. — La merce si intende contrattata franco domicilio compratore, salvo diversa pattuizione.

Salvo esplicita deroga, nessuna tolleranza è ammessa sul termine pattuito.

Art. 140 - *Imballaggio*. — L'imballaggio, di solito, scatola in cartone da 50 o 100 pulcini, è fornito dal venditore ed è considerato «a perdere».

Art. 141 - *Verifica della merce*. — La verifica della merce in qualità e quantità si fa a domicilio dell'acquirente, all'atto del ricevimento.

Art. 142 - *Garanzie sanitarie*. — I pulcini si intendono esenti da malattie contagiose delle quali è obbligatoria la denuncia ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie.

I pulcini destinati alla riproduzione o alla produzione di uova da consumo vengono consegnati dal venditore, salvo accordi in contrario, vaccinati contro la malattia di Marek.

Ove tuttavia la malattia abbia egualmente a manifestarsi, di norma all'allevatore è riconosciuto un parziale risarcimento del danno nell'entità che si definisce di solito amichevolmente fra le parti.

Art. 143 - *Pagamento*. — Per i pulcini da carne il pagamento si effettua di solito a fine ciclo, ovvero dopo circa 60-70 gg. Per le femmine per uova da consumo il pagamento è definito in sede di accordo di compravendita.

Art. 144 - *Tolleranza sessaggio*. — Per le femmine da uova, sia da consumo che da riproduzione, vendute sessate, è ammessa una tolleranza di errori di sessaggio del 2%. Gli eventuali errori di sessaggio vanno denunciati entro otto giorni dalla scoperta.

3. UOVA DA CONSUMO

Art. 145 - *Conclusioni del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 146 - *Forma del contratto*. — Le contrattazioni, di regola, avvengono verbalmente o, trattandosi di grosse partite, per iscritto.

Art. 147 - *Clause speciali*. — Nella prima incetta (merce in natura) le contrattazioni si fanno senza distinzione di qualità, per uova di produzione locale, fresche della settimana, come vengono fornite dai produttori, cioè non scelte.

Restano a carico del venditore le uova guaste, puntate, nere, covate e rotte in partenza.

Nelle contrattazioni in cui alla quantità pattuita si fa seguire la parola «circa» è ammessa una differenza, in più o in meno, del 5% sulla quantità convenuta.

Art. 148 - *Unità base di contrattazione*. — Le contrattazioni avvengono oltre che a numero anche a peso.

Art. 149 - *Imballaggio*. — L'imballaggio (cassa) viene, di solito, fornito dal compratore. Ogni cassa contiene 360 uova, divise in strati composti da 12 contenitori da 30 uova cadauno più due contenitori ad uso protezione, considerati tutti a perdere.

Art. 150 - *Consegna*. — Il termine di consegna viene fissato di comune accordo fra le parti.

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore.

Art. 151 - *Pagamento*. — Il prezzo è pattuito, generalmente, ad un tanto per uovo, franco magazzino venditore.

Per le piccole partite, qualora non siano state pattuite speciali condizioni, il pagamento s'intende a contanti; trattandosi di grosse partite, esso può seguire nel giorno di mercato successivo a quello della contrattazione, o comunque, entro otto giorni dall'acquisto della merce, computando in tale termine il giorno della contrattazione, previo talvolta adeguato acconto alla consegna della merce.

Art. 152 - *Reclami*. — I reclami per la qualità, freschezza e peso, come pure quelli per i difetti o vizi o per le uova mancanti, devono essere fatti entro le 24 ore dal ricevimento della merce, non computando in tale termine i giorni festivi.

4. UOVA DA COVA

Art. 153 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfe-

zione nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 154 - *Forma del contratto.* — Per piccole partite in consegna singola la forma della contrattazione è verbale. Per grosse partite, di norma con consegne ripartite in un lasso di tempo variabile da 2-4 settimane a 6-8 mesi, la forma è scritta.

Art. 155 - *Clausole speciali.* — La contrattazione indica la razza o incrocio delle galline produttrici, il peso minimo e massimo delle singole uova espresso in grammi (gr. 52-70) con esclusione di quelle malformate, doppie, con macchie di sangue e con guscio rotto o incrinato.

Art. 156 - *Garanzie di fecondità.* — Il contratto specifica la garanzia di fecondità delle uova in termini percentuali su ogni partita consegnata, escludendosi di norma dal computo le uova a «germe morto». Le modalità di controllo della infecondità eccedente quella tollerata vengono stabilite di comune accordo. Di norma le uova infeconde vengono tenute a disposizione del venditore per il controllo per 48-72 ore dal momento della comunicazione telegrafica al venditore della riscontrata eccedenza. Le uova infeconde eccedenti la percentuale tollerata vengono rimborsate al loro prezzo pieno dal venditore al compratore.

Art. 157 - *Unità base di contrattazione.* — Le uova da cova vengono contrattate a numero.

Art. 158 - *Imballaggio.* — L'imballaggio viene di solito fornito dal venditore e si tratta di norma di cartoni da 360 uova, contenente 12 vassoi da 30 uova cadauno, considerati a perdere.

Art. 159 - *Pagamento.* — Il prezzo è pattuito un tanto per uovo, franco magazzino del venditore o franco destino.

Il pagamento avviene di norma a 20-30 giorni dalla data di consegna.

Art. 160 - *Reclami.* — I reclami, esclusi quelli per infecondità, relativi a qualità, freschezza, peso, difetti o vizi o per uova mancanti devono essere fatti entro le 24 ore dal ricevimento della merce, non computando in tale termine i giorni festivi.

CAPITOLO 2

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

a) Frumento ⁽¹⁾

Art. 161 - *Norma generale.* — Quando, nelle disposizioni che seguono, non è fatta espressa dichiarazione in contrario, si intende che gli usi di cui al presente capitolo valgono, oltre che per i cereali (grano, granone, riso, avena, segala, orzo) anche per i legumi secchi.

Art. 162 - *Ordinazione.* — Le ordinazioni avvengono verbalmente o per iscritto.

Art. 163 - *Conclusioni del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 164 - *Forma del contratto.* — I contratti sono verbali o scritti.

Il compratore ritira il campione e, quando si tratta di quantità rilevanti, viene redatto uno stabilito, firmato dal mediatore e generalmente dai contraenti.

In mancanza dello stabilito, e per piccoli quantitativi, vengono segnati, sull'involucro di carta contenente il campione, il prezzo, la quantità e la data di consegna; spesso dentro l'involucro contenente il campione viene posto un foglietto con l'annotazione delle particolari clausole convenute.

Art. 165 - *Clausole speciali.* — La clausola «salvo visita» viene raramente usata; se è convenuta, si fissa, d'accordo, il periodo entro il quale la visita deve avvenire. Il compratore procede alla visita della merce in monte ed esprime verbalmente o per iscritto il suo gradimento, ritirandone il campione e dichiarandosi soddisfatto con la formula «visitato e piaciuto».

(1) Gli usi riportati si riferiscono anche al granoturco, al riso, ai cereali minori e ai legumi secchi.

La formula «visitato e piaciuto» rende definitivo il contratto.

Art. 166 - *Specie di vendita. - Contratti su campione, su denominazione e su caratteristiche.* — I contratti vengono conclusi in base a campioni reali, ai quali la merce deve corrispondere completamente; i campioni, salvo contrario desiderio delle parti, non si suggellano.

I contratti vengono anche conclusi su denominazione; in tal caso la merce deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura, avuto riguardo, a seconda della provenienza, alla buona media dell'annata ed al tempo e luogo di consegna.

Nei contratti conclusi su caratteristiche vengono indicati: peso specifico, quantità massima di corpi estranei e umidità. Qualora le parti si accordino per abbuoni, la misura degli stessi è quella indicata nei contratti-tipo.

Quando le vendite si effettuano su campione reale o su campione tipo, il campione di vendita viene usualmente diviso fra il mediatore ed il compratore. La parte in mano del mediatore farà fede in caso di contestazione. Se il venditore lascia il campione in mano del compratore, senza procedere al preventivo suggellamento, non avrà diritto di sollevare alcuna contestazione sulla autenticità del medesimo.

Art. 167 - *Unità base di contrattazione.* — La merce viene contrattata a peso; l'unità base di contrattazione è il quintale netto da tara.

Art. 168 - *Imballaggio.* — Se le tele vengono fornite dal venditore esse debbono essere restituite dal compratore «franco magazzino» del venditore, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della merce.

Art. 169 - *Consegna.* — La consegna può essere «immediata», «pronta», «differita» entro un periodo prefissato, oppure «ripartita» nel corso di più periodi di tempo successivi.

Nel silenzio del contratto la consegna s'intende «pronta».

Se le tele vengono fornite dal venditore, la consegna «immediata» deve essere eseguita entro tre giorni e la consegna «pronta»

entro otto giorni lavorativi a partire dal giorno successivo a quello della data del contratto.

Nel caso che le tele vengano fornite dal compratore, le stesse dovranno essere fatte pervenire in tempo utile affinché possano essere rispettati i termini di consegna; due giorni non festivi se trattasi di consegna «immediata» e cinque giorni se trattasi di consegna «pronta». Quando le tele non arrivano in tempo utile il venditore può dare corso alla spedizione in sacchi propri da fatturare al prezzo della giornata.

I termini di consegna, stabiliti nel contratto, valgono anche come termini di ritiro.

I termini di consegna o ritiro sono improrogabili.

In caso di mancata consegna o ritiro della merce nel termine stabilito dal contratto o ai sensi dei commi 3° e 4° del presente articolo, la parte adempiente può chiedere la risoluzione del contratto.

La consegna può essere convenuta «franco partenza», o «franco arrivo»; nel primo caso la merce deve essere data «franco carro o camion o vagone partenza», nel secondo caso la merce deve essere data «franco carro o camion a domicilio del compratore» o «franco stazione arrivo».

In tutti i casi il compratore deve prendere in consegna la merce già spedita e conservarla diligentemente nei suoi magazzini anche se ritenga di aver diritto di rifiutarla.

Nel silenzio del contratto si intende che la consegna deve avvenire «franco partenza».

Con le clausole «in carro», «in camion», «sul posto», si intende che la consegna deve avvenire presso il magazzino del venditore, il quale deve portare la merce sul carro o sul camion del compratore, che curerà la spedizione del carico. Qualora la merce venga venduta alla rinfusa da piccole aziende e per modesti quantitativi, il compratore è tenuto al carico della merce con la propria attrezzatura.

Con la clausola «in stazione» s'intende che il venditore deve portare la merce alla prossima stazione a lato del vagone ferroviario.

Con la clausola «sul vagone» s'intende che il venditore deve curare il carico della merce sul vagone.

Nelle vendite con una delle clausole «in carro», «in camion», «in stazione» o «sul posto», qualora la merce non venga venduta alla rinfusa, il venditore è tenuto ad insaccare la merce ed a legare i colli fornendo i relativi legacci.

Art. 170 - *Tolleranza*. — Se la quantità viene indicata con la formula «circa» è ammessa una differenza del 5% in più o in meno con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato.

Quando la quantità non è seguita dalla formula «circa», è sottintesa una tolleranza sul peso del 2% con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato ⁽²⁾.

(2) Si riporta, di seguito, il testo dell'accordo fra le categorie economiche interessate sul contratto tipo per la commercializzazione del granoturco a stagione da essicare, intervenuto nel corso del 1978 e di cui la Camera di Commercio di Vicenza ha preso atto, e che è adottato con carattere di uniformità dagli operatori della Sala Borsa di Vicenza:

«Per la commercializzazione del granoturco a stagione da essicare si considerano le seguenti detrazioni in peso per quintale di granoturco verde e le seguenti tolleranze:

Umidità	DETRAZIONI IN KG. PER Q.LE DI GRANOTURCO VERDE		
	per acqua contenuta	per spese di essicazione e perdite di lavorazione	Totale
25%	—	—	—
26%	1,31	0,19	1,50
27%	2,62	0,38	3,00
28%	3,93	1,07	5,00
29%	5,24	1,78	7,00
30%	6,55	2,45	9,00
31%	7,86	3,64	11,50
32%	9,17	4,83	14,00
33%	10,48	6,52	17,00

- per le frazioni di punto le detrazioni di cui sopra sono fatte in proporzione;
- per umidità superiore al 33% il compratore ha diritto di rifiutare il granoturco;
- per umidità inferiore bonifico dell'1% per ogni 1% o frazione in proporzione;
- Tolleranze ammesse:
 - rotture sino al 4% tollerato senza detrazioni, da 4,01% o frazione abbuono proporzionale dello 0,50%;
 - impurità farinose sino al 2% tollerate senza detrazioni, da 2,01% a 3% o frazione, abbuono proporzionale dello 0,50%;

Art. 171 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce.* — La pesatura si effettua nel luogo di consegna. Salvo patto contrario, le pesature compiute dietro richiesta, dal vettore ferroviario, vincolano il compratore.

Art. 172 - *Pagamento.* — Il pagamento viene effettuato per contanti integralmente al ricevimento della merce oppure con acconto (salvo conguaglio) in misura approssimativa a presentazione della ricevuta di spedizione.

Art. 173 - *Mediazione.* — La provvigione è corrisposta dopo l'esecuzione del contratto e va pagata da entrambe le parti, in base alle seguenti tariffe:

— frumento:

- nelle contrattazioni fra commercianti e industriali L. 50 al q.le per parte;
- nelle contrattazioni fra agricoltori e commercianti o industriali L. 200 il q.le da parte del venditore e L. 150 al q.le da parte del compratore;

— granoturco:

- nelle contrattazioni fra commercianti e industriali L. 50 al q.le per parte;
- nelle contrattazioni fra agricoltori e commercianti o industriali L. 200 al q.le da parte del venditore e L. 150 al q.le da parte del compratore;

— granoturco in pannocchie: L. 150 al q.le per parte;

— fagioli: 2% per parte;

— avena, segala e orzo: L. 150 al q.le per parte.

-
- corpi estranei sino all'1% tollerati senza detrazione, da 1,01% a 2% o frazione, abbuono proporzionale dell'1%;
 - chicchi germinati sino all'1% tollerati senza detrazioni, da 1,01% a 2% o frazione, abbuono proporzionale dell'1%.

Per le differenze eccedenti le parti si accorderanno valutando caso per caso.

— Umidità certificata da laboratorio autorizzato».

b) **Granoturco**

(Vedere nota 1 a pag. 53)

c) **Riso**

(Vedere nota 1 a pag. 53)

d) **Cereali minori (segala, orzo, avena, ecc.)**

(Vedere nota 1 a pag. 53)

e) **Patate**

(Vedere nota 3 a pag. 58)

f) **Ortaggi** ⁽³⁾

Art. 174 - *Ordinazione e prenotazione.* — Le ordinazioni avvengono verbalmente nel mercato e verbalmente o per iscritto nel luogo di produzione. Spesso la merce viene prenotata.

Art. 175 - *Conclusioni del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 176 - *Forma del contratto.* — I contratti fra produttori e commercianti, conclusi nel luogo di produzione, si fanno per iscritto o verbalmente.

I contratti fra produttori e commercianti o fra commercianti, conclusi nel mercato, si fanno verbalmente; se interviene il commissionario, questi annota la vendita su un apposito registro.

Art. 177 - *Clausole speciali.* — Se il contratto viene concluso presso il produttore e la consegna non è immediata, e viene versata una caparra.

⁽³⁾ Gli usi riportati si riferiscono anche alle patate, alla frutta fresca, agli agrumi e alla frutta secca.

Per quanto riguarda la compravendita di prodotti freschi destinati all'industria vedere lettera i) - Conserve alimentari - a pag. 75.

Art. 178 - *Specie di vendita.* — La vendita alla produzione avviene su campione.

Art. 179 - *Unità base di contrattazione.* — La merce viene contrattata a peso, fuorché i carciofi, che si contrattano a numero, ed i rapanelli, che si contrattano a mazzetti.

Art. 180 - *Requisiti della merce.* — La merce deve essere matura, sana, fresca, pulita, atta all'alimentazione umana.

Art. 181 - *Consegna* — La merce viene consegnata nel mercato o nel luogo di produzione.

La consegna viene effettuata subito per le vendite concluse nel mercato.

Nei contratti fra produttori e commercianti per la consegna della merce nel luogo di produzione, il termine di consegna viene sempre regolato dagli accordi all'atto della stipulazione. La consegna ha luogo a maturazione del frutto.

Art. 182 - *Consegna ripartita.* — Allorché si acquista alla produzione e per grossi quantitativi viene convenuta la consegna ripartita.

Art. 183 - *Verifica della merce.* — La merce viene verificata al momento della conclusione del contratto nel luogo di vendita; per quanto concerne la merce contrattata nel mercato durante l'orario di vendita.

Art. 184 - *Tolleranza.* — La clausola «circa», riferita alla quantità della merce, ammette una differenza in più o in meno fino al 5% per la frutta e una differenza in più o in meno fino al 10% per la verdura e gli ortaggi, con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato.

Nelle contrattazioni nel mercato non è ammessa alcuna differenza per calo; nelle contrattazioni nel luogo di produzione la percentuale di calo viene stabilita all'atto del contratto.

Art. 185 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce.* — Le spese di trasporto dal luogo di produzione, accessibile ad autocarro, sono a carico del compratore.

Le spese di pesatura sono a carico del venditore.

Art. 186 - *Pagamento*. — Il pagamento si effettua all'atto della consegna della merce, salvo diversi accordi fra le parti.

Art. 187 - *Reclami*. — Se la merce non corrisponde a quella pattuita si fa luogo ad adeguamento del prezzo oppure a rifiuto della stessa.

Il componimento delle controversie viene tentato in primo tempo dal mediatore o dal commissionario. Le decisioni sulle controversie sorte nei mercati all'ingrosso vengono prese dalle Direzioni dei medesimi. Le controversie devono essere proposte alle Direzioni prima del «prelievo» della merce in contestazione.

Art. 188 - *Usi tecnici relativi alle singole merci*. — Sui singoli colli vengono apposte le indicazioni di varietà, provenienza e classificazione della merce, secondo le norme nazionali e comunitarie.

Art. 189 - *Mediazione*. — La provvigione viene corrisposta dai contraenti all'atto del pagamento della merce, nella misura dell'1% per parte.

Il compenso di commissione è a carico del contraente che ha dato l'ordine di vendere o di comprare; nel caso di commissione di vendita, il commissionario trattiene il compenso sul prezzo incassato; nel caso di commissione di compera il compenso viene aggiunto al costo della merce. Ai commissionari dei Mercati all'ingrosso della provincia spetta una provvigione da concordarsi fra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo di vendita.

g) Uva e mosto

Art. 190 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 191 - *Forma del contratto*. — Le contrattazioni all'ingrosso avvengono per iscritto su stabilito e verbalmente, anche con l'intervento del mediatore.

Art. 192 - *Clasole speciali*. — Se viene convenuta la clausola «salvo visita», questa sospende il perfezionamento del contratto, fino alla conferma del compratore.

La caparra viene data nella misura minima del 10% del valore presunto della merce contrattata.

Art. 193 - *Specie di vendita*. — Le contrattazioni avvengono per merce «vista e piaciuta» e riferita a peso; oppure per merce «vista e piaciuta» a peso e a gradazione zuccherina e analizzata all'atto della consegna, col mostimetro-BABO, munito di termometro.

Art. 194 - *Unità base di contrattazione*. — Nelle contrattazioni l'unità base è il quintale.

Art. 195 - *Requisiti della merce*. — Con la espressione «nostrana» si indica l'uva di produzione locale, anche di più qualità, fuorché il clinton ed altri ibridi.

Art. 196 - *Consegna*. — Con la clausola «consegna immediata» si intende che la merce deve essere consegnata al massimo entro 3-4 giorni dalla conclusione del contratto.

Con la clausola «consegna pronta» s'intende che la consegna deve essere effettuata entro un termine massimo di quindici giorni, in relazione alla entità della partita.

Nelle consegne a termine fisso non è ammessa alcuna proroga del termine di consegna.

La consegna si effettua secondo gli accordi intervenuti tra i contraenti.

Art. 197 - *Verifica della merce*. — La verifica avviene all'atto della consegna.

Art. 198 - *Tolleranza*. — Se nell'indicazione della quantità è stata usata la parola «circa», è ammessa una differenza in più o in meno fino al 15%.

Art. 199 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce*. — Per merce «franco arrivo» il trasporto è a carico del venditore; per merce «franco partenza» il trasporto è a carico del compratore.

La merce viene pesata alla pesa più prossima detraendo la tara reale.

Art. 200 - *Pagamento*. — Il pagamento si effettua al domicilio del venditore al momento della consegna della merce.

Art. 201 - *Obblighi di garanzia del venditore*. — La garanzia del venditore viene a cessare con il mancato ritiro nel termine stabilito.

Art. 202 - *Reclami*. — Il reclamo va fatto al momento della consegna della merce.

Art. 203 - *Arbitrato*. — In caso di controversie generalmente il mediatore funge da amichevole compositore.

Art. 204 - *Mediazione*. — La provvigione viene corrisposta, dopo che la merce è stata consegnata e pagata, in base alle seguenti tariffe:

— uva comune da vino: L. 300 al q.le per parte;

— uve di particolare pregio per vini da bottiglia (uve di collina o leggermente appassite destinate alla produzione di recioto, torcolato e vin santo, ecc.): L. 800 al q.le per parte.

h) Oliva

(nessun uso accertato)

i) Agrumi

(Vedere nota 3 a pag. 58)

l) Frutta fresca

(Vedere nota 3 a pag. 58)

m) Frutta secca

(Vedere nota 3 a pag. 58)

n) Erbe, Sementi e Foraggi

1. ERBE

(nessun uso accertato)

2. SEMENTI

Art. 205 - *Ordinazione*. — Le ordinazioni avvengono verbalmente o per iscritto.

Art. 206 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 207 - *Forma del contratto*. — I contratti sono verbali o scritti.

Il compratore ritira il campione e, quando si tratta di quantità rilevanti, viene redatto uno stabilito, firmato dal mediatore e generalmente dai contraenti.

In mancanza dello stabilito, e per piccoli quantitativi, vengono segnati, sull'involucro di carta contenente il campione, il prezzo, la quantità e la data di consegna; spesso dentro l'involucro contenente il campione viene posto un foglietto con l'annotazione delle particolari clausole convenute.

Art. 208 - *Clausole speciali*. — La clausola «salvo visita» viene raramente usata; se è convenuta, si fissa d'accordo, il periodo entro il quale la visita deve avvenire. Il compratore procede alla visita della merce in monte ed esprime verbalmente o per iscritto il suo gradimento, ritirandone il campione e dichiarandosi soddisfatto con la formula «visitato e piaciuto».

La formula «visitato e piaciuto» rende definitivo il contratto.

Art. 209 - *Specie di vendita*. - *Contratti su campione, su denominazione e su caratteristiche*. — I contratti vengono conclusi in base a campioni reali, ai quali la merce deve corrispondere completamente; i campioni, salvo contrario desiderio delle parti, non si suggellano.

I contratti vengono anche conclusi su denominazione; in tal caso la merce deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura, ed al tempo e luogo di consegna.

Quando le vendite si effettuano su campione reale o su campione tipo, il campione di vendita viene usualmente diviso fra il

mediatore ed il compratore. La parte in mano del mediatore farà fede in caso di contestazione. Se il venditore lascia il campione in mano del compratore, senza procedere al preventivo suggellamento, non avrà diritto di sollevare alcuna contestazione sulla autenticità del medesimo.

Art. 210 - *Unità base di contrattazione.* — La merce in natura viene contrattata a peso; l'unità base di contrattazione è il quintale netto da tara.

Art. 211 - *Consegna.* — La consegna può essere «immediata», «pronta», «differita» entro un periodo prefissato, oppure «riparata» nel corso di più periodi di tempo successivi.

Nel silenzio del contratto la consegna s'intende «pronta».

Se le tele vengono fornite dal venditore, la consegna «immediata» deve essere eseguita entro tre giorni e la consegna «pronta» entro otto giorni lavorativi a partire dal giorno successivo a quello della data del contratto.

Nel caso che le tele vengano fornite dal compratore, le stesse dovranno essere fatte pervenire in tempo utile, affinché possano essere rispettati i termini di consegna; due giorni non festivi se trattasi di consegna «immediata» e cinque giorni se trattasi di consegna «pronta». Quando le tele non arrivino in tempo utile il venditore può dare corso alla spedizione in sacchi propri da fatturare al prezzo della giornata.

I termini di consegna, stabiliti nel contratto, valgono anche come termini di ritiro.

I termini di consegna o ritiro sono improrogabili.

In caso di mancata consegna o ritiro della merce nel termine stabilito dal contratto o ai sensi dei commi 3° e 4° del presente articolo, la parte adempiente può chiedere la risoluzione del contratto.

La consegna può essere convenuta «franco partenza», o «franco arrivo»; nel primo caso la merce deve essere data «franco carro o camion o vagone partenza», nel secondo caso la merce deve essere data «franco carro o camion a domicilio del compratore» o «franco stazione arrivo».

In tutti i casi il compratore deve prendere in consegna la merce già spedita e conservarla diligentemente nei suoi magazzini anche se ritenga di aver diritto di rifiutarla.

Nel silenzio del contratto si intende che la consegna deve avvenire «franco partenza».

Con le clausole «in carro», «in camion», «sul posto», si intende che la consegna deve avvenire presso il magazzino del venditore, il quale deve portare la merce sul carro o sul camion del compratore, che curerà la spedizione del carico.

Con la clausola «in stazione» s'intende che il venditore deve portare la merce alla prossima stazione a lato del vagone ferroviario.

Con la clausola «sul vagone» s'intende che il venditore deve curare il carico della merce sul vagone.

Nelle vendite con una delle clausole «in carro», «in camion», «in stazione» o «sul posto», il venditore è tenuto ad insaccare la merce ed a legare i colli fornendo i relativi legacci.

Art. 212 - *Tolleranza*. — Se la quantità viene indicata con la formula «circa» è ammessa una differenza del 5% in più o in meno con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato.

Quando la quantità non è seguita dalla formula «circa», è sottintesa una tolleranza sul peso del 2% con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato.

Art. 213 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce*. — La pesatura si effettua nel luogo di consegna. Salvo patto contrario, le pesature compiute dietro richiesta, dal vettore ferroviario, vincolano il compratore.

Art. 214 - *Pagamento*. — Il pagamento viene effettuato per contanti integralmente al ricevimento della merce oppure con acconto (salvo conguaglio) in misura approssimativa a presentazione della ricevuta di spedizione.

Art. 215. *Mediazione*. — La provvigione è corrisposta dopo l'esecuzione del contratto e va pagata in base alle seguenti tariffe:

- grano da semina in natura:
 - nelle contrattazioni fra agricoltori e selezionatori L. 250 al q.le da entrambe le parti;
- frumento selezionato:
 - nelle contrattazioni da selezionatore ad agricoltore L. 500 al q.le (da parte del selezionatore);
 - nelle contrattazioni fra commercianti L. 150 al q.le da entrambe le parti;
- avena, segala e orzo certificati: L. 250 al q.le per parte;
- leguminose da prato certificate: L. 10.000 al q.le per parte per il trifoglio ladino; L. 5.000 al q.le per parte per le altre specie;
- leguminose foraggere (dolico, fava, pisello, ecc.): L. 2.500 al q.le per parte;
- graminacee certificate: L. 1.500 al q.le per parte.

3. FORAGGI

Art. 216 - *Ordinazione*. — L'ordinazione avviene verbalmente o per iscritto.

Art. 217 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 218 - *Forma del contratto*. — I contratti di compravendita di foraggi vengono conclusi verbalmente, trattandosi di piccole partite, e per iscritto, trattandosi di partite di una certa importanza.

I contratti scritti si stendono su stabilito in duplice copia.

La merce viene visitata prima della conclusione del contratto.

Art. 219 - *Clausole speciali*. — La caparra è corrisposta in misura pari al 10% del valore della merce contrattata.

Art. 220 - *Unità base di contrattazione*. — L'unità base di contrattazione è il quintale.

Art. 221 - *Requisiti della merce.* — Le qualità vengono designate nei modi seguenti:

- per il fieno: maggengo, agostano, terzuolo, quartiolo, di prato irriguo e di prato asciutto;
- per l'erba medica: 1°, 2°, 3°, 4° e 5° taglio;
- per il trifoglio pratense: 1°, 2° e 3° taglio;
- per la paglia pressata: paglia di grano, segala, orzo, avena, ecc.

Art. 222 - *Imballaggio.* — Per la paglia ed il fieno pressati dal produttore, l'imballaggio è costituito da filo di ferro o spago e la vendita è fatta a peso lordo (tara per merce).

Art. 223 - *Consegna.* — La consegna avviene sul luogo dove la merce fu visitata.

Nel silenzio del contratto, s'intende che la consegna deve essere pronta.

La clausola «consegna pronta» significa che il compratore deve ritirare la merce entro otto giorni.

Nelle consegne «differite», sia a termine fisso che ripartite, la tolleranza per la consegna è di quindici giorni.

Se la consegna è stata fissata al fienile del venditore ed il compratore non si presenti a ritirare la merce nel giorno stabilito o alla scadenza del termine di tolleranza, il venditore può chiedere o la risoluzione o la esecuzione coattiva del contratto.

Uguale diritto spetta al compratore in caso di mancata consegna, nel termine convenuto da parte del venditore.

Se la merce viene rivenduta prima della consegna, il venditore è sempre tenuto a consegnare la merce all'ultimo acquirente, ma la consegna si intende sempre fatta per ordine e conto del primo compratore.

Art. 224 - *Tolleranza.* — Se la quantità viene indicata con la clausola «circa», è ammessa una differenza del 10% in più o in meno con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato.

Art. 225 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce.* —

La pesatura si effettua nel luogo di consegna o sulla pesa pubblica più vicina. Nel secondo caso le spese di pesatura vengono sostenute o dal venditore o dall'acquirente o da entrambi in parti uguali, a seconda della località in cui avviene la contrattazione (*).

Art. 226 - *Pagamento*. — Nel silenzio del contratto, il pagamento, per la vendita a pronta consegna, s'intende alla consegna della merce.

Art. 227 - *Risoluzione e rescissione del contratto*. — La merce contrattata deve corrispondere a quella visitata; in caso di difformità il contratto può essere risolto.

Art. 228 - *Arbitrato*. — Ove sorga una controversia, interviene, in un primo tempo, il mediatore per un amichevole componimento.

Se questo non viene raggiunto, le parti nominano ciascuna un arbitro; qualora i due arbitri non si trovino d'accordo, essi procedono alla nomina di un perito competente.

Art. 229 - *Mediazione*. — La provvigione viene corrisposta quando la merce è pagata; essa è a carico di entrambi i contraenti e viene corrisposta sulla base delle seguenti tariffe:

— fieno: 2% per parte; paglia: 3% per parte.

o) Fiori e piante ornamentali
(nessun uso accertato)

p) Piante da vivaio e da trapianto
(nessun uso accertato)

q) Piante officinali e coloniali
(nessun uso accertato)

r) Droghe e spezie
(nessun uso accertato)

(*) Manca un uso uniforme per tutta la Provincia.

CAPITOLO 3

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

a) Legna da ardere

Art. 230 - *Ordinazione*. — L'ordinazione avviene verbalmente per merce nazionale e per iscritto allorché si tratti di merce proveniente dall'estero.

Art. 231 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 232 - *Forma del contratto*. — La legna da ardere, quando trattasi di piccole partite, si contratta verbalmente.

Art. 233 - *Clausole speciali*. — Tutte le qualità di legna, comprese le fascine, si contrattano senza abbuoni, salvo diversi accordi in caso di contestazione da parte del compratore.

Art. 234 - *Unità base di contrattazione*. — Nelle contrattazioni l'unità base è il quintale.

Art. 235 - *Requisiti della merce*. — La designazione della qualità si fa nei seguenti modi:

- *tondelli*: sono pali tagliati a pezzi della lunghezza da mt. 1 a 1,20 e del diametro da cm. 5 a 15;
- *spacco*: è legno spaccato, lungo da mt. 1 a 1,50 con la grossezza di cm. 15 circa;
- *passetti*: sono pali tagliati a pezzi della lunghezza da mt. 1 a 1,20 e del diametro di cm. 2 a 5 circa;
- *stellini*: spacco o tondello segati alla lunghezza di cm. 10-25;
- *fascine*: debbono misurare cm. 60 circa di circonferenza. Le fascine di carpino e rovere contengono uno o due passetti;

— *legna forte*: cioè faggio, rovere, carpino, acero, oppio, orno;

— *legna dolce*: cioè castagno, salice, ontano, abete.

In mancanza di diverse indicazioni, il contratto si intende stipulato per merce sana.

Art. 236 - *Consegna*. — Il termine di consegna si stabilisce nel contratto.

Con la clausola «consegna pronta», s'intende che la consegna deve essere fatta entro 15 giorni.

La consegna si fa al punto di carico su strada camionabile per merce resa su veicolo.

Art. 237 - *Tolleranza*. — Il venditore è sempre tenuto a consegnare l'esatto quantitativo pattuito, salvo che questo sia stato indicato con la clausola «circa».

In tal caso il venditore può consegnare fino ad un massimo del 2% in più o in meno.

Art. 238 - *Pagamento*. — In mancanza di diversa indicazione contrattuale, il pagamento della merce si effettua a pronti contanti alla consegna.

Art. 239 - *Reclami*. — I reclami vengono esposti all'atto della consegna.

Art. 240 - *Mediazione*. — La provvigione è corrisposta in misura eguale da ambo le parti al momento del pagamento della merce ed in base alle seguenti tariffe:

— legna secca e fascine: L. 200 al q.le per parte.

b) Carbone vegetale
(nessun uso accertato)

c) Legname rozzo

(Vedere Capitolo 11 - Prodotti delle industrie del legno - lettera a) Legno comune, a pag. 113).

d) Sughero, ecc.
(nessun uso accertato)

CAPITOLO 4

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

- a) **Pesce fresco e congelato**
(nessun uso accertato)

- b) **Cacciaglione**
(nessun uso accertato)

- c) **Pelli da pellicceria**
(nessun uso accertato)

CAPITOLO 5

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

- a) **Minerali metalliferi**
(nessun uso accertato)

- b) **Minerali non metalliferi**

(Per i prodotti della lavorazione del marmo e della pietra vedere Capitolo 15 - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi - pag. 180. Per il resto non vi sono usi accertati).

CAPITOLO 6

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

a) Riso brillato

(vedere nota n. 1 a pag. 53)

b) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione

Art. 241 - *Ordinazione*. — Le ordinazioni avvengono verbalmente o per iscritto.

Art. 242 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 243 - *Forma del contratto*. — I contratti possono essere verbali o scritti. Il contratto scritto è steso su stabilito.

Nelle vendite fra industriali e panificatori che normalmente si effettuano con l'intervento di agenti di commercio, rappresentanti e procacciatori di affari, le contrattazioni risultano da copia commissione che di solito non è mai controfirmata.

Art. 244 - *Specie di vendita*. — Le vendite si effettuano «su denominazione» (farina tipo 00, 0, e farina integrale).

Art. 245 - *Unità base di contrattazione*. — L'unità base di contrattazione è il quintale.

Art. 246 - *Imballaggio*. — L'imballaggio è normalmente costituito da sacchi di carta.

Il prodotto sfuso viene consegnato a mezzo autocarri-cisterna.

Art. 247 - *Consegna*. — I termini di consegna della merce sono stabiliti nel contratto.

La consegna può essere «immediata», «pronta», «differita» entro un termine prefissato, oppure «ripartita» nel corso di più periodi di tempo successivi.

Nel silenzio del contratto la consegna si intende «pronta».

La consegna può essere fatta:

- a) al domicilio del compratore;
- b) al magazzino del compratore;
- c) franco molino del venditore;
- d) franco stazione del compratore;
- e) franco stazione del venditore;
- f) franco vagone stazione del venditore.

Con la prima clausola s'intende che la merce viene consegnata franca sull'autocarro al domicilio del compratore; con la seconda la merce deve essere consegnata franco nel magazzino del compratore; con la terza, franca sull'autocarro al molino del venditore; con la quarta, franca sul vagone alla stazione ferroviaria più vicina allo stabilimento del compratore; con la quinta, franca sull'autocarro alla stazione più prossima allo stabilimento del venditore; con la sesta s'intende che il venditore deve caricare la merce sul vagone alla stazione più vicina al suo stabilimento.

Art. 248 - *Tolleranza*. — La tolleranza per il calo proveniente da trasporto è sino a cinque ettogrammi per quintale, in relazione alla distanza, al numero dei carichi ed alla stagione.

Se la merce non viaggia per ferrovia e viene consegnata subito, è ammessa una differenza di due ettogrammi per quintale.

Art. 249 - *Ritardo nella consegna e nel ricevimento*. — I termini di consegna fissati nel contratto sono improrogabili, oltre che per il venditore, anche per il compratore, ai fini del ricevimento della merce.

In mancanza di consegna o ritiro della merce nel termine stabilito nel contratto, l'altra parte ha diritto alla risoluzione dello stesso.

Art. 250 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce.* — La merce viaggia per conto ed a rischio del compratore, anche quando è stata spedita in porto franco.

Art. 251 - *Pagamento.* — Il pagamento viene effettuato «a pronti contanti» o «immediato» e «a dilazione» senza diritto di sconti.

Il pagamento «a cassa» viene effettuato direttamente al venditore oppure al viaggiatore, rappresentante, o mediatore munito di mandato d'incasso.

Art. 252 - *Reclami.* — Gli eventuali reclami per la quantità devono essere fatti al ricevimento della merce; per la qualità entro cinque giorni.

Detti termini sono improrogabili.

Art. 253 - *Mediazione.* — La provvigione è dovuta, da entrambe le parti in misura eguale, in base alle seguenti tariffe:

— farine in genere:

- da molino a commerciante: L. 80 al q.le per parte;
- da molino a panificatore: 2,50% dal solo molino;

— cruscami (crusca, cruschello, tritello, e simili): L. 80 al q.le per parte.

c) **Paste**

(nessun uso accertato)

d) **Prodotti della panetteria**

(nessun uso accertato)

e) **Zucchero e prodotti dolciari**

Art. 254 - *Unità base di contrattazione* — Le paste fresche ed i coni di genalo sfuso sono venduti al minuto a pezzo.

f) **Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie**

(nessun uso accertato)

g) **Pesci preparati**
(nessun uso accertato)

h) **Prodotti surgelati**
(nessun uso accertato)

i) **Conserven alimentari**

1. PRODOTTI FRESCHI DESTINATI ALL'INDUSTRIA

Art. 255 - *Contrattazione*. — I contratti per l'acquisto di ortaggi vengono generalmente effettuati all'atto della semina.

Per quanto concerne i piselli, i fagiolini, le carote, i cavoli cappucci, i cetrioli, ecc., il seme viene normalmente distribuito dall'industria al fine di garantire la qualità e la varietà di un prodotto idoneo, con il conseguente obbligo di consegna dell'intera produzione.

Art. 256 - *Prezzi*. — Le contrattazioni si effettuano a peso netto, franco fabbrica acquirente.

Art. 257 - *Requisiti della merce*. — Gli ortofrutticoli freschi destinati alla produzione di conserve alimentari vengono generalmente acquistati a peso e devono presentare le seguenti caratteristiche:

ORTAGGI:

— *barbabietole rosse*: devono essere conferite sane, prive di tericcio, pezzatura da 6 e oltre, con polpa a «sangue di bue» senza venature bianche;

— *cavolfiori*: il prodotto viene generalmente ritirato defogliato parzialmente o totalmente.

I «tagli» possono essere i seguenti:

- taglio Germania: foglia tagliata a raso all'altezza del fiore;

- taglio Svizzera: il fiore viene consegnato unitamente alle prime foglioline gialle che lo ricoprono;
- cavolfiore completamente defogliato.

La merce contrattata di categoria «prima» deve essere sana, di aspetto fresco; le infiorescenze debbono essere sane, compatte, non sfiorite, senza peluria, non danneggiate dagli insetti o dal gelo, non ammaccate, di aspetto normale rispetto alla varietà, di calibro non inferiore a cm. 35 di circonferenza.

Dal prodotto acquistato con la forma «uno conta tutti» vengono escluse le infiorescenze i cui difetti ne impediscono la normale commercializzazione per il consumo diretto sui mercati nazionali.

- *peperoni rossi e gialli*: il prodotto deve essere conferito sano, maturo, privo di lesioni non cicatrizzate, di aspetto fresco, privo di verde;
- *peperoncini verdi lombardi*: i frutti non devono avere colorazione rossa per avanzata maturazione e lunghezza superiore ai 20 cm.;
- *peperoncini verdi toscani o veneti*: la lunghezza dell'ortaggio non deve superare i 5 cm.;
- *cavoli cappucci*: vengono ritirati ben puliti dalle foglie verdi, dovendo così risultare completamente bianchi, con il torso tagliato raso e senza nessuna parte guasta;
- *cetrioli*: vengono ritirati freschi, verdi, regolari, sani, frutti uniformi, non storti, non palluti, ed esenti da malattie.

Vengono considerate le seguenti categorie: 1^a categoria cm. 3-6 mista da frutti per Kg. 98-120; 2^a categoria cm. 6-9 mista da frutti per Kg. 38-45; 3^a categoria cm. 9-12 mista da frutti per Kg. 18-22; 4^a categoria cm. 12-15 mista da frutti per Kg. 10-15. E' considerato il calo del 2% sul prodotto consegnato.

- *carote*: le varietà che interessano l'industria del sottaceto de-

vono essere a cuore tenero e di colore intenso. Il calibro medio-grosso. Si ritirano esclusivamente le carote defogliate;

- *cipolline*: occorre distinguere le varietà a frutto rotondo e quella a frutto schiacciato. Per le prime il diametro varia tra i 14 e i 30 mm., per le piatte sono ben accetti anche diametri sui 40 mm.;
- *fagiolini*: il prodotto dev'essere sano, di colore possibilmente verde-medio, primo di filo e di seme pronunciato, di calibro non superiore ai 9 mm. e con lunghezza massima di cm. 11;
- *rape*: si ritirano varietà a colletto viola, a corpo rotondo, non spugnose, defogliate al colletto, esenti da cavità.

FRUTTA:

La frutta venduta «scendi albero» non subisce cernite e viene acquistata nelle condizioni in cui si trova al momento del raccolto.

- *fragole*: i frutti devono essere interi, sani, depicciolati, senza terra;
- *ciliegie da polpa*: 1^a qualità: i frutti devono essere sani e maturi, di diametro tra i 18 e i 24 mm.; 2^a qualità: come sopra: sono pur tollerati i frutti con spaccature cicatrizzate (scarto di banco) purché non siano sede di muffe o marciume;
- *albicocche da polpa*: 1^a qualità: i frutti devono essere sani, di colore giallo intenso, a giusto punto di maturazione, a polpa perfettamente staccalosso; 2^a qualità: idem come prima qualità, sono però tollerati i frutti con piccole macchie di ruggine e leggere percosse asciutte di grandine;
- *amarene*: i frutti acquistati devono essere sani, a giusto punto di maturazione, di diametro compreso fra i 16 e i 30 mm.;
- *pesche gialle da polpa*: i frutti devono essere sani, a giusto

punto di maturazione, polpa consistente di colore giallo intenso. Pezzatura da 18 cm. e oltre di circonferenza.

Per purea vengono acquistate pesche di varietà gialla in genere, sane, a giusto punto di maturazione; non esistono limiti di pezzatura. Sono, tollerati i frutti con leggere macchie di ruggine, leggere ticchiolature e leggere percosse asciutte di grandine;

- *pere Williams*: per sciroppo vengono acquistate esclusivamente pere tipo esportazione, verdi, con durezza al penetrometro compresa fra i 10 e i 20°, e pezzatura compresa fra i 55 e i 70 mm. di diametro. Sono tollerati i frutti con ruggine esterna e con ticchiolatura che non oltrepassi la buccia.

Per succhi vengono ritirate pere con durezza al penetrometro fra 8 e 14°, conservate in frigorifero da almeno 8 giorni.

Non sussistono limiti di pezzatura. Sono tollerati frutti con difetti esterni, deformi, leggere percosse asciutte di grandine, leggere ticchiolature o macchie di ruggine;

- *mele cotogne*: mele cotogne da polpa: vengono ritirati i frutti sani, di pezzatura non inferiore a 16 cm. di circonferenza, a giusto punto di maturazione. Sono tollerati i frutti con leggere ticchiolature, leggere macchie di ruggine, leggere percosse asciutte di grandine;

- *mele da polpa*: 1ª qualità: vengono acquistati frutti perfettamente sani, con buccia verde a maturazione commerciale e non fisiologica, delle varietà Imperatore, Morgenduft e simili. La pezzatura non deve essere inferiore a 17 cm. di circonferenza. Sono tollerati i frutti con leggerissime ticchiolature o macchie di ruggine che non intacchino la polpa; 2ª qualità: frutti sani della varietà Abbondanza, Belfort, Winter, ecc., scarse di maturazione, con polpa bianca, acida e ad alto contenuto di pectina. Sono tollerati i frutti con leggere ticchiolature, leggere macchie di ruggine e leggere percosse asciutte di grandine;

- *prugne da polpa*: vengono ritirati i frutti sani, con polpa a giusto punto di maturazione;

- *susine per polpa*: idem come sopra;
- *more di rovo*: il prodotto può essere acquistato fresco oppure surgelato. I frutti devono essere sani, a giusto punto di maturazione, depicciolati e assolutamente mondi;
- *mirtilli*: idem come sopra;
- *ribes rosso*: idem come sopra, con frutti di bel colore rosso;
- *lamponi*: idem come sopra.

POLPE DI FRUTTA:

Le ciliege solforate vengono acquistate in fusti a peso sgocciolato (30 minuti di sgocciolamento) mentre le altre polpe di frutta solforate si acquistano a peso netto (compreso il liquido di conservazione).

Il prezzo dipende dalla qualità e dal residuo ottico.

Art. 258 - *Imballaggio*. — Gli imballaggi vengono generalmente forniti dall'industria. Si fa uso normalmente di:

- a) *gabbiette in plastica*: per frutta, asparagi, cetriolini, cipolle, pomodori, cavolfiori defogliati;
- b) *fusti*: per semilavorati di pomodoro (concentrato) e polpe di frutta solforate;
- c) *sacchi*: per fagioli e piselli secchi;
- d) si fa sempre più diffuso l'uso di grossi contenitori di plastica che si adoperano anche per i prodotti che venivano consegnati alla rinfusa o in cassette di plastica.

Si consegnano, invece, generalmente alla rinfusa: carciofini, fagiolini, cavolfiori con foglie, peperoncini, peperoni rossi e gialli, piselli con tutta la pianta, spinaci, rape, cetrioli, cavoli cappucci.

2. CONSERVE ALIMENTARI

Art. 259 - *Ordinazione*. — Si usa contrattare per iscritto, normalmente a mezzo copia commissione.

Art. 260 - *Specie di vendita*. — Se la vendita viene fatta su campione si intende che questa deve servire unicamente ad indicare in modo approssimativo la qualità della merce. La confezione deve però sempre corrispondere a quella del campione.

Art. 261 - *Unità base di contrattazione*. — Nelle compravendite tra produttore e commerciante, l'unità di misura convenzionale è la scatola con riferimento al peso.

Art. 262 - *Consegna*. — L'obbligazione di consegnare le conserve vegetali in genere deve essere adempiuta al domicilio del compratore a cura e spese del venditore.

Art. 263 - *Reclami*. — Nel caso venissero riscontrate, entro la data di scadenza indicata sulla confezione scatole «gonfie», il compratore deve denunciare i difetti al venditore che provvede alla loro sostituzione. Quando venga riscontrata una differenza di peso in confronto dei quantitativi fatturati o una diversità tra la quantità contratta e quella ricevuta, la protesta del compratore deve essere comunicata al venditore entro 8 giorni dall'arrivo della merce.

Se la denuncia avviene a mezzo lettera o telegramma, data della comunicazione deve intendersi quella del timbro postale di partenza.

Art. 264 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce*. — I termini della spedizione nel commercio all'ingrosso vengono stipulati nel contratto e s'intendono «all'incirca». In mancanza di convenzioni, la spedizione s'intende pronta e cioè da effettuarsi entro 10 giorni circa dal ricevimento dell'ordine.

Sono sempre a carico del venditore le spese di imballaggio e di trasporto. Le spese inerenti allo scarico sono sempre sostenute dal compratore se grossista; sono invece sostenute dal venditore se il compratore è un dettagliante.

1) Latte e derivati

1. BURRO

Art. 265 - *Conclusiono del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 266 - *Forma del contratto.* — I contratti fra produttori e commercianti sono conclusi per iscritto o verbalmente.

La durata può anche essere annuale.

I contratti fra commercianti vengono conclusi verbalmente o per iscritto. In questo secondo caso il contratto viene, per lo più, annotato nel taccuino del mediatore e firmato dai contraenti.

Art. 267 - *Clausole speciali.* — Se la quantità non viene fissata, s'intende che il produttore deve consegnare tutta la produzione, eccettuato il fabbisogno della famiglia del produttore e quello delle famiglie degli eventuali soci.

Se non viene diversamente stabilito, la qualità deve essere quella indicata nel listino dei prezzi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza.

Art. 268 - *Unità base di contrattazione.* — L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

Art. 269 - *Consegna.* — Nei contratti fra produttori e commercianti la consegna viene fatta settimanalmente.

Se non è stato fissato il luogo di consegna, si intende che la stessa debba avvenire presso il produttore.

Nei contratti fra commercianti quando viene concordata la clausola «consegna pronta», s'intende che la consegna debba avvenire entro la settimana successiva.

Art. 270 - *Tolleranza.* — Nei contratti fra commercianti se la quantità viene indicata con la clausola «circa», è ammessa una differenza del 10% in più o in meno con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato.

Art. 271 - *Pagamento.* — Nei confronti fra produttori e commercianti di norma vengono fissati i termini di pagamento; nel si-

lenzio del contratto i pagamenti vengono fatti entro la settimana successiva a quella della consegna della merce, al domicilio del venditore o al mercato.

Art. 272 - *Reclami*. — Nei contratti fra produttori e commercianti, se la merce non corrisponde alla qualità stabilita, l'acquirente deve denunciare i vizi entro 48 ore dal ritiro di ogni singola partita e può rifiutarla senza pregiudizio per le consegne successive, salvo che i vizi siano dovuti a dolo del venditore, nel qual caso l'acquirente può risolvere l'intero contratto di fornitura.

Se per una partita avviene, di comune accordo o ad opera della competente autorità, il prelievo di campioni, ogni questione sulla sussistenza di vizi e sull'eventuale risoluzione del contratto, è rinviata fino all'esito dell'analisi dei campioni medesimi.

Art. 273 - *Mediazione*. — La provvigione viene fissata di volta in volta; in mancanza di accordo, viene corrisposta nella misura di L. 10 al Kg. per parte.

Nei contratti fra produttori e commercianti la provvigione viene pagata dalle latterie venditrici, all'epoca della distribuzione dei dividendi, dai commercianti acquirenti, quando il contratto è esaurito od anche a fine d'anno⁽¹⁾.

Sono talvolta corrisposti, da parte dei commercianti, acconti sulla provvigione.

Nei contratti fra commercianti, la provvigione viene corrisposta all'atto del pagamento della merce.

Quando il mediatore interviene per conto di un commerciante in più vendite o compere, il compenso gli viene pagato a fine stagione o a fine d'anno. In tal caso al mediatore vengono corrisposti degli acconti, a sua richiesta.

2. FORMAGGIO

Art. 274 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

⁽¹⁾ Questa norma vale per i mediatori fissi dei contraenti, restando inteso che i mediatori occasionali vengono retribuiti di volta in volta.

Art. 275 - *Forma del contratto.* — I contratti fra produttori e commercianti sono conclusi normalmente tramite mediatori; soltanto nei casi di una certa entità vengono stipulati per iscritto e firmati dalle parti e dal mediatore.

Art. 276 - *Clausole speciali.* — Raramente viene corrisposta la caparra, bastando l'impegno verbale e la presenza del mediatore; in caso di corresponsione, questa si aggira sul decimo del prezzo pattuito.

Art. 277 - *Specie di vendita.* — I contratti vengono conclusi all'atto della visita e dell'assaggio della partita. E' usata però anche la vendita «su campione»; in tal caso il campione è costituito da una o due forme.

Per la vendita «su campione» è sempre sottintesa la clausola «salvo visita»⁽²⁾, la quale ha significato di lasciare la possibilità al compratore di accertare se il monte corrisponde al campione.

All'atto della visita della partita, alla quale interviene anche il mediatore, tutte le forme vengono bollate col timbro del compratore per evitare eventuali contestazioni.

La visita, nel caso di vendita «su campione», deve essere effettuata nel giorno fissato nel contratto. Nel silenzio dello stesso, la visita deve avvenire entro 5 giorni⁽³⁾.

Talvolta il compratore lascia l'incarico al mediatore di bollare le forme della partita. Se il compratore non provvede alla bollatura, non può sollevare contestazioni sulla qualità.

Nelle vendite su campione il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, quando la partita non corrisponde al campione.

Art. 278 - *Unità base di contrattazione.* — L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

(2) La vendita «su campione» sottintende effettivamente, malgrado l'apparente contraddizione, la clausola «salvo visita della merce», perché il campione indica il tipo di formaggio contrattato, mentre la qualità dell'intera partita viene accertata mediante la visita.

(3) Ben difficilmente il contratto omette l'indicazione del termine entro il quale deve essere effettuata la visita, in caso di vendita su campione, dato che detto termine, a norma del 1° e 2° comma del presente articolo, coincide con quello della conclusione del contratto. Nel silenzio del contratto, tuttavia, la visita deve avvenire entro 5 giorni, trascorsi i quali, la partita contrattata si intende gradita come è.

Art. 279 - *Requisiti dei prodotti locali*. — I formaggi «Asiago» vengono distinti nelle seguenti qualità: «Asiago d'allevato»; «Asiago pressato»⁴⁾,

Art. 280 - *Imballaggio*. — Le spese di imballaggio sono a carico del compratore.

Art. 281 - *Consegna*. — Con la clausola «consegna pronta» s'intende che il formaggio deve essere ritirato al massimo entro 8 giorni.

Nel silenzio del contratto, la consegna del formaggio fresco di montagna deve aver luogo entro S. Matteo (21 settembre)⁽⁵⁾. La consegna del formaggio fresco di pianura normalmente ha luogo 8 giorni dopo che il formaggio è fuori sale.

Per una proroga dei termini di consegna stabiliti, fino a 48 ore, è sufficiente che il compratore ne dia avviso al venditore.

La consegna della merce avviene al domicilio del venditore.

Art. 282 - *Tolleranza*. — Quando nell'indicazione del numero delle forme si è adottata la clausola «circa» è ammessa una differenza del 10% in più od in meno con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato. La clausola «circa» è sottintesa nelle vendite «su campione».

Dopo la timbratura la quantità diventa definitiva.

Il produttore, normalmente provvede alla raschiatura in spigolo e piatto del formaggio «Asiago da allevato», che viene destinato alla stagionatura.

Art. 283 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce*. — Le spese di trasporto sono a carico del compratore.

La pesatura della merce si effettua all'atto della consegna.

(4) Il D.P.R. 21 dicembre 1978 (pubblicato sulla G.U. n. 91 del 1° aprile 1979) specifica le caratteristiche che deve avere il formaggio cui è riservata la denominazione di origine «Asiago».

(5) Cioè entro la fine della monticazione, che avviene appunto con la ricorrenza di S. Matteo, non potendosi ammettere che il produttore rimanga a disposizione dell'acquirente, anche dopo tale data, per la sola consegna del formaggio contrattato. Una breve proroga, giustificata da cause di forza maggiore, non può essere superiore alle 48 ore.

Le spese di pesatura e carico delle forme gravano sul venditore.

Art. 284 - *Pagamento*. — Nei contratti la quantità viene indicata mediante il numero delle forme.

Il prezzo è stabilito con riferimento al peso.

La merce viene pagata a peso netto.

Il pagamento viene eseguito al domicilio del venditore entro un mese dalla consegna.

Art. 285 - *Reclami*. — Nelle compravendite eseguite mediante visita e marcatura della merce, assaggio e provino, scelta e scarto dei formaggi, una volta ritirata la merce, non sono ammessi né rifiuti, né reclami, salvo che, dall'accertamento della percentuale della materia grassa contenuta nella merce acquistata, non risulti che essa è inferiore ai minimi stabiliti dalla legge o risulti la malafede o incuria nell'uso delle materie prime impiegate oppure nella lavorazione.

Art. 286 - *Mediazione*. — La provvigione viene corrisposta dalle latterie all'epoca della distribuzione dei dividendi; dal negoziante a fine d'anno⁽⁶⁾.

A richiesta del mediatore, vengono corrisposti degli acconti.

La provvigione viene corrisposta in base alle seguenti tariffe:

- formaggio (Asiago, tipo Carnia, ecc.): 1% per parte;
- formaggio grana di produzione locale: 1% da parte del venditore e L. 2.000 al q.le da parte del compratore.

m) Olio d'oliva

(nessun uso accertato)

n) Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali

(nessun uso accertato)

o) Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali

(nessun uso accertato)

⁽⁶⁾ Questa norma vale per i mediatori fissi dei contraenti, restando inteso che i mediatori occasionali vengono retribuiti di volta in volta.

p) Pelli grezze e residui della macellazione ⁽⁷⁾

1. PELLI FRESCHE

Art. 287 - *Oggetto del contratto*. — Il contratto impegna i produttori di pelli i quali devono consegnare, per tutta la durata del contratto, tutto ed esclusivamente il prodotto della propria macellazione o scuoiatura.

Art. 288 - *Classificazione delle pelli (peso)*. — Le pelli di animali bovini ed equini sono contrattate a peso ed i prezzi sono stabiliti secondo la seguente classificazione ⁽⁸⁾:

- 1a. - pelli di vitello del peso fino a 4 kg. (morticini ed immaturi esclusi);
- 2a. - pelli di vitello del peso da più di 4 kg. fino a 6 kg.;
- 3a. - pelli di vitello del peso da più di 6 fino a 8 k.;
- 4a. - pelli di vitello del peso da più di 8 fino a 12 kg.;
- 5a. - pelli di vitello del peso da più di 12 fino a 20 kg.;
- 6a. - pelli di vitello del peso da più di 20 fino a 26 kg.
Entro ciascuna categoria viene tenuto conto del colore del manto (bianco - colorato - bianco nero).
- 7a. - pelli di vitello del peso da più di 26 kg. fino a 40 kg.;
- 8a. - pelli di vitellone del peso da più di 40 fino a 50 kg.;
- 9a. - pelli di vitellone di oltre 50 kg.;
- 10a. - pelli di vacca del peso fino a 30 kg.;
- 11a. - pelli di vacca del peso di oltre 30 kg.;
- 12a. - pelli di vacca del peso da più di 30 fino a 40 kg.;
- 13a. - pelli di vacca del peso di oltre 40 kg.
- 14a. - pelli di bovetto, scottona e torello del peso fino a 30 kg.;
- 15a. - pelli di bovetto e scottona, del peso da più di 30 fino a 40 kg.;
- 16a. - pelli di bue, del peso di oltre 40 kg.;
- 17a. - pelli di civetto, del peso fino a 40 kg.;
- 18a. - pelli di toro, del peso di oltre 40 kg.;
- 19a. - pelli di puledro, del peso fino a 12 kg.;

⁽⁷⁾ Gli usi accertati e di seguito riportati si riferiscono a pelli grezze fresche provenienti dalla macellazione di bovini ed equini e a pelli salate nazionali.

⁽⁸⁾ I pesi indicati per le pelli di cui ai seguenti numeri da 1a. a 9a. e 17a. e 18a. si intendono riferiti a pelli quadrate.

- 20a. - pelli di cavallo;
- 21a. - pelli di mulo;
- 22a. - pelli di asino.

Art. 289 - *Consegna*. — La consegna delle pelli è eseguita nei singoli macelli dei produttori o nel macello pubblico all'incaricato del compratore.

Art. 290 - *Qualità e abbuoni*. — Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Le pelli provenienti da mortalità per epidemie o da altri fatti accidentali, le pelli con difetto di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, piagate, marcate a fuoco, stercate, tarolate o comunque difettate, danno al compratore il diritto ad un abbuono corrispondente all'entità dell'imperfezione.

Nell'esecuzione di contratti che hanno per oggetto pelli di bestiame allevato o macellato nell'Italia settentrionale il compratore, preavvisato alla conclusione del contratto, è tenuto ad accettare anche pelli di animali provenienti da altre zone italiane od estere, contro abbuono in relazione al minor valore delle pelli di provenienza diversa da quella oggetto del contratto.

Le pelli classificate come «quadrate» si intendono prive della testa, delle alette e con zampe tagliate al ginocchio: le altre devono essere consegnate senza corna, senza unghie, senza unghioli e senza musi, prive dell'osso di coda, senza nervature agli orecchi e in tale stato di pulitura e condizionatura da non contenere che il pelo e la pelle propriamente detta.

Il compratore ha diritto ad un abbuono sul peso constatato per le pelli non in condizionatura regolare.

Il compratore ha diritto di rifiutare le pelli che sono in stato di incipiente putrefazione o che, per i loro difetti, non sono mercantili.

Art. 291 - *Prezzo (pagamento)*. — Le pelli possono essere consegnate dal produttore all'acquirente anche prima della determinazione del prezzo, il quale viene stabilito ai primi giorni del mese successivo a quello in cui ha luogo la consegna in base ai prezzi correnti sul mercato.

Nei contratti plurimensili gli acquirenti possono corrispondere ai produttori acconti o cauzioni sul presunto valore delle pelli in corso di consegna. I raccoglitori per conto terzi sono compensati da quest'ultimi in base al quantitativo di pelli consegnate.

Art. 292 - *Mediazione*. — Nelle contrattazioni fra macellatori e raccoglitori, per pelli fresche, la provvigione per mediazione è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti nella misura dello 0,50%. La stessa provvigione spetta ai commissionari e procacciatori di affari.

2. PELLI SALATE

Art. 293 - *Contrattazione (peso)*. — La contrattazione di pelli salate provenienti dalla macellazione di bovini e di equini avviene a peso fresco (peso coda) oppure a peso «ripesato».

Art. 294 - *Clausola speciale (clausola «circa»)*. Se nei contratti di vendita di pelli salate (compresi i gropponi e frassami) in lotti, la quantità della merce è indicata con l'espressione «circa», il venditore può consegnare una quantità del 5% in più o in meno di quella contrattualmente convenuta.

Art. 295 - *Clausola speciale (peso «ripesato»)*. — L'espressione «peso ripesato» indica il peso constatato all'atto della consegna delle pelli dopo la salatura.

Se la salatura è avvenuta in vasca, prima di stabilire il peso «ripesato» le pelli devono sottostare ad una scolatura della salamoia per 12 ore nella vasca e 24 ore in pile, fuori vasca.

Le pile sono formate:

- di 300 pelli di vitello del peso fino a 6 kg.;
- di 250 pelli di vitello del peso di più di 6 fino a 8 kg.;
- di 200 pelli di vitello del peso da 8 a 12 kg.;
- di 150-175 pelli di vitellone, del peso da 12 a 20 kg.;
- di circa 150 pelli bovine del peso inferiore a kg. 40;
- di 150 pelli equine;
- di circa 125 pelli bovine del peso superiore a 40 kg.

Se invece la salatura è avvenuta a secco (fuori vasca), il peso «ripesato» è quello constatato alla consegna, dopo 24 ore di impila-

tura, secondo le modalità di cui al capoverso precedente.

In ambedue i casi il peso «ripesato» è constatato previa spazzatura del sale aderente alle pelli.

Nelle consegne a peso «ripesato» la pesatura è eseguita durante il ricevimento della merce oppure a fine del «ricevimento» se le pelli son man mano confezionate in pacchi.

Il peso della merce è comprensivo anche dell'eventuale imballaggio (legatura con corda).

Art. 296 - *Specie di vendita (pelli groppante)*. — Le pelli bovine sono vendute anche «gropionate» intendendo con tale espressione che il groppone è venduto separatamente dai fianchi e dalle spalle «frassame» con coda amputata a circa cm. 15 dalla sua radice.

Se il contratto non indica la percentuale di taglio, il groppone si intende tagliato al «portante».

I gropponi sono venduti a peso reale previa impilatura di almeno 100 gropponi che successivamente sono spazzati dal sale e pesati⁽⁹⁾.

Le spalle (teste) sono esse pure impilate e spazzate. I fianchi sono scossi.

I frassami devono rispondere ad una misura minima: per le spalle (teste) di cm. 70 misurati dal taglio di gropponatura all'inizio del canale dell'orecchio; per i fianchi, da cm. 25 in su al centro e per cm. 10 minimo in su alla punta di petto.

Art. 297 - *Consegna*. — La consegna delle pelli bovine (escluse quelle di vitello) ed equine a «peso coda» avviene dietro esibizione della distinta in cui sono specificati i dati delle pelli (numero di targhetta e peso singolo).

In ogni caso le pelli di qualsiasi specie devono rispondere ad una sequenza regolare di pesi compresi fra i limiti di peso minimi e massimi anche se la media non è indicata in contratto.

Il calo delle pelli nei limiti del peso minimo e massimo deve essere in reazione al calo medio riscontrato sull'intera partita.

Il ricevimento da parte del compratore direttamente o a mezzo di suo mandatario ha valore di accettazione della partita oggetto del

⁽⁹⁾ Le pile sono di 120 gropponi quando questi siano ricavati da pelli di peso inferiore a kg. 45 e di 150 quando siano ricavati da pelli di peso inferiore a kg. 30.

contratto, in qualità e peso. Il veditore non garantisce che la merce sia adatta per l'impiego al quale è destinata e per il quale verrà utilizzata, e non è responsabile dei vizi verificatisi durante e dopo la lavorazione.

La merce è venduta franco su automezzo al magazzino del venditore o franco su vagone stazione partenza.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore, salvo pattuizioni diverse.

Art. 298 - *Tolleranze (indicazioni di limite massimo e minimo)*. — Se nel contratto la quantità della merce è indicata con un minimo ed un limite massimo (per esempio: 1.000-1.200 pelli), il venditore deve consegnare un quantitativo di pelli compreso fra i limiti indicati senza ulteriori tolleranze.

Art. 299 - *Tolleranze (indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso)*, — Nei contratti di vendita di lotti di pelli salate (compresi i gropponi ed frassami) sono precisati, oltre che la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche gli estremi minimi e massimi di peso delle singole pelli nonché il peso medio della partita.

Gi estremi minimi e massimi non ammettono tolleranze, mentre sulla media indicata è ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno.

Art. 300 - *Abbuoni*. — Per le pelli di vitello fino a 12 Kg. sono concessi abbuoni come segue:

- del 10% fra la prima e la seconda scelta;
- del 20% fra la prima e la terza scelta;
- del 30-40% fra la prima e la quarta scelta.

Per le altre pelli gli abbuoni sono concessi a seconda della entità del difetto.

Art. 301 - *Prezzo (modalità)*. — Il prezzo si intende convenuto per contanti netto alla consegna della merce o contro documenti di spedizione e comprende le spese di imballaggio (corda), la prestazione del personale per il ricevimento («collaudo e gradimento») e per il caroggio eventuale.

Art. 302 - *Mediazione*. — Nelle vendite di pelli salate, in lotti,

la provvigione per la mediazione è dell'1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore.

Se il mediatore interviene nelle operazioni di ricevimento («collaudo e gradimento») della merce, la provvigione è dell'1% anche da parte del compratore.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari e procacciatori di affari.

3. PELLI GREZZE OVINE E CAPRINE NON BUONE PER PELLICCERIA

Art. 303 - *Unità di base contrattazione.* — Le pelli ovine e caprine sono contrattate a numero e a peso, con indicazione del peso medio.

Art. 304 - *Consegna.* — La consegna avviene al magazzino del venditore. La merce è resa franca sul vagone o automezzo ed il prezzo di essa comprende le spese per la salatura (per le pelli salate fresche o salamoiate e salate secche), l'imballaggio, la prestazione del personale per il ricevimento («collaudo e gradimento»), per il carreggio, ecc.

Art. 305 - *Tolleranza.* — Il prezzo indicato nel contratto si intende per le pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione. La presenza di pelli di animali morti per epidemie e per altri fatti accidentali, di pelli con difetto di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, stercate, ecc. è tollerata nella misura massima del 25% e dà sempre diritto al compratore ad un abbuono corrispondente alla natura e all'entità della imperfezione.

Art. 306 - *Abbuoni.* — Le pelli devono essere uniformi di peso e di taglia, a seconda della qualità, del tipo di scelta e della provenienza.

Nei vari scacchi di peso è consentita una tolleranza in più o in meno del 3% sul peso medio dichiarato.

Sono concessi abbuoni sul prezzo come segue:

- del 33% fra la prima e la seconda scelta;
- del 50% fra la prima e la terza scelta.

Se in una partita di pelli secche si trovano piccoli quantitativi di pelli salate secche, ed il compratore è disposto ad accettarle, il

prezzo da corrispondersi per dette pelli è pari all'80% di quello pattuito.

Il compratore non è tenuto a ritirare le pelli di scarto.

Se la merce è contrattata a numero l'abbuono viene concesso in natura.

Art. 307 - *Calo*. — A seconda del percorso e delle stagioni in cui avviene il trasporto, è tollerato un calo naturale; per le pelli secche, fino all'1%; per le pelli salate secche fino all'1,50% e per le pelli salate fresche fino al 3%.

Art. 308 - *Ricevimento*. — Le pelli sono consegnate senza corna, senza unghie, prive dell'osso di coda e in stato di pulitura tale da comprendere solo il pelo e la lana e la pelle propriamente detta.

Il ricevimento da parte del compratore o a mezzo di un suo mandatario ha valore di gradimento («collaudo») della qualità e del peso della partita oggetto del contratto, e non è responsabile dei vizi verificatisi durante e dopo la lavorazione.

Per le pelli secche è tollerata la naftalina necessaria per la loro conservazione fino ad un massimo del 2%.

Il venditore non garantisce che la merce sia adatta per l'impiego alla quale è destinata, e per la quale verrà utilizzata.

Art. 309 - *Mediazione*. — Nei contratti di compravendita di pelli ovine e caprine la provvigione per mediazione è corrisposta da parte del venditore, nella misura del 2% per le pelli di agnello e capretto e dell'1% per le pelli di montone e capra, e da parte del compratore nella misura dell'1% per qualsiasi tipo di pelle.

Se il mediatore ha il mandato dal compratore di ricevere e ritirare la merce per conto di lui, ha diritto di percepire oltre le percentuali suddette, l'1% sul prezzo della merce ritirata.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari e procacciatori di affari.

4. PELLI ESOTICHE - MERCE DI IMPORTAZIONE

4.1. Pelli bovine ed equine

Art. 310 - *Clausola speciale*. — Gli affari di pelli esotiche grezze bovine ed equine, da imbarcare all'origine o viaggianti o già

arrivate, sono sempre soggetti alle clausole dei contratti internazionali in vigore o a quelli speciali stabiliti dai contratti internazionali.

Art. 311 - *Specie di vendita (peso delle pelli - usi particolari)*. — Le pelli grezze esotiche vengono vendute con le clausole consuetudinarie delle varie origini e provenienza:

1. peso origine senza franchigia;
2. peso origine con franchigia;
3. peso sbarco verificato all'arrivo.

Art. 312 - *Consegna*. — La consegna delle pelli si attua mediante la presentazione dei documenti rappresentativi della merce.

Art. 313 - *Pagamento*. — Il pagamento è eseguito contro presentazione degli stessi documenti. Nel caso che la merce sia arrivata o sia di imminente arrivo, il venditore può presentare, in sostituzione dei documenti rappresentativi della merce, una fidejussione rilasciata da una banca a ciò autorizzata.

I buoni di consegna regolarmente rilasciati sostituiscono ad ogni effetto i documenti originali nel regolamento dei rapporti fra compratore e venditore.

Il compratore ha diritto di chiedere che il buono di consegna porti il nulla osta dello spedizioniere o della banca o di chiunque può far valere diritti sulla merce stessa.

4.2. Pelli ovine e caprine

Art. 314 - *Pelli importate*. — I contratti di pelli esotiche grezze, ovine e caprine, da imbarcare all'origine o viaggianti o già arrivate, sono sempre soggette alle clausole dei rispettivi contratti internazionali in vigore o a quelli speciali stabiliti dalle case di origine e indicati in contratto.

Art. 315 - *Consegna*. — La consegna delle pelli si attua mediante la presentazione dei documenti rappresentativi della merce.

Art. 316 - *Pagamento*. — Il pagamento è eseguito contro presentazione degli stessi documenti. Nel caso che la merce sia arrivata o di imminente arrivo il venditore può presentare, in sostituzione dei documenti rappresentativi della merce, una fidejussione rilasciata da una banca a ciò autorizzata.

Nel regolamento dei rapporti fra compratore e venditore, i buoni di consegna sostituiscono ad ogni effetto i documenti originali.

Il compratore ha diritto di chiedere che il buono di consegna porti il nulla osta dello spedizioniere o della banca o di chiunque può far valere diritti sulla merce.

43. Contratti per merce nazionalizzata

Art. 317 - *Contrattazioni, descrizione e qualità della merce.* — I contratti sono conclusi con la clausola «franco vagone o camion o magazzino» e con la clausola «ripesato» per le pelli vendute a peso.

Gli affari sono sempre soggetti alle regole dei contratti internazionali.

Per ogni differenza di qualità sarà accordato un bonifico da stabilirsi da un perito, nominato d'accordo fra le parti, oppure da periti in contraddittorio, oppure a mezzo di arbitro.

I venditori non garantiscono la merce come adatta allo scopo per il quale possa essere richiesta o impiegata, né sono responsabili per difetti latenti od altri, che apparissero dopo che le pelli sono state messe in lavorazione od in conseguenza del loro impiego.

Nel caso che la merce abbia subito parziali avarie durante il trasporto marittimo o durante la giacenza in banchina o nei magazzini il compratore è tenuto:

- a ritirare anche la parte di pelli avariate se queste non superano una percentuale in valore del 2% su tutta la partita. Naturalmente il compratore ha diritto ad un beneficio corrispondente alla entità dell'avaria stabilita da perizia;
- a ritirare la parte di pelli sane, se quella avariata supera il 2% del valore complessivo della partita. Per la parte non ritirata o non consegnata, perché avariata, il venditore resta libero da ogni impegno.

Il venditore non è tenuto a sostituire la merce in tutto o in parte non ritirata o non consegnata a causa delle avarie subite durante il trasporto.

Art. 318 - *Consegna e reclami.* — La consegna della merce è eseguita nei Magazzini Generali o nei magazzini del venditore, al compratore o al suo incaricato. Nessun reclamo riguardante il peso,

la qualità o lo stato della merce potrà essere preso in considerazione dopo effettuato il ricevimento («collaudo e gradimento») da parte del compratore o da chi per esso.

Art. 319 - *Mediazione*. — Nei contratti di compravendita di pelli esotiche grezze — nazionalizzate — la provvigione, per mediazione, è corrisposta dal solo venditore in ragione dell'1% sul valore della merce.

Se sia stata convenuta una provvigione anche da parte del compratore, questa non è comunque inferiore allo 0,50%.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari ed ai procacciatori di affari.

q) Vini e vermut

VINI

Art. 320 - *Ordinazione e prenotazione*. — L'ordinazione avviene verbalmente o mediante copia commissione.

Art. 321 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 322 - *Forma del contratto*. — Le contrattazioni all'ingrosso avvengono per iscritto su stabilito o verbalmente, anche con l'intervento del mediatore. I termini del contratto possono essere stabiliti a mezzo scambio di corrispondenza.

Art. 323 - *Clausole speciali*. — Se il venditore ha garantito il vino «genuino, sano, senza difetti», si intende che lo stesso deve essere, fino alla consegna, genuino, sano, naturalmente limpido, ed esente da difetti (quali spunto, muffa, ecc.) e secondo le vigenti disposizioni di legge.

Se vengono convenute le clausole «salvo visita» o «salvo visto campione», queste sospendono il perfezionamento del contratto, fino alla conferma del compratore.

Salvo diverse pattuizioni la caparra, che è considerata anche principio di pagamento, è del 10% del valore presunto della merce e si versa al momento della contrattazione.

La caparra viene conteggiata sul pagamento dell'ultima consegna.

Art. 324 - *Concessione di vendita con esclusiva*. — L'esclusiva di vendita talvolta è concessa per determinate zone.

Art. 325 - *Specie di vendita*. — Se nel contratto si fa riferimento al campione, si intende trattarsi di quello prelevato da merce visitata e piaciuta. Il campione può anche essere spedito dal venditore o prelevato dal mediatore.

Art. 326 - *Unità base di contrattazione*. — L'unità base di contrattazione è il quintale o il quintale-grado (grado alcolico espresso in volume).

Art. 327 - *Modo di misurazione*. — La misurazione è fatta a peso o a peso grado.

Dopo l'11 novembre, il grado complessivo (alcool più zuccheri residui)⁽¹⁰⁾ viene pagato soltanto se è specificato nel contratto.

La gradazione alcolica, salvo accordi contrari, viene eseguita mediante il metodo per distillazione. Le analisi vengono eseguite sui campioni prelevati e sigillati al momento della consegna.

Art. 328 - *Campioni e analisi*. — All'atto della consegna della merce, possono essere prelevati o suggellati dei campioni che serviranno sia per il controllo analitico che in caso di contestazione.

Le analisi vengono fatte secondo gli accordi stabiliti nel contratto.

Art. 329 - *Requisiti della merce*. — La merce deve essere sana, genuina, senza difetti, come da campione.

Art. 330 - *Consegna*. — Con la clausola «consegna immediata» si intende che la merce deve essere consegnata al massimo entro 3-4 giorni dalla conclusione del contratto.

Con la clausola «consegna pronta» s'intende che la consegna deve essere effettuata entro un termine massimo di giorni quindici, in relazione alla entità della partita.

⁽¹⁰⁾ Nel calcolo del grado complessivo un grado zuccherino corrisponde a 0,6 gradi alcolici.

Nelle consegne a termine fisso non è ammessa alcuna proroga al termine di consegna.

La consegna si effettua presso il produttore o secondo accordi tra le parti.

Art. 331 - *Tolleranza*. — Se nell'indicazione della quantità è stata usata la clausola «circa», è ammessa una differenza in più o in meno fino al 5%.

Nel mosto è ammessa la presenza di feccia solida fino all'1%.

Art. 332 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce*. — Per merce «franco arrivo» il trasporto è a carico del venditore; per merce «franco partenza» il trasporto è a carico del compratore.

La merce viene pesata alla pesa più prossima, detraendo la tara reale.

Art. 333 - *Pagamento*. — Il pagamento si effettua al domicilio del venditore al momento della consegna o a presentazione di fattura, salvo accordi diversi.

Art. 334 - *Obblighi di garanzia del venditore*. — Se il vino diventa guasto prima del termine fissato per la consegna, il contratto è risolto ed il venditore deve restituire la caparra versatagli dal compratore.

Art. 335 - *Reclami*. — I reclami per i difetti palesi devono essere esposti al momento della consegna; il controllo di analisi deve avvenire non oltre i quindici giorni.

Art. 336 - *Mediazione*. — La provvigione viene corrisposta, dopo che la merce è stata consegnata e pagata, in base alle seguenti tariffe:

— *vini e mosti*: L. 400 al q.le per parte; nei casi di grossi quantitativi tale provvigione può essere diminuita fino a L. 200 al q.le;

— *vini fini di particolare pregio* (recioto, torcolato, vin santo, passito, ecc.): L. 1.500 al q.le per parte; nei casi di grossi quantitativi tale provvigione può essere diminuita fino a L. 800 al q.le.

r) Alcool e liquori

1. ALCOOL

Art. 337 - *Ordinazione e prenotazione.* — L'ordinazione avviene verbalmente o per iscritto e qualche volta anche per prenotazione.

Fra grossista e dettagliante l'ordinazione avviene mediante copia di commissione.

Art. 338 - *Conclusione del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 339 - *Forma del contratto.* — I contratti si concludono sia per iscritto che verbalmente.

Art. 340 - *Clausole speciali.* — L'alcool si intende sempre venduto con la clausola «salvo variazione al regime fiscale», che lascia soggetto il prezzo di vendita alle eventuali variazioni fiscali.

L'alcool si contratta per merce «vista e gradita in arrivo».

Art. 341 - *Specie di vendita.* — Le vendite si effettuano su campione.

Art. 342 - *Unità base di contrattazione.* — L'unità base di contrattazione è, all'ingrosso, l'ettanidro, e, nelle vendite per piccole partite, il litro idrato.

Nelle vendite per piccole partite il litro idrato è fatto uguale a 95° per l'alcool «buon gusto» e a 90° per quello denaturato.

Art. 343 - *Requisiti della merce.* — La gradazione della consegna deve corrispondere a quella indicata nella fattura e nella bolletta di legittimazione.

Art. 344 - *Imballaggio.* — La merce venduta da fabbricanti a grossisti e/o trasformatori, è contenuta in fusti di ferro o in cisterne. I fusti di ferro sono forniti gratuitamente in uso e il compratore è tenuto a restituirli «franco deposito del venditore»

entro trenta giorni dalla consegna, trascorsi i quali deve pagare un nolo giornaliero.

Art. 345 - *Consegna*. — Nelle vendite da fabbricanti a grossisti e/o trasformatori la merce viene consegnata «franco magazzino compratore», con preavviso da parte del venditore.

Nelle vendite a dettaglianti la consegna avviene «franco magazzino compratore».

Art. 346 - *Consegna ripartita*. — La consegna può essere ripartita su richiesta del compratore con l'indicazione del termine massimo.

Art. 347 - *Verica della merce*. — Il peso e la gradazione sono verificati all'atto della consegna.

Art. 348 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce*. — Le spese di trasporto sono a carico del venditore; quelle di pesatura sono a carico del compratore.

Art. 349 - *Pagamento*. — Nelle vendite da fabbricante a grossista e/o trasformatore il pagamento avviene alla consegna della merce.

Art. 350 - *Reclami*. — I reclami devono essere fatti, per iscritto, entro otto giorni dalla consegna.

Art. 351 - *Mediazione*. — La provvigione è corrisposta da parte del solo venditore in ragione dell'1,5%.

2. ACQUAVITE

Art. 352 - *Ordinazione e prenotazione*. — L'ordinazione avviene verbalmente o per iscritto e qualche volta vi è anche la prenotazione.

Fra grossista e dettagliante l'ordinazione avviene mediante copia commissione.

Art. 353 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfe-

zione nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 354 - *Forma del contratto*. — I contratti si concludono sia per iscritto che verbalmente.

Art. 355 - *Clausole speciali*. — L'acquavite si intende venduta con la clausola «salvo variazioni al regime fiscale», che lascia soggetto il prezzo di vendita alle eventuali variazioni fiscali.

L'acquavite si contratta per merce «vista e gradita in arrivo».

Art. 356 - *Specie di vendita*. — Le vendite di merce sfusa si effettuano su «campione».

Art. 357 - *Unità base di contrattazione*. — L'unità base nelle vendite all'ingrosso è l'ettanidro.

Art. 358 - *Requisiti della merce*. — La gradazione alla consegna deve corrispondere a quella indicata nella fattura e nella bolletta di legittimazione.

Art. 359 - *Imballaggio*. — La merce venduta da distillatori a grossisti e/o trasformatori è contenuta in botti di legno o in cisterne. Le botti di legno sono fornite in uso gratuitamente dal venditore ed il compratore è tenuto a restituirle «franco deposito del venditore», entro 30 giorni dalla consegna, trascorsi i quali deve pagare un nolo giornaliero.

Art. 360 - *Consegna*. — Nelle vendite da distillatori a grossisti e/o trasformatori la merce viene consegnata «franco magazzino compratore», con preavviso da parte del venditore.

Nelle vendite a dettagliante la consegna avviene «franco magazzino compratore».

Art. 361 - *Consegna ripartita*. — La consegna può essere ripartita su richiesta del compratore con l'indicazione del termine massimo.

Art. 362 - *Verifica della merce*. — Nelle vendite su piazza, il peso e la gradazione sono verificati all'atto della consegna ed in quelle fuori piazza all'atto dell'arrivo.

Art. 363 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce.* — Le spese di trasporto sono a carico del venditore; quelle di pesatura sono a carico del compratore.

Art. 364 - *Pagamento.* — Nelle vendite da distillatori a grossisti e/o trasformatori il modo più comune di pagamento è per contanti al ritiro o consegna della merce.

Nelle consegne da imbottiglieri e dettaglianti, il pagamento viene fatto a 30 giorni dalla data della fattura.

Art. 365 - *Reclami.* — I reclami devono essere fatti per iscritto, entro otto giorni dalla consegna.

Art. 366 - *Mediazione.* — La provvigione è corrisposta da parte del solo venditore in ragione dell'1,5%.

3. LIQUORI

Art. 367 - *Ordinazione e prenotazione.* — L'ordinazione avviene verbalmente o per iscritto; fra grossista e dettagliante avviene mediante copia commissione.

Art. 368 - *Conclusione del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 369 - *Forma del contratto.* — I contratti si concludono sia per iscritto che verbalmente.

Art. 370 - *Concessione di vendita con esclusiva.* — L'esclusiva di vendita viene concessa, qualche volta, per determinate zone.

Art. 371 - *Unità base di contrattazione.* — Le vendite sono effettuate in bottiglie o altri recipienti equipollenti.

Art. 372 - *Requisiti della merce.* — La gradazione ed il contenuto devono corrispondere a quelli indicati nell'etichetta.

Art. 373 - *Imballaggio.* — La merce è venduta in contenitori di legno, di cartone o di plastica; l'imballo è gratuito.

Art. 374 - *Consegna*. — La merce viene consegnata «franco domicilio compratore».

Art. 375 - *Verifica della merce*. — Il peso indicato nella bolletta di spedizione dev'essere controllato all'atto dell'arrivo.

Art. 376 - *Ricevimento*. — Le spese di sosta in arrivo sono a carico del compratore.

Art. 377 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce*. — Le spese di trasporto sono a carico del compratore.

Art. 378 - *Pagamento*. — Il pagamento viene effettuato a 30-60 giorni, o con rimessa diretta per contanti o a vista fattura; in questi ultimi casi viene praticato uno sconto.

Art. 379 - *Reclami*. — I reclami devono essere proposti per iscritto entro otto giorni dalla consegna.

s) Birra

(nessun uso accertato)

t) Acque minerali, gassose e ghiaccio

(nessun uso accertato)

CAPITOLO 7

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Tabacchi lavorati

(nessun uso accertato)

CAPITOLO 8

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

a) Pelli conciate

Art. 380 - *Ordinazione - Contrattazione.* — I contratti conclusi a mezzo di agenti di commercio (cosiddetti «rappresentanti»), viaggiatori e piazzisti, sono sempre sottoposti alla condizione della clausola «salvo approvazione della casa».

L'agente di commercio rilascia nota di commissione al compratore, il quale resta impegnato in pendenza della conferma dell'ordine.

La conferma del venditore deve pervenire al compratore entro il giorno successivo se le parti risiedono sulla piazza, altrimenti nel termine ragionevole necessario per le comunicazioni relative.

Se il venditore lo richiede, il compratore è tenuto a sottoscrivere il contratto definitivo.

Art. 381 - *Specie di vendita.* — Nei contratti di «pelli conciate per suola» si indicano, come elementi principali, la provenienza, gli spessori, gli estremi di peso.

Per i «gropponi da suola» si indica lo spessore base con stacco di $\frac{1}{2}$ mm. nel tipo leggero (fino a $3\frac{1}{2}/4$ mm.) e di 1 mm. nei tipi più pesanti (4 mm. in poi).

Quando non vi sia altra indicazione, la denominazione «macello» si intende sempre riferita a pelli conciate provenienti da macello nazionale.

Nei contratti di pelli conciate per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, ecc. si indicano come elementi principali: la scelta, lo spessore, il tipo di concia (al cromo, al vegetale, ecc.) il tipo di rifinitura (liscio, scamosciato, box, granito, ecc.) lo scacco di misura, cioè il piedaggio minimo e massimo entro i cui limiti può variare quello di ogni singola pelle oggetto del contratto.

Art. 382 - *Unità base di contrattazione*. — Le pelli conciate sono contrattate come segue:

a) le pelli bovine ed equine per suola, in ragione di chilogrammo;

b) le pelli di vacchetta e di vitellone, bianche e cerate (concia vegetale) sia a peso che a misura;

c) le pelli per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, ecc. comunque conciate, a misura;

d) le pelli per fodere a misura, a peso ed anche a numero;

e) le pelli per guanti, a misura;

f) le pelli di lucertola e di cocodrillo, a centimetro di larghezza, misurate al centro della pelle;

g) le pelli di serpente, a metro lineare.

Art. 383 - *Modo di misurazione (arrotondamento)*. — Le pelli conciate si misurano a piede quadrato e a quarti di piede quadrato arrotondato al quarto in più, quando la misura fra un quarto e l'altro supera $1/8$ di piede quadrato, arrotondato al quarto in meno quando la misura fra un quarto e l'altro è inferiore a $1/8$ di piede quadrato.

Le misure vengono eseguite col sistema metrico decimale o col sistema inglese (piede quadrato = mq. 0,0929; pollice quadrato = mq. 0,0254).

Per le pelli di rettile si indica lo scacco di larghezza e cioè la larghezza minima e massima entro i cui limiti può variare quella di ogni singola pelle oggetto del contratto.

Art. 384 - *Consegna*. — La merce viene consegnata franco stabilimento del venditore, salvo patti contrari.

Art. 385 - *Imballaggio*. — L'imballaggio consiste solamente nella corda o spago ed è a carico del venditore.

Gli imballaggi di altra natura, resi necessari in caso di trasporti o spedizioni, vengono fatturati al compratore al puro costo.

Art. 386 - *Tolleranze (peso)*. — Su peso dichiarato è ammessa una tolleranza dell'1% per le pelli conciate per suola. Per le pelli vendute a superficie è ammessa una tolleranza del 2% per ciascun lotto.

Art. 387 - *Prezzo*. Il prezzo per le pelli vendute a peso, si intende per chilogrammo netto dedotta la tara effettiva.

Art. 388 - *Reclami (contestazioni sulla qualità)*. — Il compratore è tenuto ad accertarsi che la merce fornitagli sia di qualità mercantile e rispondente all'uso cui intende destinarla prima di metterla in lavorazione. I difetti non occulti devono essere contestati al fornitore prima di tagliare le pelli ed il riconoscimento degli stessi da parte del venditore implica la risoluzione del contratto o la sostituzione della merce riconosciuta difettosa o la concessione di un abbuono adeguato, ma non mai il risarcimento di danni derivanti dalla confezione del manufatto.

Art. 389 - *Mediazione*. — Nei contratti di compravendita di pelli conciate la provvigione per mediazione è corrisposta da parte del solo venditore in ragione del 2%.

Le stesse percentuali sono d'uso per i commissionari e procacciatori di affari.

I rappresentanti, i commissionari e i procacciatori d'affari sono tenuti a corrispondere lo «star del credere» nella misura pari al triplo della provvigione stabilita.

b) Lavori in pelle e cuoio
(nessun uso accertato)

CAPITOLO 9

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

a) **Filati di cotone, lana, seta, ecc.**
(nessun uso accertato)

b) **Tessuti di cotone, lana, seta, ecc.**
(nessun uso accertato)

c) **Maglieria**

Art. 390 - *Conclusione del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 391 - *Forma del contratto.* — Le contrattazioni avvengono per iscritto e per mezzo di copia commissione.

Art. 392 - *Consegna.* — Per consegna si intende l'effettiva messa a disposizione presso la fabbrica o il magazzino del venditore della merce pronta per la spedizione. Dal momento della consegna i rischi inerenti alla merce sono a carico del compratore.

Per le «consegne a termine», escluso quindi i casi di consegna immediata, il venditore ha sempre diritto ad una tolleranza di 20 giorni, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di totale o parziale mancata consegna nel termine stabilito in contratto e trascorsi i giorni di tolleranza predetti, il compratore che abbia impartite le disposizioni in tempo utile e sia in regola coi pagamenti, ha diritto all'annullamento della parte di contratto non consegnata in tempo, sempre che abbia o con telex, telegramma o lettera raccomandata, costituito in mora il venditore, accordandogli un termine di almeno 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata, del telegramma o telex, e fermi restando i 20 giorni di tolleranza di cui sopra, salvo casi di forza maggiore.

I casi di forza maggiore danno al venditore diritto di proroga

delle consegne, ma devono essere segnalati al compratore. Qualora questa proroga dovesse prolungarsi oltre i 15 giorni, il compratore può richiedere la risoluzione del contratto, bene inteso senza alcun diritto al risarcimento dei danni.

Art. 393 - *Tolleranza nei termini di consegna.* — Al venditore è riconosciuta una tolleranza, senza penalità, fino a 20 giorni.

Art. 394 - *Tolleranza sulle quantità consegnate.* — Sul quantitativo fissato contrattualmente è ammessa una tolleranza di consegna del 5% in più o in meno.

Art. 395 - *Tolleranza sulla merce consegnata.* — Sui dati tecnici stabiliti in contratto o indicati nei listini, è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5% sul peso degli indumenti e del 3% sulle dimensioni degli articoli confezionati.

Art. 396 - *Tolleranza sul peso.* — Per gli articoli venduti a peso, il peso da fatturarsi sarà quello netto da carte, contenitori in materia plastica e da imballi. E' ammessa sul peso degli imballi una tolleranza massima fino all'1%.

Art. 397 - *Spedizione e trasporto della merce.* — Il venditore può essere incaricato anche della spedizione. Per spedizione si intende la partenza della merce dallo stabilimento o dal magazzino del venditore. La spedizione può venire eseguita:

- in «porto franco» - imballo gratis - e con mezzo scelto dal venditore;
- in «porto assegnato» - imballo gratis - e con mezzo a scelta del compratore.

In ogni caso la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore.

La spedizione della merce sarà eseguita, in «porto assegnato», con il mezzo che il compratore deve tempestivamente indicare. In mancanza di tempestive disposizioni da parte del compratore, la spedizione verrà effettuata con il mezzo ritenuto più idoneo. Rimane a carico del compratore l'eventuale deterioramento o ammanchi della merce.

Art. 398 - *Reclami*. — In caso di reclamo per ammanco di peso il venditore avrà la facoltà di far condizionare la merce ai tassi di ripresa di umidità ufficiali determinati dall'allegato B della legge n. 883 del 26 novembre 1973 e per le voci non previste dalla legge suddetta dai dati raccolti presso l'U.N.I. per le fibre naturali e presso il B.I.S.F.A. (Bureau International pour la Standardisation des Fibres Artificielles) per le fibre chimiche (¹).

(¹) Tassi di ripresa di umidità delle diverse fibre:

1) LANE	
— lane lavate non a fondo	18%
— lane lavate a fondo	17%
— lane pettinate, senza olio	18,25%
— lane pettinate, con olio	19%
— filati, pettinati, senza olio	18,25%
— filati pettinati, con olio	18,25%
— filati cardati	17%
— filandre, filazze ed anelli, senza olio	18,25%
— filandre, filazze ed anelli, con olio	18,25%
— pettinacce di pettinatrici rettilinee	16%
— pettinacce di pettinatrici circolari	14%
— pettinacce carbonizzate e disacidate	17%
— stracci e ritagli di pura lana, tracci e ritagli di lana carbonizzata e disacidata	16%
— lane rigenerate, oliate o al guazzo	17%
2) SETA	
	11%
3) COTONE	
— cotone greggio	8,5%
— cotonei greggi e filati greggi di cotone	8,5%
— filati mercerizzati	10,50%
4) FIBRE CHIMICHE	
a) fibre chimiche cellulosiche:	
— acetato	9%
— cupro	13%
— modal	13%
— triacetato	7%
b) fibre sintetiche:	
— acrilica	13%
— poliammidica 66 e 6 (fili, filati, indumenti)	2%
— poliammidica 11	5,75%
— poliestere (fili, filati, indumenti)	3,50%
	3%
5) FILATI MISTI	
Tassi di ripresa proporzionali alle percentuali di fibre che compongono i filati stessi.	

I reclami sulla qualità, confezione, misure, peso e sugli ammanchi di merce devono essere fatti entro 8 giorni dall'arrivo della merce.

Nel caso in cui il reclamo venga riconosciuto, la restituzione della merce, in perfetto stato di conservazione, deve essere preventivamente concordata con il venditore.

Art. 399 - *Merce contrattata in blocco (stock)*. — Nel caso di merce di stock e di merce acquistata di presenza il compratore non ha diritto ad alcuna contestazione.

d) Cordami
(nessun uso accertato)

CAPITOLO 10

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

a) Cappelli

(nessun uso accertato)

b) Vestiti e biancheria

(nessun uso accertato)

c) Calzature

Art. 400 - *Conclusioni del contratto.* — Gli ordini possono essere scritti datati e firmati dall'acquirente e indirizzati direttamente al venditore o rimessi tramite un agente o viaggiatore di commercio.

Negli ordini vengono riportati il riferimento e la descrizione dell'articolo ordinato; il numero di paia di scarpe ordinate con la precisazione delle misure, il prezzo di ogni paio, le condizioni, modalità e termini di pagamento e di consegna.

Per gli ordini spediti direttamente dall'acquirente al venditore viene richiesta una espressa accettazione di quest'ultimo.

La conferma di accettazione viene inviata al compratore entro 8 giorni dalla spedizione dell'ordine. Trascorso detto termine e trascorsi pure 2 giorni dalla sollecitazione della conferma, per telegramma, il compratore ha diritto di ritenersi svincolato.

Per gli ordini trasmessi mediante agenti o viaggiatori di commercio del venditore vengono accettati da quest'ultimo dopo un termine di 10 giorni dall'ordine per i compratori abituali, salva comunicazione di rifiuto con lettera spedita entro detto termine; nel caso di rapporti iniziali tra le parti, il termine suddetto sarà di 20 giorni.

Art. 401 - *Prezzi.* — Salvo espressa pattuizione contraria i prezzi si intendono comprensivi dell'imballaggio e si intendono franco partenza dalla fabbrica.

Art. 402 - *Spedizione, trasporto e assicurazione della merce.* — La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. Il mezzo di trasporto viene indicato dall'acquirente; in difetto si intenderà a libera scelta del venditore.

Art. 403 - *Consegna - Penale - Clausole speciali.* — La consegna avviene mediante spedizione o messa a disposizione dell'acquirente, entro il termine indicato nell'ordine. Il suddetto termine può essere perentorio, essenziale o meno.

Quando nell'ordine viene fissato un termine essenziale o perentorio di consegna (indicato con l'espressione «non oltre», od altro equivalente), l'acquirente, in caso di mancato rispetto di detto termine, ha il diritto di considerare risolto il contratto, senza preventiva messa in mora del venditore e di chiedere il risarcimento del danno.

Quando la perentorietà o essenzialità del termine non viene precisata nell'ordine essa si intende come segue:

a) se la consegna non viene eseguita entro il termine pattuito il compratore dovrà mettere in mora il venditore con lettera raccomandata, fissando un ulteriore termine non minore di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della messa in mora ed indicando esplicitamente, se, trascorso invano detto termine, il contratto viene risolto, salvo il diritto del compratore al risarcimento dei danni o se pure la consegna potrà avvenire anche in seguito, dietro riconoscimento da parte del venditore di una penale. Detta penale viene fissata nella misura dell'1% del valore della merce per i primi 10 giorni o frazione di 10 giorni di ritardo e del 2% per ogni successiva decade o frazione fino ad un massimo del 5%;

b) se entro 20 giorni anteriori alla scadenza del termine di consegna il venditore avrà avvertito con lettera raccomandata che egli non è in grado di effettuare la consegna nel termine convenuto, indicando una nuova data — non eccedente 20 giorni di proroga del termine inizialmente convenuto — il compratore ha diritto di risolvere il contratto con lettera raccomandata da inviare entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del venditore. In difetto la nuova data indicata dal venditore sarà considerata come accettata e costituirà «termine perentorio» di consegna; in quest'ultima ipotesi viene applicato quanto previsto al punto a).

Art. 404 - *Pagamento*. — Il pagamento avviene contro tratta a 90 giorni, accettata entro 10 giorni dalla data della fattura, oppure con rimessa diretta entro 10 giorni data fattura, con uno sconto massimo del 3% sull'importo della fattura o anche con rimessa diretta entro 30 giorni data fattura, sconto massimo del 2% sull'importo della fattura.

Quando il pagamento non viene effettuato entro il termine stabilito, il venditore ha diritto agli interessi, dalla scadenza dell'effettivo pagamento computati al tasso ufficiale della Banca d'Italia maggiorato di un massimo di tre punti, e comunque ad un tasso non inferiore al 6%.

Ove siano in corso ulteriori commesse, il venditore può inoltre, senza pregiudizi dei suoi diritti, sospendere o annullare la consegna o richiedere, con lettera raccomandata, il pagamento anticipato o adeguate garanzie.

Art. 405 - *Reclami - Difetti*. — I reclami per i «difetti apparenti» del prodotto consegnato, oppure per la consegna della merce non conforme all'ordinazione, vengono denunciati per iscritto dal compratore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della merce.

I reclami per i «difetti occulti» della merce consegnata vengono denunciati dal compratore entro 10 giorni dal momento della scoperta e comunque non oltre un anno dalla consegna.

Le merci contestate non vengono spedite di ritorno se non previa autorizzazione del venditore, tranne nel caso che il reclamo non sia preso in considerazione entro 10 giorni dalla sua presentazione, e dopo una ulteriore diffida.

Nel caso di accettazione del reclamo da parte del venditore, questi sopporterà tutte le spese relative al ritorno della merce.

Art. 406 - *Casi di forza maggiore*. — Nei casi di forza maggiore ove la proroga fosse tale da far venire meno l'interesse del compratore all'esecuzione, tenuto conto del tipo di prodotto ordinato, il contratto può essere risolto.

d) Guanti, ombrelli e accessori
(nessun uso accertato)

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

a) Legno comune

1. Legname di resinose e di latifoglie ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

Art. 407 - *Ordinazione e prenotazione.* — Le ordinazioni avvengono sia verbalmente che per iscritto.

Art. 408 - *Conclusioni del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 409 - *Forma del contratto.* — La compravendita di legname si stipula per iscritto, allorché si tratta di grosse partite. Per l'acquisto di piccole partite da magazzino il contratto è verbale.

Art. 410 - *Unità base di contrattazione.* — La quantità è indicata a metro cubo.

Per legname lavorato, come le tavole piallate e le perline, la unità di misura può essere il metro quadrato.

Il legname duro o da ebanisteria è pagato a quintale od a metro cubo, secondo gli accordi o la varietà del legname.

Art. 411 - *Modo di misurazione.* — I tondoni da sega ed i travi tondi da armatura e da costruzione si misurano a metà della loro lunghezza.

Per le tavole vigono gli usi di Trieste.

Le travature asciate «uso Trieste» si misurano al piede.

(1) Con esclusione del legname di essenze tropicali per cui vedasi punto 2. a pag. 115.

(2) Per il legname rozzo vengono osservati, per quanto applicabili, gli usi riportati in questo capitolo.

(3) Nelle contrattazioni di merce importata dall'estero vengono seguiti gli usi di Trieste per le provenienze dall'Austria (Carinzia, Stiria, ecc.) e Jugoslavia e quelli di Milano per le partite provenienti dai porti di Genova e Venezia.

Le travature segate possono essere a spigolo vivo o a mezzo spigolo (spigolo commerciale).

Lo spigolo delle travi a spigolo vivo non deve presentare smusso su alcun lato.

Il tavolame di legname duro non refilato si misura a metà della lunghezza, calcolando la larghezza a metà smusso oppure a smussi alternati.

Gli eventuali reclami devono essere proposti entro otto giorni dal ricevimento della merce.

Art. 412 - *Requisiti della merce.* — Particolarmente per il tavolame di abete e di larice, si indicano diverse qualità e provenienze.

Il tavolame di abete di produzione nazionale si classifica di qualità 1°, 2°, 2° andante, 3°, 4° e «tombante» (corrispondente all'assortimento «monte» degli usi di Trieste) che comprende le prime quattro qualità, escludendo l'ultima e le sottomisure.

Il tavolame di larice si classifica di qualità 1°, 2°, 3° 4° e «tombante» (corrispondente all'assortimento «monte» degli usi di Trieste) che comprende le tre prime qualità, escludendo l'ultima e le sottomisure.

Al minuto le singole qualità vengono ben distinte seguendo gli usi di Trieste.

Il legname di provenienza estera si intende «parallelo», mentre quello di produzione nazionale normalmente «conico», ma può essere anche parallelo.

Art. 413 - *Consegna.* — Nelle contrattazioni si stabiliscono il termine ed il luogo di consegna: franco confine, franco partenza, franco destino e franco magazzino.

Art. 414 - *Pagamento.* — Nel silenzio del contratto il pagamento avviene in contanti alla consegna; nel caso di consegne ripartite, a ciascuna consegna.

Art. 415 - *Difetti ed adulterazioni della merce.* — Il venditore non risponde dei difetti non apparenti, che non facciano variare la classe della qualità.

Art. 416 - *Dazi e diritti doganali.* — Se si tratta di partite pro-

venienti dall'estero, normalmente queste vengono vendute franco confine nazionalizzate; se è stata convenuta la clausola «franco destino» il porto ferroviario è pagato dall'acquirente, che se ne riva-
le poi sul venditore.

Art. 417 - *Mediazione*. — La provvigione è corrisposta da ambo le parti nella misura del 2%.

2. Legname di essenze tropicali (*)

Art. 418 - *Ordinazione e prenotazione*. — Le ordinazioni avvengono sia verbalmente che per iscritto.

Art. 419 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 420 - *Forma del contratto*. — La compravendita di legname si stipula per iscritto, allorché si tratta di grosse partite. Per l'acquisto di piccole partite da magazzino, il contratto è verbale.

(*) *Segati refilati di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali.*

Gli usi che seguono si riferiscono a segati di comune produzione in Italia.

Si tratta di segati ricavati da tronchi di essenze tropicali e la loro caratteristica distintiva è quella di avere entrambi i bordi delle tavole «refilati», e cioè a spigoli vivi.

A seconda del reciproco andamento dei bordi delle tavole, questi segati si dividono nelle seguenti categorie:

- parallelo effettivo;
- parallelo all'occhio;
- conico.

Gli usi vengono basati sui segati paralleli effettivi essendo questi di normale produzione in tutti i paesi d'origine.

Apposite appendici considereranno le caratteristiche delle altre voci.

I segati refilati possono essere ricavati sia per completamento della lavorazione dei segati non refilati sia per diversa lavorazione mediante preventiva squadratura dei tronchi e successiva riduzione in tavole.

Lo scopo per cui si producono tali segati è quello di consentire il massimo utilizzo del materiale mediante la riduzione massima della presenza di parti inutilizzabili e mediante l'ottenimento di una forma geometrica regolare.

Segati-semirefilati di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali.

Gli usi che seguono si riferiscono ad un particolare tipo di segati di larga produzione in Italia.

Si tratta di segati ricavati da tronchi di essenze tropicali e la loro caratteristica distintiva è quella di avere uno dei bordi delle tavole «refilato», cioè a spigoli vivi,

Art. 421 - *Clausole speciali.* — La caparra non è usata. Se, per accordo delle parti, è versata caparra, e trattasi di grosse partite, la stessa viene imputata proporzionalmente al valore di ciascuna consegna.

Nelle contrattazioni di legnami, che debbono essere espressamente segati a misure speciali, il compratore, se richiesto, è tenuto a versare un anticipo a titolo di garanzia.

Art. 422 - *Unità base di contrattazione.* — La quantità è indicata a metro cubo.

Per il legname lavorato, come le tavole piallate e le perline, l'unità di misura può essere il metro quadrato.

Il legname di essenze tropicali è pagato a quintale od a metro cubo, secondo gli accordi o la varietà del legname.

Art. 423 - *Modo di misurazione.*

Tronchi interi di essenze tropicali

— *Lunghezza:* viene rilevata di cm. 10 in cm. 10 con arrotondamento ai dieci centimetri inferiori quando non vengono raggiunti i 10 cm. pieni.

mentre l'altro conserva e segue, totalmente o parzialmente, l'originaria superficie esterna del tronco da cui deriva.

Per cui, essendo solo per «metà» refilati, essi hanno assunto la denominazione commerciale di «semirefilati».

Si ottengono prevalentemente dalla settura di tronchi precedentemente spaccati per metà, in senso longitudinale, ma anche da successive lavorazioni su tavole non refilate, mediante la refilatura a spigoli vivi di un bordo di esse (e quindi anche con presenza di alborno sui due bordi della tavola) o mediante taglio mediano di esse nel senso della larghezza.

Lo scopo per cui si producono tali segati è quello di limitare o arginare alcuni difetti tipici dei segati non refilati e di offrire all'utilizzatore un filo diritto pressapoco parallelo alla fibra che serve d'aiuto per i successivi tagli nonché una maggiore maneggevolezza, senza peraltro raggiungere i costi del refilato integrale.

Segati in biglie (boules) di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali.

Un tronco si intende segato in boules quando è segato e ricomposto nella sua forma originaria od almeno le tavole di uno stesso tronco sono collocate in modo da essere facilmente identificate.

I tronchi di grosso diametro sono considerati in boules anche se le tavole sono segate a metà larghezza al fine di rendere più maneggevoli. Sono altresì considerati in boules anche i tronchi nelle cui tavole centrali è stato eliminato il cuore guasto.

Scopo principale della vendita in boules infatti è che l'utilizzazione abbia a disposizione una consistente quantità di materiale ricavato dalla stessa pianta e pertanto con le medesime caratteristiche.

Nel caso di un tronco le cui testate risultino tagliate trasversalmente, la misura della lunghezza viene calcolata fra i punti più vicini.

— *Circonferenza*: il criterio base della misurazione di un tronco rimane quello della rilevazione, mediante nastro metrico, della sua circonferenza a metà lunghezza. La circonferenza viene misurata sotto corteccia. Il nastro metrico deve essere teso ad ottenere la massima possibile aderenza alla superficie del pezzo misurato.

— *Abbuoni*: il tronco viene venduto per come appare nella sua esteriorità. Gli eventuali difetti riscontrabili esternamente non influiscono sulla sua misurazione — che è sempre totale —, bensì soltanto sulla sua classificazione di qualità e, di conseguenza, sulla pattuizione del relativo prezzo.

Il criterio di misura prescinde dai termini della qualità. Nessun tipo di abbuono è previsto, salvo precisi accordi tra le parti in relazione alla classificazione che al tronco stesso viene attribuita (cioè nel caso che la concessione di un determinato abbuono valga a far rientrare il tronco stesso in una classifica superiore, in quanto il difetto possa considerarsi eliminato).

Segati semirefilati di produzione nazionale e ricavati da tronchi di essenze tropicali

— *Lunghezza*: calcolata al mezzo decimetro pieno inferiore.

— *Larghezza*: calcolata dividendo per due la somma delle larghezze delle due facce, arrotondando al cm. pieno, secondo il criterio qui esemplificato:

media risultante cm.	24,1	
	24,2	calcolare cm. 24
	24,3	
	24,4	
	24,5	
	24,6	
	24,7	calcolare cm. 25
	24,8	
	24,9	

Il rilievo delle larghezze deve avvenire a metà della lunghezza della tavola. In presenza di tavole particolarmente malformate sul bordo non refilato è ammessa la media delle misure rilevate ad $1/3$ e $2/3$ della lunghezza

In presenza di ragionevoli lotti con spessore e lunghezza costanti la misura può essere rilevata anche col sistema della cordella metrica, fermo restando il concetto di arrotondamento finale come da tabella che precede.

Segati refilati di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali

— *Lunghezza*: calcolata al mezzo decimetro pieno inferiore.

— *Larghezza*: rilevata in qualsiasi punto della tavola, fatta eccezione per i 20 cm. terminali di ogni testata, arrotondando al cm. pieno secondo il criterio qui esemplificato:

media risultante cm.	24,1	
	24,2	
	24,3	calcolare cm. 24
	24,4	
	24,5	
	24,6	
	24,7	calcolare cm. 25
	24,8	
	24,9	

Segati in (boules) di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali

La misurazione va effettuata a metà lunghezza della tavola facendo la media delle due facce o per semplicità misurando sempre interamente da un solo lato uno smusso.

Si precisa che la larghezza viene sempre arrotondata al centimetro pieno, secondo il criterio qui esemplificato:

media risultante cm.	24,1	
	24,2	
	24,3	calcolare cm. 24
	24,4	

24,5	
24,6	
24,7	calcolare cm. 25
24,8	
24,9	

Art. 424 - *Requisiti della merce.*

Segati semirefilati di produzione nazionale provenienti da tronchi di essenze tropicali

Qualità 1° - 2°:

1° Deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10×150 e/o $7,5 \times 200$.

Detto ricavo deve essere non inferiore al 70% della superficie di ogni tavola.

2° Deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10×100 e/o 6×125 .

Detto ricavo deve essere non inferiore al 65% della superficie di ogni tavola.

Le percentuali si riferiscono a segati le cui dimensioni rientrano nei dati dimensionali che seguono.

La superficie considerata è quella della faccia più stretta.

Le caratteristiche finali che i pezzi netti ricavati devono avere sono:

- prismatura;
- fibra ragionevolmente dritta nel corpo del pezzo, fatta eccezione per le ondulazioni o sovrapposizioni della fibra che comunque non alterino la resistenza meccanica del pezzo;
- assenza di alborno.

La percentuale di 1°, considerata sulla totalità della partita, non deve essere inferiore al 40%.

Dimensioni:

— *Lunghezze:*

minima m. 2,00

media m. 3,50 o meglio

misure crescenti di cm. 10 in 10

— *Larghezze:*

minima cm. 15

media cm. 25 o meglio.

La larghezza minima nominale si intende quella della faccia stretta, rilevata a metà lunghezza della tavola.

Per quanto alla larghezza minima effettiva in qualsiasi punto della tavola, è ammesso che sia inferiore (comunque mai inferiore a 12 cm.) purché tale minore larghezza non interessi più di un terzo della lunghezza della tavola.

Spessori

— sono considerati di normale produzione gli spessori da mm. 40 a 80 incluso, con progressione di mm. 5 in 5;

— è ammessa una tolleranza sullo spessore di ± 2 mm.;

— a parte sono da considerarsi i cali naturali per stagionatura.

Caratteristiche di lavorazione

Spessori

Su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale, con superficie limitata ad un massimo di $1/3$ di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a ± 4 mm. sullo spessore nominale.

In caso di deficienze maggiori, per maggiore profondità o maggiore superficie è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.

A parte quanto sopra, è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purché limitatamente ad una lunghezza di cm. 10 per testata e per una profondità massima di ± 4 mm. sullo spessore nominale.

Su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a ± 3 mm. sullo spessore nominale.

Spessori inferiori a mm. 40.

Possono essere prodotti a completa somiglianza di quelli di produzione normale.

Per i maggiori costi di produzione che essi comportano, costi dovuti alla minore resa, maggiori costi di segagione o manipolazioni, viene indicata una scala di maggiorazione dei prezzi. Detta scala indica un massimo ed è applicabile prendendo a base il prezzo relativo agli spessori normali (da mm. 40 a 80).

spessore mm.	20	massimo 20,00%
spessore mm.	25	massimo 16,00%
spessore mm.	30	massimo 13,00%
spessore mm.	35	massimo 10,00%

Sugli spessori da mm. 20 - 25 - 30 la tolleranza di spessore è ridotta a ± 1 mm.

Spessori speciali a richiesta

Possono essere prodotti a richiesta del compratore. E' prevista in tal caso la riduzione delle percentuali di utilizzo del 1° e del 2° rispettivamente al 60 e 55%.

Intestatura

Tutte le tavole devono essere ragionevolmente intestate.

Difetti

Sono divisi in due categorie a seconda che interessino la totalità della tavola e quando anche la superficie dei pezzi netti a ricavarli (cat. A) oppure le sole parti escluse da quanto prima (cat. B).

Categoria A:

- superficiali fenditure di stagionatura;
- superficiali chiavi e nodi sani;
- venature colorate;
- ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.

Categoria B:

- spaccature diritte di testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola;

- fenditure di stagionatura alle testate;
 - presenza di buchi sparsi di tarli sia sull'aburno che sul durame;
 - buchi isolati di vermi sull'aburno;
 - altri difetti dell'aburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo $1/3$ (in lunghezza) della tavola;
 - presenza di tracce di fenditure e altri difetti di cuore sul bordo refilato della tavola;
 - presenza su un solo bordo della tavola di troncature trasversali delle fibre (cosiddetti colpi di vento) ma limitati ad una profondità massima del 20% rispetto alla larghezza della tavola.
- La determinazione di detta profondità deve essere fatta a vista su una tavola non piallata.

Alburno

La presenza dell'aburno sui segati semirefilati è ovvia e non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione di valore del materiale, tranne i casi previsti nella voce difetti.

Pertanto l'aburno è considerato parte integrale delle tavole a tutti gli effetti.

Tuttavia è necessario che, considerando la faccia minore delle tavole, la fascia di aburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore ad un terzo della larghezza di ciascuna tavola considerata.

Segati refilati di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali

Qualità 1'2'.

La percentuale di 1', considerata sulla totalità della partita, non deve essere inferiore al 40%.

Qualità 1': deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10×150 e/o $7,5 \times 200$. Detto ricavo deve essere non inferiore al 90% della superficie di ogni tavola, con ammessi solo i difetti di cui alla Categoria A.

Qualità 2': deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10×100 e/o 6×125 . Detto ricavo deve essere non inferiore all'85% della superficie di ogni tavola, con ammessi solo i difetti di cui alla Categoria A.

Le percentuali si riferiscono a segati le cui dimensioni rientrano nei dati dimensionali che seguono.

Le caratteristiche finali che i pezzi netti ricavati devono avere sono:

- parallelismo effettivo;
- fibra sensibilmente dritta nel corpo del pezzo, tollerate ondula-
zioni o sovrapposizioni della fibra che comunque non alterino la
resistenza meccanica del pezzo.

Dimensioni:

— *Lunghezze:*

minima m. 1,80
media m. 3,00 o meglio
misure crescenti di cm. 10 in 10

— *Larghezze:*

minima cm. 15
media cm. 20 o meglio

Spessori

Sono considerati di normale produzione gli spessori da mm. 40 a 80 incluso, con progressione di mm. 5 in 5.

E' ammessa una tolleranza sullo spessore di ± 2 mm.

A parte sono da considerarsi i cali naturali per stagionatura.

Caratteristiche di lavorazione

Spessori

Su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale, con superficie limitata ad un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a ± 4 mm. sullo spessore nominale. In caso di deficienze maggiori, per maggiore profondità o maggiore superficie è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata:

- a parte quanto sopra è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purché limitatamente ad una lunghezza di cm. 10 per testata e per una profondità massima di ± 4 mm. sullo spessore nominale;

- su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a ± 3 mm. sullo spessore nominale.

Intestatura

Tutte le tavole devono essere ragionevolmente intestate.

Difetti ammessi

Sono divisi in due categorie a seconda che interessino la totalità della tavola e quindi anche la superficie dei pezzi netti a ricavarli (cat. A) oppure le sole parti della tavola restanti dopo il ricavo dei pezzi netti (cat. B).

Categoria A:

- Superficiali fenditure di stagionatura.
- Superficiali chiavi e nodi sani.
- Venature colorate.
- Ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.

Categoria B:

- Spaccature diritte di testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola.
- Fenditure di stagionatura alle testate.
- Presenza di buchi sparsi di tarli sia sull'alburno che sul durame.
- Presenza di tracce di fenditure e altri difetti di cuore su un bordo della tavola.
- Presenza su un solo bordo della tavola di troncature trasversali delle fibre (cosiddetti colpi di vento) ma limitati ad una profondità massima del 15% rispetto alla larghezza della tavola.

La determinazione di detta profondità deve essere fatta a vista su tavola non piallata.

Parallelismo

I due bordi delle tavole devono essere paralleli. E' ammessa solo

una lieve conicità dovuta a lavorazione fino ad un massimo dell'1% della larghezza della tavola. Il controllo del parallelismo deve essere effettuato a 20 cm. da ogni testata.

Nei nominati 20 cm. terminali possono esservi imperfezioni di maggiore entità, comunque limitate al 4% della larghezza della tavola.

Refilato parallelo all'occhio

Il parallelismo di questi segati può essere solo apparente e cioè apparire tali solo all'occhio.

In effetti i due bordi delle tavole possono essere non paralleli presentando una conicità fino al 5% della larghezza della tavola.

La conicità va rilevata a 20 cm. da ogni testata.

In considerazione di tale caratteristica la percentuale di ricavo dei pezzi netti è così variata:

1° = 80% invece di 90%

2° = 75% invece di 85%

Refilato conico

Sono segati nei quali la conicità è anche apparente e supera il 5 per cento.

In considerazione di tale caratteristica la percentuale di ricavo dei pezzi netti è così variata:

1° = 70% invece di 80%

2° = 60% invece di 75%

Smusso

Su di un massimo del 20% delle tavole è ammessa la presenza di smusso. Essa può interessare un lato e un bordo delle tavole per una profondità fino ad 1/3 dello spessore delle tavole e per una larghezza massima di 1/5 della lunghezza della tavola stessa.

Alburno

L'alburno è considerato parte integrale delle tavole. Tuttavia è necessario che la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore ad 1/3 della larghezza di ciascuna tavola considerata.

Segati in biglie (boules) di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali.

Qualità

In considerazione di questa finalità le boules devono essere di elevata qualità. Pertanto le boules di qualità scadente saranno rinegoziate.

Da quanto suesposto si ricava che non esistendo per le boules possibilità di classificazione, queste devono essere collaudate boule per boule.

Dimensioni tavole

— *Lunghezze:*

minima m. 2,00

media m. 3,50

— *Larghezze:*

minima cm. 20

media cm. 35 o meglio.

La larghezza sopradescritta si intende per boules segate intere. Per le boules con le tavole segate a metà questa scende a:

— *Larghezza:*

minima cm. 15

media cm.25 o più.

Per un terzo delle tavole che compongono la boule è ammessa una larghezza minima inferiore di 5 cm.

Spessori

Sono considerati standard gli spessori da mm. 40 a mm. 80 incluso con progressione di mm. 5 in 5.

E' ammessa una tolleranza sullo spessore di ± 2 mm.

A parte sono sempre considerati i cali naturali per stagionatura.

Caratteristiche di lavorazione

Spessori

Su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale, con superficie limitata da un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a ± 5 mm., sullo spessore nominale. In caso di deficienze maggiori, per maggior profondità o maggiore superficie è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.

A parte quanto sopra è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole purché limitatamente ad una lunghezza di cm. 15 per testata e per una profondità massima di ± 5 mm. sullo spessore nominale.

Su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a ± 4 mm. sullo spessore nominale.

Intestatura

E' eseguita a facoltà del produttore.

Difetti

E' ammessa senza l'obbligo dei benefici la presenza dei seguenti difetti:

- Superficiali fenditure di stagionatura.
- Superficiali chiavi e nodi sani.
- Venature colorate.
- Ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.
- Spaccature diritte alle testate con profondità massima pari alla lunghezza della tavola.
- Spaccature alle testate inclinate o parallele alle facce della tavola con lunghezza massima pari a metà larghezza della tavola.
- Presenza di buchi di tarli nell'alburno purché con densità massima di n. 1 buco per m. 1 e purché la larghezza del buco non superi il cm. di diametro.
- Altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo 1/3 (in lunghezza) della tavola.

Sono pure tollerati, ma con l'obbligo di bonificarli interamente i seguenti difetti:

- L'alburno alterato o cotto per oltre un terzo della lunghezza della tavola.
- Le spaccature provocate dai cosiddetti colpi di vento sino alla loro totale eliminazione quando superino in numero di una spaccatura ogni m. 1,50.
- Il cuore molle o marcio.
- Le fenditure laterali quando queste sono presenti almeno ogni 50 cm e superino 3 cm. di larghezza.

La presenza di nodi comporta un bonifico nella lunghezza di 10 cm. per ogni nodo sulla tavola interessata.

La boule può essere venduta intera, metà o a quarti. In ogni caso le tavole devono essere numerate secondo l'ordine di segagione.

Alburno.

La presenza dell'alburno sui segati in boules è ovvia e non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione del valore del materiale, tranne nei casi previsti nella voce difetti.

Pertanto l'alburno è considerato parte integrante delle tavole a tutti gli effetti.

Art. 425 - *Difetti ed alterazioni della merce.* — Il venditore non risponde dei difetti non apparenti.

Tronchi interi di essenze tropicali

a) Rischio inerente all'acquisto del tronco: il tronco viene venduto in quanto tale, indipendentemente dall'utilizzo cui è destinato. Il contenuto interno del tronco rimane a completo ed esclusivo rischio del compratore.

b) Vendita del tronco compresa segagione»: anche in questo caso, in cui è il venditore stesso ad effettuare la segagione del tronco, il rischio rimane totalmente a carico del compratore. La segagione è soltanto un servizio aggiuntivo che viene reso in un momento successivo alla vendita del tronco, la quale rimane pertanto soggetta alle regole sopra descritte.

b) Compensati
(nessun uso accertato)

c) Mobili e infissi
(nessun uso accertato)

d) Carri da strada
(nessun uso accertato)

e) Lavori in sughero
(nessun uso accertato)

CAPITOLO 12

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

a) Carta e cartoni

1. CARTA

Art. 426 - *Conferma d'ordine*. — Tutte le ordinazioni sono soggette all'approvazione della casa venditrice. La non approvazione deve essere comunicata nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'ordine. Il silenzio oltre questo termine equivale ad approvazione.

Art. 427 - *Forma del contratto*. — Il committente, nel proprio ordinativo, specifica:

- la quantità, con il numero delle risme, dei rotoli o bobine oppure il peso complessivo;
- la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il colore o la tinta, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il formato, in centimetri o frazione di centimetro;
- il peso in chilogrammi per risma oppure in grammi per metro quadrato;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- tutte le condizioni convenute: prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto, se franco o assegnato, ecc.

Art. 428 - *Tolleranze di peso sulle ordinazioni speciali*. — Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali, il fabbricato in più o in meno con le seguenti tolleranze:

- 15% per le commissioni inferiori ai 1.000 kg.;
- 5% per le commissioni di almeno 1.000 kg. e inferiori a 5.000 kg.;

- 4% per le commissioni di almeno 5.000 kg. e inferiori a 40.000 kg.;
- 3% per le commissioni di almeno 40.000 kg.

Il committente sui quantitativi effettivamente consegnatigli è obbligato, nei limiti del comma precedente, ad accettare la seconda scelta sino al 10%. La seconda scelta comporta una riduzione di prezzo del 10%.

Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10%.

Art. 429 - *Unità base di contrattazione.* — La risma di carta stesa è composta di 500 fogli. La risma di carta allestita (bianca, o rigata, piegata o no) è composta di 400 e/o 500 fogli.

Art. 430 - *Composizione dell'impasto.* — Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base.

Se è convenuto che la carta sia composta interamente di fibre di pasta chimica essa può tuttavia contenere tracce di pasta meccanica di legno e/o pasta semichimica.

Art. 431 - *Confezione ed imballaggio.* — Nel peso nominale della carta, indicato per risma, pacco o bobina, è compreso il peso della confezione. Nel peso della carta in bobine è compresa anche l'anima interna.

L'imballaggio è sempre fatturato.

Art. 432 - *Consegna.* — La consegna si intende eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice, anche se la merce è venduta franco domicilio del compratore.

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione.

Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da causa di forza maggiore, comunicate al committente prorogano il termine di consegna per un tempo uguale alla interruzione, salva la facoltà di recesso da parte del committente.

La merce viaggia sempre per conto e rischio del committente, anche quando i prezzi siano convenuti per merce resa franco destino. La merce è assicurata dietro espresso ordine del committente.

I rischi e l'onere della conservazione della merce sono a carico

del committente, se questi non provvede al ritiro della merce dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa o non adempie alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del venditore, che se ne sia assunto l'obbligo.

Art. 433 - *Tolleranza*. — Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

A) *Sul peso per metro quadrato indicato nella commissione.*

- 1) per le carte da impacco, da imballo o da ondulare sino al 6% in più o in meno;
- 2) per la carta a mano e per la carta gelatinata sino al 5% in più o in meno;
- 3) per tutte le altre carte:
 - sino al 6% per le carte fino a 20 g. per metro quadrato;
 - sino al 5% per le carte di peso tra 21 e 40 g. per metro quadrato;
 - sino al 4% per le carte di peso tra 41 e 59 g. per metro quadrato.
 - sino al 3% per le carte di peso tra 60 e 180 g. per metro quadrato;
 - sino al 4% per le carte di peso tra 181 e 240 g. per metro quadrato;
 - sino all'8% per le carte di peso superiore a 240 g. per metro quadrato.

Se nel contratto è stato esplicitamente indicato un peso minimo o massimo, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio dei limiti sopra indicati. Le tolleranze di cui sopra non valgono qualora nella commissione vengano esplicitamente indicati i limiti minimo e massimo del peso per metro quadrato.

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattuale è fatto su campione rappresentativo della partita secondo le norme UNI.

B) *Sui formati.*

Le carte stesse sono fornite non squadrate e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio ed è

ammessa una tolleranza di misura di mm. 3 in più o in meno sulle due dimensioni; uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in bobina.

Sulle carte refilate e squadrate la tolleranza ammessa è di mm. 2 in più o in meno.

Le carte di paglia greggia sono fornite intonse.

C) *Sulla qualità.*

Leggere differenze di colore, di purezza d'impasto e di resistenza delle carte non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le differenti parti di una medesima ordinazione le quali, per quanto riguarda il colore, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente sulla bolla di consegna.

D) *Sulla quantità.*

Per differenze di peso dovute a cause igrometriche non è ammesso alcun abbuono o carico.

Art. 434 - *Pagamento.* — Il pagamento effettuato per contanti entro 30 giorni dalla consegna dà diritto allo sconto del 2%.

Art. 435 - *Reclami.* — Se le contestazioni sono di carattere tecnico, si ricorre all'accertamento della Stazione Sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano.

2. CARTONI

Art. 436 - *Norma di rinvio.* — Per i cartoni valgono gli usi relativi alla carta in quanto non incompatibili con quelli contenuti negli articoli che seguono.

Art. 437 - *Requisiti della merce.* — I cartoni vegetali, cuoio e bianco ed i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina, sono forniti non refilati, nel formato netto di circa cm. 70 × 100.

Art. 438 - *Tolleranza.* — Su tutti indistintamente i cartoni è ammessa una differenza dell'8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione.

Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da Kg. 25 la differenza ammessa è:

- di fogli 1, in più o in meno, per i numeri dall'8 al 20;
- di fogli 2, in più o in meno, per i numeri dal 22 al 30;
- di fogli 3, in più o in meno, per i numeri dal 35 al 60;
- di fogli 5, in più o in meno, per i numeri dal 70 in avanti.

b) Prodotti tipografici

1. INDUSTRIA GRAFICA

Art. 439 - *Ordinazione*. — L'ordinazione per lavori di piccola entità avviene verbalmente; per i lavori di grande entità per iscritto.

L'ordinazione o commissione fatta mediante rappresentante o viaggiatore si intende subordinata all'approvazione dell'azienda grafica.

Art. 440 - *Preventivo*. — Le offerte scritte ed i preventivi che indicano il solo prezzo del lavoro da eseguirsi, sono gratuiti ed a carico dell'azienda offerente.

I prezzi indicati nei preventivi non impegnano l'azienda grafica che li ha rilasciati, se non vengono accettati entro 30 giorni.

Avvenuta l'esecuzione del lavoro, s'intendono accettate le integrali condizioni del preventivo, anche se di queste non venne dato regolare benestare scritto.

Art. 441 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 442 - *Forma del contratto*. — Le contrattazioni avvengono per iscritto o verbalmente.

Art. 443 - *Clausole speciali*. — Iniziatosi il lavoro, le spese relative a qualunque modificazione, ordinata dal committente, sono a suo carico e così pure le correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate.

Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamento, debbono essere consegnate ad Enti od Autorità, sono a carico del committente.

Le pietre litografiche, le pellicole, le lastre offset e i clichés,

sono di proprietà dell'azienda grafica, anche quando il committente abbia pagato la spesa dell'incisione o riproduzione litografica o fotografica.

L'incisione litografica non può essere distrutta senza che il committente ne sia preavvertito.

Quando la carta è fornita dal cliente, la perdita per il normale scarto resta a suo carico.

Gli scarti di stampa possono variare dal 2 al 10% secondo il tipo di carta e il quantitativo ordinato, il numero degli avviamenti di macchina necessari e il tipo di lavorazione.

Art. 444 - Clausole speciali - Verifica dei quantitativi di carta. — La quantità della carta di proprietà del committente viene accettata dallo stampatore salvo verifica a fine tiratura. L'eventuale controllo può essere fatto prima della stampa, su richiesta del committente, con addebito della relativa spesa.

Art. 445 - Tolleranza. — Per gli stampati in genere è ammessa una differenza nella quantità dal 5 al 10% in più o in meno, a seconda del genere di lavoro, con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato.

Art. 446 - Reclami. — I reclami da parte del committente sono validi se proposti entro otto giorni dal ricevimento della merce. I ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze, danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

2. LEGATORIA

Art. 447 - Preventivi. — I preventivi, anche se richiesti dal cliente, sono gratuiti ed hanno validità di 15 giorni.

Art. 448 - Materie prime. — Quando il testo stampato viene fornito dal cliente è ammesso uno scarto di lavorazione che può variare tra il 2 e il 10% e per i risguardi tra il 2 e il 13%.

Le percentuali di cui sopra sono inversamente proporzionali alla tiratura e sono riferite ai tipi di carta (per i tipi più leggeri e più pesanti lo scarto aumenta nell'ambito delle percentuali).

Nel caso che il materiale per le copertine venga fornito dal cliente, lo scarto ammesso, secondo i tipi e la tiratura è:

— per le copertine di brossura dal 2 al 12%;

— per i materiali delle copertine cartonate: dal 2 al 20%.

Art. 449 - *Responsabilità*. — Il legatore non ha responsabilità sulla qualità e quantità dei materiali forniti dal cliente pur avendo obbligo di avvertirlo appena ne rilevasse i difetti. In tal caso ha la facoltà di addebitare le spese derivanti dalla sospensione della lavorazione e del controllo del materiale.

Il controllo della quantità, prima dell'inizio del lavoro, viene addebitato e solo in tal caso il legatore ne assume la responsabilità.

Quando il controllo di quantità non sia espressamente richiesto, le quantità segnate sulle bolle di consegna vengono accettate dal legatore salvo verifica a fine lavoro.

Art. 450 - *Trasporti*. — I trasporti, salvo specifica diversa pattuizione, sono a carico del committente.

Art. 451 - *Magazzinaggio*. — La permanenza nel magazzino del legatore di materiali o prodotti finiti oltre i sei mesi viene addebitata in base ai metri quadrati occupati. Il legatore non è responsabile del deterioramento della carta stampata nel tempo, dovuto ad assorbimento di umidità o adesione anomala delle pagine per reazioni degli inchiostri.

Art. 452 - *Rimanenze*. — A chiusura di commessa e raggiunta la tiratura prevista dell'ordine, dedotte le percentuali di scarto, quanto rimane delle lavorazioni resta di proprietà del legatore che può inviare al macero le rimanenze.

Al cliente che richiede espressamente la restituzione delle rimanenze entro 30 giorni possono essere restituite dietro pagamento delle lavorazioni effettuate e del trasporto.

Art. 453 - *Macero*. — La carta derivante dal rifilo, gli scarti e le rimanenze di tiratura vengono inviati al macero a cura e spese del legatore ed il ricavo va a suo beneficio.

c) Fonografi, apparecchi fotografici
(nessun uso accertato)

CAPITOLO 13

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

a) Ghisa, ferri, acciai, ecc.

PRODOTTI SIDERURGICI

(Metalli ferrosi)

Nomenclatura, definizioni e caratteristiche

LAMINATI DI ACCIAIO COMUNE

Lunghezze commerciali. - Nelle contrattazioni di barre, profilati e larghi piatti, le lunghezze commerciali, per i vari prodotti, sono riferite alle seguenti misure:

<i>Tipo del laminato in mm</i>	<i>Superficie della sezione del laminato</i>	
	- 180 mmq	+ 180 mmq
Tondi commerc., diam. fino a 100 .	3,50- 4,00 m	4,50- 7,00 m
Tondi commerc., diam. da 100 a 110 .	—	3,50- 6,00
Tondi commerc., diam. da 110 a 150 .	—	3,00- 6,00
Tondi commerc., diam. da 160 a 220 .	—	2,50- 6,00
Quadri	3,50- 4,00	4,50- 7,00
Piatti e larghi piatti	3,50- 4,00	4,50- 7,00
Mezzi tondi (semitondi)	3,50- 4,00	4,50- 7,00
Nastri forniti in barre	3,50- 4,00	4,50- 7,00
Esagoni	—	4,50- 7,00
Angolari L, ferri a T, Z, U, inferiori a 80 mm.	3,50- 6,00	4,50- 7,00
Travi e ferri a U da 80 e più	—	4,00-14,00
Piatti a bulbo	—	4,50- 7,00
Tondo per cemento armato	10,00-15,00	10,00-15,00
	10,00-12,00	10,00-12,00
Profilati speciali	—	4,50- 7,00

PRODOTTI DECLASSATI

1) *Laminati mercantili: travi, ferri a U, vergella, nastri a caldo.*

A) *Seconda scelta*

Si considerano in questo gruppo i laminati che presentano difetti di laminazione (laminati fuori profilo, sciabolature, raddrizzate, ecc. oltre le tolleranze ammesse o paglie, cricche, sbavature, ecc.).

B) *Terza scelta*

Si considerano in questo gruppo i laminati che presentano difetti tali da renderli inadatti all'uso per il quale sono normalmente adibiti i laminati correnti di prima e seconda scelta, ed inoltre:

a) *gli spezzoni*, intendendosi per tali anche barre difettose, già tagliate dalle due parti, in lunghezze inferiori alle barre di lunghezza commerciale fino ad un minimo di m. 2;

b) *le spuntature*, intendendosi per tali le estremità delle verghe ed i ritagli dei rotoli nello stato in cui escono dalla laminazione e con lunghezze che variano da m. 0,50 a meno di m. 2.

Tali materiali possono presentare irregolarità e difetti dovuti alla laminazione.

Rientrano in questa categoria i rotoli di vergella di peso inferiore ai kg. 5 ed i rotoli di nastri di peso inferiore a gr. 50 per mm. di larghezza.

2) *Lamiere medie e grosse.*

A) *Stock declassato*

Si considerano in questo gruppo le lamiere aventi le seguenti caratteristiche:

a) *spessori anormali*: sono quelli che non rientrano fra i seguenti considerati normali: mm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 e più.

b) *formati anormali*: sono quelli non inferiori ai 2 mq. di superficie ed aventi misure diverse dalle seguenti:

- lunghezze, multiple di m. 1, partendo da una lunghezza minima di m. 2;
- larghezze multiple di m. 0,50 partendo da una larghezza minima di m. 1.

Sola eccezione il formato: $m.2,50 \times 1,25$ considerato normale.

Si dividono in due sottoclassi di formati normali:

- 1) larghezza inferiore a mq. 4;
- 2) superiori a mq. 4.

B) *Seconda scelta*

Si considerano in questo gruppo i prodotti che presentano difetti apparenti di natura varia interessanti la loro superficie ed inoltre:

a) *i sottoformati*: lamiera in formati da 1 mq. a meno di 2 mq. di superficie, con il lato maggiore inferiore a m. 2, oppure il lato minore inferiore a m. 1.

b) *i ritagli squadrati*: lamiera in formati inferiori a 1 mq. e con un lato non inferiore a 400 mm.

C) *Terza scelta*

Si considerano in questo gruppo i prodotti i cui difetti apparenti sono più accentuati, interessano una parte sensibile dello spessore e pregiudicano la loro funzionalità; ed inoltre:

a) *i ritagli*: sono i residui della squadratura delle lamiera, hanno larghezza minima di mm. 200, non compresi nelle definizioni precedenti. Possono avere qualche lato grezzo di laminazione e non essere spianati.

Sono divisi in:

- 1) con larghezze da mm. 350 a 400;
- 2) con larghezze da mm. 200 a meno di 350.

b) *le refilature*: provengono dalla squadratura delle lamiere, hanno larghezze inferiori a mm. 200; sono sane (non aperte) e generalmente presentano un solo lato cesoiato.

Si dividono in:

- 1) refilature che presentano i due lati maggiori cesoiati (striscie);
- 2) refilature che presentano un solo lato cesoiato.

In questa categoria rientrano anche le testate; cioè i pezzi di lamiera provenienti dalle due estremità del foglio il cui spessore risulta non uniforme.

- 3) *Lamiere sottili (lamierini) laminate a caldo e a freddo.*

A) *Stock declassato*

Si considerano in questo gruppo i prodotti con:

a) *formati anormali*: lamierini con formato non inferiore a 2 mq. di superficie ed aventi misure diverse dalle seguenti:

- lunghezze multiple di m. 0,50 partendo da una lunghezza minima di m. 2;
- larghezze multiple di m. 0,25 partendo da una lunghezza minima di m. 1.

Si distinguono in due sottoclassi:

- 1) larghezze da m. 1,25 e più;
- 2) larghezze da m. 1 a meno di m. 1,25

B) *Seconda scelta*

Si considerano in questo gruppo i lamierini che presentano difetti di non grave entità (leggere vaiolature, sormontature, bli-

sters, ossidazioni laterali, lievi frastagliature o scantonature, ondulazioni ripetute, ecc.) ed inoltre:

a) *i sottoformati*: lamierini in formati con superficie da mq. 1 a meno di mq. 2 e con larghezza non inferiore a mm. 500 e classificati per spessore.

b) *i ritagli squadrati*: lamierini in formati piccoli classificati, inferiori a mq. 1 e con larghezza anche inferiore a mm. 500, purché in partite uniformi non inferiori a tonn. 3.

C) Terza scelta

Si considerano in questo gruppo i lamierini aventi inclusioni terrose, anche se lievi e/o che presentino difetti in modo più accentuato e cioè interessanti una parte sensibile dello spessore fino a presentare soluzioni di continuità; ed inoltre:

a) *i ritagli*: sono i residui della squadratura dei lamierini non compresi nelle definizioni precedenti. Possono avere qualche lato grezzo di laminazione con larghezza minima di mm. 200.

Sono divisi in:

1) ritagli con spessori da 3/10 di mm. a 10/10 di mm.;

2) ritagli con spessori superiori ai 10/10 di mm.;

b) *le refilature*: provengono dalla squadratura dei lamierini, hanno larghezza inferiore a mm. 200; sono sane (non aperte) e generalmente presentano un solo lato cesoiato.

Si dividono in:

1) refilature che presentano i due lati maggiori cesoiati (striscie);

2) refilature che presentano un solo lato cesoiato. In questa categoria rientrano anche le testate, cioè i pezzi di lamierini provenienti dalle due estremità del foglio il cui spessore risulta non uniforme.

4) *Lamiere zincate.*

1) *Seconda scelta.*

La seconda scelta per le lamiere piane ed ondulate è caratterizzata specialmente dai difetti seguenti:

a) *difetti nella zincatura.*

Piccole macchie di decappaggio e di sale ammonico - piccole superfici non zincate - punti granulati (a causa di zinco duro e per la lega) - strato di zinco ineguale o troppo spesso - spigoli piegati - striscie e goccioline di zinco - agglomerazione di zinco (zinco schizzato da un posto all'altro).

b) *difetti di lamiera.*

Piccole bolle isolate (da 10 a 15 mm. di diametro) - parti e solchi con cenere, di piccola ampiezza (parti rugose con formazione di zinco duro) - parti isolate di lamiera con scorie galvanizzate o no.

c) *difetti di laminazione.*

Strappi ai bordi (fino a 10 mm.) - spigoli tagliati (fino a 100×10 mm. o 20×20 mm.) - teste o spigoli spessi (lamiere laminate troppo corte) - orli piegati - lamiere rugose - lamiere che presentano ondulazioni sensibili.

Nel caso di *lamiere ondulate*: lamiere ondulate male od ondulate obliquamente e che si trovano fuori delle tolleranze ammesse.

2) *Terza scelta.*

La scala è caratterizzata specialmente dai difetti nella zincatura, come nella seconda scelta ma di entità maggiore. Inoltre difetti aggravati da deposito di ruggine.

5) *Banda stagnata.*

1) *Seconda scelta.*

Le bande stagnate «Wasters» (seconda scelta) sono costituite da fogli che presentano evidenti difetti di laminazione e di stagnatura o sporadiche bollicine. Esse sono vendute con determinate riduzioni di prezzo, unitamente alla prima scelta.

2) Terza scelta.

Bande stagnate con vizi superficiali molto più pronunciati della categoria Wasters e tali da non permettere la utilizzazione totale del foglio (come piegature, blisters diffuse, piccole zone non coperte di stagno, ecc.). Detta qualità viene offerta suddivisa in formati e spessori definiti.

Wasters-Wasters (doppio Wasters): bande stagnate, nelle quali ai vizi superficiali si aggiungono tagli, fori, angolature mancanti, ecc. Vengono trattate sotto la denominazione di doppio wasters in formati in monte, suddivise negli spessori IC - ICL e X.

Scartaccio: banda stagnata piegata, raggrinzita, anche in formati irregolari, con forti difetti di stagnatura, comprese anche vaste zone non stagnate, ecc. Viene offerta in formati e spessori in monte.

TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA

a) Tubi commerciali

Dimensioni. - I tubi gas e i tubi pozzo sono designati con una indicazione convenzionale espressa in pollici.

L'indicazione convenzionale vale come riferimento per gli altri elementi delle tubazioni come flange, raccordi, rubinetti, ecc.

La gamma dei diametri usati va da 1/8 di pollice a 6 pollici per i tubi gas e da 1 a 4 pollici per tubi pozzo.

Il diametro esterno dei tubi lisci commerciali è espresso in millimetri e può variare da 6 a 925 mm.

Per ogni diametro si ha un solo spessore normale, espresso in mm.

Lunghezze commerciali. - I tubi sono forniti nelle seguenti lunghezze commerciali:

- da 4 a 7 metri i tubi gas;
- da 2 a 3 metri i tubi pozzo;
- da 4 a 8 metri i tubi lisci commerciali.

Contrattazioni. - I tubi lisci commerciali, laminati a caldo, sono forniti grezzi.

I tubi pozzo si intendono sempre filettati e forniti di manico.

Tubi di seconda scelta.

Si considerano in questo gruppo sia i tubi che risultano dalla fabbricazione con piccoli difetti o ripiegature o nervature, leggere scaglie interne od esterne oppure con spessori eccedenti le tolleranze d'uso, con irregolarità di spessore o diametro, sia quelli aventi lunghezza inferiore a quella commerciale e comunque superiore a 2 m.

I tubi di seconda scelta devono essere sottoposti a prova idraulica se tale prova è prescritta per il corrispondente tipo di tubi di prima scelta.

L'anzidetta prova non è peraltro prescritta se i tubi sono destinati ad usi per i quali la loro tenuta non è requisito essenziale.

Tubi di terza scelta.

Si considerano in questo gruppo i tubi aventi difetti più accentuati di quelli di seconda scelta e che non sono a tenuta per il convogliamento di fluidi, nonché quelli aventi lunghezza compresa fra 0,85 e 2 m.

Spuntature: si considerano in questo gruppo gli spezzoni di estremità dei tubi nello stato in cui escono dal treno di laminazione con i difetti e le irregolarità dovute alla laminazione stessa.

La lunghezza è inferiore a 0,85 m.

Confezionamento. - I tubi commerciali sono forniti sciolti. I tubi di piccolo diametro di norma sono legati in fasci di peso minimo variabile da 1.000 a 2.000 kg.

I tubi filettati sono verniciati nella parte filettata con «anti-ruggine».

b) Tubi di classe

Qualità e dimensioni. - I tubi di classe hanno le dimensioni sia dei *tubi gas*, convenzionalmente espresse in pollici, sia dei *tubi lisci*.

c) Tubi per condotte

Requisiti. - I tubi per condotte di acqua hanno diversi tipi di giunti: a bicchiere, a flange, a saldatura, a manicotto filettato, ecc.

Oltre alle caratteristiche di superficie e di forma dei tubi commerciali e di qualità, i tubi per condotte hanno anche le seguenti:

a) *Diametri e spessori.* - I tubi sono contraddistinti con il *diametro interno nominale* il quale è espresso in millimetri e può variare da 40 a 900 mm. A tali diametri corrispondono gli spessori normali che sono riportati nelle singole tabelle dei fabbricanti.

I diametri esterni dei tubi devono intendersi come valori fissi, non modificabili, salvo le normali tolleranze d'uso.

b) *Lunghezze.* - I tubi sono forniti in lunghezze variabili da 4 a 8 metri; oppure da 8 a 13,5 metri, a seconda della richiesta.

Possono anche essere eccezionalmente forniti tubi di lunghezze superiori, da concordarsi di volta in volta, compatibilmente con la possibilità di fabbricazione.

c) *Qualità del materiale.* - I tubi per condotte sono normalmente prodotti in acciaio non legato avente carico di rottura maggiore o uguale a 52 Kgf. per mmq. per diametri esterni maggiori di 114,3 mm., avente carico di rottura maggiore o uguale a 35 Kgf. per mmq. per diametri esterni uguali o inferiori a 114,3 mm.

d) *Rivestimenti.* - I tubi per condotte possono essere forniti grezzi all'esterno o semplicemente zincati, bitumati o verniciati o provvisti di rivestimento bituminoso o fibrocementizio.

La superficie interna dei tubi può essere grezza o bitumata. Il tipo di rivestimento è stabilito all'atto dell'ordinazione.

d) Tubi per trivellazione

Definizioni e caratteristiche. - I tubi per trivellazione si distinguono in rapporto all'uso, in tubi di rivestimento (casing), tubi di pompaggio (tubing), aste di perforazione (drill pipe).

e) Pali tubolari

Diametri dei tronchi e spessori. I diametri e gli spessori dei pali tubolari, per installazioni normali, sono fissati in tabelle dai fabbricanti.

Lunghezze normali. - Sono considerate lunghezze normali quelle variabili da 3 a 14 m. a seconda del diametro dei pali.

TUBI DI ACCIAIO SALDATI

Materiale. - I tubi di acciaio saldati sono prodotti in acciaio dolce saldabile.

Lunghezze commerciali. - I tubi saldati sono forniti nelle lunghezze da m. 4 a m. 8, per le categorie di tubi lisci, da m. 4 a m. 7 per le categorie dei tubi tipo gas filettati.

Dimensioni. - I tubi saldati sono forniti secondo le dimensioni indicate nelle tabelle UNI.

I tubi della categoria lisci sono contrattati secondo la dimensione del diametro esterno e dello spessore espresso in millimetri.

I tubi della categoria tipo gas filettati sono contrattati secondo il diametro convenzionale in pollici.

Trattamenti termici. - tubi delle categorie lisci e della categoria tipo gas filettati sono forniti «allo stato normale», cioè alle condizioni di produzione senza trattamenti termici.

ACCIAI SPECIALI

Laminati a caldo - Fucinati - Lavorati a freddo

Norme tecniche di fornitura. - Le condizioni tecniche di fornitura sono quelle UNI.

Qualità e lunghezze commerciali. - Le barre in acciai speciali sono fornite in lunghezze commerciali da m. 2 a m. 6. Gli acciai da fornire allo stato ricotto, bonificato, ecc., non hanno lunghezze commerciali prestabilite.

1. USI COMUNI

Art. 454 - *Offerte*. — L'offerta che non indica il termine di validità si intende impegnativa per l'offerente per il tempo normalmente necessario per una risposta epistolare.

L'offerta verbale o a mezzo telefono o telegrafo è impegnativa solo per risposta che pervenga all'offerente entro i due giorni solari lavorativi.

I ritardi postelegrafonici liberano l'offerente dall'impegno oltre i termini suaccennati.

In caso di contestazione, sia la data di arrivo dell'offerta che la data di partenza della risposta, sono provate dal timbro postale delle rispettive buste o da documentazione equivalente.

Se nell'offerta è indicata la clausola «salvo venduto», oppure «per quanto in tempo», l'offerente è liberato da ogni impegno se la merce è stata venduta prima che gli sia pervenuta la risposta di accettazione.

Se nell'offerta è indicata la clausola «salvo variazione di prezzo» e nel frattempo interviene variazione dello stesso, il venditore non è impegnato alla primitiva offerta.

Le offerte fatte da agenti e viaggiatori si intendono sempre «salvo approvazione della casa».

Art. 455 - *Ordinazioni*. — Il compratore, con l'invio dell'ordine, rimane impegnato ai prezzi del listino ed alle condizioni generali del venditore, in vigore alla data della conferma dell'ordine. In caso di variazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali, sono applicati i prezzi e le condizioni in vigore al momento della consegna o spedizione dei materiali.

Nel caso in cui il compratore intenda vincolare la fornitura al prezzo ed alle condizioni vigenti alla data dell'ordinazione, anche in caso di variazione del listino, deve versare all'atto della ordinazione il controvalore del materiale ordinato, senza che ciò gli dia diritto a sconto od abbuono sul prezzo.

Le ordinazioni in sostituzione o in aggiunta a quelle già accettate sono considerate come indipendenti dalle precedenti e pertanto non si sommano con le medesime agli effetti dei correlativi sconti o premi.

Art. 456 - *Conferme d'ordini*. — Ogni ordinazione di norma viene confermata per iscritto dal venditore.

Qualora la lettera di conferma di una ordinazione verbale o scritta non sia conforme alle intese ed alle ordinazioni, la mancata denuncia da parte del compratore entro 8 giorni dalla ricevuta della conferma delle modificazioni introdotte dall'altro contraente equivale ad accettazione tacita. E' tuttavia obbligo del venditore di richiamare in modo adeguato l'attenzione del compratore sulle modificazioni proposte.

Il testo della conferma d'ordine prevale in ogni caso sul testo difforme dell'offerta e dell'ordine.

Art. 457 - *Contratto a termine*. — Nel contratto a termine all'impegno del venditore di consegnare un determinato quantitativo di merce per un determinato prezzo base fa riscontro l'obbligo del compratore di specificare il dettaglio dei materiali entro il termine stabilito.

Trascorso tale termine senza che il compratore abbia specificato la intera partita, il venditore ha facoltà di annullare l'intero contratto oppure di esigere la immediata specificazione. Mancando pure questa, il venditore può considerare senz'altro risolto il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 458 - *Prezzi*. — I contratti di compravendita di prodotti siderurgici di uso corrente sono conclusi con riferimento ai prezzi del listino del fornitore.

Il prezzo indicato in contratto, ove non sia specificato come «effettivo», «finito», «in monte», si intende riferito al prezzo base, soggetto alle maggiorazioni e agli sconti indicati nel listino.

Il prezzo base è quello stabilito per ogni singola categoria di prodotti, indipendentemente dalle dimensioni, dalla qualità, dalla lunghezza, dal formato, dallo spessore e dagli altri elementi che possono caratterizzare i prodotti stessi. Ciascuno di questi elementi può dar luogo a specifica maggiorazione che, nei listini, prende il nome di «extra».

Art. 459 - *Prezzo di trasporto (modo di quotazione - congegno di parità)*. — Se nel contratto è fatto cenno ad un prezzo quotato «franco punto di parità», la spesa di trasporto ferroviario dal

punto di parità alla stazione ferroviaria più vicina alla località di destinazione è addebitata al compratore al quale, per converso, viene accreditata la spesa del trasporto ferroviario dall'effettivo luogo di partenza alla già detta stazione ferroviaria di destino.

Le spese di trasporto si determinano applicando al totale percorso risultante dalla somma delle distanze chilometriche (comprese anche quelle di ferrovie secondarie e private) la tariffa ordinaria delle F.S. vigente nel giorno della spedizione o della consegna per spedizione vincolate al peso minimo di 20 tonnellate.

Nel caso di consegna a cura del fornitore, verrà addebitata una spesa, in base alle tariffe ferroviarie, dal punto di parità alla stazione più vicina alla destinazione.

Nel caso di spedizioni via mare si considera, ai soli effetti del congegno di parità, come località di destinazione la stazione ferroviaria più vicina al luogo di imbarco.

Gli stessi criteri si seguono anche nel caso di spedizioni con autocarri o con altri mezzi messi a disposizione dal venditore.

Nell'ipotesi in cui il compratore ritiri la merce con propri autocarri o altri mezzi, le regole di cui ai commi precedenti si applicano solo quando il venditore possa controllare e constatare la effettiva destinazione dei materiali.

La regola di cui al comma precedente si applica anche quando il materiale sia destinato al consumo nel luogo di produzione.

Per i materiali di dimensioni eccezionali, le maggiori spese di trasporto sono a carico del compratore.

Art. 460 - *Qualità e dimensioni*. — Se l'ordine non precisa la qualità, il formato e la lunghezza dei materiali, essi sono forniti nelle lunghezze, nelle qualità, nei formati commerciali di cui alle norme e prescrizioni UNI vigenti nel momento del contratto.

Art. 461 - *Imballaggi*. — Gli imballaggi resi necessari per la natura della merce o quelli speciali, nonché le spese vive per sistemazioni particolari dei materiali, fanno carico al compratore.

L'esclusione di qualsiasi imballaggio, nel caso in cui la natura del materiale lo richieda, deve essere espressamente disposta dal compratore all'atto dell'ordinazione.

Art. 462 - *Termini di consegna, di approntamento, di spedi-*

zione. — I termini di approntamento o di presentazione al collaudo, di consegna e di spedizione, stabiliti in contratto, sono computati a giorni lavorativi ed hanno valore solo indicativo quando non sia altrimenti convenuto.

La inosservanza dei termini che non siano perentori non dà diritto alla risoluzione totale o parziale del contratto né a indennizzi o rimborsi.

Art. 463 - *Luogo di consegna (o resa)*. — Il venditore deve consegnare la merce al nominativo, all'indirizzo e sul mezzo indicati nel contratto.

In mancanza di tali indicazioni o di alcune di esse, il venditore ha facoltà di spedire i materiali pronti per ferrovia, in porto assegnato e all'indirizzo del compratore, quando siano trascorsi invano 15 giorni dalla notifica dell'approntamento della merce per la spedizione.

La stessa facoltà spetta al venditore nel caso in cui il compratore abbia chiesto di sospendere la spedizione in attesa di sue istruzioni circa la destinazione della merce, e queste non siano da lui date entro quindici giorni dalla notifica dell'approntamento dei materiali per la consegna.

Se la merce è stata contrattata «*franco magazzino partenza*» o «*franco ferriera*», la stessa deve essere consegnata su carro o vagone al magazzino o alla ferriera, a cura e spese del venditore e spese di raccordo ferroviario a carico del compratore.

Se la merce è convenuta «*franco stazione partenza*», la stessa deve essere consegnata su vagone alla stazione di partenza a cura e spese del venditore.

Se la merce è stata contrattata «*franco stazione destino*», la stessa deve essere consegnata a spese del venditore, su vagone, alla stazione ferroviaria più prossima alla destinazione indicata in contratto.

Se la merce è stata contrattata «*franco cantiere*» o «*franco magazzino destinatario*», la stessa deve essere consegnata su carro a cura e spese del venditore, all'ingresso del cantiere o magazzino del compratore (sempreché sia su strada accessibile) in orario di lavoro ordinario ed in tempo utile per lo scarico, che deve essere eseguito a cura del compratore.

Per ordinazioni di materiali in quantità inferiori alla portata di un vagone, le maggiori spese di trasporto dovute al carico incompleto del vagone sono addebitate al compratore.

Se non espressamente indicato la resa s'intende sempre «franco partenza», in ogni caso la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore.

Art. 464 - *Collaudi*. — I materiali siderurgici sono forniti secondo le norme e prescrizioni UNI vigenti al momento del contratto.

Se è convenuto che il collaudo dei materiali compravenduti deve essere eseguito da agenti di Enti statali o riconosciuti o da incaricati dal compratore, il venditore deve dare notizia al compratore dell'approntamento dei materiali per il collaudo.

Il compratore deve impartire tempestive istruzioni all'Ente o al proprio incaricato per il collaudo.

L'incaricato dal compratore o gli Enti da questo designati devono eseguire il collaudo completo e definitivo nello stabilimento del produttore o nel magazzino del venditore, prima della spedizione.

Il collaudo dei materiali è liberatorio a tutti gli effetti.

Se il collaudo deve essere eseguito dagli agenti di Enti statali o riconosciuti e gli stessi non lo eseguono entro 30 giorni dalla data di notifica di approntamento del materiale per il collaudo, si intende che il compratore abbia rinunciato al collaudo stesso e che tacitamente abbia accettato il materiale. In tale ipotesi il venditore ha facoltà di effettuare la spedizione dei materiali e/o di proseguire la ulteriore lavorazione o fabbricazione.

Se il collaudo deve essere invece eseguito da incaricati dal compratore e non fosse eseguito entro 15 giorni dalla data di notifica di approntamento del materiale per il collaudo, il collaudo stesso è eseguito a cura del venditore e deve essere riconosciuto come definitivo e liberatorio a tutti gli effetti dal compratore, al quale devono essere segnalati i risultati del collaudo a mezzo del certificato di prova. Anche in tale ipotesi il venditore ha facoltà di effettuare la spedizione del materiale e/o di proseguire la ulteriore lavorazione o fabbricazione.

Le spese dei collaudi eseguiti da agenti di Enti statali o rico-

nosciuti o da incaricati dal compratore sono a completo carico di quest'ultimo.

I pagamenti eseguiti dal venditore agli Enti collaudatori per conto del compratore sono da questo rimborsati a semplice richiesta.

La rinuncia da parte del compratore al collaudo non comporta variazione degli extra di prezzo dovuti per il collaudo stesso.

Se il compratore ha richiesto che il collaudo sia tenuto in sospeso e tale richiesta è stata accettata per iscritto dal venditore, sono addebitate al compratore tutte le maggiori spese che ne conseguono (spese di magazzinaggio, interessi passivi, ecc.).

Art. 465 - *Tolleranze (pesi, pesature e dimensioni)*. — Mercologicamente le tolleranze nominali di peso e di dimensione dei singoli prodotti sono quelle stabilite dalle tabelle UNI.

Agli effetti dell'espletamento dell'ordine è ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno rispetto al peso ordinato.

Il peso totale di ogni vagone o di ogni carico è il solo riconosciuto.

Il peso è quello certificato dal produttore con i mezzi a sua disposizione.

La differenza di pesatura non dà diritto a reclami di ammanco se è contenuta nel limite del 3 per mille del carico totale.

Art. 466 - *Pesatura*. — Nel caso di spedizioni a mezzo ferrovia, se il compratore richiede il riconoscimento del peso e della tara, in partenza, da parte dell'Amministrazione ferroviaria, la relativa spesa è a suo carico.

Art. 467 - *Spese di sosta in arrivo*. — Sono a carico del compratore le spese per soste dovute a ritardato ritiro della merce, salvo che il ritardo sia dovuto ad errata indicazione della lettera di vettura.

Art. 468 - *Assicurazione sui rischi di viaggio*. — Nelle vendite «franco destino», per spedizioni via mare, l'assicurazione è a carico del venditore.

Nelle vendite «franco partenza» e in quelle per spedizione via terra l'assicurazione è effettuata dal venditore solo su richiesta ed a spese del compratore.

Art. 469 - *Condizioni di pagamento*. — Il pagamento deve

essere effettuato netto di ogni spesa e sconto nei termini previsti dal listino del venditore.

Se il pagamento è convenuto per contanti all'ordinazione o all'avviso di merce pronta a vista fattura o altre clausole equivalenti in fattura, deve essere riconosciuto uno sconto dell'1,50% fino al 3%.

Art. 470 - *Mancato o ritardato pagamento.* — Trascorsa la scadenza della fattura senza che sia stato effettuato il pagamento integrale, il compratore è tenuto al pagamento degli interessi commerciali.

Nel caso anzidetto il venditore ha diritto, salvo ogni altra azione, di pretendere il pagamento anticipato per le restanti forniture, oppure di risolvere il contratto per la parte non eseguita e gli altri eventuali contratti in corso.

Art. 471 - *Reclami.* — I reclami per i vizi apparenti e per non corrispondenza dei materiali a quelli pattuiti, devono essere fatti di norma per iscritto entro il termine massimo di giorni quindici dal ricevimento della merce, pena decadenza.

Se il reclamo risulta fondato il compratore ha diritto alla sollecita sostituzione, franca di ogni spesa, della merce riconosciuta non corrispondente, ma non alla risoluzione del contratto o al risarcimento dei danni.

La sostituzione del materiale non ha luogo ove il compratore non sospenda immediatamente la lavorazione e l'impiego dei materiali oggetto della contestazione.

Art. 472 - *Provvigione per mediazione.* — Il mediatore ha diritto alla provvigione dell'1% da parte del solo venditore se il contratto è concluso per effetto del suo intervento.

2. USI PARTICOLARI PER I LAMINATI DI ACCIAIO DI USO GENERALE

Art. 473 - *Tolleranze sulle lunghezze commerciali.* — In una partita di laminati è tollerato che sul quantitativo contrattato siano incluse barre più corte della lunghezza commerciale (minimo m. 3) in quantità non superiore al 6%.

Art. 474 - *Tolleranze sulle lunghezze fisse (barre, profilati e larghi piatti)*. — Salvo diversa pattuizione, sulle lunghezze fisse convenute valgono le tolleranze stabilite dalle tabelle UNI.

Art. 475 - *Tolleranze sul peso (massa)*. — Le tolleranze di peso (massa) per profilati, barre e lamiere, rispetto al peso totale della fornitura, oppure al peso di ogni singola barra, profilato o lamiera, sono quelle stabilite dalle tabelle UNI.

Art. 476 - *Tolleranza per le bande stagnate*. — In una partita di bande stagnate il compratore non può rifiutare bande stagnate di *seconda scelta* a prezzo ridotto, fino ad un massimo del 15% del quantitativo ordinato per le misure correnti e per una percentuale non prevedibile quale può risultare dalla fabbricazione, per le misure speciali.

3. USI PARTICOLARI PER I TUBI DI ACCIAIO NON LEGATO

Tubi di acciaio senza saldatura

a) Tubi commerciali

Art. 477 - *Contrattazioni*. — I tubi commerciali devono essere fabbricati in acciaio Fe₃₃ previsto dalle tabelle UNI, avente un carico di rottura da 33 a 53 Kgf. per mmq.

Salvo diverse richieste al momento dell'ordinazione, i tubi gas saranno forniti filettati e muniti di manicotto, e i tubi commerciali lisci alla estremità. Il diametro dei tubi gas è convenzionalmente espresso in pollici; il diametro dei tubi commerciali è espresso in millimetri.

Art. 478 - *Confezionamento*. — Se per i tubi filettati di grande diametro (oltre 4 pollici) è richiesta la protezione dell'estremità senza manicotto con rivestimento di cartone catramato o di plastica, tale protezione è eseguita a cura e spese del venditore.

Art. 479 - *Prove*. — Valgono le norme previste dalle tabelle UNI.

Art. 480 - *Tolleranze*. — Valgono le norme previste dalle tabelle UNI.

b) Tubi di classe

Art. 481 - *Tolleranze - Prove.* — Valgono le norme previste dalle tabelle UNI.

Art. 482 - *Verifica - Prove.* — Valgono le norme previste dalle tabelle UNI.

c) Requisiti comuni ai tubi commerciali e di classe

Art. 483 - *Superficie.* — I tubi devono presentare superfici, interna ed esterna, praticamente lisce.

Sono ammessi locali aumenti o diminuzioni di spessore, cavità o striature longitudinali dovuti al processo di fabbricazione, entro i limiti di tolleranza di cui all'articolo 480 purché non sia pregiudicato l'impiego del tubo.

Sono altresì ammesse le riparazioni di tubi finiti, purché eseguite con mezzi appropriati e sempreché non risulti pregiudicato l'uso del tubo.

Art. 484 - *Aspetto.* — Valgono le norme previste dalle tabelle UNI.

Art. 485 - *Stato del materiale.* — Valgono le norme previste dalle tabelle UNI.

d) Tubi per condotte

Art. 486 - *Tolleranze sulla lunghezza.* — Nelle forniture di tubi per condotte da 8 a 13,5 metri è tollerato un quantitativo massimo del 10% di tubi in lunghezza non inferiori a quattro metri.

Art. 487 - *Tolleranze sulle dimensioni.* — Le tolleranze sulle dimensioni dei tubi per condotte sono quelle previste dalle corrispondenti tabelle UNI.

Art. 488 - *Tolleranze sul peso.* — Le tolleranze sul peso dei tubi per condotte sono quelle previste dalle corrispondenti tabelle UNI.

Art. 489 - *Prova idraulica.* — Valgono le norme previste dalle tabelle UNI.

e) Pali tubolari ricavati da tubi senza saldatura

Art. 490 - *Materiale*. — I pali tubolari devono essere prodotti in acciaio non legato con carico di rottura non inferiore a 60 kg. per mm. quadrato.

Art. 491 - *Rivestimenti*. — I pali tubolari vengono normalmente forniti bitumati internamente e verniciati esternamente con una mano di minio di piombo, ad eccezione della parte da interrare che è bitumata.

Art. 492 - *Tolleranze*. — Per i pali tubolari sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) *sulle dimensioni*: sulle lunghezze totali di 50 mm. in più o in meno;

— sulle lunghezze dei singoli tronchi, di 40 mm. in più o in meno;

— sul diametro esterno, dell'1,5% in più o in meno;

— sullo spessore del tronco di base, del 15% in più o in meno; i punti localizzati 20% in meno.

b) *sul peso*: sui pesi teorici, calcolati in base alle dimensioni e al peso specifico di 7,85 kg., per dmc.:

— sul peso di ogni palo: in più 10% o in meno l'8%:

— sul peso di partite di almeno 10 tonn.: in più o in meno il 7,5%.

f) Tubi di acciaio saldati

Art. 493 - *Aspetto e tolleranze*. — Valgono le norme previste dalle tabelle UNI.

Art. 494 - *Prova idraulica*. — La prova idraulica per i tubi della categoria «tipo gas» deve essere eseguita alle pressioni indicate nelle tabelle UNI.

Art. 495 - *Confezionamento*. — I tubi saldati sono forniti sciolti. I tubi di piccolo diametro sono legati in fasci di peso minimo variabile da 1.000 a 2.000 kg.

4 ACCIAI SPECIALI LAMINATI A CALDO E LAVORATI A FREDDO

Art. 496 - *Tolleranze sulle lunghezze.* — Sulle lunghezze fisse deve essere indicata dal compratore la tolleranza. In mancanza di indicazioni si applica la tolleranza in più o in meno di 200 mm. o in misura doppia se applicata in un solo senso.

In una partita di acciai speciali è tollerato che sul quantitativo contrattato siano incluse barre più corte delle lunghezze commerciali in quantità non superiore al 10%. Le barre più corte debbono tuttavia essere non inferiori a m. 1.

Art. 497 *Tolleranze sui pesi* — Le tolleranze di peso per materiale corrente sono ammesse nella misura del 10% in più o in meno del quantitativo ordinato sia rispetto al complesso della fornitura sia per ogni singolo lotto.

5. FERROLEGHE

Art. 498 - *Unità base di contrattazione.* — In difetto di specificazione esplicita, la scala per le unità in più o in meno rispetto all'elemento base si determina dividendo il prezzo della tonnellata per il titolo scelto come base.

Per le ferroleghie aventi prezzo senza base non è applicata alcuna scala ed il prezzo si intende per materiale «tal quale».

Art. 499 *Analisi.* — Ogni fornitura di ferroleghie deve essere uniforme e deve essere accompagnata da un certificato di analisi chimica relativo al contenuto dell'elemento principale e, ove richiesto, anche di altri elementi.

In quest'ultimo caso la spesa relativa grava sul richiedente.

La fatturazione è eseguita in base alle analisi dello stabilimento produttore.

Il campionamento della merce deve essere fatto in partenza, nello stabilimento produttore, con facoltà del compratore di assistere alle operazioni per controllare l'osservanza delle regole stabilite dalle norme UNI sui metodi di campionamento.

Il campione prelevato è diviso in tre parti: una per lo stabilimento produttore, una per il compratore ed una per l'eventuale

analisi arbitrale, da conservarsi in recipiente sigillato presso lo stabilimento produttore.

Quando fra il venditore e compratore sorgono divergenze in ordine all'analisi fatturata si deve far ricorso all'analisi arbitrale che deve essere eseguita sul terzo campione sigillato, da un laboratorio chimico scelto di comune accordo fra le parti.

Le differenze di titolo fra analisi eseguite sullo stesso campione, se contenute nel limite dell'1% oppure dello 0,50 per le leghe speciali, possono venire divise a metà fra le parti, mentre per differenze superiori, mancando l'accordo, si ricorre all'analisi arbitrale.

Le spese dell'analisi arbitrale sono a carico della parte soccombente e per tale si intende quella la cui affermazione si discosta maggiormente dal risultato dell'analisi arbitrale.

Art. 500 - *Pezzature e tolleranze.* — Il peso della pezzatura più grossa delle ferroleghie non deve superare i 25 kg. per le leghe in pezzi e i 50 kg. per le leghe in pani.

Pr il ferro-silicio 45-50% è ammessa la disgregazione spontanea.

6. GHISE, ROTTAMI DI FERRO, DI ACCIAIO E DI GHISA

Usi particolari

Art. 501 - *Offerte.* — Valgono gli usi di cui all'art. 454.

Art. 502 - *Prezzo della merce nazionale.* — Il prezzo dei rottami di ferro, di acciaio e di ghisa, nazionali, si intende franco stabilimento o magazzino del venditore, per merce posta su vagone o altro mezzo di trasporto.

Il prezzo delle ghise si intende franco magazzino venditore salvo le vendite da stabilimento produttore; in quest'ultimo caso valgono gli usi di cui all'art. 459 concernente le parità.

Sono a carico del destinatario gli eventuali oneri di cui la merce venga ad essere gravata dopo posta sul mezzo di trasporto.

Nel caso di contratti conclusi a «prezzo variabile», il prezzo variabile si applica a tutte le spedizioni o consegne effettuate nel giorno

in cui la variazione si è verificata e in quelle successive. Il prezzo convenuto franco destino o vagone stazione destino comprende tutte le spese sino allo stabilimento del compratore o alla stazione destinataria.

Art. 503 - *Prezzo della merce estera.* — Per le ghise e per i rottami provenienti dall'estero, via terra, il prezzo comprende tutte le spese gravanti sulla merce fino alla stazione italiana di confine.

Ogni variazione su tali elementi, sopravvenuta prima della consegna, si intende a carico o a vantaggio del venditore.

Il prezzo franco vagone stazione di confine, sia in valuta estera che in valuta italiana, non comprende i dazi di entrata in Italia e le spese doganali italiane, salvo che sia stata pattuita la clausola «dazio e doganali compresi» od altra equivalente.

Art. 504 - *Spedizioni in bolla di cauzione.* — Le vendite o le spedizioni effettuate con la bolla di cauzione, anche per quanto riguarda i vincoli doganali, sono fatte a rischio del compratore e la spesa della bolla è a suo carico.

Art. 505 - *Vendite CIF.* — Nelle vendite CIF il peso da riconoscersi è quello della dogana del porto di arrivo.

Nelle vendite CIF per partite isolate, a condizioni di vapori di linea, la consegna è sottintesa sottoparanco, cioè disistivaggio a cura e spese della nave.

Nelle vendite CIF a carico completo, se non è specificato «a condizioni di vapori di linea», lo scarico (disistivaggio compreso) è a completa cura del ricevitore ed è regolato dagli usi del porto di arrivo.

L'assicurazione ordinaria, nelle vendite CIF, deve coprire il valore di fattura aumentata del 10%. L'anticipo nolo deve essere assicurato.

Il venditore non è tenuto a fornire altri documenti all'infuori di quelli d'uso generale e cioè il contratto di noleggio nel caso di carichi completi, il «gioco completo» di polizza di carico «clean on board» con la dicitura «nolo prepagato» emessa all'ordine e girata in bianco se richiesta o il buono di consegna, la polizza e il certificato di assicurazione emessi all'ordine e girati in bianco se richiesto, con la dicitura «danni pagabili in Italia», il certificato di circo-

lazione (modello T2L) per provenienza dai paesi della Comunità Europea e la fattura.

I documenti che il venditore è tenuto a fornire soltanto su richiesta specifica del compratore sono il certificato dello stabilimento produttore, il certificato di analisi, il certificato di peso o quelli eventualmente prescritti dalla dogana del porto di arrivo.

Art. 506 - *Termine di consegna.* — Il termine di consegna scade alle ore 24 del giorno fissato, quale risulta dalla reversale ferroviaria o dalla polizza di carico.

Art. 507 - *Tolleranze di quantità. Clausola «circa».* — La clausola «circa» esplicitamente contenuta nei contratti dà diritto al venditore di spedire il 10% in più o in meno del quantitativo contrattato.

In mancanza della predetta clausola «circa», il venditore ha diritto di spedire il 5% in più o in meno del quantitativo contrattato se la spedizione avviene via mare e in un unico carico,

Se i carichi sono diversi e successivi, la tolleranza del 5% in più o in meno è ammessa soltanto in ordine al quantitativo residuo dell'ultimo carico.

Nelle spedizioni via terra la tolleranza ammessa è solamente quella determinata dalla portata dell'ultimo vagone.

Se il contratto si riferisce ad una partita di rottami non bene definita nel quantitativo, il venditore ha l'obbligo di consegnare e il compratore di ritirare tutto il materiale proveniente dalla partita oggetto del contratto.

Art. 508 - *Tolleranze (materiali eterogenei).* — Nelle spedizioni alla rinfusa di rottami di ferro, acciaio e ghisa, ogni vagone deve essere costituito da materiale della stessa specie e categoria.

La presenza in un carico di materiali di classificazione inferiore è tollerata fino al 2% del peso del carico: qualora tale percentuale sia più elevata, viene tollerata finò al 10% del peso del carico, con diritto del compratore ad un abbuono corrispondente al minor prezzo delle categorie inferiori riscontrate.

Art. 509 - *Rischi di spedizione.* — La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta franco destino, ammenoché la spedizione avvenga per via ordinaria e con un mezzo

di trasporto di proprietà o di scelta del venditore.

La clausola «franco destino» pone a carico del venditore le spese di trasporto.

Il venditore non è obbligato ad assicurare la merce; tuttavia deve prestarsi a tutte quelle pratiche richieste dal caso nell'interesse del compratore.

Arft. 510 - *Peso in partenza e peso in arrivo.* — Per il materiale in arrivo via mare, il peso valevole è quello riconosciuto dalla dogana del porto di arrivo.

Per il materiale spedito per ferrovia, se il venditore non fa riconoscere, a sue spese, il peso in partenza, è tenuto a riconoscere il peso riscontrato alla stazione di arrivo.

Se il trasporto è eseguito con altri mezzi, il peso valido è quello riscontrato dal compratore all'arrivo su pesa pubblica.

Art. 511 - *Spedizione a carico incompleto.* — Se il venditore spedisce carichi incompleti in relazione alla capacità del mezzo, le maggiori spese di trasporto sono a suo carico.

Art. 512 - *Reclami.* — I reclami per non corrispondenza dei materiali a quelli pattuiti devono essere fatti per iscritto entro il termine massimo di giorni 5 dal ricevimento della merce, a pena di decadenza.

Se il reclamo risulta fondato, il compratore ha diritto alla sollecita sostituzione, franca di ogni spesa, della merce riconosciuta non corrispondente ma non alla risoluzione del contratto o al risarcimento dei danni.

Il compratore è tenuto a ritirare la merce e a curarne il deposito anche se intende promuovere reclamo per la non corrispondenza del materiale a quello pattuito.

Art. 513 - *Dazio e assistenza doganale.* — Nelle vendite «schiavodazio» sono a carico del compratore, oltre il dazio, anche le spese accessorie e quelle per l'assistenza doganale.

Art. 514 - *Provvigione per mediazione.* — Il mediatore ha diritto alla provvigione da parte del venditore, nella seguente misura:
da 0,50 all'1% per il materiale nazionale;
da 1 al 2% per il materiale proveniente dall'estero.

7. GHISA, GETTI DI GHISA E ACCIAIO E TUBI DI ACCIAIO

Usi particolari

a) Ghisa

Art. 515 - *Composizione chimica*. — La composizione chimica di una ghisa si intende indicata in via approssimativa, salvo che non sia espressamente convenuta «con garanzia».

L'indicazione generica del contenuto di un elemento è sempre approssimativa ammenoché non sia precisato il massimo o il minimo, anche con espressioni o sigle aventi lo stesso significato.

Art. 516 - *Tolleranze sui risultati delle analisi*. — Le tolleranze ammesse nel caso di analisi sono le seguenti:

- sul tenore di silicio: 0,20% in più o in meno;
- sul tenore di manganese: 0,20% in più o in meno;
- per il fosforo: per la ghisa da fonderia, 0,20% in più o in meno; per la ghisa ematite, 0,02% in più o in meno; per la ghisa manganesifera da acciaieria, 0,20% in più o in meno;
- per lo zolfo: per la ghisa da fonderia, 0,02% in più o in meno; per la ghisa da acciaieria: 0,01% in più o in meno.

In caso di contestazione deve essere effettuato il prelevamento di campioni in contraddittorio delle parti. I campioni così prelevati devono essere sottoposti ad analisi chimica arbitrare la cui spesa sta a carico della parte soccombente.

E' ritenuta parte soccombente quella la cui affermazione si discosta maggiormente dal risultato dell'analisi arbitrare.

b) Getti di ghisa e acciaio

Art. 517 - *Ordinazione*. — I getti trattati su catalogo si intendono «salvo venduto».

Le indicazioni contenute nei cataloghi - listini ecc. hanno valore indicativo e non escludono modificazioni di aggiornamento di modelli e di tipi.

Art. 518 - *Modelli*. — La rispondenza del modello al disegno

deve essere controllata dal committente ammenoché per patto esplicito non ne abbia dato incarico alla fonderia.

I modelli e i campioni del cliente devono essere conservati dalla fonderia senza obbligo di provvedere ad assicurazione per incendi, furti, ecc.

I modelli di proprietà del committente vengono restituiti nello stato di usura in cui si trovano e la fonderia li conserva per un massimo di due anni dall'ultima ordinazione.

Trascorso tale periodo, se il committente non ha richiesto la restituzione dei modelli, o se le due parti non si sono accordate per la proroga e per le modalità del deposito, la fonderia ha il diritto di procedere alla loro distruzione, dopo averne dato comunicazione al committente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e senza che sia intervenuto un accordo entro tre mesi dalla data di spedizione della raccomandata stessa.

La fonderia non può utilizzare i modelli del committente per forniture a terzi. La stessa non è responsabile della esecuzione di getti già da terzi brevettati.

Art. 519 - *Requisiti della merce - Qualità.* — In difetto di indicazioni sulla qualità del materiale i getti di ghisa possono essere forniti greggi ma devono essere sbavati e smateorizzati, in ghisa grigia senza speciali requisiti.

La smaterozzatura non è dovuta se comporta una lavorazione su macchina utensile.

Qualità speciali e di particolari lavorazioni devono essere espressamente richieste e pattuite.

Art. 520 - *Imballaggi.* — Gli imballaggi che si rendono necessari sono a carico del committente; devono essere fatturati al costo e non sono accettati di ritorno.

Art. 521 - *Termini di consegna.* — I termini di consegna hanno valore solamente indicativo.

Art. 522 - *Tolleranze sul peso e sul numero dei getti.* — Per i getti su modello, per i quali sono richiesti uno o pochi esemplari, le tolleranze ammesse sul peso calcolato secondo il modello sono

del 10% in più o in meno e l'eccedenza di peso oltre il limite superiore indicato rimane a carico della fonderia.

Quando si tratti di forniture in serie la tolleranza di peso è del 5% in più o in meno sulla media dei pesi riscontrati sul primo 10% della fornitura.

Nei casi di particolari esigenze sui pesi, le tolleranze relative devono essere preventivamente pattuite.

Per i getti da eseguirsi a sagoma, a raffetto o a scheletro, le tolleranze devono formare oggetto, caso per caso, di speciali accordi.

Per ordinativi sia a numero sia a peso è ammessa una tolleranza sul quantitativo in ragione del 5% in più o in meno.

Art. 523 - Responsabilità e garanzia. — La fonderia è tenuta ad effettuare un controllo sull'aspetto esteriore del getto e sulla rispondenza dello stesso al modello.

Ogni altro controllo deve essere specificatamente pattuito.

La fonderia non assume alcuna responsabilità sulla effettiva rispondenza del getto all'impiego al quale lo stesso è destinato.

Nel caso di getti scarti di fusione la fonderia è tenuta alla sola sostituzione, nel più breve tempo possibile, dei getti risultati difettosi e non sono riconosciute dalla fonderia spese di trasporto, di lavorazione meccanica, per trattamenti termici, per montaggio e smontaggio, nonché danni diretti o indiretti subiti da persone o da cose.

La denuncia dei vizi o difetti e la richiesta di sostituzione deve essere fatta, sotto pena di decadenza, entro i trenta giorni dalla consegna per i vizi palesi e, nel caso di vizi occulti, entro sei mesi dalla consegna stessa.

Nel caso di forniture con consegna frazionata o ripetuta nel tempo, il committente, sotto pena di decadenza, entro i trenta giorni della consegna per i vizi palesi e, nel caso di vizi occulti, entro sei mesi dalla consegna stessa.

Nel caso di forniture con consegna frazionata o ripetuta nel tempo, il committente, sotto pena di decadenza dal diritto alla garanzia, deve denunciare alla fonderia i difetti o i vizi in tempo utile per evitare il ripetersi dei difetti nelle consegne successive.

c) Tubi di ghisa

Distinzioni e caratteristiche

I tubi di ghisa si distinguono nelle seguenti speciali categorie:

- a) tubi per condotte;
- b) tubi pluviali e per impianti igienici.

I tubi per condotte, del diametro variante da mm. 50 a mm. 1000, usati per convogliare acqua e gas sotto pressione, sono forniti per pressioni di esercizio di 10, 15, 20, 25 e 30 kg. per cmq.

Il prezzo dei tubi di ghisa, normali diritti, può essere riferito al peso o alla lunghezza utile in metri.

Art. 524 - *Offerte.* — L'offerta relativa alla compravendita di tubi di ghisa è valida per cinque giorni dalla data del suo invio.

Art. 525 - *Contrattazioni.* — I tubi di ghisa e i relativi pezzi speciali sono contrattati secondo i tipi e le forme indicati dalle tabelle di unificazione UNI.

Nelle forniture di tubi a flangia sono esclusi i bulloni e le guarnizioni.

Se nel contratto non è specificato diversamente, i tubi pluviali e per impianti igienici, del diametro da mm. 55 a 200, sono forniti per la semplice tenuta di acqua.

Art. 526 - *Prezzo.* — Nella misurazione della lunghezza utile dei tubi di ghisa, non deve essere tenuto conto della parte di bicchiere che si sovrappone alla coda del pezzo successivo, in normali condizioni di montaggio e calafatura a regola d'arte.

I tubi speciali sono sempre fatturati a peso.

Art. 527 - *Collaudi.* — Il collaudo deve essere eseguito secondo le norme UNI.

A collaudo eseguito i materiali si intendono definitivamente accettati e pronti alla spedizione.

Art. 528 - *Tolleranze.* — Le tolleranze ammesse sullo spessore, sul diametro, sulla lunghezza e sulla rettilineità dei tubi di ghisa, sono quelle previste dalle tabelle di unificazione UNI.

8. ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E GHISA

Usi particolari

a) Rottami di ferro e di acciaio

Art. 529 - *Contrattazione*. — I contratti di rottami di ferro e di acciaio sono conclusi con riferimento alla classificazione riportata nel listino settimanale dei prezzi pubblicato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.

In una partita di rottami, contrattati secondo una determinata classifica, non è ammessa la presenza di:

- materiale zincato, smaltato, stagnato, ramato, ottonato, piombato;
- rottame di ghisa;
- rottame legato, eccessivamente ossidato, impuro o comunque dannoso alla carica;
- rottame fornito in recipienti chiusi, in fasci, in sacchi;
- ordigni bellici in genere, siano essi carichi o scarichi, e qualsiasi corpo che possa presentare rischi di esplosione o di incendio;
- qualsiasi altro materiale estraneo al ferro e all'acciaio.

Art. 530 - *Materiale pronto al forno*. — Il materiale contratto come «pronto al forno» deve essere in pezzi delle dimensioni massime di cm. 150x50x50.

b) Rottami di ghisa

Classificazioni - Distinzioni

La classificazione dei rottami di ghisa è la seguente:

a) *Rottami di ghisa meccanica*: provengono da demolizione di macchinario in pezzatura pronta al forno, costituiti in particolare da pezzi di macchine utensili, da altre macchine (comprese quelle agricole) e motori in genere, ecc.

b) *Rottami di ghisa marmittaglia*: sono costituiti da rottame comune eterogeneo o di raccolta, in pezzatura piccola, sottile.

c) *Rottami di ghisa bianca o bruciata*: sono costituiti da tutti

quei rottami che alla frattura si presentano di ghisa bianca o che hanno subito l'azione del fuoco.

d) *Rottami di lingottiere*: basi di lingottiere non bruciate.

e) *Rottami di cilindri da laminatoio*.

f) *Proiettili e rottami di proiettili*: sono di ghisa grigia e di ghisa acciaiosa.

g) *Tornitura di ghisa*: con la precisazione che trattasi di tornitura fresca, pulita, non ossidata o leggermente o fortemente ossidata.

Usi particolari

Art. 531 - *Requisiti della merce*. — Una partita di rottami di ghisa contrattati secondo la denominazione commerciale (rottami di ghisa meccanica) non deve contenere ghisa bianca, bruciata, acciaiosa, malleabile, rottame smaltato e ferro.

Se oggetto del contratto sono «rottami di ghisa comune» la partita non deve contenere i rottami di ghisa bianca, bruciata, smaltata, malleabile e ferro.

I proiettili e i rottami di proiettili devono essere forniti privi di ogni traccia di esplosivo.

Se i proiettili sono forniti interi deve essere precisato il loro calibro.

Sono considerati proiettili e rottami di proiettili di ghisa grigia quelli che all'analisi danno un tenore di carbonio superiore al 3,30%.

Art. 532 - *Materiale pronto al forno*. — I rottami di ghisa contrattati con materiale «pronto al forno» devono essere in pezzi del peso fino a kg. 50. E' tuttavia ammessa la presenza di materiale in pezzi del peso fino a 100 kg. purché demolibile alla mazza a mano.

9. METALLI NON FERROSI E LORO LEGHE - GREZZI, SEMILAVORATI - ROTTAMI E RESIDUI

Usi comuni

Art. 533 - *Offerte*. — L'offerta che non indica il termine di validità si intende impegnativa per l'offerente se la risposta epistolare gli perviene a volta di corriere.

L'offerta verbale o a mezzo telefono o telegrafo è impegnativa solo per risposta che pervenga all'offerente entro le ore 18 del successivo giorno lavorativo.

In caso di contestazione, sia la data di arrivo dell'offerta che la data di partenza della risposta, sono provate dal timbro postale delle rispettive buste o da documentazione equivalente.

Se nell'offerta è indicata la clausola «salvo venduto», oppure «per quanto in tempo», l'offerente è liberato da ogni impegno se la merce è stata venduta prima che gli sia pervenuta la risposta di accettazione.

Se nell'offerta è indicata la clausola «salvo variazione di prezzo» e nel frattempo interviene variazione dello stesso, il venditore non è impegnato alla primitiva offerta.

Le offerte fatte da agenti e viaggiatori si intendono sempre «salvo approvazione della casa».

Art. 534 - *Conferme d'ordini.* — Ogni ordinazione di norma viene confermata per iscritto dal venditore.

Qualora la lettera di conferma di una ordinazione verbale o scritta non sia conforme alle intese ed alle ordinazioni, la mancata denuncia, da parte del compratore, entro otto giorni dalla ricezione della conferma, delle modificazioni introdotte dall'altro contraente, equivale ad accettazione tacita.

E' tuttavia obbligo del venditore di richiamare in modo adeguato l'attenzione del compratore sulle modificazioni proposte.

Art. 535 - *Prezzo.* — Il prezzo dei metalli non ferrosi è riferito al peso in chilogrammi del materiale, al netto di imballo.

Per i laminati che vengono oliati e/o con carta interposta, il peso dell'olio e/o della carta deve essere portato in aggiunta al peso del materiale.

Art. 536 - *Requisiti della merce.* — Nelle contrattazioni di metalli non ferrosi e loro leghe, grezzi, semilavorati, rottami e residui, per quanto riguarda la qualità, i tipi e le dimensioni, sono normative le tabelle di unificazione dell'UNI in quanto esistenti e le eventuali norme dell'UNIMET.

Art. 537 - *Imballaggi.* — Gli imballaggi necessari per la natura della merce e quelli speciali, come pure le spese vive per sistemazio-

ni particolari di materiali, fanno carico al compratore.

Se è stata convenuta la restituzione degli imballaggi la restituzione stessa deve avvenire a spese e cura del compratore.

Art. 538 - *Termini di consegna.* — I termini di consegna sono indicati a titolo approssimativo e senza impegno ammenoché non abbiano carattere di essenzialità.

Essi hanno inizio dalla data di ricevimento dell'ordinazione.

Per i materiali per i quali sia stato convenuto un collaudo, il termine di consegna si intende riferito alla messa a disposizione dei materiali stessi, nella località convenuta, agli agenti collaudatori. Esso deve risultare dalla data della richiesta di collaudo.

Tutti i termini di consegna sono comunque intesi sempre «salvo il caso di impedimenti dovuti a causa di forza maggiore».

Art. 539 - *Contratto a termine.* — Nel contratto a termine all'impegno del venditore di consegnare un determinato quantitativo di merce per un determinato prezzo base fa riscontro l'obbligo del compratore di specificare il dettaglio dei materiali entro il termine stabilito.

Trascorso tale termine senza che il compratore abbia specificato la intera partita, il venditore ha facoltà di annullare l'intero contratto ovvero di esigere la immediata specificazione. Mancando pure questa il venditore può considerare senz'altro risolto il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 540 - *Luogo di consegna.* — Il venditore deve consegnare (effettuare la «resa») alla persona, all'indirizzo e sul mezzo indicati nel contratto dal compratore.

In mancanza di tali indicazioni o di una di esse, il venditore ha diritto di spedire i materiali pronti con il mezzo di trasporto più conveniente, in porto assegnato e all'indirizzo del compratore, dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla notifica dell'approntamento della merce per la spedizione.

La stessa facoltà spetta al venditore nel caso in cui il compratore abbia chiesto di sospendere la spedizione in attesa di sue istruzioni in ordine alla destinazione della merce e queste non siano da lui date entro quindici giorni dalla notifica dell'approntamento dei materiali per la consegna.

Art. 541 - *Collaudi*. — Le spese dei normali collaudi di fabbrica (preparazione delle provette, prestazione di macchine, attrezzi e maestranze necessari, ecc.), sono a carico del venditore.

Le spese per collaudi speciali sono invece a carico del compratore che li abbia richiesti.

Art. 542 - *Tolleranze di quantità - Clausola «circa»*. Se nel contratto relativo a merce avente particolari caratteristiche è inserita la clausola «circa», questa autorizza il venditore a consegnare il 10% in più o in meno del quantitativo pattuito.

In mancanza della clausola anzidetta il venditore ha facoltà di consegnare il 5% in più o in meno del quantitativo contrattato.

Art. 543 - *Rischi di spedizione*. — Nei contratti «franco partenza» la merce viaggia a rischio del venditore fino al momento in cui viene consegnata al vettore o al compratore. Nei contratti «franco destino» le spese di trasporto sono a carico del venditore e la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore ammenoché la spedizione avvenga per via ordinaria e con mezzo di trasporto di proprietà o di scelta del venditore.

Art. 544 - *Pagamento*. — In difetto di altre indicazioni il pagamento si intende per contanti al ricevimento della fattura spiccata per materiale pronto o per materiale consegnato.

Se è stato convenuto uno sconto per pagamento entro un termine stabilito, in caso di pagamento ritardato lo sconto decade di diritto.

Art. 545 - *Reclami*. — I reclami per i vizi di qualità dei materiali devono essere fatti per iscritto nei termini di legge.

I reclami per differenze di peso e del numero dei colli devono essere fatti all'atto del ricevimento dei materiali facendoli rilevare dal vettore che esegue la consegna.

Di ogni contestazione il compratore deve dare avviso al venditore entro quarantotto ore tenendo il materiale a disposizione.

Il venditore è tenuto ad eseguire la verifica entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo.

Art. 546 - *Mediazione (provvigioni)*. — Al mediatore è corrisposta una provvigione dell'1% dalla sola parte che ne ha richiesto l'opera.

10. USI PARTICOLARI PER I METALLI NON FERROSI E LEGHE, SEMILAVORATI

Art. 547 - *Prezzi*. — Nei contratti di metalli non ferrosi e leghe, semilavorati, le espressioni «prezzo finito», «prezzo effettivo», «prezzo in monte» producono identità di effetti e indicano il prezzo globale che tiene conto complessivamente di tutte le caratteristiche del prodotto nonché delle maggiorazioni e degli sconti applicati al «prezzo base».

11. USI PARTICOLARI PER I ROTTAMI E RESIDUI

Art. 548 - *Consegna («resa») e peso dei materiali*. — Quando il materiale deve essere consegnato al magazzino del compratore, il carico ed il trasporto del materiale devono essere effettuati a spese del venditore. Lo scarico deve essere eseguito a spese del compratore. Il peso valido è quello accertato nel magazzino del compratore.

Quando il materiale deve essere ritirato al magazzino del venditore il carico è eseguito a spese del venditore. Il trasporto e lo scarico sono a spese del compratore. Il peso valido è quello accertato nel magazzino del venditore.

Art. 549 - *Tolleranze*. — Anche se la clausola «circa» non è espressamente indicata nel contratto è ammessa sul totale della fornitura una tolleranza quantitativa del 5% in più o in meno.

Art. 550 - *Reclami*. — Se il materiale inviato non ha le qualità convenute, il compratore deve darne avviso al venditore entro i termini di legge e tenere il materiale a disposizione del venditore per l'eventuale contestazione sulla fondatezza del reclamo.

Il venditore deve provvedere alla relativa verifica entro otto giorni dal ricevimento del reclamo. Trascorso tale termine il compratore ha facoltà di disporre del materiale e di provvedere alle relative operazioni di cernita e di valutazione, addebitando al venditore le spese sostenute.

12. USI PARTICOLARI PER I GETTI DI FONDERIA IN METALLI NON FERROSI

Art. 551 - *Conchiglie e stampi*. — Le conchiglie e gli stampi costruiti dalla fonderia per conto del committente rimangono di proprietà della stessa.

Le conchiglie, gli stampi, i modelli, le attrezzature e gli accessori forniti dal committente, sono conservati dalla fonderia per un periodo massimo di due anni dalla data dell'ultima fornitura, senza obbligo di provvedere alla loro assicurazione.

Il pagamento delle conchiglie, degli stampi, modelli, attrezzature e degli accessori viene effettuato dal committente per una parte in via anticipata e con il saldo previsto alla presentazione dei getti campioni.

Art. 552 - *Imballaggi*. — Gli imballaggi che si rendono necessari sono a carico del committente e devono essere fatturati al costo.

Art. 553 - *Termini di consegna*. — I termini di consegna sono indicati a titolo approssimativo e senza impegno, a meno che non abbiano carattere di essenzialità.

Art. 554 - *Peso*. — Il peso da prendere per base a tutti gli effetti è quello medio di 500 getti.

Le variazioni di peso in più o in meno del peso sopra detto, oltre il 2%, danno diritto ad una corrispondente variazione di prezzo di fusione (materia prima più calo).

Art. 555 - *Tolleranza (scarti)*. — I getti riconosciuti di scarto in numero superiore al 5% devono essere sostituiti o deve essere accreditato il relativo prezzo.

Il reclamo per detti getti di scarto deve essere fatto al fonditore entro 15 giorni ed i getti devono essere restituiti allo stesso entro 30 giorni dalla consegna.

Se il difetto può essere rilevato solo durante la lavorazione, il termine della restituzione dei getti di scarto è di 90 giorni.

Art. 556 - *Tolleranza (finitura)*. — Se è stata convenuta la finitura idonea per verniciatura a spessore, nelle fusioni sono tollerate striature e difetti superficiali.

Se è stata convenuta la finitura accurata per verniciatura lucida

con fondo o di spessore, nelle fusioni sono tollerati leggeri segni, ad esempio quelli lasciati da un nastro abrasivo di grana 60.

Se è stata convenuta la finitura accurata o liscia, per fusioni adatte ad una verniciatura di particolare esigenza e che devono subire la lucidatura di finitura o trattamenti galvanici, sono tollerati leggeri segni quali ad esempio quelli lasciati da un nastro abrasivo di grana 80.

Se è convenuta la finitura molto accurata, per getti di esigenze speciali, sono tollerati leggeri segni quali ad esempio quelli prodotti da un nastro abrasivo di grana 100.

Art. 557 - *Tolleranza (sbavature)*. — I getti devono essere forniti nelle normali condizioni di fusione, con tolleranza di sbavature sporgenti dalla base fino a mm. 0,4.

Nei getti sono tollerate tracce di trucioli e di lubrificanti di fonderia.

Art. 558 - *Tolleranze di sformatura e di dimensione*. — Nel caso di getti colati a pressione, per le tolleranze dimensionali e di sformatura, fanno testo le tabelle dell'ASSOMET.

Nel caso di getti con formatura in sabbia, è ammessa una tolleranza del 2%, in più o in meno sulle dimensioni.

Nel caso di getti fusi in conchiglia, la suddetta tolleranza è ridotta all'1% in più o in meno.

Art. 559 - *Cali di fusione*. — Agli effetti della valutazione dei cali di fusione devono essere considerate le seguenti rese massime delle leghe impiegate:

— leghe di alluminio-silicio, alluminio-silicio-rame	95%
— leghe di alluminio-magnesio	90%
— leghe di zinco	90%
— leghe di magnesio	80%
— leghe di rame (ottone-bronzo)	93%

Art. 560 - *Calo degli inserti metallici*. — Gli inserti metallici forniti dal committente danno diritto ad un calo non inferiore al 5%.

Art. 561 - *Soffiature*. — Nei getti di fonderia sono tollerate piccole soffiature, porosità, altri difetti strutturali ed operazioni di recupero che non pregiudicano l'utilizzazione del pezzo.

*Tabella dei cali di movimentazione
e di lavorazione dei prodotti metalsiderurgici*

Prodotti siderurgici

— ossitaglio lamiere	1%
— taglio a misura dei tubi	1,5%
— spianatura e taglio dei coils a caldo	0,5%

Rottami di ferro e di ghisa

— lavorazione del rottame pesante (taglio alla fiamma e cesoiatura)	1%
— cesoiatura del rottame di raccolta e di carcasse auto	5%
— lavorazione di rottame leggero (pressatura)	0,7%
— lavorazione della tornitura (a seconda della presenza o meno di olii o altre sostanze non ferrose)	2,5%/3,5%
— frantumazione carcasse auto	25%
— martinatura rottami di ghisa	1,5%
— calo di movimentazione per i rottami in genere	0,5%

Rottami di metalli non ferrosi

— calo di movimentazione	
- rame e sue leghe	2%
- piombo	2%
- batteria auto	6%
- alluminio	1,5%
- zinco	2%
— cesoiatura	0,5%
— pressatura	
- alluminio	2%
- altri metalli non ferrosi	0,5%

b) Alluminio e sue leghe
(nessun uso accertato)

c) Rame e sue leghe
(nessun uso accertato)

d) Argento, oro, platino ed altri metalli preziosi

1. ARGENTO

Art. 562 - *Ordinazione*. — L'ordinazione avviene mediante copia commissione oppure direttamente per corrispondenza ordinaria, per telefono, per telex o di presenza.

Art. 563 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 564 - *Forma del contratto*. — Il contratto si conclude sia per iscritto che verbalmente.

Art. 565 - *Clausole speciali*. — Le vendite si effettuano su disegno o su campione, sulla base del valore del metallo e delle eventuali pietre ivi contenute, aumentato dell'importo della mano d'opera e tenendo conto del calo di lavorazione, oppure a cambio metallo al titolo corrispondente più il calo di lavorazione stabilito all'atto del contratto e pagamento mano d'opera e delle eventuali pietre ivi contenute.

Art. 566 - *Concessione di vendita con esclusiva*. — L'esclusiva è concessa talvolta per determinati modelli.

Art. 567 - *Specie di vendita*. — La vendita talvolta avviene sulla base di campione o di fotografia che il venditore sottopone al compratore.

Art. 568 - *Unità base di contrattazione*. — Nelle contrattazioni l'unità base è il grammo o il singolo pezzo.

Art. 569 - *Requisiti della merce*. — Gli oggetti sono venduti a tutti i titoli previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 570 - *Bollatura*. — Gli oggetti recano impresso il marchio di identificazione della ditta produttrice e quello che definisce il titolo della merce secondo le norme vigenti, con eventuale simbolo o sigla richiesti dal committente.

Art. 571 - *Imballaggio*. Per imballaggio sono usate scatole di cartone, di legno o di altro materiale molto resistenti; la spesa è generalmente a carico del venditore.

Art. 572 - *Consegna*. — La consegna della merce avviene secondo accordi e con mezzi di trasporto precedentemente stabiliti fra le parti.

Art. 573 - *Verifica della merce*. — La verifica della merce avviene all'atto della consegna.

Art. 574 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce*. — La merce viaggia a rischio e pericolo del committente o del compratore; le spese di trasporto e di assicurazione sono a carico del committente o del compratore, salvo diversi accordi tra le parti.

Art. 575 - *Pagamento*. — Il pagamento viene effettuato all'atto della consegna o del ritiro della merce, se non diversamente stabilito al momento della contrattazione.

Quando il committente (grossista o fabbricante) fornisce il metallo anticipatamente in conto lavorazione, per un peso pari all'argento puro contenuto nel prodotto finito più il calo della lavorazione, paga il costo della mano d'opera e delle eventuali pietre ivi contenute.

Art. 576 - *Reclami*. — I reclami debbono essere esposti per iscritto, entro otto giorni dal ricevimento della merce.

2. ORO

Art. 577 - *Ordinazione*. — L'ordinazione avviene mediante copia commissione oppure direttamente per corrispondenza ordinaria, per telefono, per telex o di presenza.

Art. 578 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 579 - *Forma del contratto*. — I contratti si concludono sia per iscritto che verbalmente.

Art. 580 - *Clausole speciali.* — Tra fabbricanti e grossisti le contrattazioni avvengono sulla base di disegno o di campione in rapporto al valore del metallo e delle eventuali pietre ivi contenute, aumentato del costo della mano d'opera e tenendo conto del calo di lavorazione, oppure a cambio metallo al titolo corrispondente più il calo di lavorazione stabilito all'atto del contratto e pagamento mano d'opera e delle eventuali pietre ivi contenute.

Art. 581 - *Concessione di vendita con esclusiva.* — L'esclusiva è concessa talvolta per determinati modelli.

Art. 582 - *Specie di vendita.* — La vendita talvolta avviene sulla base di campione o di fotografia che il venditore sottopone al compratore.

Art. 583 - *Unità base di contrattazione.* — Nelle contrattazioni l'unità base è il grammo o il singolo pezzo.

Art. 584 - *Requisiti della merce.* — Gli oggetti sono venduti a tutti i titoli previsti dalla legge.

Art. 585 - *Bollatura.* — Gli oggetti recano impresso il marchio di identificazione della ditta produttrice e quello che definisce il titolo della merce, secondo le norme vigenti, con eventuale simbolo o sigla richiesti dal committente.

Art. 586. - *Imballaggio.* — Per imballaggio sono usate scatole di cartone, di legno o di altro materiale molto resistenti; la spesa è generalmente a carico del venditore.

Art. 587 - *Consegna.* — La consegna della merce avviene secondo gli accordi e con mezzi di trasporto precedentemente stabiliti fra le parti.

Art. 588 - *Verifica della merce.* — La verifica della merce avviene all'atto della consegna.

Art. 589 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce.* — La merce viaggia a rischio e pericolo del committente o del compratore; le spese di trasporto e di assicurazione sono a carico del committente o del compratore, salvo diversi accordi tra le parti.

Art. 590 - *Pagamento*. — Il pagamento viene effettuato all'atto della consegna o del ritiro della merce, se non diversamente stabilito al momento della contrattazione.

Quando il committente (grossista o fabbricante) fornisce il metallo anticipatamente in conto lavorazione, per un peso pari all'oro puro contenuto nel prodotto finito più il calo della lavorazione, paga il costo della mano d'opera e delle eventuali pietre ivi contenute.

Art. 591 - *Reclami*. — I reclami debbono essere esposti, per iscritto, entro otto giorni dal ricevimento della merce.

e) Altri metalli
(nessun uso accertato)

f) Rottami di metalli vari
(nessun uso accertato)

CAPITOLO 14

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

a) **Macchine ed apparecchi diversi**
(nessun uso accertato)

b) **Mezzi di trasporto**

Autoveicoli in genere e macchine agricole semoventi usati

Art. 592 - *Clausole speciali.* — Gli autoveicoli in genere e le macchine agricole semoventi usati sono venduti allo stato come si trovano «visti», «provati» e «accettati» escludendo ogni garanzia per vizi palesi od occulti ove questa garanzia non sia stata pattuita per iscritto.

Art. 593 - *Mediazione.* — Al mediatore che interviene nel contratto di compravendita di autoveicoli in genere e di macchine agricole semoventi usati, spetta la provvigione in base alle seguenti tariffe:

- per somme fino a L. 30.000.000: 2% per parte;
- per somme eccedenti i 30.000.000 di lire: 1% per parte.

CAPITOLO 15

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

a) Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche

1. PERLE E PIETRE PREZIOSE

Art. 594 - *Trattative e forma del contratto.* — I contratti sono di norma stipulati verbalmente.

Art. 595 - *Oggetto del contratto.* — Oggetto di contrattazione sono:

- a) Le pietre preziose;
- b) le pietre naturali fini;
- c) le pietre sintetiche;
- d) le pietre imitazioni;
- e) le pietre orientali o australiane, comprese le perle naturali e di acqua dolce;
- f) le perle coltivate con o senza nucleo;
- g) le perle imitazioni;
- h) le pietre dure.

Art. 596 - *Conclusioni del contratto per le perle.* — Nelle contrattazioni di perle in filo i suggelli apposti dal proponente alle estremità del filo non possono, durante le trattative, essere rimossi dall'altra parte.

La rimozione dei suggelli comporta accettazione della proposta di vendita.

Art. 597 - *Unità di base di contrattazione.* — Unità di misura per il diamante, lo smeraldo, il rubino e lo zaffiro è il carato metrico, il quale corrisponde a grammi 0,20.

Le altre pietre sono contrattate a carato metrico, a grammo o a pezzo.

Le perle naturali e quelle coltivate sono contrattate a carato metrico o a filo.

Art. 598 - *Requisiti della merce.* — Il diamante dicesi puro quando, esaminato alla lente a dieci ingrandimenti, non rivela alcuna

impurità o inclusione. Per la classificazione dei diamanti viene normalmente usata la scala valutazione I.G.I. (1).

Le pietre preziose di colore (smeraldi, rubini, zaffiri, ecc.) sono qualificate dalla propria denominazione scientifica che le distingue.

Gli aggettivi: vero, prezioso, fine, naturale, autentico, stanno a designare soltanto pietre preziose e le perle naturali e non possono in alcun caso essere adottate per le pietre sintetiche o imitazioni né per le perle coltivate.

Art. 599 - *Consegna*. — Normalmente, la consegna delle perle e delle pietre preziose viene eseguita di persona, o con altri mezzi preventivamente concordati.

Art. 600 - *Verifica della merce*. — Il peso, il numero e la qualità delle gemme si controllano all'atto della consegna.

Nelle bolle di consegna e nei relativi documenti doganali, nel caso di merce di provenienza estera, dovranno essere citati: il peso lordo in grammi, il peso netto in carati (o in grammi nel caso di merce sintetica) e il numero esatto dei pezzi, suddivisi per tipo e qualità.

Art. 601 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce*. — Nelle spedizioni le spese di trasporto e di assicurazione sono a carico del fornitore.

Art. 602 - *Pagamento della merce*. — Il pagamento si esegue di norma alla consegna della merce.

Art. 603 - *Reclami*. — Dopo la consegna non sono ammessi reclami.

Art. 604 - *Taglio e incastonatura*. — Il taglio delle pietre preziose viene eseguito a rischio del committente per quanto attiene alle accidentalità della lavorazione (rotture, sfaldamenti, ecc.).

L'incastonatura è anch'essa eseguita a rischio del committente; tuttavia, è buona norma, nel caso di incastonatura di pietre di un certo valore, concordare preventivamente un equo temperamento degli eventuali danni provocati accidentalmente. Per quanto concerne le pietre di contorno (carati da 0,01 fino a 0,05) viene concordata preventivamente la percentuale di rottura accidentale tollerata.

Art. 605 - *Pagamento (taglio e incastonatura)*. — Il pagamento

(1) Scala di valutazione dell'Istituto Internazionale di Gemmologia.

per il taglio e la incastonatura delle gemme è dovuto all'atto della consegna dell'opera eseguita.

Art. 606 - *Imballaggio*. — Le perle e le pietre preziose dovranno essere contenute nelle apposite «bustine» (carpette), a doppio foglio di carta (lucida trasparente quella a contatto delle pietre o perle). Nelle spedizioni l'imballo dovrà essere composto da cassettime di fibre sintetiche resistenti oppure di altro materiale che abbia una adeguata resistenza per non deteriorare gli oggetti contenuti.

In nessun caso viene accettata la scatola di cartone.

2. DIAMANTI PER USO INDUSTRIALE

Art. 607 - *Oggetto del contratto*. — Oggetto del contratto è il diamante in cristalli o in polvere di varia granulazione.

Art. 608 - *Requisiti della merce*. — La polvere deve essere esente da corpi estranei.

Il valore dei diamanti in cristalli è determinato dal grado di purezza e, a parità di purezza, dalla grandezza dei cristalli e dalla loro forma⁽²⁾.

Art. 609 - *Pagamento*. — Il pagamento di solito viene convenuto tra le parti.

Art. 610 - *Taglio e incastonatura*. — Per il taglio e la incastonatura dei diamanti industriali si applicano le norme dell'art. 604 e dell'art. 605.

b) Marmo, pietre ed alabastro lavorato

MARMI E PIETRE

Art. 611 - *Ordinazione*. — Le ordinazioni per lavori di modesta entità avvengono verbalmente; le altre per iscritto.

Art. 612 - *Preventivo e progetti*. — Normalmente si redigono preventivi per iscritto. I progetti sono forniti o dal committente, o dal progettista o dal direttore dei lavori.

Art. 613 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

(2) Per quanto riguarda la classificazione dei diamanti vedasi art. 597 a pag. 180.

Art. 614 - *Forma del contratto*. — Per i lavori di media e grande entità il contratto viene formulato per iscritto.

Art. 615 - *Clauseole speciali*. — Nei casi di vendita di merce scelta, sui prezzi correnti incidono, anche disgiuntamente, l'assortimento qualitativo della partita, le dimensioni della stessa ed il genere di lavorazione dei prodotti, siano essi greggi o lavorati.

Se il fornitore provvede anche ai rilievi e ai disegni esecutivi, ne assume la responsabilità ed ha diritto ad un compenso calcolato o in base al tempo impiegato o come percentuale sul prezzo dell'intera opera.

Il venditore può fornire personale specializzato per l'assistenza alla posa in opera contro compenso.

Art. 616 - *Specie di vendita*. — La vendita avviene prevalentemente con esame di campioni di materiali indicativi della grana, venatura e colorazione.

Art. 617 - *Unità base di contrattazione*. — L'unità base è il metro cubo per i blocchi greggi ed i masselli lavorati; il metro quadrato per le lastre ed a volte per i gradini; il metro lineare per i gradini, gli zoccolini, i contorni d'apertura, ecc. Sono calcolati a corpo i caminetti, le colonne, i capitelli, i pezzi speciali e simili. Il volume o la superficie dei lavorati vengono conteggiati rispettivamente sul minimo parallelepipedo o sul minimo rettangolo circoscritto. I massi informi vengono contrattati a peso. Il cocciame è venduto a peso e la pezzatura commerciale non è inferiore ai cm. 10 circa.

Art. 618 - *Modo di misurazione e abbuoni relativi*. — Nelle misurazioni dei blocchi greggi vengono concessi cm. 5 di abbuono per ogni dimensione, più gli abbuoni di compenso che, all'atto della misurazione, si concordano per eventuali mancanze o difetti.

Per le misurazioni di blocchi lavorati al filo, l'abbuono è di cm. 1-2 nella dimensione normale alla faccia lavorata al filo.

Per le lastre si misurano le due dimensioni ciascuna a cm. 1 sotto il nodo più basso concordando gli abbuoni del caso per eventuali difetti e manchevolezze. Negli spessori delle lastre segate sono ammesse tolleranze in più od in meno, sino a mm. 2⁽³⁾.

(3) Queste misurazioni si chiamano «misurazioni commerciali».

Art. 619 - *Campioni*. — I campioni che si sottopongono all'esame del compratore hanno valore indicativo o di massima.

Art. 620 - *Caratteristica della merce*. — Le caratteristiche sono tutte quelle proprie del prodotto di natura per cui nei lavori in marmo sono ammesse la stuccatura e la grappatura — eseguite a regola d'arte — dei pezzi o lastre saldati secondo i difetti e le necessità derivanti dalla struttura naturale di ogni marmo.

Art. 621 - *Bollatura*. — I blocchi greggi vengono contrassegnati col marchio o con la sigla della ditta.

Art. 622 - *Imballaggio*. — L'imballaggio viene eseguito a regola d'arte dal fornitore, sia con stivaggio semplice, sia in gabbie, colli e casse, ed è addebitato al cliente.

Art. 623 - *Consegna*. — La consegna viene fatta nel luogo precisato nella commissione ed in genere «franco vagone» o «autocarro partenza».

Le spese di trasporto sono a carico del compratore, a cui rischio viaggia la merce.

Art. 624 - *Consegna ripartita*. — Per grossi quantitativi viene di regola convenuta la consegna ripartita.

Art. 625 - *Verifica della merce*. — Per i greggi la verifica è fatta nel luogo di produzione o di deposito; per i lavorati nel luogo di produzione o di deposito o all'arrivo.

Art. 626 - *Collaudo*. — Per i greggi il collaudo avviene nel luogo di produzione o di deposito; per i lavorati in cantiere.

Art. 627 - *Tolleranza*. — Trattandosi di prodotto di natura, le tinte e le venature sono caratteristiche della qualità e variano anche entro limiti abbastanza notevoli.

Art. 628 - *Ritardo nella consegna*. — Il termine di consegna fissato nella commissione è di massima indicativo e soggetto alla clausola «salvo cause di forza maggiore».

Art. 629 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce*. — Il modo di spedizione ed il mezzo di trasporto vengono precisati nel-

la copia di commissione ed all'assicurazione della merce si provvede se richiesta espressamente dal cliente.

Art. 630 - *Difetti della merce.* — Il venditore risponde dei difetti visibili, normalmente compensati nella misura o nel prezzo; ma non garantisce dei difetti occulti e, in ogni caso, del comportamento del materiale nel tempo.

Art. 631 - *Reclami.* — I materiali greggi, scelti dal cliente o da un suo incaricato nel deposito o nella cava del venditore, si intendono acquistati senza riserve.

I materiali spediti in seguito a commissione per corrispondenza debbono essere di corrente negoziabilità. Qualsiasi contestazione dovrà essere fatta per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce o della fattura. Nessuna contestazione è ammessa, se i materiali sono stati posti in lavorazione.

Per eventuali contestazioni è riconosciuto competente il foro del venditore.

Art. 632 - *Perizia ed arbitrio.* — Nel caso di contestazione si suole ricorrere a perizia o ad arbitrato.

Art. 633 - *Dazi e diritti doganali.* — I dazi ed i diritti doganali sono a carico del committente salvo espresso patto contrario.

c) Calce, cementi e gesso

d) Materiali da costruzione

Art. 634 - *Ordinazione.* — Le ordinazioni avvengono sia verbalmente che per iscritto.

Art. 635 - *Preventivo e progetti.* — Per tutti i manufatti del cemento, per le pavimentazioni e per i solai si redigono preventivi che vengono sottoposti all'accettazione del committente.

Art. 636 - *Conclusione del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 637 - *Forma del contratto.* — La compravendita si stipula per iscritto o verbalmente.

Art. 638 - *Specie di vendita.* — Per i laterizi ed i rivestimenti, la vendita avviene prevalentemente su campione o tipo.

Art. 639 - *Unità base di contrattazione.* — La quantità è generalmente indicata:

- per i mattoni pieni, bimattoni, blocchi da muro, tegole e coppi: a numero;
- per i forati, la tavelle e tavelloni da coperto, da solaio e da soffittatura: a numero o a metro quadrato;
- per gli elementi da solaio, per i vetri e per i materiali da pavimentazione e rivestimento in genere: a metro quadrato;
- per le canne fumarie e i fondelli: a metro lineare;
- per le sabbie e ghiaie: a metro cubo o a quintale;
- per calce, cemento, gesso: a quintale;
- per il ferro: a chilogrammi.

Art. 640 - *Modo di misurazione.* — Per comodità specialmente dei privati acquirenti di piccole partite, si riportano i metodi di misurazione di alcune opere, pur non costituendo gli stessi materia di usi ma piuttosto norme e procedimenti tecnici (*).

(*) Metodi di misurazione di alcune opere.

1) *Travature in legno:* a metro cubo.

Si misura il volume prendendo il diametro medio a metà lunghezza per i tondi e la sezione al piede per gli squadri.

2) *Tavolati:* a metro quadrato.

Si misura la superficie effettiva in opera.

3) *Murature:*

La misura si fa a cubatura per i muri dello spessore maggiore di una testa di mattone; a superficie per muri di spessore uguale o inferiore ad una testa. Si deducono normalmente i fori netti superiori a quattro metri quadrati di superficie.

4) *Opere in cemento armato:*

Si misura a cubatura il calcestruzzo ed a peso il ferro. Le casseforme e le armature in legname, se comprese nel prezzo a cubatura, devono essere specificatamente menzionate. In caso contrario si compensa l'armatura in legname misurando lo sviluppo della superficie bagnata delle casseforme a metro quadrato.

5) *Solai:*

a) quelli in travature in legno od in ferro si misurano a metro quadrato in proiezione orizzontale fra i vivi dei muri sottostanti prima di essere intonacati.

b) i solai di cemento armato che non siano misurati come alla voce 4) (opere in cemento armato) ad i solai misti di laterizio e cemento armato, si misurano a metro quadrato di proiezione orizzontale all'esterno dei muri sottostanti prima di essere intonacati deducendo le opere in cemento armato pagate come descritto alla lettera 4). L'armatura di ferro, se compresa nel prezzo, deve essere specificatamente menzionata. In caso contrario, il ferro va valutato a peso.

Art. 641 - *Campioni e analisi*. — Per il cemento ed il ferro, di norma, vengono effettuati il campionamento, la prova fisica e la eventuale analisi.

Art. 642 - *Imballaggio*. — Le casse, le gabbie in legno o metalliche o in materia plastica, i bancali (pallets) utilizzati come imballaggio vengono normalmente addebitati al costo.

Art. 643 - *Consegna*. — Nelle contrattazioni si stabiliscono

6) *Intonaci*:

Si valutano a metro quadrato di superficie deducendo soltanto i fori superiori a metri quadrati quattro; in questo caso, il contorno interno del foro, se intonacato, va pure valutato, sempre a metro quadrato.

7) *Impermeabilizzazioni*:

Si misura la superficie effettiva dell'impermeabilizzazione, deducendo i fori superiori a mq. 4.

8) *Pietre ornamentali (naturali e artificiali)*:

Si misurano i singoli pezzi in base al minimo rettangolo o parallelepipedo circoscritto al pezzo lavorato. Lastre a spessore normale da 2 a 5 cm. si misurano a mq. Balaustri, capitelli e mensole lavorate ad intaglio vanno valutati a numero.

9) *Serramenti*:

a) I serramenti in legno, di forma rettangolare o quadrata, si misurano a metro quadrato comprendendo nella misura le cornici in larghezza ed altezza a serramento chiuso. Nella misura delle porte si intendono comprese e compensate anche le controcornici e le casse fino ad una larghezza di cm. 11. Le casse di maggior larghezza vengono compensate a parte, per la differenza di oltre 11 cm., valutandole a superficie effettiva. Nella misurazione delle persiane avvolgibili o serrande in legno o in materia plastica è uso maggiorare di cm 5 la larghezza netta e di cm. 25 l'altezza netta.

La quadratura minima viene fissata come segue: a) avvolgibili mq. 2; b) invertiate ed oscuri mq. 1,80; c) portafinestre mq. 2,40; d) porte interne mq. 2,00; e) cassonetti copri rullo ml. 1,80.

b) I serramenti metallici (in profilato tubolare e alluminio) si misurano a mq. con le maggiorazioni previste per quelli in legno; i serramenti in ferro si valutano a misura. Le serrande avvolgibili vengono aumentate di media, di cm. 7 in larghezza e di cm. 45 in altezza, rispetto alla luce del foro. I lavori in ferro, in genere, vengono valutati a misura.

c) Monoblocco con avvolgibile: la misurazione viene effettuata computando la luce netta + cm 20 in larghezza e + cm. 35 in altezza; quadratura minima mq. 2, comprese maggiorazioni.

10) *Vetri e cristalli*:

Per il calcolo delle superfici da fatturarsi, ogni dimensione non multipla di cm. 4 è conteggiata alla misura multipla di cm. 4 immediatamente superiore, a partire da cm. 24.

11) *Tinteggiature e coloriture*:

Finestre semplici e portiere, comprese le controcornici (vuoto per pieno): si misura la superficie (altezza per larghezza) e si moltiplica per uno e mezzo.

sempre il termine ed il luogo di consegna che generalmente avviene:

— per i laterizi, per le sabbie, ghiaie, calce di qualsiasi tipo, cemento, ferro e vetri: franco partenza o franco destino su mezzo di trasporto.

Art. 644 - *Consegna ripartita.* — Per grossi quantitativi viene di regola convenuta la consegna ripartita.

Art. 645 - *Collaudo.* — Per i solai e le coperture l'eventuale collaudo avviene dopo la posa in opera.

Porte piene ed oscure (balconi): si misura la superficie (altezza per larghezza) e si moltiplica per due.

Casse, imbotti, cieli, cassonetti: si misura la superficie effettiva colorita.

Avvolgibili, serrande, tapparelle: si misura la luce netta dell'infisso in opera da un solo lato e si moltiplica per tre.

Telai a vetri in ferro, inferriate, cancellate di recinzione, porte in ferro in genere: si misura la superficie (altezza per larghezza) e si moltiplica per due.

Serrande in ferro, piene o aperte: si misura la luce netta dell'infisso in opera (altezza per larghezza) e si moltiplica per tre.

Cancelli estensibili: si misura la luce netta dell'infisso (altezza per larghezza) e si moltiplica per tre.

Serramenti monoblocco: superficie massimo ingombro per 2,5.

Termosifoni: si sviluppa la superficie radiante (altezza per larghezza) di ogni elemento da un lato e si moltiplica per 3.

Tinteggiatura esterna ed interna: da considerare tutto vuoto per pieno detraendo solo i fori superiori a mq. 4.

Rivestimenti plastici e granulati (per pareti esterne): da considerare tutto vuoto per pieno detraendo solo i fori superiori a mq. 4.

Intonaci e rasature a gesso: da considerare tutto vuoto per pieno detraendo i fori superiori a mq. 4.

Carte da parati: da considerare tutto vuoto per pieno detraendo i fori superiori a mq. 4.

12) *Scale:*

I gradini, sia appoggiati che a sbalzo, si misurano a metro lineare per la lunghezza fra i muri non intonacati; i gradini d'invito vengono misurati sullo sviluppo del voltatesta. I pianerottoli si misurano per la loro superficie effettiva fra i muri non intonacati.

13) *Pavimenti e soffitti:*

Vengono valutati a metro quadrato di proiezione orizzontale fra i muri non intonacati.

14) *Tubature in gres, in cemento, in cemento-amianto, in ardesia artificiale o in plastica.*

Si misurano a metro lineare in opera valutando i pezzi speciali a parte e computandoli per la lunghezza convenzionale equivalente.

15) Per l'impianto di riscaldamento per misurazione a volume si intende il volume del fabbricato vuoto per pieno misurato all'esterno dei muri di perimetro a partire dal 1° pavimento riscaldato all'ultimo soffitto riscaldato.

Art. 646 - *Tolleranza*. — Per i cementi, la calce, la ghiaia e la sabbia è ammessa sulla quantità una tolleranza fino al 5% in più o in meno con pagamento della quantità effettivamente consegnata.

Per i manufatti con laterizi è ammessa una tolleranza nella misura fino a cm. 5 in più o in meno.

Art. 647 - *Pagamento*. — Nelle contrattazioni si stabiliscono sempre le modalità di pagamento.

e) Porcellane, maioliche e terraglie

Art. 648 - *Ordinazione*. — L'ordinazione avviene verbalmente o per iscritto.

Art. 649 - *Preventivo e progetti*. — I preventivi, limitatamente alla ceramica artistica, vengono talvolta eseguiti in base a campioni, a fotografie o disegni.

Art. 650 - *Forma del contratto*. — Le contrattazioni avvengono mediante copia di commissione e talvolta verbalmente.

Art. 651 - *Concessione di vendita con esclusiva*. — L'esclusiva di vendita viene talvolta concessa per determinate zone, forme o decorazioni.

Art. 652 - *Specie di vendita*. — La vendita avviene su campione, fotografia o catalogo.

Art. 653 - *Unità base di contrattazione*. — Gli articoli si contrattano a pezzo o serie.

Art. 654 - *Requisiti della merce*. — Le qualità delle ceramiche, sia artistiche che comuni, sono: prima scelta, seconda scelta.

La prima scelta deve essere buona commerciale nella riuscita tecnica, nella modellazione e nei colori.

La seconda scelta presenta imperfezioni.

Art. 655 - *Bollatura*. — I pezzi più pregiati vengono contrassegnati col marchio d'impresa e talvolta col numero di articolo.

Art. 656 - *Imballaggio*. — L'imballaggio deve essere eseguito con cura e regola d'arte, ad evitare, in un trasporto normale, eventuali rotture.

Le spese di imballaggio, salvo patti contrari, vengono contegiate a parte e a carico del compratore.

Art. 657 - *Consegna*. — La consegna della merce può essere pattuita: franco fabbrica o magazzino venditore o franco stazione partenza oppure al domicilio del compratore.

Art. 658 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce*. — Le spese di trasporto sono a carico del destinatario; così pure quelle relative ad eventuali assicurazioni, salvo altre condizioni da stabilirsi.

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, esclusione fatta per la merce consegnata al domicilio del compratore, con mezzo del venditore.

Art. 659 - *Pagamento*. — Il pagamento può essere convenuto per contanti o a condizioni da stabilirsi.

Art. 660 - *Reclami*. — I reclami per rotture devono essere fatti entro otto giorni dal ricevimento della merce.

Art. 661 - *Mediazione*. — Nelle contrattazioni non intervengono normalmente mediatori.

f) Lavori di vetro e cristallo
(nessun uso accertato)

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

a) Concimi chimici

Art. 662 - *Ordinazione*. — L'ordinazione avviene mediante copia commissione.

Art. 663 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 664 - *Forma del contratto*. — I contratti avvengono per iscritto.

Art. 665 - *Clausole speciali*. — Quando i concimi chimici sono venduti a titolo, il compratore, se intende contestare la qualità della merce, comunica al venditore, entro 45 giorni dal ricevimento della stessa, l'esito dell'analisi contenuto in apposito certificato. Se il compratore e il venditore non si accordano sul risultato di questa analisi, si procede, in contraddittorio al campionamento ufficiale mediante prelievo di tre campioni, dei quali uno viene rilasciato al compratore e due sono trattenuti dal venditore. Allo scopo, il destinatario deve conservare in luogo asciutto, fino alla definizione del titolo, un certo numero di sacchi (corrispondenti al 3% con un minimo di tre sacchi per partita), intatti con sigillo dello speditore.

Il compratore (sul campione rilasciatogli) ed il venditore (su uno dei campioni trattenuti) provvederanno a far eseguire le analisi da laboratori statali autorizzati, di loro scelta (escluso quello di Milano) ed addiverranno alla liquidazione sulla media dei due risultati d'analisi, qualora la loro differenza non superi mezza unità. In caso contrario, sarà provveduto per l'analisi arbitrale del terzo campione (rimasto al venditore) presso il Laboratorio di Chimica Agraria e Stazione Sperimentale dell'Università di Milano.

Il risultato dell'analisi arbitrale è definitivo a tutti gli effetti.

Il prelevamento dei campioni dei concimi provenienti direttamente dall'estero deve essere fatto sul vagone nazionalizzato.

Art. 666 - *Specie di vendita*. — I concimi chimici sono venduti:

a) in sacchi di politene da Kg. 50 lordo per netto;

b) in confezioni minori limitatamente a prodotti speciali come emendanti, misti organici o prodotti per il giardinaggio;

c) alla rinfusa con campionamento fatto all'atto del ritiro.

La calciocianamide o cianamide è venduta in sacchi da Kg. 37,50.

Art. 667 - *Consegna*. — Se per la consegna e la spedizione di concimi chimici ed altri prodotti per l'agricoltura non fu stabilito un termine, la esecuzione del contratto deve avere luogo entro 20 giorni.

Art. 668 - *Tolleranza*. — I concimi chimici venduti a titolo, devono avere un titolo non inferiore al minimo garantito.

Una lieve differenza in meno, fino ad un massimo di mezza unità, non dà diritto a risolvere il contratto, ma soltanto ad ottenere un eventuale abbuono sul prezzo proporzionale alla differenza stessa.

Art. 669 - *Pagamento*. — I pagamenti si fanno a un mese dalla consegna della merce, salvo accordi particolari.

b) Anticrittogamici ⁽¹⁾

Art. 670 - *Ordinazione*. — L'ordinazione avviene mediante copia commissione.

Art. 671 - *Conclusioni del contratto*. — Il contratto si perfe-

(¹) Gli usi riportati si riferiscono agli «Antiparassitari» in generale (insetticidi, anticrittogamici, geodisinfestanti, diserbanti, fungicidi, ecc.), di cui gli anticrittogamici sono soltanto una parte.

zione nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 672 - *Forma del contratto*. — I contratti avvengono per iscritto.

Art. 673 - *Specie di vendita*. — Il solfato di rame si contratta al titolo 98/99 per cento, pezzatura normale con umidità ammessa dell'1%.

La vendita ha luogo anche in pezzatura minuta, denunciandola come tale.

Le contrattazioni avvengono con riferimento alla provenienza (nazionale od estera) ed alla fabbrica produttrice.

Art. 674 - *Imballaggio*. — Il solfato di rame è contenuto in sacchi di politene da Kg. 50, 25, 10 e 5 lordo per netto.

Art. 675 - *Consegna*. — La consegna della merce può essere «pronta» (entro otto giorni) oppure effettuata «ad epoca fissa», salvo accordi particolari.

Art. 476 - *Consegna ripartita*. — Se fu convenuta consegna ripartita, questa può avvenire o ad epoche fisse, o a richiesta del compratore (con preavviso di otto giorni) o a piacere del venditore.

Art. 677 - *Pagamento*. — I pagamenti si effettuano quanto al solfato di rame: in contanti alla consegna della merce; contro reverse ferroviaria; o contro documenti d'imbarco.

Per gli altri anticrittogamici⁽²⁾, il cui prezzo viene riferito alla concentrazione del principio attivo e le cui confezioni vanno dai Kg. 50 a Kg. 1, il pagamento si effettua anche dilazionato o con data fissa, contro tratta o ricevuta bancaria.

c) Saponi, glicerina, profumeria
(nessun uso accertato)

d) Prodotti farmaceutici
(nessun uso accertato)

(2) Vedere nota 1 a pag. 192.

e) Colori e vernici
(nessun uso accertato)

f) Materie plastiche
(nessun uso accertato)

g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone
(nessun uso accertato)

h) Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole
(nessun uso accertato)

CAPITOLO 17

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA
- PNEUMATICI ED ALTRI LAVORI
(nessun uso accertato)

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE

a) Lampade e cavi elettrici

1. MATERIALI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI (*)

Art. 678 - *Conclusion e ed oggetto del contratto.* — La vendita di materiale per l'installazione di impianti elettrici si effettua, di regola, con riferimento a cataloghi, listini dei prezzi, nei quali sono stabilite le condizioni contrattuali di fornitura e le caratteristiche tecniche del materiale.

Per materiale di installazione di impianti elettrici si intende tutto quanto utilizzato come componente nella installazione di tali impianti (a titolo esemplificativo: i conduttori, le cassette, i quadri elettrici, le prese, le valvole, gli interruttori, ecc.).

Art. 679 - *Ordinazione e prenotazione (forma).* — Le ordinazioni e le prenotazioni avvengono, di regola, in forma scritta nei rapporti tra industrie, commercianti e installatori, e in forma orale nei rapporti tra commercianti e acquirenti privati.

Art. 680 - *Preventivi.* — I preventivi vengono presentati dal venditore all'acquirente solo nel caso di fornitura di materiale per installazione di impianti elettrici ad imprese.

Art. 681 - *Misurazione.* — Il modo di misurazione è quello convenzionale previsto dal sistema metrico decimale.

Le unità di base di contrattazione sono: a numero, a peso, a metro, ecc., a seconda dei materiali oggetto del contratto.

Art. 682 - *Consegna.* — Nella vendita del materiale, la consegna avviene, di regola, franco magazzino del venditore. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Qualunque siano le

* Detti usi valgono per gli impianti elettrici utilizzati per apparecchiature elettroniche.

modalità del trasporto e le condizioni di pagamento, l'eventuale assicurazione contro i rischi e rotture in genere, durante il trasporto, è a carico del committente.

Il venditore, sulla base dei termini di consegna previsti dal contratto, dà avviso scritto al compratore del luogo, del termine e delle modalità della consegna del materiale, salvo che il compratore non comunichi al venditore sue particolari disposizioni.

Art. 683 - *Consegna ripartita*. — Le consegne possono essere effettuate in una sola volta oppure ripartite nel tempo. Le date delle consegne, parziali e finali, il luogo e le modalità vengono, di regola, indicate nel contratto.

Art. 684 - *Collaudo*. — Il collaudo dei materiali è effettuato solo nel caso in cui sia espressamente previsto dal contratto.

Art. 685 - *Tolleranze*. — E' uso accettare le tolleranze indicate nelle norme ANIE.

Art. 686 - *Accettazione della merce*. — Le spese di sosta in arrivo sono a carico del committente. Il committente ha facoltà di non accettare i materiali ove ne constati una avaria non dipendente da cause inerenti al trasporto od una non rispondenza alla merce contrattata.

Art. 687 - *Pagamento*. — Il pagamento del materiale viene di regola effettuato:

1. nella vendita fra produttori, commercianti ed installatori e fra commercianti e installatori:
 - a) ricevimento fattura sconto 3% fino a 30 giorni;
 - b) ripartito a 60/90 giorni netto data fattura;
2. nella vendita fra commercianti e privato, il pagamento è a contanti.

Nei contratti di allestimento di impianti elettrici è dovuto un acconto in misura non superiore al 20%.

Art. 688 - *Perizia*. — Le parti contraenti, in caso di controversia stragiudiziale, concordemente nominano un perito di loro gradimento.

Art. 689 - *Uso tecnico.* — Il produttore di materiale elettrico si uniforma alle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) e alle tabelle UNEL (Unificazione Elettrica).

2. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

Art. 690 - *Preventivi e progetti.* — I preventivi vengono compilati in base ai capitolati ed ai progetti esecutivi presentati dal committente e devono indicare i prezzi dei materiali e della loro messa in opera. In ogni caso i conduttori, gli interruttori, le protezioni, messe a terra, ed ogni altro elemento costituente l'impianto deve risultare conforme alla normativa C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) e delle altre leggi speciali in materia.

Il committente deve garantire l'esecuzione «a norma e regola d'arte».

I prezzi indicati nel preventivo sono vincolanti per il periodo di 30 giorni dalla comunicazione al committente.

Art. 691 - *Prezzi.* — Sia nei preventivi «a forfait» che in quelli a corpo sono normalmente esclusi:

a) tutti i lavori e le provviste di muratori, falegnami, scarpellini, fabbri, verniciatori, pittori, ecc., e, in genere, qualunque opera edilizia inerente all'impianto;

b) le prestazioni della manovalanza in aiuto ai muratori;

c) le spese di registrazione del contratto di commissione;

d) le spese di allacciamento o di deposito di utenza;

e) le lampade o qualsiasi altro corpo illuminante.

Deve essere altresì specificata la «qualità» ed il «tipo» del materiale.

Art. 692 - *Obblighi del committente.* — Il committente fornisce all'esecutore dell'impianto un locale illuminato e chiudibile a chiave per eventuale uso laboratorio, deposito attrezzi e materiale.

Art. 693 - *Collaudo.* — Alla consegna dell'impianto viene re-

dato il verbale di collaudo, in duplice copia, contenente la descrizione dell'impianto e le verifiche tecniche.

A richiesta del committente, e a proprie spese, il collaudo potrà essere eseguito da un perito, alla presenza delle parti.

Art. 694 - *Progetti - Proprietà artistica.* — I progetti, i disegni, gli schizzi a corredo di offerte nella compravendita di apparecchi di illuminazione e impianti, salvo che l'offerta segua un disegno del committente, sono di proprietà esclusiva del venditore e, a richiesta, dovranno essere restituiti.

Art. 695 - *Pagamento.* — Il pagamento viene di regola effettuato:

- 1) per il 30% all'atto dell'ordinazione;
- 2) per il successivo 60% a stati di avanzamento lavori;
- 3) per il restante 10% a collaudo avvenuto.

b) Strumenti musicali
(nessun uso accertato)

c) Stracci
(nessun uso accertato)

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CAPITOLO 1

USI BANCARI

Art. 696 - *Operazioni di credito documentario.* (artt. 1527, 1530 Cod. Civ.). — Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Codice Civile, alle «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari» accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

Art. 697 - *Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti* (art. 1528 Cod. Civ.). — Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Aziende di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato durante l'orario di apertura degli sportelli.

Art. 698 - *Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso* (art. 1530 Cod. Civ.). — Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è

fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 699 - *Interessi di conto corrente (misura non pattuita)*. — Quando la misura degli interessi non è stata pattuita, gli Istituti ed Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonché agli accordi interbancari.

Gli interessi nella misura determinata come sopra decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

Art. 700 - *Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione* (art. 1838, comma 2°, Cod. Civ.). — Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Aziende di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Art. 701 - *Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito (misura del compenso)* (art. 1838, comma 3°, Cod. Civ.). — Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

Art. 702 - *Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato* (art. 1845 Cod. Civ.). — Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Codice Civile, il recesso può essere esercitato col preavviso anche di

un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 703 - *Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere.* — Nel calcolo degli interessi di frazione di anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti ed Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti, oggetti di sconto cambiario o finanziario, non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

Art. 704 - *Chiusura del conto corrente e interesse composto.* — Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

a) *per i conti e depositi non vincolati*, l'interesse semplice maturato annualmente;

b) *per i conti e depositi vincolati*, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;

c) *per i conti correnti*, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

Art. 705 - *Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.* — Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 706 - *Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario.* — Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 707 - *Accredito in conto «salvo buon fine»*. — L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del Codice Civile.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Art. 708 - *Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito* (art. 1856 Cod. Civ.). — Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Art. 709 - *Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia* (art. 1850 Cod. Civ.). — Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 del Codice Civile, usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

Art. 710 - *Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti* (art. 1283 Cod. Civ.). Nel caso di mancato pagamento di rate di rimborso di mutui e finanziamenti, estinguibili secondo piani di ammortamento, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute e non pagate.

CAPITOLO 2

USI DELLE ASSICURAZIONI (nessun uso accertato)

CAPITOLO 3

USI DELLE BORSE VALORI (nessun uso accertato)

TITOLO VII

ALTRI USI

CAPITOLO 1

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

a) Pulitorie, tintorie, lavanderie: rapporti con i clienti

Art. 711 - *Ritiro della merce.* — Per la riconsegna dei capi, deve essere presentata alla ditta la regolare conferma di commissione dalla stessa rilasciata all'atto del ricevimento.

Di norma gli oggetti devono essere ritirati entro un mese dalla loro consegna: trascorso tale tempo la ditta può applicare un supplemento sul prezzo normale per la prolungata custodia e non assume alcuna responsabilità per deterioramenti degli articoli rimasti giacenti. Salvo contraria stipulazione, la ditta è liberata dal rendere conto degli oggetti che non le sono ritirati entro l'anno.

Art. 712 - *Smarrimento oggetti e risarcimento danni.* — In caso di perdita o di distruzione degli oggetti affidati, il risarcimento dovuto al cliente viene calcolato come appresso: otto volte l'ammontare del prezzo della pulitura e 4 volte l'ammontare del prezzo della tintura.

Art. 713 - *Responsabilità della ditta.* — La ditta si impegna a compiere le operazioni ad essa affidate a perfetta regola d'arte e con la massima cura; essa potrà impiegare quei procedimenti che crederà opportuni e sarà esente da ogni responsabilità nei riguardi sia della riuscita dei lavori, sia della conservazione delle stoffe, data la pratica impossibilità di determinare le operazioni alle quali il tessuto può essere stato originariamente sottoposto e le alterazioni

che può avere subito per l'uso più o meno prolungato e per effetto della magazzinatura, del sole, della polvere e degli agenti atmosferici nonché i difetti dovuti a cattiva fabbricazione dei tessuti.

La ditta non garantisce la scomparsa di tutte le macchie e dei difetti che gli oggetti presentano. Le seterie caricate, le sete dell'acetato, le sete artificiali e fibre similari vengono pulite soltanto a rischio e pericolo del cliente.

La ditta non risponde di eventuali raccorciamenti, pieghe o deformazioni che si potessero verificare su stoffe, pellicce o altri oggetti tinti o lavati, come pure delle smagliature su ogni genere di tessuto, delle perdite o deterioramento dei bottoni o delle guarnizioni artificiali, parimenti non garantisce la conservazione della gomma su stoffe impermeabili.

La ditta non risponde dei buchi o diradature dovuti a tarne o ingialliture, abbronzature, in una parola a ogni difetto apparente od occulto particolarmente nei tendaggi, trinati, tessuti per mobilia che per essere danneggiati dalle suddette ragioni si disastrano nel corso della più accurata lavorazione.

La ditta inoltre non risponde dei bottoni di plastica e guarnizioni similari.

Art. 714 - *Riuscita della tintura*. — Nelle commissioni di tintura su campione, la ditta pur intendendosi impegnata ad accostarsi il più possibile al colore desiderato, non è tenuta a garantire la perfetta imitazione.

b) Tintoria, stampa, finissaggio di filato, tessuti e materia tessile in genere per conto terzi

Art. 715 - *Trasporto e magazzinaggio*. — La merce è resa allo stabilimento del preparatore, tintore e finitore in porto franco e si intende di proprietà del committente, salvo sua diversa comunicazione scritta. Il preparatore, tintore e finitore non è tenuto al magazzinaggio dopo sei mesi dall'arrivo della merce; per la merce lavorata tale periodo è di un mese. Trascorsi tali termini il preparatore, tintore e finitore addebiterà al committente, a titolo di penale, un importo corrispondente al prezzo corrente per il magazzinaggio per la stessa qualità di merce presso i Magazzini Generali della pro-

vincia. Nel caso di ritiro della merce senza lavorazione tale addebito sarà effettuato per tutto il periodo del deposito.

Art. 716 - *Disposizioni per la lavorazione.* — Le disposizioni di lavorazione vanno date per iscritto e con la massima esattezza specificando in particolare:

- 1) tipo di fibra e/o denominazione, composizione percentuale, presentazione di eventuali operazioni antecedenti subite;
- 2) risultato richiesto, specificando l'uso cui il materiale sarà destinato.

L'inesatta o incompleta indicazione delle disposizioni di cui sopra solleva il preparatore, il tintore, il finitore, da ogni correlativa responsabilità per la riuscita della lavorazione.

Il ritiro dei materiali da lavorare non implica l'accettazione dell'ordine di lavorazione da parte del preparatore, tintore e finitore.

Art. 717 - *Solidità e riproduzione delle tinte e risultato del finissaggio.* — La solidità e il grado del finissaggio richiesti vanno specificati dal committente, affinché il preparatore, tintore, finitore, possa orientarsi sulla qualità dei coloranti, dei materiali e metodi da impiegare:

L'imitazione delle tinte e il tipo finito, per quanto possibile, in relazione al richiesto termine di consegna, saranno sottoposti all'approvazione del cliente e, in ogni caso, dovranno corrispondere alla referenza o campione ufficiale rimesso dal cliente, con una tolleranza ragionevole specie per i filati ed i tessuti.

Art. 718 - *Qualità e quantità del greggio.* — Premesso che per le lavorazioni tessili invale l'uso di fare riferimento al peso condizionato, ossia mercantile, il preparatore, tintore, finitore, accetta i materiali in lavorazione, verificando il peso lordo, il numero dei colli, delle pezze, ma non risponde della qualità e del metraggio dei tessuti e della quantità e del peso netto dei filati, nonché del numero delle matasse, salvo verifica espressamente richiesta dal committente a proprie spese. Non risponde altresì delle pezze prive di idonee e regolari testate.

Art. 719 - *Calo, allungamento, accorciamento e modifiche in genere dei materiali tessili in lavorazione.* — Il preparatore, tintore, finitore, non è responsabile del calo normale dei materiali in lavo-

razione, causate dalla quantità e provenienza degli stessi e dal tipo di lavorazione, ivi compresi gli allungamenti, accorciamenti, nel caso dei tessuti, purché sia rispettata l'integrità delle testate regolari. Se nel corso della lavorazione il preparatore, tintore, finitore, riscontra cali, accorciamenti o allungamenti superiori al normale o qualsiasi altra irregolarità, ne dà avviso al committente sospendendo nel limite del possibile la lavorazione.

Art. 720 - *Fatturazioni ed abbuoni.* — La fatturazione è calcolata sul peso condizionato (mercantile) greggio antecedente la lavorazione.

Nella lavorazione dei materiali tessili in genere vengono concessi abbuoni per macchie, strappi e qualsiasi altra irregolarità se l'entità del danno supera l'uno per cento del valore del materiale se trattasi di prodotti lanieri, supera il 2% del valore del materiale se trattasi di prodotti cotonieri.

c) Tinteggiatura di stanze, verniciatura di infissi e carte da parati

(vedere quanto riportato alla lettera «d» materiali da costruzione all'art. 640 a pag. 186 - relativamente ai metodi di misurazione di alcune opere).

CAPITOLO 2

USI MARITTIMI

(nessun uso accertato)

CAPITOLO 3

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Art. 721 - *Ordine transitorio.* — Ove non sia diversamente specificato, l'ordine di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene all'autotrasportatore.

Art. 722 - *Forma del contratto - Documenti di trasporto.* —

Il contratto di trasporto viene, di regola, concluso verbalmente.

Qualora la consegna della merce non sia dimostrata da un documento obbligatorio per legge, viene emesso un documento sostitutivo, generalmente una bolletta delle merci da trasportare, di cui il vettore rilascia un duplicato firmato.

Art. 723 - *Trasporto (responsabilità del vettore)*. — Il vettore non risponde dei danni causati da ritardi, perdite od avarie derivanti da casi di forza maggiore, da vizi della merce o da insufficiente o difettoso imballaggio. Il vettore non risponde altresì delle avarie derivanti da difettoso stivaggio, qualora il carico sia stato effettuato a cura del mittente o dello spedizioniere.

Il mittente è tenuto ad informare il vettore se la merce è stata assicurata a sua cura e deve indicare la Compagnia presso la quale la merce è stata assicurata.

Nessuna assicurazione viene effettuata dal vettore senza esplicita richiesta di norma per iscritto; la sola indicazione del valore della merce non impegna il vettore ad assicurarla.

Ferme restando le responsabilità del vettore previste nel Codice Civile, il committente è tenuto a dichiarare il valore della merce (art. 1225 Cod. Civ.) per l'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto e per i conseguenti adeguamenti di tariffa.

Art. 724 - *Avarie (accertamento)*. — Se la merce trasportata è assicurata, il vettore, nel caso di avaria, deve promuovere l'accertamento con l'intervento di un rappresentante dell'Istituto assicuratore.

Le spese per la constatazione dell'avaria sono a carico di chi spetta. Il vettore non è responsabile della mancata constatazione delle avarie, qualora queste non siano esternamente rilevabili.

Art. 725 - *Pesatura delle merci*. — La bolletta del pubblico pesatore fa fede a tutti gli effetti, salvo il diritto del vettore di controllare il peso delle merci da trasportare.

La pesatura, quando manca la dichiarazione del peso da parte del mittente, è effettuata dallo spedizioniere e la spesa relativa è a carico del mittente. La pesatura dei colli singoli viene addebitata al mittente con una tariffa convenuta.

Nel caso che il peso dichiarato dal mittente risulti inferiore a quello accertato dal vettore o da Enti di controllo, il mittente avrà il carico da pagare:

- a) il prezzo del trasporto per la differenza di peso accertata;
- b) diritto di pesatura;
- c) eventuali ammende e/o penalità derivanti dalla errata dichiarazione.

Art. 726 - *Soste.* — Al di fuori dei casi regolamentati dalle disposizioni sulle tariffe obbligatorie, la sosta viene intesa a partire da dopo 4 ore dalla presentazione del veicolo per lo scarico.

La spesa di sosta e le eventuali spese di custodia, assicurazione di merce in sosta, di trasferta e relative maggiorazioni, quando non sono imputabili al vettore, fanno interamente capo al mittente.

Anche le soste fuori o dentro le aree portuali sono a carico del committente.

Art. 727 - *Giacenze.* — Il vettore è tenuto a segnalare al mittente la mancata consegna e il motivo dell'eventuale rifiuto della merce.

Il vettore addebita al mittente il nolo per il ritorno della merce al magazzino di partenza.

Per il collettame, lo spedizioniere dopo segnalata la giacenza, introduce la merce nei propri magazzini con un compenso giornaliero o la deposita presso i Magazzini Generali più vicini.

Le spese di giacenza fanno capo al mittente, a meno che il destinatario non se le assuma al momento dello svincolo ritardato.

Lo spedizioniere, trascorsi 30 giorni dalla notifica della giacenza, può rendere al mittente la merce non svincolata, caricando al mittente le spese di andata e ritorno e di sosta.

Le spese di sosta vengono calcolate con un compenso a peso per le merci normali o a metro cubo per le merci voluminose.

Le spese di riconsegna al destinatario di merci già in giacenza comprendono il costo del maneggio e del carriaggio per la resa a destino.

Art. 728 - *Calo della merce.* — Non è ammesso alcun calo nel

peso delle merci trasportate, tranne che si tratti di merci soggette a calo naturale.

Art. 729 - *Corrispettivo del trasporto.* — Il corrispettivo del trasporto, qualora non sia fissato dalla normativa vigente, viene stabilito di volta in volta, in rapporto alla distanza, alla qualità, alla quantità e al volume delle cose da trasportare.

Il corrispettivo per i trasporto di merci a collettame è fissato con convenuti verbali o scritti fra lo spedizioniere e il mittente o il destinatario, a seconda di chi fa capo il costo del trasporto.

Per le spedizioni di peso inferiore ai 500 chilogrammi viene applicata una scalare nazionale.

Nel valutare la voluminosità della merce viene tenuto come base il rapporto peso/volume pari a 1 metro cubo = tre quintali.

Le tariffe convenute sono da intendersi sempre al netto di ogni onere fiscale.

Art. 730 - *Pagamento del trasporto.* — Qualora il trasporto sia effettuato in porto franco, il destinatario rilascia al vettore una ricevuta della merce da presentare al mittente per l'incasso del corrispettivo del trasporto.

Per i trasporti effettuati in porto assegnato, il pagamento è effettuato dal destinatario alla consegna.

Art. 731 - *Spedizione (obblighi dello spedizioniere).* — Nel trasporto a collettame, l'onere dello stivaggio della merce incombe sullo spedizioniere, anche se questi si avvalga dell'opera di terzi. Lo spedizioniere è tenuto a predisporre le operazioni per lo scarico della merce; tuttavia, nel caso di trasporto di merci o di materiali per lo scarico dei quali si renda necessario l'impiego di gru o di altri mezzi di sollevamento, lo spedizioniere vi provvede a spese del destinatario.

Nel trasporto a collettame con la clausola «da porta a porta» lo spedizioniere è tenuto alla presa e alla consegna a domicilio.

La resa è intesa a piano terra. Le rese a piani superiori o in sotterranei prevedono addebiti supplementari in relazione alle maggiori prestazioni del vettore.

Nel trasporto di merci a carico completo o in grosse partite, il

carico e lo scarico incombono rispettivamente al mittente e al destinatario.

Nel caso di macchinari o di merci che richiedono particolari cautele, il fissaggio sul mezzo di trasporto viene eseguito, di norma, dal mittente.

Lo spedizioniere, in mancanza di istruzioni da parte del committente, deve operare la scelta dei mezzi idonei per la esecuzione del trasporto nel migliore interesse del committente.

Ove lo spedizioniere si sia obbligato a rispondere del fatto alle amministrazioni alle quali deve far capo per l'esecuzione dell'incarico, egli assume oltre alle proprie, le responsabilità che le amministrazioni assumono nei suoi confronti.

Art. 732 - Annotazioni sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico. — Lo spedizioniere è responsabile dei danni risultanti dalle annotazioni fatte dall'Amministrazione ferroviaria o dalle Compagnie di navigazione rispettivamente sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico circa lo stato delle cose da trasportare, salvo che i danni dipendano da fatto a lui non imputabile.

Ove le annotazioni si riferiscono all'apertura dei colli resa necessaria da verifiche doganali, lo spedizioniere è tenuto a imballare di nuovo le merci, ponendo la relativa spesa a carico di chi spetta.

Art. 733 - Consegna della merce al vettore. — La responsabilità dello spedizioniere cessa all'atto della regolare consegna delle cose al vettore prescelto per il trasporto e con l'invio al destinatario della ricevuta o della polizza di carico, o documenti equipollenti.

CAPITOLO 4

USI NEI TRASPORTI AEREI

(nessun uso accertato)

CAPITOLO 5

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

(nessun uso accertato)

APPENDICE

**TAVOLA DI RAGGUAGLIO
DI MISURE LOCALI PER LE SUPERFICI AGRARIE**

1

Riduzione dei campi in ettari

Nr. campi	Bassanesi Ha.	Vicentini Ha.	Padovani Ha.	Veronesi Ha.
1	0.41.38	0.38.62	0.38.62	0.30.48
2	0.82.76	0.77.24	0.77.24	0.60.96
3	1.24.14	1.15.86	1.15.86	0.91.44
4	1.65.52	1.54.48	1.54.48	1.21.92
5	2.06.90	1.93.10	1.93.10	1.52.40
6	2.48.28	2.31.72	2.31.72	1.82.88
7	2.89.66	2.70.34	2.70.34	2.13.36
8	3.31.04	3.08.96	3.08.96	2.43.84
9	3.72.42	3.47.58	3.47.58	2.74.32
10	4.13.80	3.86.20	3.86.20	3.04.80
11	4.55.18	4.24.82	4.24.82	3.35.28
12	4.96.56	4.63.44	4.63.44	3.65.76
13	5.37.94	5.02.06	5.02.06	3.96.24
14	5.79.32	5.40.68	5.40.68	4.26.72
15	6.20.70	5.79.30	5.79.30	4.57.20
16	6.62.08	6.17.92	6.17.92	4.87.68
17	7.03.46	6.56.54	6.56.54	5.18.16
18	7.44.84	6.95.16	6.95.16	5.48.64
19	7.86.22	7.33.78	7.33.78	5.79.12
20	8.27.60	7.72.40	7.72.40	6.09.60
25	10.34.50	9.65.50	9.65.50	7.62.00
50	20.69.00	19.31.00	19.31.00	15.24.00
100	41.38.00	38.62.00	38.62.00	30.48.00

**TABELLA RIASSUNTIVA
DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE**

2

La presente tariffa viene applicata nei casi in cui il compenso di mediazione non sia stato concordato fra le parti

VOCI	Compensi per 100 lire	
	da parte venditore	da parte compratore
1. BENI IMMOBILI, MOBILIA, MUTUI, NEGOZI		
a) di beni immobili		
— di beni immobili	2 ⁽¹⁾	2 ⁽¹⁾
— di fondi rustici (nel mandamento di Bassano del Grappa - Marostica la provvigione è pagata invece nella misura del 2% per parte)	1	1
b) locazioni:		
— di case civili, ville, appartamenti, abitazioni (sull'importo complessi- vo):		
- per il primo anno	5	5
- per gli anni successivi	1	1
— di magazzini e locali ad uso indu- striale e commerciale:		
- per il primo anno	5	5
- per gli anni successivi	1	1

⁽¹⁾ Misura comprensiva di ogni onere e spesa. Per affari di una certa entità, le parti si accordano prima sulla misura della provvigione.

VOCI	Compensi per 100 lire	
	da parte venditore	da parte compratore
— di fondi rustici:		
- per il primo anno	1	1
- per gli anni successivi	0,50	0,50
c) compravendita di mobilio in genere:		
— mobili comuni e di lusso nuovi	2	—
— mobili comuni e di lusso usati	3	3
d) cessione negozi ed aziende con mobilio ed avviamento	3	3
2. BESTIAME:		
— Tori da riproduzione	2	2
— Tori da macello, buoi da lavoro e da macello	1	1
— Vacche da latte e da macello, giovenche e vitelli da allevamento e da macello	1	1
— Suini lattonzoli	1	1
— Suini da macello	0,50	0,50
— Cavalli, asini e muli da lavoro e da macello	2	2
— Cavalli da corsa (trotto e galoppo)	5	5
— Ovini e caprini	2	2
3. FRUMENTO, GRANOTURCO, RISO, CEREALI MINORI:		
— frumento:		
- nelle contrattazioni fra commercianti e industriali al q.le L.	50	50
- nelle contrattazioni fra agricoltori e commercianti o industriali al q.le L.	200	150
— granoturco:		
- nelle contrattazioni fra commercianti e industriali al q.le L.	50	50
- nelle contrattazioni fra agricoltori e commercianti o industriali al q.le L.	200	150
— granoturco in pannocchie al q.le L.	150	150
— avena, segala e orzo al q.le L.	150	150

VOCI	Compensi per 100 lire	
	da parte venditore	da parte compratore
4. FAGIOLI	2	2
5. ORTAGGI, PATATE, FRUTTA, AGRUMI	1	1
6. UVA:		
— uva comune da vino al q.le L.	300	300
— uve di particolare pregio per vini da bottiglia (uve di collina o leggermente appassite destinate alla produzione di recioto, torcolato, vin santo, ecc.) al q.le L.	800	800
7. SEMENTI:		
— Grano da semina in natura:		
- nelle contrattazioni fra agricoltori e selezionatori al q.le L.	250	250
— Frumento selezionato:		
- nelle contrattazioni da selezionatore ad agricoltore (da parte del selezionatore) al q.le L.	500	—
- nelle contrattazioni fra commercianti al q.le L.	150	150
— Avena, segala e orzo certificati al q.le L.	250	250
— Leguminose da prato certificate:		
- trifoglio ladino al q.le L.	10.000	10.000
- altre specie al q.le L.	5.000	5.000
— Leguminose foraggere (dolico, fava, pisello, ecc.) al q.le L.	2.500	2.500
— Graminacee certificate al q.le L.	1.500	1.500
8. FORAGGI:		
— Fieno	2	2
— Paglia	3	3

VOCI	Compensi per 100 lire	
	da parte venditore	da parte compratore
9. LEGNA DA ARDERE:		
— secca e fascine al q.le L.	200	200
10. FARINE E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE:		
— Farine in genere:		
- da molino a commerciante al q.le L.	80	80
- da molino a panificatore (dal solo molino)	2,50	—
— Cruscami (crusca, cruschello, tritello e simili) al q.le L.	80	80
11. LATTICINI:		
— burro al kg. L.	10	10
— formaggio (Asiago, tipo Carnia ecc.)	1	1
— formaggio grana di produzione locale	1	2.000 L. al q.le
12. PELLI:		
— pelli grezze fresche	0,50	0,50
— pelli salate	1	0,50
— pelli grezze ovine e caprine non buone da pellicceria:		
- pelli di agnello e capretto	2	1
- pelli di montone e capra	1	1
— pelli esotiche (nazionalizzate)	1	—
13. PELLI CONCIATE	2	—
14. VINI:		
— Vini e mosti al q.le L. (nei casi di grossi quantitativi la — può essere diminuita fino a L. 200 al q.le per parte)	400	400

VOCI	Compensi per 100 lire	
	da parte venditore	da parte compratore
— Vini fini di particolare pregio (re- cioto, torcolato, vin santo, passito) al q.le L. (nei casi di grossi quantitativi la — può essere diminuita fino a L. 800 al q.le per parte)	1.500	1.500
15. ALCOOL E ACQUAVITE	1,5	1,5
16. LEGNAME DA LAVORO:		
— legname da lavoro in tronchi, sega- to e squadrato	2	2
17. PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ME- TALLURGICHE:		
— Ghisa, ferri, acciai, ecc.	1	—
— Ghisa, rottami di ferro di acciaio e di ghisa		
- per il materiale nazionale	0,50/1	—
- per materiale proveniente dall'e- stero	1/2	—
— metalli non ferrosi e loro leghe, grezzi, semilavorati, rottami e resi- dui	1 (*)	
18. AUTOVEICOLI IN GENERE E MAC- CHINE AGRICOLE SEMOVENTI U- SATI:		
— per somme fino a Lire 30.000.000	2	2
— per somme eccedenti L. 30.000.000	1	1

(*) Dalla sola parte che ha richiesto l'opera.

Abbuoni

art. 300 - pelli salate	pag. 90
art. 306 - pelli grezze ovine e caprine non buone per pellicceria	» 91

A busto

art. 129 - pollame (morto)	» 49
--------------------------------------	------

Accettati

art. 592 - autoveicoli in genere e macchine agrico- le semoventi usati	» 179
---	-------

A condizioni di vapori di linea

art. 505 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 159
---	-------

Ad occhio

art. 73 - bovini da macello	» 35
art. 76 - bovini da macello	» 35
art. 98 - equini da macello	» 41
art. 103 - equini da macello	» 42

Affittanza a corpo e a misura

art. 36 - Affitto di fondi rustici	» 21
--	------

A forfait

art. 691 - installazione di impianti elettrici	» 197
--	-------

Alburno

(Strato di legno novello ed imperfetto che ogni anno si aggiunge al corpo legnoso della pianta)

art. 423 - legname di essenze tropicali pag. 122,
125, 128

All'incirca

art. 264 - conserve alimentari » 80

A norma e regola d'arte

art. 690 - installazione impianti elettrici » 197

A perdere

art. 140 - pulcini di un giorno » 50

A vista

art. 117 - ovini e caprini » 46

Asiago

(Formaggio a denominazione di origine).

art. 279 - formaggio » 83

Bancale

art. 642 - materiale da costruzione » 187

Banda stagnata

(E' costituita da fogli di lamierino stagnati; può essere di 1°, 2° e 3° scelta; la 2° e 3° scelta presentano difetti di laminazione e di stagnatura).

art. 476 - ghisa, ferri, acciai, ecc. » 154

Blister

(Prodotto siderurgico con bolle sulle superfici).

Boules (boule)

Legnami di essenze tropicali (nota n. 4).

art. 423 - legname di essenze tropicali 118,126,128

Canaro

art. 40 - affitto di fondi rustici	pag. 23
--	---------

Caparra

Versamento di una somma a titolo di — e principio di pagamento.

art. 12 - compravendita di immobili urbani	» 13
art. 29 - compravendita di fondi rustici	» 19
art. 55 - alpeggio del bestiame	» 29

C.I.F.

La clausola sta ad indicare che nel prezzo pattuito dalle parti contraenti, oltre al prezzo vero e proprio della merce, sono comprese le spese del nolo e dell'assicurazione per rischi ordinari di navigazione fino al porto di destinazione della merce stessa.

I termini di reclamo per la qualità e la quantità delle merci arrivate a destino decorrono dal giorno di arrivo della nave al porto di destinazione. I termini contrattuali di consegna decorrono dal giorno di spedizione della merce.

Circa (clausola)

Con l'espressione «circa» si indica che al momento della esecuzione del contratto è ammessa una tolleranza sul quantitativo contrattato.

art. 147 - uova da consumo	» 51
art. 170 - frumento	» 56
art. 184 - ortaggi	» 59
art. 198 - uva e mosto	» 61
art. 212 - sementi	» 65
art. 224 - foraggi	» 67
art. 237 - legna da ardere	» 70
art. 270 - burro	» 81
art. 282 - formaggio	» 84
art. 294 - pelli salate	» 88
art. 331 - vini	» 97
art. 507 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 160

art. 542 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	pag. 170
art. 549 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 171
<i>Clean on board</i>	
art. 505 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 159
<i>Collaudo e gradimento</i>	
art. 301 - pelli salate	» 90
art. 302 - pelli salate	» 90
art. 304 - pelli grezze ovine e caprine non buone per pellicceria	» 91
art. 308 - pelli grezze ovine e caprine non buone per pellicceria	» 92
art. 318 - pelli esotiche - merce di importazione .	» 94
<i>Con garanzia</i>	
art. 515 - ghisa, getti di ghisa e tubi di ghisa .	» 162
<i>Consegna ad epoca fissa</i>	
art. 675 - anticrittogamici	» 193
<i>Consegna al domicilio del compratore, al magazzino del compratore, franco molino del venditore, franco stazio- ne del compratore, franco stazione del venditore, fran- co vagone stazione del venditore.</i>	
art. 247 - farina, semola e sottoprodotti della ma- cinazione	» 73
<i>Consegna al magazzino del venditore</i>	
art. 304 - pelli grezze ovine e caprine non buone per pellicceria	» 91
<i>Consegna differita</i>	
art. 169 - frumento	» 54
art. 211 - sementi	» 64
art. 223 - foraggi	» 67
art. 247 - farina, semola e sottoprodotti della ma- cinazione	» 73

Consegna franco domicilio del compratore

art. 432 - carta	pag. 131
----------------------------	----------

Consegna franco stabilimento del venditore

art. 384 - pelli conciate	» 104
art. 657 - porcellane, maioliche e terraglie . . .	» 190

Consegna immediata

art. 169 - frumento	» 54
art. 196 - uva e mosto	» 61
art. 211 - sementi	» 64
art. 247 - farina, semola e sottoprodotti della macinazione	» 72
art. 330 - vini	» 96

Consegna pronta

art. 169 - frumento	» 54
art. 196 - uva e mosto	» 61
art. 211 - sementi	» 64
art. 223 - foraggi	» 67
art. 236 - legna da ardere	» 70
art. 247 - farina, semola e sottoprodotti della macinazione	» 72
art. 269 - burro	» 81
art. 281 - formaggio	» 84
art. 330 - vini	» 96
art. 675 - anticrittogamici	» 193

Consegna ripartita

art. 133 - pollame	» 49
art. 169 - frumento	» 54
art. 182 - ortaggi	» 59
art. 211 - sementi	» 64
art. 247 - farina, semola e sottoprodotti della macinazione	» 72
art. 361 - acquavite	» 100

art. 413 - legno comune	pag. 114
art. 476 - anticrittogamici	» 193
<i>Corredo nuziale</i>	
art. 10 - comunioni tacite familiari	» 11
<i>Da allevo (Asiago)</i>	
art. 279 - formaggio	» 84
<i>Danni pagabili in Italia</i>	
art. 505 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 159
<i>Da porta a porta</i>	
art. 731 - usi nei trasporti terrestri	» 210
<i>Dazio e doganali compresi</i>	
art. 503 - ghisa, rottami di ferro, ecc.	» 159
<i>Difetti apparenti</i>	
art. 405 - calzature	» 112
<i>Difetti occulti</i>	
art. 405 - calzature	» 112
<i>Dopo i otto giorni o bestia o schei</i>	
art. 66 - bovini da vita e da latte	» 32
art. 88 - equini da vita	» 38
art. 91 - equini da vita	» 39
art. 98 - equini da macello	» 41
art. 102 - equini da macello	» 42
art. 107 - suini	» 43
art. 111 - suini	» 44
art. 117 - ovini e caprini	» 46
art. 121 - ovini e caprini	» 46

Extra

art. 458 - ghisa, ferri, acciai, ecc. pag. 148

F.A.S. (franco lungo il bordo della nave)

Il venditore deve rendere la merce lungo il bordo della nave sulla quale deve essere imbarcata, sopportandone tutte le spese.

F.O.B. (franco a bordo)

La clausola, inserita nel contratto di compravendita, pone a carico del venditore i rischi e le spese inerenti alla merce sino a quando la stessa ha superato la murata della nave di imbarco.

Sono quindi a carico del venditore soltanto le spese di imballaggio, di trasporto per ferrovia o per via ordinaria fino al porto di imbarco nonché le spese di facchinaggio, chiatte, ecc. per operare il carico sulla nave. Le spese di trasporto e quelle di assicurazione non sono, a differenza che nella vendita C.I.F., comprese nel prezzo, ma sono a carico del compratore, sul quale grava anche il rischio relativo al deperimento della cosa durante il viaggio.

Fondi a disposizione

art. 706 - usi bancari » 201

Franco arrivo

art. 169 - frumento » 54

art. 199 - uva e mosto » 62

art. 211 - sementi » 64

art. 332 - vini » 97

Franco autocarro partenza

art. 623 - marmi e pietre » 184

Franco camion

art. 317 - pelli esotiche - merce di importazione » 94

Franco cantiere

art. 463 - ghisa, ferri, acciai, ecc. pag. 150

Franco carro o camion a domicilio del compratore

art. 169 - frumento » 54
art. 211 - sementi » 65

Franco carro o camion o vagone partenza

art. 169 - frumento » 54
art. 211 - sementi » 64

Franco confine

art. 413 - legno comune » 114

Franco confine nazionalizzate

art. 416 - legno comune » 115

Franco deposito del venditore

art. 344 - alcool » 98
art. 359 - acquavite » 100

Franco destino

art. 159 - uova da cova » 52
art. 413 - legno comune » 114
art. 416 - legno comune » 115
art. 468 - ghisa, ferri, acciai, ecc. » 152
art. 502 - ghisa, ferri, acciai, ecc. » 159
art. 509 - ghisa, ferri, acciai, ecc. 160, 161
art. 543 - ghisa, ferri, acciai, ecc. » 170

Franco domicilio compratore

art. 374 - liquori » 101

Franco fabbrica acquirente

art. 256 - conserve alimentari - prodotti freschi destinati all'industria	pag. 75
art. 657 - porcellane, maioliche e terraglie	» 190

Franco ferriera

art. 463 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 150
---	-------

Franco magazzino

art. 317 - pelli esotiche - merce di importazione	» 94
art. 413 - legno comune	» 114

Franco magazzino del compratore

art. 132 - pollame (morto)	» 49
art. 247 - farina, semola e sottoprodotti della macinazione	» 72
art. 345 - alcool	» 99
art. 360 - acquavite	» 100

Franco magazzino del venditore

art. 132 - pollame (vivo)	» 49
art. 151 - uova da consumo	» 51
art. 159 - uova da cova	» 52
art. 168 - frumento	» 54
art. 502 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 158
art. 657 - porcellane, maioliche e terraglie	» 190
art. 682 - materiali per installazioni di impianti elettrici	» 195

Franco magazzino destinatario

art. 463 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 150
---	-------

Franco magazzino partenza

art. 463 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 150
---	-------

Franco molino del venditore

art. 247 - farine, semola e sottoprodotti della macinazione	»	72
---	---	----

Franco partenza

art. 169 - frumento	»	54
art. 199 - uva e mosto	»	62
art. 211 - sementi	»	64
art. 332 - vini	»	97
art. 413 - legno comune	»	114
art. 463 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	»	151
art. 468 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	»	152
art. 543 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	»	170

Franco partenza dalla fabbrica

art. 401 - calzature	»	110
--------------------------------	---	-----

Franco punto di parità

art. 459 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	»	148
---	---	-----

Franco stazione arrivo

art. 169 - frumento	»	54
art. 211 - sementi	»	65

Franco stazione del compratore

art. 247 - farina, semola e sottoprodotti della macinazione	»	72
---	---	----

Franco stazione del venditore

art. 247 - farina, semola e sottoprodotti della macinazione	»	72
---	---	----

Franco stazione destino

art. 463 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	»	150
---	---	-----

Franco stazione partenza

art. 463 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	pag. 150
art. 657 - porcellane, maioliche e terraglie . . .	» 190

Franco vagone

art. 317 - pelli esotiche - merce di importazione	» 94
art. 623 - marmi e pietre	» 184

Franco vagone stazione del venditore

art. 247 - farina, semola e sottoprodotti della macinazione	» 72
---	------

Franco vagone stazione destino

art. 502 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 159
---	-------

Franco vagone stazione di confine

art. 503 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 159
---	-------

Frassame/i

art. 294 - pelli salate	» 88
art. 296 - pelli salate	» 89
art. 299 - pelli salate	» 90

Garanzia convenzionale

art. 66 - bovini da vita e da latte	» 31
art. 88 - equini da vita	» 38

Garanzia di fecondità

art. 156 - uova da cova	» 52
-----------------------------------	------

Garanzia generica

art. 66 - bovini da vita e da latte	» 31
art. 88 - equini da vita	» 38

Genuino, sano, senza difetti

art. 323 - vini pag. 95

Germe morto

art. 156 - uova da cova » 52

Gozzo vuoto

art. 130 - pollame » 49

Gropponi

art. 294 - pelli salate » 88

art. 299 - pelli salate » 70

In camion

art. 169 - frumento » 54

art. 211 - sementi » 65

In carro

art. 169 - frumento » 54

art. 211 - sementi » 65

Incetta

art. 147 - uova » 51

In stazione

art. 169 - frumento » 54

art. 211 - sementi » 65

Legna dolce

art. 235 - legna da ardere » 69

Legna forte

art. 235 - legna da ardere » 69

<i>Legname parallelo, conico</i>	
art. 412 - legno comune	pag. 114
<i>Malattia di Marek</i>	
art. 142 - pulcini di un giorno	» 50
<i>Metodo per distillazione</i>	
art. 327 - vini	» 96
<i>Minio (antiruggine)</i>	
art. 501 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 156
<i>Misura catastale</i>	
art. 28 - compravendita di fondi rustici	» 19
<i>Misurazione commerciale</i>	
art. 618 - marmi e pietre	» 183
<i>Monte (qualità)</i>	
art. 412 - legno comune	» 114
<i>Nolo prepagato</i>	
art. 505 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 159
<i>Pagamento a cassa</i>	
art. 251 - farina, semola e sottoprodotti della macinazione	» 74
<i>Pagamento a dilazione</i>	
art. 251 - farina, semola e sottoprodotti della macinazione	» 74
<i>Pagamento a fine ciclo</i>	
art. 143 - pulcini di un giorno	» 50
<i>Pagamento a pronti</i>	
art. 271 - burro	» 81

Pagamento a pronti contanti

art. 251 - farina, semola e sottoprodotti della macinazione	pag. 74
---	---------

Pagamento contro documenti di imbarco

art. 677 - anticrittogamici	» 193
---------------------------------------	-------

Pagamento contro reversale ferroviaria

art. 677 - anticrittogamici	» 193
---------------------------------------	-------

Pagamento immediato

art. 251 - farina, semola e sottoprodotti della macinazione	» 74
---	------

Pagamento per contanti

art. 151 - uova da consumo	» 51
art. 414 - legno comune	» 114
art. 434 - carta	» 133
art. 677 - anticrittogamici	» 193

Pallets

art. 642 - materiali da costruzione	» 187
---	-------

Passetti

art. 235 - legna da ardere	» 69
--------------------------------------	------

Patrimonio nuovo

art. 8 - comunione tacite familiari	» 10
---	------

Patrimonio vecchio

art. 7 - comunione tacite familiari	9
---	---

Pelle addosso

art. 76 - bovini da macello	pag. 36
art. 103 - equini da macello	» 42
art. 112 - suini	» 42
art. 122 - ovini e caprini	» 47

Pelli conciate

art. 380 - pelli conciate (specie di vendita) . . .	» 103
art. 383 - pelli conciate modo di misurazione) .	» 104

Pelli gropponate

art. 296 - pelli salate	» 89
-----------------------------------	------

Pelli quadrate

art. 290 - pelli fresche	» 87
------------------------------------	------

Per bocca

art. 9 - comunioni tacite familiari	» 10
---	------

Per la cavezza

art. 66 - bovini da vita e da latte	» 32
art. 88 - equini da vita	» 38

Perline

art. 410 - legno comune	» 113
art. 422 - legname di essenze tropicali	» 116

Perentorio (termine)

art. 403 - calzature	» 111
art. 462 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 150

Per quanto in tempo

art. 454 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 147
art. 533 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 167

Peso carne

art. 76 - bovini da macello	pag. 35
art. 103 - equini da macello	» 42
art. 112 - suini	» 44
art. 122 - ovini e caprini	» 47

Peso coda

art. 293 - pelli salate	» 88
art. 297 - pelli salate	» 89

Peso condizionato

art. 718 - tintoria, stampa, finissaggio di filati, tessuti e materia tessile in genere per conto terzi	» 206
art. 720 - tintoria, stampa, finissaggio di filati, tessuti e materia tessile in genere per conto terzi	» 207

Peso origine con franchigia

art. 311 - pelli esotiche - merce di importazione	» 93
---	------

Peso di origine senza franchigia

art. 311 - pelli esotiche - merce di importazione	» 93
---	------

Peso grado

art. 327 - vini	» 96
---------------------------	------

Peso mercantile

art. 718 - tintoria, stampa, finissaggio di filati, tessuti e materia tessile in genere per conto terzi	» 206
art. 720 - tintoria, stampa, finissaggio di filati, tessuti e materia tessile in genere per conto terzi	» 207

Peso morto

art. 73 - bovini da macello	pag.	34
art. 74 - bovini da macello	»	35
art. 98 - equini da macello	»	41
art. 99 - equini da macello	»	41
art. 103 - equini da macello	»	42
art. 107 - suini	»	43
art. 112 - suini	»	44
art. 117 - ovini e caprini	»	46
art. 122 - ovini e caprini	»	46

Peso o a peso grado

art. 327 - vini	»	96
---------------------------	---	----

Peso ripesato

art. 293 - pelli salate	»	88
art. 295 - pelli salate	»	88
art. 317 - pelli esotiche - merce di importazione	»	94

Peso sbarco verificato all'origine

art. 311 - pelli esotiche - merce di importazione	»	93
---	---	----

Peso scaio

art. 74 - bovini da macello	»	35
---------------------------------------	---	----

Peso vivo

art. 73 - bovini da macello	»	34
art. 74 - bovini da macello	»	35
art. 76 - bovini da macello	»	35
art. 98 - equini da macello	»	41
art. 99 - equini da macello	»	41
art. 103 - suini	»	42
art. 107 - suini	»	43
art. 108 - suini	»	43
art. 112 - suini	»	44

art. 117 - ovini e caprini	pag. 46
art. 118 - ovini e caprini	» 46
art. 122 - ovini e caprini	» 47

Pollame morto

art. 129 - pollame	» 49
art. 132 - pollame	» 49
art. 136 - pollame	» 49

Pollame vivo

art. 129 - pollame	» 49
art. 132 - pollame	» 49

Pressato (Asiago)

art. 279 - formaggio	» 84
--------------------------------	------

Prezzo base

art. 547 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 171
---	-------

Prezzo effettivo

art. 458 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 148
art. 547 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 170

Prezzo finito

art. 37 - affitto di fondi rustici	» 21
art. 458 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 148
art. 547 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 170

Prezzo in monte

art. 458 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 148
art. 547 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 170

Prezzo variabile

art. 502 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 159
---	-------

Prodotti dell'annata

art. 9 - comunioni tacite familiari pag. 10

Pronti contanti

art. 251 - farina, semola e sottoprodotti della macinazione » 74

art. 284 - formaggio » 85

Pronto al forno

art. 530 - ghisa, ferri, acciai, ecc. » 166

art. 532 - ghisa, ferri, acciai, ecc. » 167

Prova di stalla

art. 85 - latte » 37

Provati

art. 592 - autoveicoli usati » 179

Quadrate

art. 290 - pelli fresche » 87

Qualità monte

art. 412 - legno comune » 114

Qualità tombante

art. 412 - legno comune » 114

Refilati

Legname di essenze tropicali (nota n. 4) » 115

Ripesato

art. 317 - pelli esotiche - merce di importazione » 94

Salvo approvazione della casa

art. 380 - pelli conciate	pag. 103
art. 454 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 147
art. 453 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 168

Salvo buon fine

art. 707 - usi bancari	» 202
----------------------------------	-------

Salvo cause di forza maggiore

art. 628 - marmi e pietre	» 184
-------------------------------------	-------

Salvo il caso di impedimenti dovuti a causa di forza maggiore

art. 538 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 169
---	-------

Salvo variazione di prezzo

art. 454 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 147
art. 533 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 168

Salvo variazioni al regime fiscale

art. 340 - alcool	» 98
art. 355 - acquavite	» 100

Salvo venduto

art. 454 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 147
art. 533 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 167

Salvo visita

art. 165 - frumento	» 53
art. 192 - uva e mosto	» 61
art. 208 - sementi	» 63
art. 277 - formaggio	» 83
art. 323 - vini	» 95

Salvo visto campione

art. 323 - vini	pag. 95
---------------------------	---------

Sano

art. 76 - bovini da macello	» 35
art. 103 - equini da macello	» 42
art. 112 - suini	» 44
art. 122 - ovini e caprini	» 47

Sano e da galantuomo

art. 66 - bovini da vita e da latte	» 31
art. 88 - equini da vita	» 38

Scartaccio

(Banda stagnata piegata, raggrinzita, anche informati irregolari, con forti difetti di stagnatura, che viene offerta in formati e spessori in monte).

Scendi albero

art. 260 - conserve alimentari - prodotti freschi destinati all'industria	» 77
---	------

Schiavo dazio

art. 513 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 161
---	-------

Scorte

art. 33 - compravendita di fondi rustici	» 20
--	------

Semirefilati

Legname di essenze tropicali (nota n. 4)	» 115
--	-------

Senza garanzia

art. 66 - bovini da vita e da latte	» 31
art. 88 - equini da vita	» 38
art. 91 - equini da vita	» 39

<i>Sessaggio</i>	
art. 144 - pulcini di un giorno	pag. 50
<i>Sezionato</i>	
art. 129 - pollame (morto)	» 49
<i>Sistema padovano</i>	
art. 33 - compravendita di fondi rustici	» 20
art. 39 - affitto di fondi rustici	» 22
art. 41 - affitto di fondi rustici	» 24
<i>Sistema vicentino</i>	
art. 33 - compravendita di fondi rustici	» 20
art. 39 - affitto di fondi rustici	» 20
art. 40 - affitto di fondi rustici	» 20
<i>Somme a disposizione</i>	
art. 706 - usi bancari	» 201
<i>Spacco</i>	
art. 235 - legna da ardere	» 69
<i>Spedizione in porto assegnato</i>	
art. 397 - maglieria	» 107
<i>Spedizione in porto assegnato e all'indirizzo del compratore</i>	
art. 463 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 150
<i>Spedizione in porto franco</i>	
art. 397 - maglieria	» 107
<i>Spennato ed eviscerato</i>	
art. 129 - pollame	» 49

Spuntature

(Estremità delle verghe e ritagli dei rotoli allo stato in cui escono dalla laminazione).

Stellini

art. 235 - legna da ardere pag. 69

Stock

art. 399 - maglieria » 109

Su campione

art. 178 - ortaggi » 58

art. 277 - formaggio » 83

art. 282 - formaggio » 84

art. 356 - acquavite » 100

Sul posto

art. 169 - frumento » 54

art. 211 - sementi » 65

Sul vagone

art. 169 - frumento » 54

art. 211 - sementi » 65

Tal quale

art. 498 - ghisa, ferri, acciai, ecc. » 157

Tara per merce

art. 222 - foraggi » 67

Tela per merce

art. 168 - frumento » 54

art. 168 - frumento » 54

art. 210 - sementi » 64

Tipo gas

art. 494 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	pag. 156
---	----------

Tolleranze (peso)

art. 386 - pelli conciate	» 104
art. 428 - carta	» 130
art. 438 - cartoni	» 133
art. 465 - ghisa, ferri, acciai, ecc.	» 152

Tolleranza (quantità)

art. 445 - cartoni	» 135
------------------------------	-------

Tombante

art. 412 - legno comune	» 114
-----------------------------------	-------

Tondello/i

art. 235 - legna da ardere	» 69
--------------------------------------	------

Tubi a flangia

Uno conta tutti

art. 269 - conserve alimentari - prodotti freschi destinata all'industria	» 76
--	------

Uva «nostrana»

art. 195 - uva e mosto	» 61
----------------------------------	------

Vendita «a cancello chiuso»

art. 32 - compravendita di fondi rustici	» 20
--	------

Vendita su campione

art. 166 - frumento	» 54
art. 209 - sementi	» 63

art. 277 - formaggio	pag. 83
art. 341 - alcool	» 98
art. 356 - acquavite	» 100
art. 565 - argento	» 175
art. 582 - oro	» 177
art. 652 - porcellane, maioliche e terraglie . .	» 189

Vendita su caratteristiche

art. 166 - frumento	» 54
art. 209 - sementi	» 63

Vendita su catalogo

art. 652 - porcellane, maioliche e terraglie . .	» 189
--	-------

Vendita su disegno

art. 565 - argento	» 175
------------------------------	-------

Vendita su fotografia

art. 582 - oro	» 177
art. 652 - porcellane, maioliche e terraglie . .	» 189

Vendite su denominazione

art. 166 - frumento	» 54
art. 209 - sementi	» 63
art. 244 - farina, semola e sottoprodotti della macinazione	» 72

Verifica a domicilio dell'acquirente

art. 141 - pulcini di un giorno	» 50
---	------

Visitato e piaciuto

art. 165 - frumento	» 53,54
art. 208 - sementi	» 63

Vista e gradita in arrivo

art. 340 - alcool	pag. 98
art. 355 - acquavite	» 99

Vista e piaciuta

art. 193 - uva e mosto	» 61
----------------------------------	------

Visti

art. 592 - autoveicoli in genere e macchine agricole semoventi usati	» 179
--	-------

Vizi d'animo

art. 66 - bovini da vita e da latte	» 32
art. 76 - bovini da macello	» 36
art. 88 - equini da vita	» 38
art. 92 - equini da vita	» 39
art. 103 - equini da macello	» 42
art. 112 - suini	» 44
art. 122 - ovini e caprini	» 47

Wasters - Wasters

(Prodotti siderurgici normalmente di scarto dove ai vizi superficiali si aggiungono tagli, fori, angolature mancanti, ecc.).

INCOTERMS REGOLE INTERNAZIONALI PER L'INTERPRETAZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI (Pubblicati e tradotti a cura della Camera di Commercio Internazionale) (*)	4
---	---

INTRODUZIONE

Scopo degli «Incoterms»

1. Gli «Incoterms» hanno per scopo di fornire un insieme di regole internazionali, aventi carattere facoltativo, che permettano una precisa interpretazione dei principali termini usati nei contratti di compravendita con l'estero. Gli «Incoterms» sono destinati agli operatori economici che preferiscono la certezza di regole internazionali uniformi alla incertezza dovuta alle diverse interpretazioni date agli stessi termini nei vari Paesi.

2. Spesso le parti contraenti ignorano le differenze tra gli usi commerciali dei rispettivi Paesi. Questa diversità di interpretazione ostacola costantemente gli scambi internazionali, provoca malintesi, controversie e ricorso ai tribunali, con conseguente perdita di tempo e di denaro. Appunto allo scopo di mettere a disposizione degli operatori economici uno strumento atto ad eliminare le principali cause di tali inconvenienti, la Camera di Commercio Internazionale pubblicò nel 1936 una serie di regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali, note sotto il nome di «Incoterms 1936». Integrazioni e modificazioni a questi termini sono state apportate nel 1953, nel 1967, nel 1976 e nel 1980 al fine di fornire una serie di regole aggiornate ed in armonia con le pratiche correnti della grande maggioranza degli operatori del commercio internazionale.

3. Le principali difficoltà che incontrano importatori ed esportatori sono di tre ordini. Esse derivano in primo luogo dalla incer-

(*) Il testo originale di queste regole è il testo inglese.

tezza in merito al diritto applicabile al contratto, in secondo luogo dall'insufficienza di informazioni ed infine dalla diversità di interpretazione. L'adozione degli «Incoterms» può ridurre in modo considerevole queste difficoltà, che sono d'impaccio al commercio.

Usi di un commercio particolare e del porto.

4. Su certi punti è stato impossibile fissare disposizioni precise. In questi casi le regole stabiliscono che fanno stato gli usi del commercio o del porto specificati.

Questi riferimenti agli usi sono stati limitati al minimo indispensabile ma non è stato possibile evitarli totalmente.

Al fine di evitare malintesi e controversie, il venditore ed il compratore debbono aver cura di tenere presenti questi usi settoriali e portuali durante la negoziazione dei loro contratti.

Disposizioni speciali dei singoli contratti

5. Le disposizioni particolari inserite dalle parti nel loro contratto, prevalgono su quanto previsto dalle presenti regole.

6. Le parti possono pertanto fare riferimento agli «Incoterms» quale base del loro contratto, pur inserendo modifiche o aggiunte nella misura in cui le esigenze del loro commercio, circostanze particolari o la loro personale convenienza lo rendano opportuno. Ad esempio, alcuni operatori economici richiedono talvolta al venditore CIF l'assicurazione sui rischi di guerra, oltre la normale assicurazione marittima. In questo caso, il compratore potrà precisare: «Incoterms CIF più assicurazione rischi di guerra». Il venditore, conseguentemente, stabilirà il suo prezzo su questa base.

Talune abbreviazioni comunemente usate nel commercio interno potrebbero non essere correttamente interpretate in quello internazionale. Si raccomanda, quindi, per un fine di chiarezza, di evitare l'impiego di queste abbreviazioni.

Varianti ai contratti C&F e CIF

7. Gli operatori devono essere molto cauti prima di usare varianti ai termini C&F e CIF, come per esempio «C&F e CIF merce

sdoganata e diritti doganali pagati», oppure altre espressioni del genere. L'aggiunta di una sola parola e magari di una sola lettera ai termini C&F e CIF può talvolta provocare conseguenze assolutamente impreviste e la natura stessa del contratto può risulterne alterata. Adottando simili varianti gli operatori corrono il rischio di sentir decidere dai tribunali che il contratto in questione non può essere considerato un contratto C&F o CIF. Sarà pertanto prudente, in tali casi, specificare in modo esplicito, nel contratto, gli obblighi e le spese che ciascuno dei contraenti si assume.

Gli Incoterms e il contratto di trasporto

8. Gli operatori che adottano queste regole nei loro contratti devono tenere ben presente il fatto che esse si applicano esclusivamente ai rapporti fra venditore e compratore e non toccano in alcun modo, direttamente o indirettamente, i rapporti dell'uno o dell'altro con il vettore, rapporti che sono stabiliti e definiti nel contratto di trasporto.

Tuttavia il diritto applicabile al trasporto delle merci determinerà in che modo il venditore deve adempiere all'obbligo di consegnare la merce al «vettore». I termini FOB, C&F e CIF, che sono rimasti immutati nella presente.

Termini «Reso...»

9. Salvo esplicita disposizione contraria, inserita nel contratto di vendita, il venditore non ha l'obbligo di fornire una polizza di assicurazione stipulata a beneficio del compratore. Tuttavia, in particolari circostanze, come quelle contemplate al punto A.5 di queste Regole del termine relativo alla vendita «Reso frontiera», è opportuno che le parti prendano in considerazione, di comune accordo, se e quali obblighi il venditore o il compratore debba assumere relativamente all'assicurazione della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione al punto di destinazione finale scelto dal compratore.

Salvo esplicita disposizione contraria nel contratto di vendita,

ogni documento di trasporto messo dal venditore a disposizione del compratore deve essere netto ⁽¹⁾.

A meno che dal contesto non risulti altrimenti, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito indicato:

«Paese di spedizione» significa il Paese dal quale il venditore deve spedire le merci al punto di consegna convenuto, alla frontiera o, a seconda dei casi, nel Paese di importazione, sia mediante vettore sia con propri mezzi di trasporto.

Per «spese» s'intendono tutti i costi, oneri e spese conseguenti all'adempimento dei rispettivi obblighi ad opera delle parti ed in cui le stesse debbano incorrere o che esse debbano sopportare e pagare in conformità delle presenti Regole.

Definizione della polizza di carico

10. Le regole impiegano il termine «polizza di carico» nel senso di una polizza «imbarcato» emessa dal vettore o in suo nome e che costituisce la prova del contratto di trasporto, come pure del caricamento della merce a bordo della nave.

11. Una polizza di carico può essere emessa sia con la clausola «nolo pagato» sia con la clausola «nolo pagabile a destino». Nel primo caso non si può generalmente ottenere questo documento che dopo aver pagato il nolo.

Pratiche documentarie semplificate

12. Nel trasporto di linea, le polizze di carico sono spesso sostituite da documenti non negoziabili (quali «sea waybills», «liner waybills», «freight receipts», ovvero da «documenti di trasporto combinato o multimodale» che possono, anch'essi, essere non nego-

(1) Per la definizione dell'espressione «documento di spedizione netto» secondo la pratica bancaria, si può far riferimento all'art. 18 delle «Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari» (Pubbl. CCI 290). Qualora le parti del contratto di vendita intendano convenire di accettare talune clausole aggiuntive concernenti il condizionamento, qualità o quantità, che fossero apposte dal vettore sul documento di trasporto, si raccomanda alle parti stesse di consultare la Pubblicazione CCI 283 «Il problema delle polizze di carico nette».

ziabili); è in corso di studio la possibilità di utilizzare tecniche di trasmissione automatica dei dati.

Quando non vengono utilizzate le polizze di carico nel settore interessato, le parti dovrebbero usare i termini «Franco vettore (punto convenuto)» o «Nolo o porto pagato no a...» o alternativamente stipulare FOB, C&F e CIF precisando che il venditore dovrà fornire al compratore il documento di trasporto d'uso od altro documento che attesti la consegna delle merci al vettore.

Gli operatori economici che desiderino utilizzare le presenti Regole devono precisare che i loro contratti saranno regolati dalle disposizioni degli «Incoterms». Se desiderano invece far riferimento ad un termine contenuto in una precedente edizione devono indicarlo specificamente.

COSTO E NOLO (*)
(porto di destinazione convenuto)
C&F

NOTA - C&F significa «Costo e nolo». Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio di perdita o di danni alla merce, così come l'onere per ogni ulteriore spesa, viene trasferito dal venditore al compratore al momento del passaggio della merce oltre la murata della nave nel porto d'imbarco.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di scarico al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.

3. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave, nel porto d'imbarco, alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in

(*) Questo termine è entrato in vigore nel 1953.

cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

6. Fornire a proprie spese al compratore, senza ritardo, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante designato. Tale polizza deve consistere nel gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco», debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest'ultimo documento.

NOTA - Per polizza di carico si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino espressamente una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta: a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi: per es. «casse di reimpiego», «fusti usati», ecc.; b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio; c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.

7. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

9. Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese imposte, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell'esportazione, come pure

le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

10. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B.5), il certificato di origine e la fattura consolare.

11. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che sia emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutte le spese ed oneri a carico della merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

NOTA - Se la merce è stata venduta «C&F messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il termine fissato per l'imbar-

co, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente mēssa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari nonché il costo degli stessi.

6. Sopportare le spese per il rilascio dei documenti menzionati nell'art. A.11 che precede ed il costo degli stessi.

7. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti o imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro documento di questo genere, di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO (*)

(porto di destinazione convenuto)

CIF

NOTA - CIF significa «costo, assicurazione e nolo». Questo termine è identico al C&F con l'aggiunta che il venditore deve fornire un'assicurazione marittima contro il rischio di perdita o danni alla merce nel corso del trasporto. Il venditore stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore noti che secondo questo termine, a differenza di quanto previsto nel «nolo o porto ed assicurazione pagati fino a...», il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa alle condizioni minime (dette condizioni Franco Avaria Particolare - FAP).

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

(*) Questo termine è entrato in vigore nel 1953.

2. Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto delle merci del genere contemplato in contratto, pagare il nolo nonché le spese di scaricamento al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto di imbarco.

3. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave, nel porto d'imbarco, alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5. Fornire a proprie spese una polizza di assicurazione marittima in forma trasferibile, contro i rischi del trasporto inerente al contratto. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazioni di buona reputazione, alle condizioni «FPA» e deve coprire il prezzo CIF maggiorato del 10%. L'assicurazione deve essere stipulata, quando ciò sia possibile, nella moneta contemplata nel contratto di vendita⁽¹⁾.

Salvo stipulazione contraria, i rischi di trasporto non includono i rischi speciali che sono coperti in certi specifici commerci o contro i quali il compratore possa desiderare di essere coperto nel caso specifico. Tra i rischi speciali per i quali venditore e compratore devono mettersi espressamente d'accordo vi sono i rischi contro il furto, sottrazioni, colaggio, rotture, scagliature, trasudamento di stiva, contatto con altre merci ed altri rischi peculiari a determinati commerci.

Quando il compratore lo richieda, il venditore deve fornire, a

(1) CIF A.5 prevede l'assicurazione minimum per quanto riguarda le condizioni (FPA) e per quanto riguarda la durata (da magazzino a magazzino). Se il compratore desidera che il contratto comporti obblighi più estesi, egli deve aver cura di specificare che il contratto è basato sugli «Incoterms», con in più le aggiunte che egli richiede.

spese del compratore, un'assicurazione contro i rischi di guerra, stipulata, se possibile, in moneta uguale a quella contemplata nel contratto.

6. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui questa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

7. Fornire senza ritardo al compratore, a proprie spese, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto, come pure la fattura della merce imbarcata e la polizza di assicurazione oppure, qualora questa non fosse disponibile al momento della presentazione dei documenti, un certificato di assicurazione rilasciato in nome degli assicuratori, che conferisca al compratore gli stessi diritti come se fosse in possesso della polizza e che riproduca le disposizioni essenziali della polizza stessa. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata, o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante convenuto. Tale polizza deve essere formata da un gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco» debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire una copia di quest'ultimo documento.

NOTA - Per polizza di carico netta s'intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta: a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi, per esempio «casse di reimpiego», «fusti usati», ecc.; b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio; c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.

8. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

9. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

10. Sopportare tutti gli oneri e imposte cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese imposte, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto della esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

11. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B.5), il certificato di origine e la fattura consolare.

12. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo e dell'assicurazione marittima, tutte le spese incorse dalla merce fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

Se è prevista l'assicurazione per i rischi di guerra, questa sarà a spese del compratore (vedi A.5).

NOTA - *Se la merce è stata venduta «CIF messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.*

3. Sopportare tutti i rischi che può correre la merce dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il periodo di tempo fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari ed il costo relativo.

6. Sopportare le spese incontrate per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'art. A.12 di cui sopra ed il costo relativo.

7. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza o il permesso d'importazione o qualsiasi altro documento di questo genere di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

EX SHIP (*)

(porto di destinazione convenuto)

NOTA - *Ex Ship significa che il venditore mette la merce a disposizione del compratore a bordo della nave, nel porto di destinazione indicato nel contratto di vendita. Il venditore deve sopportare tutti i costi e rischi inerenti al trasporto della merce fino a tale porto.*

(*) Questo termine è entrato in vigore nel 1953.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2. Mettere la merce effettivamente a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a bordo della nave, al punto usuale di scarico del porto convenuto, in modo tale da permettere la rimozione della merce dalla nave per mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce.

3. Sopportare le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'art. A.2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce che è oggetto del contratto.

4. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario imbarcare quel genere di merce senza imballaggio.

5. Sopportare le spese relative a qualsiasi operazione di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'art. A.2.

6. Comunicare a proprie spese al compratore, senza ritardo, la prevista data di arrivo della nave designata e fornirgli in tempo utile la polizza di carico o l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento che possa essere necessario per permettergli di prendere in consegna la merce.

7. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B.3), il certificato di origine e la fattura consolare.

8. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, tutta la collaborazione per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati negli articoli precedenti, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per la importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Ritirare la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità di quanto stabilito dall'art. A.2, e pagare il prezzo come da contratto.

2. Sopportare le spese che sono a carico della merce ed i rischi che essa può correre dal momento in cui questa sia stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'art. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce che è oggetto del contratto.

3. Sopportare le spese e gli oneri incontrati dal venditore per ottenere i documenti menzionati negli artt. A.7 ed A.8.

4. Procurare a proprio rischio e spese tutte le licenze o documenti simili che siano necessari per lo sbarco e/o per l'importazione della merce.

5. Sopportare i dazi doganali e le spese di sdoganamento e tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dello sbarco e/o dell'importazione della merce.

F O B Aeroporto (*)

(aeroporto di partenza convenuto)

NOTA - Secondo questo termine il venditore adempie i suoi obblighi consegnando la merce al vettore aereo nell'aeroporto di partenza. Tuttavia occorre notare che l'espressione «FOB» — che significa propriamente «franco a bordo» — non deve essere interpretata in senso letterale nel trasporto aereo; essa indica piuttosto che la parola che la segue designa il luogo ove cessa la responsabilità del venditore.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di

(*) Questo termine è entrato in vigore nel 1976.

vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia richiesta dal contratto.

2. Consegnare la merce al vettore aereo, al suo agente o ad altra persona designata dal compratore ovvero, se nessun vettore aereo né agente né altra persona sia stata così designata, ad un vettore aereo o al suo agente scelto dal venditore. La consegna deve essere effettuata alla data o entro i termini previsti per la consegna ed all'aeroporto di partenza convenuto secondo gli usi dell'aeroporto ovvero in ogni altro luogo che sia stato indicato dal compratore nel contratto.

3. Stipulare, salvo decisione in contrario del compratore o del venditore notificata senza indugio all'altra parte, un contratto per il trasporto della merce a spese del compratore. Se il venditore stipula il contratto di trasporto come sopra previsto, egli deve concluderlo, nel rispetto delle eventuali istruzioni del compratore previste all'art. B.1., alle condizioni usuali con destinazione all'aeroporto designato dal compratore o, se nessun aeroporto sia stato così designato, all'aeroporto più prossimo al centro d'affari del compratore ai fini del trasporto considerato, seguendo una rotta usuale e con un aereo del tipo normalmente impiegato per il trasporto di merce del genere previsto nel contratto.

4. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.

5. Salvo quanto disposto ai successivi artt. B.6. e B.7., pagare tutte le imposte, diritti ed oneri dovuti rispetto alla merce per il fatto della sua esportazione.

6. Salvo quanto disposto ai successivi artt. B.6. e B.7., sopportare ogni spesa supplementare che può essere a carico della merce sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'articolo A.2. di cui sopra.

7. Salvo quanto disposto ai successivi artt. B.6. e B.7., sopportare tutti i rischi che la merce può correre sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'articolo A.2., di cui sopra.

8. Provvedere a proprie spese ad un adeguato imballaggio protettivo idoneo alla spedizione della merce per via aerea, a meno che l'uso del commercio sia di spedirla non imballata.

9. Sopportare le spese per le operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce.

10. Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, ed a spese di quest'ultimo, della consegna della merce.

11. Nelle circostanze previste ai successivi artt. B.6. e B.7., avvisare il compratore prontamente e mediante telecomunicazione della sussistenza di tali circostanze.

12. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

13. Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni collaborazione per procurare ogni altro documento, non menzionato nell'articolo A.12 di cui sopra, emesso nel paese di spedizione e/o d'origine, di cui il compratore possa avere bisogno per l'importazione della merce nel paese di destinazione (e, ove del caso, per il suo passaggio in transito attraverso un paese terzo).

14. Prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, e salvo quanto disposto al successivo articolo B.9., ogni collaborazione in ordine a reclami contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

B. Il compratore deve:

1. Comunicare al venditore in tempo utile l'aeroporto di destinazione fornendogli (ove occorra) ogni appropriata istruzione per il trasporto della merce per via aerea dall'aeroporto di partenza convenuto.

2. Se il venditore non stipula il contratto di trasporto della merce, organizzare a proprie spese il trasporto dall'aeroporto di partenza convenuto e dare notizia al venditore in tempo utile delle di-

sposizioni prese al riguardo, indicando il nome del vettore aereo o del suo agente o di altra persona nelle cui mani deve essere effettuata la consegna.

3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è consegnata in conformità delle disposizioni del precedente articolo A.2., ad eccezione di quelle previste al precedente articolo A.5.

4. Pagare il prezzo fatturato secondo le pattuizioni contrattuali, come pure l'importo del nolo aereo se esso è stato pagato dal venditore o per suo conto.

5. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui è stata consegnata in conformità delle disposizioni dell'articolo A.2. di cui sopra.

6. Sopportare ogni costo addizionale causato dal fatto che il vettore aereo, il suo agente o altra persona designata dal compratore manchi di prendere in carico la merce al momento in cui viene offerta dal venditore e sopportare tutti i rischi che la merce può correre da tale momento, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

7. In difetto di comunicazione al venditore di appropriate istruzioni (in quanto richieste) per il trasporto della merce, sopportare ogni costo addizionale causato da tale omissione e tutti i rischi che la merce può correre dalla data convenuta per la consegna o dalla fine del periodo concordato per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

8. Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri per ottenere i documenti menzionati al precedente articolo A.13., ivi compresi i costi dei documenti consolari come pure i costi dei certificati d'origine.

9. Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri nei quali sia incorso il venditore a seguito delle azioni intentate e proseguite contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

FRANCO BANCHINA (*)

(sdoganato ... porto di destinazione convenuto) ⁽¹⁾

NOTA - «Franco banchina» significa che il venditore mette la merce a disposizione del compratore sulla banchina, nel porto di destinazione indicato nel contratto di vendita. Il venditore deve sopportare tutti i costi e rischi inerenti al trasporto della merce fino a tale porto.

Esistono due tipi di contratto «Franco banchina», e cioè: Franco banchina «sdoganato» e Franco banchina «diritti a carico del compratore», nel quale ultimo la responsabilità dello sdoganamento della merce per l'importazione spetta al compratore e non al venditore.

Si raccomanda alle parti di utilizzare sempre la formula descrittiva completa di questi termini e cioè Franco banchina «sdoganato» ovvero Franco banchina «diritti a carico del compratore» perché altrimenti potrebbe esservi incertezza circa chi sia responsabile per lo sdoganamento della merce all'importazione.

Se le parti intendono che il venditore sdogani la merce all'importazione ma vogliono che taluni dei diritti pagabili al momento dell'importazione della merce siano esclusi — come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o altre imposte simili — ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata (per esempio: «ad esclusione dell'IVA»).

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, prevista dal contratto.

2. Mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina del porto designato e nei termini previsti dal contratto.

3. Fornire, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione

(*) Questo termine è entrato in vigore nel 1953.

e sopportare diritti e imposte all'importazione, comprese le spese di sdoganamento, come pure tutte le altre imposte, diritti e oneri esigibili al momento e per il fatto dell'importazione della merce e della sua consegna al compratore.

4. Provvedere a proprie spese al condizionamento e imballaggio usuali della merce, tenendo presente la natura della stessa e la sua rimozione dalla banchina.

5. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie allo scopo di mettere la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'art. A.2.

6. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'art. A.2., sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo quale merce che è oggetto del contratto.

7. Fornire a proprie spese l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento necessario al compratore per prendere in consegna la merce e rimuoverla dalla banchina.

B. Il compratore deve:

1. Ritirare la merce, non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.2., e pagare il prezzo convenuto.

2. Sostenere tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui è stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'Art. A.2., sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

FRANCO A BORDO (*)
(porto d'imbarco convenuto)
FOB

NOTA - FOB significa «Franco a bordo». La merce deve essere posta a bordo della nave a spese del venditore, nel porto d'imbarco convenuto. Il rischio di perdita o danni alle merci si trasferisce dal venditore al compratore al momento del passaggio della merce oltre la murata della nave.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto d'imbarco convenuto, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito e, non appena la merce sia stata caricata a bordo della nave, darne comunicazione, senza ritardo, al compratore.

3. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. B.3. e B.4. che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco convenuto, compresi tutti i diritti, tasse ed oneri relativi alla esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che il venditore deve compiere per porre la merce a bordo.

5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

(*) Questo termine è entrato in vigore nel 1953.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che sono necessarie per la consegna della merce.

7. Fornire a proprie spese il documento d'uso netto, attestante la consegna della merce a bordo della nave designata.

8. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B.6.), il certificato di origine.

9. Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la polizza di carico e qualsiasi altro documento, oltre a quello menzionato nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Noleggiare a proprie spese una nave o riservare, sempre a proprie spese, adeguato spazio a bordo di una nave e comunicare in tempo utile al venditore il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna alla nave stessa.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui questa abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto di imbarco convenuto e corrispondere il prezzo come da contratto.

3. Se la nave da lui designata non si presenta alla data stabilita o prima della fine del periodo convenuto ovvero non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta o prima della fine del periodo previsto, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui scade il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

4. Se non comunica in tempo utile il nome della nave oppure,

essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese incontrate per il rilascio della polizza di carico ed il costo della stessa nel caso in cui all'art. A.9., che precede.

6. Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli artt. A.8. e A.9. che precedono ed il costo degli stessi, compreso il costo del certificato di origine e dei documenti consolari.

FRANCO FABBRICA (*)

(franco miniera, franco magazzino, ecc.)

NOTA - «Franco fabbrica» significa che l'unica responsabilità del venditore è di mettere la merce a disposizione del compratore nel suo stabilimento (per esempio la fabbrica). In particolare, il venditore non è responsabile del caricamento della merce sul veicolo fornito dal compratore, salvo patto contrario. Il compratore sopporta tutte le spese e rischi relativi al trasporto della merce da quel punto fino al luogo di destinazione. Questo termine rappresenta, quindi, il livello minimo di obblighi per il venditore.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

(*) Questo termine è entrato in vigore nel 1953.

2. Mettere la merce a disposizione del compratore nei termini stabiliti dal contratto, nel luogo fissato per la consegna oppure abitualmente previsto per il genere di merce di cui si tratta e per il caricamento sul mezzo di trasporto fornito dal compratore.

3. Provvedere a proprie spese, quando sia il caso, all'imballaggio necessario per permettere al compratore di prendere in consegna la merce.

4. Avvertire il compratore, con congruo anticipo di tempo, della data in cui la merce sarà a sua disposizione.

5. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.

6. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e tutte le spese che sono a suo carico fino al momento in cui essa è messa a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

7. Prestare ogni assistenza al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, per ottenere i documenti emessi nel Paese di consegna e/o nel Paese d'origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, ove del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione nel luogo e nei termini stabiliti dal contratto e pagare il prezzo come da contratto.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre, dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

3. Sopportare gli eventuali diritti e imposte all'esportazione.

4. Nel caso in cui il compratore si sia riservato un termine di tempo per prendere in consegna la merce oppure si sia riservato il diritto di indicare il luogo di consegna e non dia istruzioni in tempo utile, far fronte a tutti gli oneri supplementari conseguenti e a tutti i rischi che la merce può correre, dalla data in cui scade il termine di tempo convenuto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui all'Art. A.7., ed il costo degli stessi, compresi il costo del certificato di origine e della licenza di esportazione e le tasse consolari.

FRANCO SOTTOBORDO (*)

(porto d'imbarco convenuto)

F A S

NOTA - FAS significa «Franco sottobordo della nave». Secondo questo termine, il venditore adempie ai suoi obblighi quando la merce viene posta sottobordo della nave sulla banchina o su mezzi galleggianti (chiatte, ecc.) nel porto d'imbarco convenuto. Ciò significa che il compratore deve sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da tale momento. Occorre inoltre notare che, a differenza del FOB, questo termine pone lo sdoganamento della merce ai fini dell'esportazione a carico del compratore.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

(*) Questo termine è entrato in vigore nel 1953.

2. Consegnare la merce sottobordo della nave, alla banchina di carico indicata dal compratore, al porto d'imbarco convenuto, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito ed avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata posta sottobordo.
3. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per la esportazione della merce.
4. Sotto riserva della disposizione di cui agli artt. B.3. e B.4. che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui sia stata effettivamente portata sottobordo della nave nel porto d'imbarco convenuto, comprese le spese per ogni formalità che il venditore debba espletare per consegnare la merce sottobordo.
5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce sottobordo.
7. Fornire a proprie spese il documento d'uso netto attestante la consegna della merce lungo bordo della nave designata.
8. Fornire al compratore, su sua richiesta ed a spese dello stesso (v. B.5.), il certificato di origine.
9. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quello di cui all'art. A.8., che venga emesso nel Paese di spedizione e/o di origine (fatta eccezione per la polizza di carico e/o per i documenti consolari) di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Comunicare al venditore, in tempo utile, il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui è stata effettivamente portata sottobordo, nel porto d'imbarco stabilito, alla data fissata o entro il termine convenuto e pagare il prezzo come da contratto.

3. Se la nave da lui designata non si presenta in tempo utile o non è in condizione di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui il venditore l'ha messa a sua disposizione, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

4. Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli artt. A.3., A.8. e A.9. che precedono, ed il costo degli stessi.

FRANCO VAGONE (*)

(punto di partenza convenuto)
FOR/FOT

NOTA - FOR e FOT significano «Free on rail» e «Free on truck». Queste espressioni sono sinonime in quanto la parola «truck» si riferisce ai veicoli delle ferrovie. Questo termine andrebbe quindi utilizzato solo quando la merce deve essere trasportata a mezzo ferrovia.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Quando si tratti di merce che costituisca il carico completo di un vagone o abbia un peso sufficiente per beneficiare di tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, ordinare in tempo utile un vagone di dimensioni e di tipo adatto, se del caso fornito di copertone impermeabile, e caricare la merce a sue spese, alla data fissata o entro il termine stabilito, uniformandosi sia per quanto riguarda l'ordinazione del vagone sia per il caricamento, alle norme prescritte dalla stazione di partenza.

3. Nel caso di un carico inferiore sia ad un vagone completo sia al peso necessario per beneficiare di tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, consegnare la merce alle Ferrovie, alla data o entro il termine convenuto, alla stazione di partenza oppure a bordo di un veicolo fornito dalle Ferrovie stesse, quando tale servizio sia compreso nella tariffa di trasporto sempreché le norme vigenti della stazione ferroviaria speditrice non prescrivano che il caricamento debba essere eseguito dal venditore.

Rimane inteso che, se vi sono più stazioni ferroviarie nel luogo di spedizione, il venditore ha diritto di scegliere la stazione a lui più conveniente, sempreché questa accetti abitualmente merci per la desti-

(*) Questo termine è entrato in vigore nel 1953.

nazione indicata dal compratore ed a meno che il compratore non si sia riservato il diritto di scegliere la stazione di spedizione.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.5. che segue, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui il vagone su cui la merce è stata caricata, sia stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso di cui all'art. A.3., fino al momento in cui la merce sia stata presa in consegna dalle Ferrovie.

5. Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla alle Ferrovie.

7. Avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata caricata o consegnata alle Ferrovie.

8. Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti d'uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini.

9. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B.6.), il certificato di origine.

10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Dare in tempo al venditore le istruzioni necessarie per la spedizione.

2. Prendere in consegna la merce dal momento in cui essa è stata caricata o consegnata alle Ferrovie e pagarne il prezzo come da contratto.

3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce (incluso, ove del caso, il fitto dei copertoni impermeabili) e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui il vagone su cui è stata caricata la merce è stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso contemplato dall'art. A.3., dal momento in cui la merce è stata consegnata alle Ferrovie.

4. Sopportare tutti gli eventuali diritti e tasse d'esportazione.

5. Qualora si sia riservato un termine per dare al venditore le istruzioni per la spedizione della merce e/o si sia riservato il diritto di scegliere il luogo di caricamento, e non abbia dato in tempo le relative istruzioni, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi relativi, dalla data in cui è scaduto il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. Sopportare il costo nonché le spese di rilascio dei documenti di cui agli artt. A.9. ed A.10., ed il costo degli stessi, compresi il costo del certificato di origine e le tasse consolari.

FRANCO VETTORE (*)

(punto convenuto)

NOTA - Questo termine è stato concepito per sopperire alle necessità del trasporto moderno ed in particolare del trasporto «multi-modale» mediante contenitori o del tipo «roll on roll off», mediante rimorchi e traghetti. Esso si basa essenzialmente sugli stessi principi del termine FOB, tranne per il fatto che il venditore adempie ai suoi obblighi quando consegna la merce al vettore nel punto convenuto. Qualora non sia possibile indicare un punto preciso in occasione della stipulazione del contratto di vendita, le parti dovranno fare riferimento al luogo o ambito in cui il vettore deve prendere in consegna la merce. I rischi di perdita o di danni alla merce vengono tra-

(*) Questo termine è entrato in vigore nel 1980.

sferiti dal venditore al compratore da tale momento e non più al passaggio della murata della nave. Il termine «vettore» indica ogni persona dalla quale, o in nome della quale, è stato assunto contrattualmente un obbligo di trasporto su strada, per ferrovia, per via aerea o marittima o mediante una combinazione dei modi di trasporto. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente al suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona come sopra definita.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto.

2. Consegnare la merce al vettore designato dal compratore alla data o nel termine o d'uso in quel punto. Qualora nessun punto sia stato specificamente convenuto e ne sussista più d'uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene.

3. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione od altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.5. che segue, pagare tutte le imposte, diritti ed oneri, cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione

5. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.5. che segue, sopportare tutte le spese a carico della merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A.2.

6. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.5. che segue, sopportare tutti i rischi che può correre la merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A.2.

7. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio

8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce.

9. Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, dell'avvenuta consegna della merce.

10. In presenza delle circostanze previste al seguente art. B.5., avvisare prontamente il compratore, mediante telecomunicazione, del verificarsi di tali circostanze.

11. Fornire a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento d'uso od ogni altra documentazione comprovante la consegna della merce in conformità del precedente art. A.2.

12. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile e, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

13. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente art. A.12., che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal punto convenuto e comunicare al venditore in tempo utile il nome del vettore ed il momento in cui la merce deve essergli consegnata.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce dal momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A.2., fatto salvo quanto previsto nell'art. A.4.

3. Pagare il prezzo come convenuto nel contratto.

4. Sopportare tutti i rischi che sono a carico della merce a par-

tire dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità del precedente art. A.2.

5. Se egli ha omesso di designare il vettore o se il vettore da lui designato non prende in consegna la merce al momento convenuto, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla scadenza del termine per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A.13., compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

NOLO O PORTO PAGATO FINO A... (*)

(punto di destinazione convenuto)

NOTA - Come il C&F, il «Nolo o Porto pagato fino a...» significa che il venditore paga il nolo relativo al trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto. Tuttavia, i rischi di perdita o di danni alla merce, come pure l'onere per ogni ulteriore spesa, vengono trasferiti dal venditore al compratore con la consegna della merce al primo vettore e non più al passaggio della murata della nave. Questo termine può venire utilizzato per tutti i modi di trasporto, comprese le operazioni multimodali mediante contenitori od il traffico «roll on roll off», mediante rimorchi e traghetti. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente al suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona con la quale ha stipulato un contratto per il trasporto alla destinazione convenuta.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di ven-

(*) Questo termine è entrato in vigore nel 1980.

dita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.3., sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti nel contratto.

4. Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.

5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.

7. Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.

8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutti i diritti e imposte cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

10. Prestare al compratore se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi

da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui la merce sia stata assoggettata durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.

2. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa sia stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'art. A.3.

3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.

4. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A.10., compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

5. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

NOLO O PORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A... (*)

(punto di destinazione convenuto)

NOTA - Questo termine è identico al «Nolo o porto pagato fino a...» con più, a carico del venditore, l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro il rischio di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il venditore stipula il contratto con l'assicurazione e paga il premio d'assicurazione.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B.3., sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti dal contratto.

4. Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.

5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.

(*) Questo termine è entrato in vigore nel 1980.

7. Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.

8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutti i diritti e imposte cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

11. Provvedere a proprie spese all'assicurazione trasporti, come preciso nel contratto, in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori di buona reputazione e, salvo diverso accordo, a condizioni che, dal punto di vista del venditore, possano essere ritenute adeguate, tenuto conto degli usi commerciali, della natura della merce e delle altre circostanze relative al rischio. In questo secondo caso, il venditore deve informare il compratore dell'estensione della copertura assicurativa in modo da permettere a quest'ultimo di stipulare ogni assicurazione integrativa che egli ritenesse necessaria prima che i rischi della merce passino a suo carico ai sensi dell'art. B.2.

L'assicurazione deve coprire il prezzo contrattuale più il 10% ed essere stipulata, se possibile, nella valuta del contratto di vendita. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere

all'assicurazione contro i «rischi di guerra», se possibile nella valuta del contratto ⁽¹⁾.

B. Il compratore deve:

1. Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui sia stata assoggettata la merce durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo, o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.

2. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa è stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'art. A.3.

3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto *sempréché*, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.

4. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A.10., compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

5. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

(1) Si noti che le condizioni di assicurazione di cui all'art. A.11. del presente termine differiscono da quelle previste all'art. A.5. del termine CIF.

RESO FRONTIERA (*)

(luogo di consegna convenuto alla frontiera) (1)

NOTA - «Reso Frontiera» significa che il venditore adempie ai suoi obblighi quando la merce è arrivata alla frontiera: ma prima della «frontiera doganale» del Paese indicato nel contratto di vendita. Questo termine è stato concepito essenzialmente per essere utilizzato quando, la merce deve essere trasportata per ferrovia o per strada, ma può essere utilizzato per qualsiasi altro modo di trasporto.

Si richiama l'attenzione sulle osservazioni formulate al punto 9 dell'Introduzione.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità stabilita nel contratto.

2. A proprie spese e rischio:

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore nel luogo alla frontiera convenuto per la consegna, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo convenuto, alla frontiera, nonché fornire la licenza di esportazione e, se del caso, ogni altro documento che sia indispensabile al compratore per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suindicati e per consentirne l'ulteriore spostamento, come previsto agli artt. B.1. e 2. La merce così

(*) Questo termine è entrato in vigore nel 1967.

(1) Per evitare malintesi si raccomanda alle parti, che utilizzano questo termine commerciale, di qualificare la parola «frontiera» indicando i due paesi separati da detta frontiera nonché il luogo di consegna convenuto. Ad esempio: «Reso frontiera franco-italiana (Modane)» (v. anche nota (2) all'art. A.5).

posta a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte e individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

b) Adempiere tutte le formalità previste allo scopo e pagare i diritti e oneri doganali, le imposte interne, le imposte di consumo, i diritti di statistica, ed ogni altro onere analogo, esigibili nel paese di spedizione o altrove, che su di lui ricadano nell'adempimento delle sue obbligazioni fino al momento in cui mette la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'art. A.2.a).

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'art. A.2.a).

4. Ottenere, a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. A.2.a), tutte le autorizzazioni di carattere valutario ed amministrativo, necessarie per l'adempimento delle formalità doganali previste per esportare la merce al luogo di consegna designato alla frontiera, nonché tutti gli altri documenti che potrebbero essere necessari per spedire la merce verso il luogo suddetto, per farla transitare (se del caso) attraverso uno o più paesi terzi e per metterla a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

5. Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce (che contempra, se del caso, anche il transito attraverso uno o più paesi terzi) al luogo alla frontiera convenuto per la consegna, sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatta riserva per quanto disposto agli articoli A.6. e 7., tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo, in tale luogo, a disposizione del compratore.

Il venditore ha tuttavia la facoltà, sempre fatti salvi gli articoli A.6. e 7. ed a proprio rischio e spese, di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non

fissano espressamente un punto particolare per la consegna alla frontiera (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.) il venditore può scegliere — nel caso gli si offrano più possibilità — il punto per lui più conveniente, sempre che in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole⁽²⁾. Il compratore deve essere preavvertito⁽³⁾ del punto scelto dal venditore che diventerà da quel momento il luogo di consegna convenuto, alla frontiera, per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferire il rischio.

6. Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio di quest'ultimo, un documento di trasporto diretto, del tipo normalmente ottenibile nel paese di spedizione, che consenta il trasporto della merce alle consuete condizioni dal punto di partenza in quel paese fino al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal compratore, fermo restando che, facendo ciò, non si può intendere che il venditore si assuma altri oneri, rischi e spese oltre quelli che egli deve normalmente sopportare a norma delle presenti Regole.

7. Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo al punto di frontiera designato per la consegna, il venditore deve sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese per l'uso di chiatte o per il maneggio delle merci).

Se il venditore decide di utilizzare i propri mezzi di trasporto per far giungere la merce al punto di frontiera fissato per la consegna, dovrà sopportare tutte le spese relative o connesse con le operazioni necessarie o d'uso, contemplate al paragrafo precedente.

8. A proprie spese, avvisare il compratore che da merce è stata spedita al punto di consegna convenuto, alla frontiera. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di

(2) Se, nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, esistono due uffici doganali di nazionalità diversa, si raccomanda alle parti o di indicare espressamente l'ufficio designato o di lasciare la scelta al venditore.

(3) Vedere nota (4) riportata in corrispondenza dell'art. A.S., nota.

adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci (*).

9. Provvedere a proprie spese, per il trasporto fino al luogo convenuto per la consegna, all'imballaggio usuale per il genere di merce previsto nel contratto, a meno che nel ramo di commercio di cui trattasi non si usi spedire tale genere di merce senza imballaggio.

10. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, che siano necessarie per consentirgli di trasportare tale merce al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, e di mettere la merce a disposizione del compratore in quel luogo.

11. Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli articoli precedenti, tutte le spese relative o connesse con l'obbligo di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

12. Fornire al compratore, su domanda ed a rischio e spese di quest'ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare tutti gli altri documenti non menzionati sopra, che possano ottenersi nel paese di spedizione o nel paese di origine o in entrambi, di cui il compratore possa aver bisogno in base a quanto previsto agli articoli B.2. e 6.

B. Il compratore deve:

1. Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, pagare il prezzo come da contratto ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

(*) Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea e all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto alla frontiera è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo inopportuno lungo, il venditore ha l'obbligo di notificare l'avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex.

2. Adempiere a proprie spese tutte le formalità doganali o di altro genere che possano venir richieste nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, o altrove, e pagare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento e per il fatto dell'ingresso della merce nel paese confinante o per ogni ulteriore spostamento della merce dopo che questa è stata debitamente messa a sua disposizione.

3. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, qualora le stesse non incombano sul venditore in conformità delle disposizioni di cui all'art. A.7.

4. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, compresi dazi doganali, diritti ed oneri a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

5. Se egli manca di prendere in consegna la merce dopo che gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutte le spese supplementari sostenute, sia dal venditore sia dal compratore, e tutti i rischi relativi alla merce, sempreché la stessa sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

6. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, rilasciati nel paese d'importazione o altrove, che possano essere necessari per gli spostamenti della merce successivi al momento in cui la stessa è stata debitamente messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

7. Sopportare e pagare ogni spesa supplementare in cui potrà incorrere il venditore allo scopo di ottenere un documento di trasporto diretto, in base all'articolo A.6.

8. Mettere a disposizione del venditore, su richiesta di quest'ultimo, però a proprie spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, oppure copie autentiche degli stessi, per il preciso scopo di ottenere il documento di trasporto diretto di cui all'articolo A.6.

9. Indicare al venditore, su richiesta di quest'ultimo, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere le licenze e gli altri documenti di cui agli artt. A.4 e A.6.

10. Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

11. Sopportare e pagare le spese che il venditore può incontrare nel prestare la sua collaborazione al compratore al fine di ottenere i documenti di cui all'Art. A.12.

RESO SDOGANATO (*)

(luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione)

NOTA - Mentre il termine «Franco fabbrica» implica obblighi minimi per il venditore, il termine «reso sdoganato», quando esso sia seguito dall'indicazione dello stabilimento del compratore, indica l'altro estremo: l'obbligo massimo del venditore. Il termine «reso sdoganato» può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto.

Se le parti intendono pattuire che taluni dei diritti pagabili al momento dell'importazione della merce — come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o altre imposte simili — non facciano carico al venditore, che è tenuto a sdoganare la merce, ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata (per esempio: «ad esclusione dell'IVA»).

Si richiama l'attenzione sulle osservazioni formulate al punto 9 dell'Introduzione.

A. Il venditore deve:

1. Fornire a merce in conformità dei termini del contratto di

(*) Questo termine è entrato in vigore nel 1967.

vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista nel contratto.

2. A proprie spese e rischio:

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore, sdoganata, nel luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione, e inoltre, se del caso, ogni altro documento di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suddetti, come previsto all'articolo B.1. La merce così messa a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte o individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

b) Fornire la licenza od il permesso d'importazione e sopportare l'onere di tutti i diritti e imposte all'importazione, comprese le spese di sdoganamento, nonché ogni altro onere, imposta o diritto da pagarsi nel luogo di destinazione convenuto, all'atto dell'importazione della merce, sempreché tali pagamenti siano necessari perché il venditore possa mettere la merce sdoganata a disposizione del compratore, nel luogo anzidetto.

c) Adempiere tutte le formalità necessarie ai fini suddetti.

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'art. A.2.a).

4. Ottenere a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. A.2.a), le licenze o permessi di esportazione, autorizzazioni valutarie, certificati, fatture consolari ed ogni altro documento rilasciato dalle autorità pubbliche interessate, che possano essergli necessari per spedire la merce, per esportarla dal paese di spedizione, per farla transitare, se del caso, attraverso uno o più

paesi terzi, per importarla nel paese del luogo di destinazione convenuto e porla a disposizione del compratore in tale luogo.

5. Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione fino al luogo di destinazione convenuto, e sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatto salvo quanto disposto all'art. A.6., tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto.

Il venditore, a proprio rischio e spese, ha tuttavia la facoltà di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare nel luogo di destinazione nel paese d'importazione (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.), il venditore può scegliere — nel caso gli si offrano più possibilità — il punto per lui più conveniente, sempreché in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole. Il compratore deve essere preavvertito⁽¹⁾ del punto scelto dal venditore, che diventerà da quel momento il luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferirgli i rischi relativi alla merce.

6. Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto allo scopo di metterla in tale luogo a disposizione del compratore, sdoganata, sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese per chiatte, per lo scarico su banchina, per magazzino e per maneggio della merce).

7. A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata

⁽¹⁾ Vedere A.7. nota.

affidata al primo vettore per la spedizione al luogo di destinazione convenuto, ovvero, a seconda dei casi, che la stessa è stata inoltrata al luogo di destinazione con i mezzi di trasporto del venditore. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci ⁽²⁾.

8. Provvedere a proprie spese, per il trasporto fino al luogo convenuto per la consegna, all'imballaggio usuale per il genere di merce previsto nel contratto, a meno che nel ramo di commercio di cui trattasi non si usi spedire tale genere di merce senza imballaggio.

9. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, necessari per consentirgli di trasportare la merce al luogo di destinazione convenuto e di metterla a disposizione del compratore in detto luogo.

10. Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli artt. A. da 1. a 9. inclusi, tutte le altre spese relative o connesse con l'obbligo del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto, a norma delle presenti Regole.

B. Il compratore deve:

1. Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, pagare il prezzo come da contratto ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo nel luogo di destinazione

(2) Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea ed all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto nel paese di importazione è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo inopportuno lungo, il venditore ha l'obbligo di notificare l'avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex.

convenuto, qualora le stesse non incombono sul venditore, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo A.6.

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, in conformità dell'articolo A.2.a).

4. Se egli manca di prendere in consegna la merce non appena gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutti i rischi a carico della merce e pagare tutte le spese supplementari, in cui sia incorso per tale fatto sia dal venditore sia dal compratore, sempreché la merce sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

5. Indicare al venditore, dietro sua richiesta, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere i documenti di cui all'articolo A.2.b).

6. Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

7. Fornire al venditore, su domanda ed a rischio e spese di quest'ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare i documenti che possono essere ottenuti nel paese d'importazione e di cui il venditore possa avere bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità delle presenti regole.

INDICE ALFABETICO DEI TERMINI COMMERCIALI

Coto e Nolo (porto di destinazione convenuto)	pag. 251.
Costo, Assicurazione e nolo (porto di destinazione convenuto)	» 254
Ex Ship (porto di destinazione convenuto)	» 258
FOB Aeroporto (aeroporto di partenza convenuto)	» 260
Franco Banchina (sdoganato)... (porto di destinazione convenuto)	» 264
Franco a Bordo (porto d'imbarco convenuto)	» 266
Franco Fabbrica (franco miniera, franco magazzino, ecc)	» 268
Franco sottobordo (porto d'imbarco convenuto)	» 270
Franco Vagone (punto di partenza convenuto)	» 272
Franco Vettore (punto convenuto)	» 274
Nolo o porto pagato fino a... (punto di destinazione convenuto)	» 277
Nolo o porto e assicurazione pagati fino a... (punto di destinazione convenuto)	» 280
Reso frontiera (luogo di consegna convenuto alla frontiera)	» 285
Reso sdoganato (luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione) sdoganato	» 290
Introduzione	» 247

(Revisione 1983 in vigore dal 1° ottobre 1984)

A. - Disposizioni generali e definizioni

Art. 1 - I presenti articoli si applicano a qualsiasi credito documentario ivi comprese, nella misura in cui vi si possono applicare, le lettere di credito *standby* e sono vincolanti per tutte le parti interessate salvo che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso. Essi costituiranno parte integrante di ogni credito documentario che contenga un'espressione secondo la quale tale credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari 1983, pubblicazione n. 400 della C.C.I. (**).

Art. 2 - Nei presenti articoli le espressioni «credito(i) documentario(i)» e «lettera(e) di credito *standby*» (d'ora in avanti indicate con il termine «credito(i)») comprendono qualsiasi pattuizione comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (ordinante),

- (i) è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine, oppure a pagare o accettare tratte emesse dal beneficiario, o
 - (ii) autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure a pagare, accettare o negoziare tali tratte,
- contro consegna dei documenti prescritti e a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

(*) Il testo originale di queste norme è il testo inglese.

(**) Camera di Commercio Internazionale.

Art. 3 - I crediti sono per loro natura operazioni distinte dal contratto di vendita o da altro(i) contratto(i) sui quali possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito.

Art. 4 - Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

Art. 5 - Le istruzioni per l'emissione di crediti ed i crediti stessi, le istruzioni per una qualunque modifica e le modifiche stesse devono essere complete e precise.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi modifica.

Art. 6 - Il beneficiario di un credito non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche o tra l'ordinante e la banca emittente.

B. - Forma e notifica dei crediti

Art. 7 - *a* I crediti possono essere:

- (i) revocabili, oppure
- (ii) irrevocabili.

b Ogni credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.

c In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato revocabile.

Art. 8 - Un credito può essere avvisato al beneficiario tramite altra banca (banca avvisante) senza impegno per quest'ultima, ma detta banca adotterà una ragionevole cura nel controllare l'apparente autenticità del credito che avvisa.

Art. 9 - *a* Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario .

b La banca emittente, tuttavia, è tenuta a:

- (i) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione, dei pagamenti, accettazioni, o negoziazioni effettuati da detta filiale o banca, a fronte di documenti che, nella forma appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente avviso della modifica o dell'annullamento.
- (ii) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta filiale o banca ha ritirato documenti che, nella forma appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

Art. 10 - *a* Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che siano presentati i documenti prescritti e siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

- (i) se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento;
- (ii) se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o a far effettuare il pagamento alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito;
- (iii) se il credito prevede l'accettazione, ad accettare le tratte emesse dal beneficiario, se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico della banca emittente, o rispondere della loro accettazione e pagamento alla scadenza, se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell'ordinante o a carico di un qualsiasi altro trassato indicato nel credito;
- (iv) se il credito prevede la negoziazione, a pagare, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o a scadenza dal beneficiario sull'ordinante o su un qualsiasi altro trassato indicato nel credito, diverso dalla banca emittente stessa, o a far sì che un'altra banca negozi e a pagare, come sopra indicato, se tale negoziazione non è stata effettuata.

b Quando la banca emittente autorizza o richiede ad un'altra banca di confermare un proprio credito irrevocabile e quest'ultima aggiunge la propria conferma, tale conferma costituisce un impegno inderogabile di detta banca (banca confermante) che si aggiunge a quello della banca emittente, sempre a condizione che siano presentati i documenti prescritti e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

- (i) se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento;
- (ii) se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o a far effettuare il pagamento, alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito;
- (iii) se il credito prevede l'accettazione, ad accettare le tratte emesse dal beneficiario se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico della banca confermante, o a rispondere della loro accettazione e pagamento alla scadenza se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell'ordinante o a carico di un qualsiasi altro trassato indicato nel credito;
- (iv) se il credito prevede la negoziazione a negoziare, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o a scadenza dal beneficiario sulla banca emittente o sull'ordinante o su un qualsiasi altro trassato indicato nel credito, diverso dalla banca confermante stessa.

c Se una banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo. Salvo che la banca emittente non disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di conferma, la banca avvisante avviserà il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.

d Gli impegni di cui trattasi non possono essere né modificati né annullati senza l'accordo della banca emittente, della eventuale banca confermante e del beneficiario. L'accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non ha effetto senza l'accordo di tutte le parti sopra menzionate.

Art. 11 - *a* Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono

utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.

b Tutti i crediti devono designare la banca (banca designata) che è autorizzata a pagare (banca pagante), ad accettare le tratte (banca accettante), a negoziare (banca negoziatrice), salvo che il credito non consenta la negoziazione da parte di qualsiasi banca (banca negoziatrice).

c Salvo che la banca designata non sia la banca emittente o la banca confermante, la designazione da parte della banca emittente non comporta impegno per la banca designata a pagare, accettare o negoziare.

d Designando una banca diversa da sé stessa, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsiasi banca o autorizzando o richiedendo ad un'altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che nella forma appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto disposto nei presenti articoli.

Art. 12 - *a* Quando la banca emittente incarica un'altra banca (banca avvisante), con un qualsiasi mezzo di teletrasmissione, di avvisare un credito o una modifica ad un credito ed intende che la lettera di conferma costituisca lo strumento operativo del credito o della modifica, la comunicazione così teletrasmessa deve precisare che «seguono dettagli completi» (o espressione equivalente) o che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare alla banca avvisante lo strumento operativo del credito o della modifica senza ritardo.

b La comunicazione teletrasmessa sarà considerata come strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrà essere inviata, salvo che tale comunicazione non indichi che «seguono dettagli completi» (o riporti una espressione equivalente) o dichiari che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica.

c Se la banca emittente considera la comunicazione teletrasmessa come strumento operativo del credito, tale comunicazione

deve chiaramente indicare che il credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I.

d Se una banca si avvale dei servizi di un'altra o altre banche (banca avvisante) per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca o banche anche per comunicare una qualsiasi modifica.

e Le banche rispondono di qualunque conseguenza derivante dalla mancata osservanza da parte loro delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

Art. 13 - Quando una banca è incaricata di emettere, confermare o avvisare un credito analogo nei termini (*similar credit*) ad un credito precedentemente emesso, confermato o avvisato e poi oggetto di modifiche, s'intende che il credito analogo non comprenderà alcuna delle predette modifiche salvo che le istruzioni non indichino chiaramente la(e) modifica(e) da applicare al credito analogo. Le banche scoraggeranno ogni tendenza a dare istruzioni di emettere, confermare o avvisare un credito secondo tale sistema.

Art. 14 - Se le istruzioni ricevute di emettere, confermare, avvisare o modificare un credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Il credito sarà emesso, confermato, avvisato o modificato soltanto quando la banca avrà ricevuto le precisazioni necessarie e se la stessa sarà allora disposta ad eseguire dette istruzioni. Le banche forniranno le precisazioni necessarie senza ritardo.

C. - Responsabilità

Art. 15 - Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

Art. 16 - *a* Se una banca a ciò autorizzata effettua un pagamento, o assume impegno di pagamento differito, o accetta o negozia contro

documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, la parte che ha dato tale autorizzazione sarà tenuta a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento o ha assunto l'impegno di pagamento differito o ha accettato o negoziato, e a ritirare i documenti.

b Se al ricevimento dei documenti la banca emittente rileva che, nella forma, essi non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, detta banca deve decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se ritirarli o rifiutarli, opponendo che gli stessi, nella forma, non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

c La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti e per decidere, secondo quanto sopra indicato, se ritirarli o rifiutarli.

d Se la banca emittente decide di rifiutare i documenti deve darne notizia senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti (banca rimettente), o al beneficiario se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo. Tale comunicazione deve specificare le discordanze in base alle quali la banca emittente rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi (banca rimettente o beneficiario a seconda dei casi) o se gli vengono restituiti. La banca emittente avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente le restituzione di qualsiasi rimborso che possa essere stato effettuato.

e Se la banca emittente omette di attenersi a quanto previsto nei paragrafi (c) e (d) di questo articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la stessa perderà il diritto di eccepire la, non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.

f Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa quest'ultima di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente non sarà per tale fatto liberata da alcuno degli obblighi che le derivano dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che

trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

Art. 17 - Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti, esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Art. 18 - Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o altri errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Art. 19 - Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non assumeranno impegni di pagamento differito, né effettueranno pagamenti, accettazioni, o negoziazioni a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

Art. 20 - *a* Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono dei servizi di altra banca o altre banche, agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.

b Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l'iniziativa scelta dell'altra banca o banche.

c L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Art. 21 - *a* Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest'ultima con richiesta ad altra filiale o ufficio della banca emittente stessa o a terza banca (d'ora in avanti indicati con il termine «banca rimborsante») essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive, idonee istruzioni o autorizzazione ad onorare tali richieste di rimborso senza sottoporre la relativa esecuzione alla condizione che la banca avente diritto al rimborso attesti alla banca rimborsante la conformità ai termini ed alle condizioni del credito.

b La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non venga effettuato dalla banca rimborsante.

c La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca pagante, accettante o negoziatrice per ogni perdita di interessi se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.

D. - Documenti

Art. 22 - *a* Tutte le istruzioni per l'emissione dei crediti, i crediti stessi e, ove ricorra il caso, tutte le istruzioni di modifica e le modifiche stesse devono indicare con precisione il(i) documento(i) a fronte del(i) quale(i) deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

b Termini quali «di primordine», «ben conosciuto», «qualificato», «indipendente», «ufficiale» e simili non devono essere usati per designare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se termini del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito.

c Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche

acetteranno come originali documenti prodotti, o che appaiono essere stati prodotti:

- (i) con sistemi di produzione ottica;
- (ii) con sistemi automatizzati o computerizzati, o come risultato di tali sistemi;
- (iii) in copia carbone.

se contrassegnati come originali e sempre a condizione che quando necessario tali documenti appaiano essere stati resi autentici.

Art. 23 - Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come essi presentati, a condizione che i dati in essi contenuti rendano possibile correlare le merci e/o i servizi in essi indicati con quelli riportati nella(e) fattura(e) commerciale(i) presentata(e) e con quelli riportati nel credito se lo stesso non prescrive la presentazione di fattura commerciale.

Art. 24 - Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini indicati nel credito e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

D1. - Documenti di trasporto (documenti indicanti l'imbarco, la spedizione o la presa in carico)

Art. 25 - Salvo che un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto non prescriva come tale una polizza di carico marittima (polizza di carico oceanica o polizza di carico relativa ad un trasporto via mare), o una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale:

a Le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento di trasporto che:

- (i) è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed

- (ii) indica, a seconda dei casi, una spedizione o una presa in carico delle merci o l'imbarco delle stesse ed
- (iii) è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale, ed
- (iv) è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.

b Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che:

- (i) reca un'intestazione quale «Polizza di carico per trasporto combinato» (*Combined transport bill of lading*), «Documento di trasporto combinato» (*Combined transport document*), «Polizza di carico per trasporto combinato o Polizza di carico da porto a porto» (*Combined transport bill of lading or port-to-port bill of lading*) o una intestazione ovvero una combinazione di intestazione aventi scopo ed effetto analoghi, e/o
- (ii) indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (*short form/blank back transport document* = documento di trasporto in forma abbreviata/con il retro in bianco), e/o
- (iii) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o
- (iv) si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (*containers*) o su palette (*pallets*) e simili, e/o
- (v) contiene l'indicazione «Previsto(a)» (*intended*) o termine analogo riferito alla nave o ad altro mezzo di trasporto e/o al porto di imbarco e/o al porto di sbarco.

c Salvo il credito non disponga diversamente in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, le banche rifiuteranno un documento di trasporto che:

- (i) indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (*charter-party*), e/o
- (ii) indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione.

d Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento di trasporto emesso da spedizioniere a meno che non si tratti della «Polizza di carico per trasporto combinati della FIATA» (*FIATA Combined transport bill of lading*) approvata dalla Camera di Commercio Internazionale o a meno che il documento non indichi che esso è emesso da spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

Art. 26 - Se un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto prescrive come tale una polizza di carico marittima:

a Le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento che:

- (i) è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed
- (ii) indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite su una determinata nave ed
- (iii) è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale, ed
- (iv) è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.

b Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento che:

- (i) reca un'intestazione quale «Polizza di carico per trasporto combinato» (*Combined transport bill of lading*), «Documento di trasporto combinato» (*Combined transport document*), «Polizza di carico per trasporto combinato o polizza di carico da porto a porto» (*Combined transport bill of lading or port-to-port bill of lading*) o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi, e/o
- (ii) indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (*short form/blank back transport document* = documento di trasporto in forma abbreviata con il retro in bianco), e/o
- (iii) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o
- (iv) si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (*containers*) o su palette (*pallets*) e simili.

c Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento che:

- (i) indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (*charter party*), e/o
- (ii) indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, e/o
- (iii) contiene l'indicazione «previsto(a) (*intended*) o termine analogo riferito:
 - alla nave e/o al porto di imbarco, salvo che tale documento non riporti l'annotazione «a bordo» (*on board*) secondo quanto previsto dall'art. 27 (b) e salvo che non riporti, inoltre, l'indicazione dell'effettivo porto di imbarco, e/o
 - al porto di sbarco, salvo che il luogo di destinazione finale indicato nel documento non sia diverso dal porto di sbarco, e/o
- (iv) è emesso da spedizioniere, a meno che il documento non indichi che esso è emesso da tale spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

Art. 27 - a Salvo che il credito non richieda espressamente un documento di trasporto per merci a bordo o salvo che non appaia discordante con altra(e) prescrizione(i) del credito o con l'articolo 26, le banche accetteranno un documento di trasporto che indica che le merci sono state prese in carico o ricevute per l'imbarco.

b La messa a bordo o la spedizione su una nave possono essere provate sia mediante un documento di trasporto contenente una espressione indicante la messa a bordo di una determinata nave o la spedizione su una determinata nave sia, nel caso di documento di trasporto attestante «ricevuto per la spedizione», a mezzo di un'annotazione di messa a bordo sul documento di trasporto firmata o siglata e datata dal vettore o da suo agente, la data di quest'annotazione sarà considerata come data di messa a bordo di nave determinata o di spedizione su nave determinata.

Art. 28 - a Nel caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, le banche rifiuteranno un documento di trasporto attestante che le merci sono o saranno caricate sopra coperta, salva espressa autorizzazione nel credito.

b Le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta.

Art. 29 - *a* Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende un trasferimento e reimbarco durante il corso del trasporto dal porto di imbarco o luogo di spedizione o di presa in carico al porto di sbarco o luogo di destinazione, sia da un mezzo di trasporto o nave ad altro mezzo di trasporto o nave nell'ambito dello stesso modo di trasporto, sia da un modo di trasporto ad altro modo di trasporto.

b Salvo che il trasporto sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto dai quali risulta che le merci verranno trasbordate, a condizione che l'intero viaggio sia coperto da un unico documento di trasporto.

c Anche se il trasloco è vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto che:

- (i) contengono clausole a stampa che attestano il diritto del vettore di trasbordare, o
- (ii) attestano o indicano che il trasbordo sarà o potrà essere effettuato, se il credito prescrive un documento di trasporto combinato o prevede il trasporto da un luogo di presa in carico ad un luogo di destinazione finale mediante modi di trasporto diversi che includono un trasporto via mare, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto, o
- (iii) attestano o indicano che le merci sono caricate in contenitore(i) (*container*)(s), su rimorchio(i), su «chiatta(e) LASH» e simili e saranno trasportate dal luogo di presa in carico al luogo di destinazione finale nello(gli) stesso(i) contenitore(i), rimorchio(i), «chiatta(e) LASH» e simili a fronte di un unico documento di trasporto.
- (iv) attestano o indicano come luoghi di ricevimento e/o di destinazione finale «CF.S.» (*container freight station* = area per svuotamento/riempimento contenitori) o «C.Y. (*container yard* = area per stoccaggio contenitori) nel, o connessi al, porto di imbarco e/o porto di destinazione.

Art. 30 - Se il credito prescrive la spedizione delle merci a mezzo posta e richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno tale ricevuta postale o certificato di spedizione postale se il documento appare essere stato timbrato o in altro modo reso autentico e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite.

Art. 31 - *a* Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (d'ora in avanti indicati con il termine «nolo») devono ancora essere pagate.

b Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, termini indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento del nolo è indicato in altro modo.

c Se l'espressione «nolo pagabile in anticipo» «o nolo da pagarsi in anticipo» o altra espressione equivalente figura sui documenti di trasporto, essa non sarà considerata prova dell'avvenuto pagamento del nolo.

d Salvo che il credito non lo escluda espressamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese o esborsi connessi ad operazioni di carico, scarico o ad operazioni similari.

Art. 32 - Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che rechino sul *recto* una clausola quale «quantità caricata a dire dello speditore» (*shipper's load and count*) o «dice contenere» (*said by shipper to contain*) o altra espressione equivalente.

Art. 33 - Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano quale speditore delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

Art. 34 - *a* Documento di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni constatanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio.

b Le banche rifiuteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non prescriva espressamente le clausole o annotazioni che sono accettabili.

c Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola «netto a bordo» (*clean on board*) se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e dell'articolo 27 (b).

D2. - Documenti di assicurazione

Art. 35 - *a* I documenti di assicurazione devono essere quelli prescritti dal credito e devono essere emessi e/o firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori (*underwriters*), o da loro agenti.

b Le note di copertura (*cover notes*) emesse da mediatori (*brokers*) non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.

Art. 36 - Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non appaia dal(i) documento(i) di assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci, le banche rifiuteranno documenti di assicurazione che recano una data posteriore alla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci quale risulta dal(i) documento(i) di trasporto.

Art. 37 - *a* Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.

b Salvo che il credito non disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo... «porto di destinazione convenuto») o CIP (nolo/porto e assicurazione pagati fino a... «punto di destinazione convenuto») delle

merci, a seconda dei casi, più il 10%. Tuttavia, se le banche non possono determinare il valore CIF o CIP, a seconda dei casi, in base a quanto appare dai documenti, esse accetteranno come tale valore minimo l'importo maggiore tra quello del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e quello della fattura commerciale.

Art. 38 - *a* Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi addizionali che devono essere coperti. Non devono essere usati termini imprecisi quali «rischi usuali» o «rischi abituali»; se tali termini vengono usati, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

b In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualunque rischio non coperto.

Art. 39 - Quando un credito prescrive «assicurazione contro tutti i rischi», le banche accetteranno un documento di assicurazione — che rechi o meno l'intestazione «tutti i rischi» — in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione «tutti i rischi» (*all risks*), anche se indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per uno o più rischi non coperti.

Art. 40 - Le banche accetteranno un documento di assicurazione indicante che la copertura comporta una franchigia — sia che si tratti di franchigia «in eccedendo», sia che si tratti di franchigia «a dedurre» — a meno che nel credito non sia espressamente prescritto che l'assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia.

D3. - Fattura commerciale

Art. 41 - *a* Salvo che il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere emesse a nome dell'ordinante.

b Salvo che il credito non disponga diversamente le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata ad effettuare il pagamento, assumere l'impegno di pagamento differito, accettare o negoziare a fronte di un credito, accetta tali

fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.

c La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con termini generici che non siano discordanti con la descrizione delle merci nel credito.

D4. - Altri documenti

Art. 42 - Se un credito richiede un'attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare essere stata aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o suo agente, salvo che il credito non prescriva espressamente che l'attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.

E. - Disposizioni diverse

Quantità e importo

Art. 43 - *a* Le espressioni «intorno», «circa» o equivalenti, riferite all'importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all'importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.

b Salvo che il credito non prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, anche se non sono ammesse spedizioni parziali, ma sempre a condizione che l'ammontare degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l'indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.

Utilizzi parziali e/o spedizioni parziali

Art. 44 - *a* Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito non disponga diversamente.

b Le spedizioni via mare, o mediante più modi di trasporto, ma che includono il trasporto via mare, effettuate sulla stessa nave e per lo stesso viaggio, non si considereranno spedizioni parziali, anche se i documenti di trasporto attestanti l'imbarco recano date di emissione diverse e/o indicano porti d'imbarco diversi.

c Le spedizioni effettuate a mezzo posta non saranno considerate spedizioni imparziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione postale appaiono essere stati timbrati o in altro modo resi autentici nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite e se recano la stessa data.

d Le spedizioni effettuate mediante modi di trasporto diversi da quelli di cui ai paragrafi (b) e (c) di questo articolo non saranno considerate spedizioni parziali, a condizione che i documenti di trasporto siano emessi da un unico vettore o suo agente, rechino la stessa data di emissione, ed indichino lo stesso luogo di spedizione o di presa in carico delle merci e la stessa destinazione.

Utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate

Art. 45 - Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito non disponga diversamente.

Data di scadenza e presentazione

Art. 46 - *a* Tutti i crediti devono prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

b Salvo quanto previsto all'art. 48(a), i documenti debbono

essere presentati alla data di scadenza o prima di tale data.

c Se la banca emittente stabilisce che il credito abbia validità «un mese», «sei mesi» o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito da parte della banca emittente sarà considerato come primo giorno di decorrenza di detto termine. Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

Art. 47 - *a* Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto deve anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di emissione del(i) documento(i) stesso(i) entro il quale deve aver luogo la presentazione del(i) documento(i) per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Se tale periodo di tempo non viene stabilito, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto. In ogni caso, tuttavia, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.

b Ai fini dei presenti articoli, la data di emissione di uno o più documenti di trasporto sarà considerata.

- (i) nel caso di documento di trasporto che attesti la spedizione, o presa in carico o la ricevuta per la spedizione delle merci mediante un modo di trasporto diverso da quello aereo, la data di emissione indicata nel documento di trasporto o la data del relativo timbro di ricevuta, se quest'ultima è posteriore,
- (ii) nel caso di documento di trasporto relativo a spedizioni per via aerea, la data di emissione indicata nel documento stesso o la data effettiva del volo indicata nel documento di trasporto, se il credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare la data effettiva del volo,
- (iii) nel caso di documento di trasporto che attesta l'imbarco su una determinata nave, la data di emissione del documento di trasporto o in presenza dell'annotazione di messa a bordo prevista dall'articolo 27(b), la data di detta annotazione,
- (iv) nei casi ai quali si applica l'articolo 44(b), la data come sopra stabilita relativa all'ultimo documento di trasporto emesso.

Art. 48 - *a* Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti — prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'art. 47 — cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate all'art. 19, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti, a seconda dei casi, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale tale banca è aperta.

b La data ultima di imbarco di spedizione o di presa in carico non è prorogata a seguito della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione del(i) documento(i) intervenuta per effetto del presente articolo. Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche rifiuteranno documenti di trasporto recanti una data di emissione posteriore a quella di scadenza stabilita nel credito o in una sua modifica.

c La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve allegare agli stessi una propria dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità all'art. 48 (a) delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I

Art. 49 - Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Imbarco, invio e presa in carico (spedizione)

Art. 50 - *a* Salvo che il credito non disponga diversamente, l'espressione «spedizione» («*shipment*») usata per stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione, si intenderà comprensiva delle espressioni «imbarco», «invio» e «presa in carico».

b La data di emissione del documento di trasporto, determinata

in base all'art. 47 (b), sarà considerata la data di spedizione.

c Espressioni come «pronto», «immediatamente», «il più presto possibile» e simili non devono essere usate. Se tali espressioni sono usate, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di emissione del credito da parte della banca emittente.

d Se viene usata l'espressione «il o intorno al» o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

Termini di Tempo

Art. 51 - Le espressioni «al», «fino al», «entro il», «da», ed espressioni analoghe riferentesi ad un qualsiasi termine di tempo previsto nel credito si intendono come comprensive della data indicata. L'espressione «dopo» si intende come non comprensiva della data indicata.

Art. 52 - Le espressioni «prima metà», «seconda metà» di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a «dal primo al quindici incluso» e «dal sedici all'ultimo giorno del mese incluso».

Art. 53 - Le espressioni «principio», «metà», o «fine» del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a «dal primo al dieci incluso», «dall'undici al venti incluso» e «dal ventuno all'ultimo giorno del mese incluso».

F. - Trasferimento

Art. 54 - *a* Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario ha diritto di richiedere alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l'accettazione, ovvero ad una qualunque banca autorizzata ad effettuare la negoziazione, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri soggetti (secondi beneficiari).

b Un credito può essere trasferito soltanto se è espressa-

mente denominato come «trasferibile» dalla banca emittente. Termine come «divisibile», «frazionabile», «cedibile» e «trasmissibile» nulla aggiungono al significato del termine «trasferibile» e non devono essere usati.

c La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento (banca trasferente), che abbia o meno confermato il credito, non sarà tenuta ad effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.

d Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze bancarie relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario. La banca trasferente non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non le siano state pagate dette competenze.

e Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente a condizione che non siano vietate le spedizioni parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito. Il credito può essere trasferito soltanto nei termini ed alle condizioni precisate nel credito originario ad eccezione dell'importo del credito, degli eventuali prezzi unitari in esso indicati, del periodo di validità, del termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 47, del termine di spedizione — elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati — e della percentuale di copertura assicurativa che può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare stabilito nel credito originario o nei presenti articoli. Inoltre il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

f Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con proprie fatture (e tratte, se il credito prescrive l'emissione di tratte a carico dell'ordinante) quelle del secondo beneficiario per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari se stabiliti nel credito; quando si verifica tale sostituzione di fatture (e tratte)

il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo delle proprie fatture e quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire le proprie fatture (e tratte) in sostituzione delle fatture (e tratte) del secondo beneficiario, ma omette di farlo a prima richiesta, la banca incaricata del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito comprese le fatture (e tratte) del secondo beneficiario e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

g Salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario di un credito trasferibile può richiedere che il credito sia trasferito ad un secondo beneficiario nello stesso paese o in un altro paese. Inoltre, salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario ha diritto di chiedere che il pagamento, o la negoziazione, al secondo beneficiario avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro il giorno di scadenza del credito originario incluso, e ciò senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture e tratte (se previste) in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

Cessione del ricavo (del credito)

Art. 55 - Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica i diritti del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa avere diritto in base al credito, in conformità alle disposizioni del diritto applicabile.

(Revisione 1978, in vigore dal 1° gennaio 1979)

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- A) Queste applicazioni e definizioni, nonché gli articoli che seguono, si applicano a qualsiasi incasso come definito in appresso sub B) sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.
- B) Ai fini di tali disposizioni, definizioni e articoli:
1. (i) «Incasso» significa il trattamento da parte delle banche, su istruzioni ricevute, di documenti come definiti sub (ii) appresso, allo scopo di:
 - (a) ottenere l'accettazione e/o, secondo il caso, il pagamento, o
 - (b) consegnare documenti commerciali contro accettazione e/o, secondo il caso, contro pagamento, o
 - (c) consegnare documenti secondo altri termini e condizioni.
 1. (ii) «Documenti» significa documenti finanziari e/o documenti commerciali:
 - (a) «documenti finanziari significa cambiali, pagherò, as-

(*) Il testo originale di queste norme è il testo inglese.

segni, ricevute di pagamento o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento di denaro;

(b) «documenti commerciali» significa fatture, documenti di spedizione, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi, o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.

1. (iii) «Incasso semplice» significa incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.

1. (iv) «Incasso documentario» significa incasso di:

(a) documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;

(b) documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.

2. Le «parti interessate» sono:

(i) «il cedente» che è il cliente che affida l'operazione di incasso alla sua banca.

(ii) «la banca trasmittente» che è la banca alla quale il cedente ha affidato l'operazione di incasso;

(iii) «la banca incaricata dell'incasso» che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell'ordine di incasso;

(iv) «la banca presentatrice» che è la banca incaricata dell'incasso che effettua la presentazione al trassato.

3. Il «trassato» è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l'ordine di incasso.

C) Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da un ordine di incasso contenente istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detto ordine di incasso e in conformità delle presenti norme.

Se una banca, per qualsiasi ragione, non può attenersi alle istruzioni contenute nell'ordine di incasso ricevuto, deve immediatamente avvisare la parte dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Art. 1 Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

Art. 2 - Le banche devono verificare che i documenti ricevuti appaiano essere quelli elencati nell'ordine di incasso e devono immediatamente avvisare la parte dalla quale hanno ricevuto l'ordine di incasso della mancanza di qualsiasi documento.

Le banche non hanno nessun ulteriore obbligo di esaminare i documenti.

Art. 3 - Al fine di eseguire le istruzioni del cedente la banca trasmittente utilizzerà quale banca incaricata dell'incasso:

- (i) la banca incaricata dell'incasso indicata dal cedente o, in mancanza di tale indicazione,
- (ii) qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da un'altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione, a seconda del caso.

I documenti e l'ordine di incasso possono essere inviati alla banca incaricata dell'incasso direttamente o tramite un'altra banca quale intermediaria.

Le banche che si avvalgono dei servizi di altre banche per eseguire le istruzioni del cedente lo fanno per conto e rischio di quest'ultimo.

Il cedente sarà tenuto a rendere indenni le banche per qualsiasi obbligazione e responsabilità imposte da leggi o usi esteri.

Art. 4 - Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità né per le conseguenze derivanti da ritardo e/o perdita nell'inoltro di qualsiasi messaggio, lettera o documento, né per il ritardo, la mutilazione o altri errori che possano verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi, telex o nella comunicazione a mezzo sistemi elettronici né per errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici.

Art. 5 - Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità per le conseguenze derivanti dalla interruzione della loro attività provocata da casi di forza maggiore, som-

mosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, o da qualsiasi altra causa al di fuori del loro controllo, o da qualsiasi sciopero o serrata.

Art. 6 - Le merci non debbono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o affidate ad una banca senza il preventivo accordo da parte di quella banca.

Qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o siano affidate ad una banca per la consegna ad un trassato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini senza il preventivo accordo da parte di quella banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.

PRESENTAZIONE

Art. 7 - I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti salvo che la banca trasmittente e quella incaricata dell'incasso siano autorizzati ad applicarvi qualsiasi bollo necessario a spese del cedente a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o qualsiasi timbro di gomma o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto dalla operazione di incasso.

Art. 8 - Gli ordini di incasso debbono contenere l'indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o inesatto, la banca incaricata dell'incasso può, senza obbligo e responsabilità da parte sua, cercare di determinare l'indirizzo esatto.

Art. 9 - Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento senza ritardo.

Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione per l'accettazione senza ritardo e quando è richiesto il pagamento effettuare la presentazione per li pagamento non oltre la scadenza stabilita.

Art. 10 - Nel caso di un incasso documentario comprendente una cambiale pagabile in una data futura, l'ordine di incasso deve indi-

care se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).

In mancanza di tale indicazione, i documenti commerciali saranno consegnati soltanto contro pagamento.

PAGAMENTO

Art. 11 - Nel caso di documenti pagabili nella moneta del paese dove deve aver luogo il pagamento (moneta locale), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato soltanto contro pagamento in moneta locale che sia immediatamente utilizzabile per disporne secondo le modalità indicate nell'ordine di incasso.

Art. 12 - Nel caso di documenti pagabili in una moneta diversa da quella del paese dove deve aver luogo il pagamento (divisa estera), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine d'incasso, deve consegnare i documenti al trassato contro pagamento nella suddetta divisa estera che possa essere immediatamente trasferita secondo le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

Art. 13 - Nel caso di incassi semplici possono essere accettati pagamenti parziali se, nella misura e alle condizioni in cui sono ammessi dalla legge vigente nella piazza di pagamento. I documenti saranno consegnati al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

Nel caso di incassi documentari, pagamenti parziali saranno accettati soltanto se specificatamente autorizzati nell'ordine di incasso. Tuttavia, a meno di istruzioni contrarie, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati sempreché siano state rispettate le disposizioni dell'art. 11 o dell'art. 12, a seconda del caso.

I pagamenti parziali, se accettati, saranno trattati in conformità con le disposizioni dell'art. 14.

Art. 14 - Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli

esborsi e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine d'incasso, in conformità con le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

ACCETTAZIONE

Art. 15 - La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma dell'accettazione di una cambiale appaia essere completa e corretta, ma non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare per accettazione.

PAGHERO', RICEVUTE E ALTRI STRUMENTI ANALOGHI

Art. 16 - La banca presentatrice non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare un pagherò, una ricevuta, o un altro strumento analogo.

PROTESTO

Art. 17 - L'ordine di incasso deve contenere istruzioni specifiche concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo) per l'eventualità di mancata accettazione o mancato pagamento.

In mancanza di tali specifiche istruzioni le banche che intervengono nell'incasso non hanno alcun obbligo di far protestare i documenti (o di assoggettarli ad altro procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento o mancata accettazione.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico del cedente.

«OCCORRENDO» (RAPPRESENTANTE DEL CEDENTE) E PROTEZIONE DELLA MERCE

Art. 18 - Se il cedente nomina un rappresentante perché agisca come «occorrendo» in caso di mancata accettazione e/o mancato pagamento, l'ordine di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale «occorrendo».

In mancanza di tale indicazione le banche non accetteranno alcuna istruzione dall'«occorrendo».

Art. 19 - Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi della merce oggetto di un incasso documentario.

Nondimeno, se le banche compiono azioni per la protezione della merce, abbiano o no ricevuto istruzioni, esse non assumono alcun obbligo o responsabilità in quanto alla sorte e/o alla condizione della merce né per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la(e) banca(e) incaricata(e) dell'incasso deve(ono) avvisare immediatamente la banca dalla quale ha(nno) ricevuto l'ordine di incasso di ogni altra azione intrapresa a tale scopo.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi azione per la protezione della merce sarà a carico del cedente.

AVVISO D'ESITO, ECC.

Art. 20 - Le banche incaricate dell'incasso devono avvisarne l'esito in conformità con le seguenti norme:

- (i) Forma dell'avviso — Ogni avviso o informazione inviati dalla banca incaricata dell'incasso alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, deve contenere gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il numero di riferimento dato da quest'ultima banca all'ordine di incasso.
- (ii) Modo di avviso — In mancanza di specifiche istruzioni, la banca incaricata dell'incasso deve inviare alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso ogni avviso con mezzo postale più rapido, ma se la banca incaricata dell'incasso ritiene che vi siano motivi di urgenza, può utilizzare, a spese del cedente, mezzi più rapidi quali cablogramma, telegramma, telex o comunicazione a mezzo sistema elettronico, ecc.
- (iii) (a) Avviso di pagamento — La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso, precisando l'importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o

gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, ed il modo della messa a disposizione dei fondi.

- (iii) (b) Avviso di accettazione — La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.
- (c) Avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione — La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento o mancata accettazione ed informare in conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente, entro un ragionevole lasso di tempo, deve dare opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 90 giorni dal suo avviso di mancato pagamento o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso.

INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE

Art. 21 - Se l'ordine di incasso contiene istruzioni di incassare interessi non inclusi nel(i) documento(i) finanziario(i) che eventualmente lo accompagna(no) ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare i documenti contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare tali interessi a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali interessi non possono essere abbandonati. Se tali interessi devono essere incassati, l'ordine di incasso deve indicare il tasso ed il periodo per il quale devono essere percepiti. In caso di rifiuto di pagamento degli interessi, la banca presentatrice deve informare in conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Se i documenti comprendono un documento finanziario che contiene una clausola incondizionata e definitiva per gli interessi, l'importo degli interessi è considerato come parte dell'importo dei documenti da incassare. Di conseguenza, l'importo degli interessi deve essere pagato in aggiunta all'importo capitale indicato nel documento

finanziario e non vi si può rinunciare a meno di autorizzazione contenuta nell'ordine di incasso.

Art. 22 - Se l'ordine di incasso contiene l'istruzione che le commissioni e/o le spese di incasso debbono essere a carico del trassato ed il trassato rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare commissioni e/o spese, a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali commissioni e/o spese non possano essere abbandonate. Qualora il pagamento di commissione e/o spese di incasso sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare in conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso. Quando le commissioni e/o le spese di incasso sono state in tal modo abbandonate, esse saranno poste a carico del cedente e potranno essere dedotte dall'importo incassato.

Se l'ordine di incasso proibisce specificatamente l'abbandono delle commissioni e/o delle spese di incasso, né la banca trasmittente, né quella incaricata dell'incasso, né quella presentatrice saranno responsabili per qualsiasi spesa o ritardo derivanti da tale divieto.

Art. 23 - In tutti i casi in cui secondo i termini espressi in un ordine di incasso o in conformità con queste Norme, gli esborsi e/o le spese e/o le commissioni di incasso sono a carico del cedente, la(e) banca(che) incaricata(e) dell'incasso avrà(nno) diritto a recuperare prontamente le proprie uscite per esborsi, spese e commissioni dalla banca dalla quale ha(nno) ricevuto l'ordine di incasso e la banca trasmittente avrà diritto di recuperare prontamente dal cedente qualsiasi importo da essa così pagato unitamente ai propri esborsi, spese e commissioni, indipendentemente dall'esito dell'incasso.

(in vigore dal 1° giugno 1975)

SOMMARIO

Clausola tipo d'arbitrato.

Conciliazione facoltativa.

Arbitrato.

Statuto della Corte (allegato I).

Regolamento interdo della Corte di arbitrato (allegato II).

Tariffa delle spese di conciliazione e di arbitrato (allegato III).

CLAUSOLA TIPO D'ARBITRATO DELLA CCI

La CCI raccomanda alle parti che desiderino far riferimento all'arbitrato della CCI di inserire nei loro contratti a carattere internazionale la seguente clausola:

«Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento».

Si richiama l'attenzione degli interessati sul fatto che, secondo la legislazione di alcuni Paesi, la clausola di arbitrato deve essere specificamente accettata dalle parti e talvolta deve essere stipulata in precisi e particolari modi.

Qualora le parti lo desiderino, esse possono indicare nella clausola di arbitrato il diritto nazionale applicabile al contratto.

Le parti sono anche libere di fissare, di comune accordo, il luogo dell'arbitrato.

CONCILIAZIONE FACOLTATIVA

Art. 1 - *Commissione Amministrativa di Conciliazione - Comitato di conciliazione.* — 1. Ogni vertenza di ordine commerciale avente carattere internazionale può essere oggetto di un tentativo di risoluzione amichevole a cura di una Commissione Amministrativa di Conciliazione istituita presso la Camera di Commercio Internazionale.

I membri della Commissione sono designati, in ragione da uno a tre, da ogni Comitato Nazionale fra i propri connazionali residenti a Parigi. Essi vengono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale per due anni.

2. Per ogni vertenza il Presidente della Camera di Commercio Internazionale istituisce un Comitato di Conciliazione di tre membri. Detto Comitato è formato da due conciliatori — per quanto possibile di nazionalità, rispettivamente, del richiedente e dell'altra parte in causa — e da un Presidente di nazionalità diversa da quella delle parti, scelto di massima in seno alla Commissione Amministrativa di Conciliazione.

Art. 2 - *Domanda di conciliazione.* — La parte che desidera ricorrere alla conciliazione, rivolge domanda al Segretariato Generale della Camera di Commercio Internazionale, tramite il suo Comitato Nazionale o direttamente; nel secondo caso il Segretariato Generale ne informa il Comitato Nazionale interessato.

La domanda deve contenere l'esposizione del punto di vista del richiedente e deve essere accompagnata dai documenti inerenti alla controversia e da ogni altro documento utile, nonché dall'importo previsto nella Tariffa allegata, a titolo di anticipo per le spese del Segretariato Generale, relative alla procedura di conciliazione.

Art. 3 - *Funzioni del Comitato di Conciliazione.* — 1. Ricevuta la domanda di conciliazione, con i documenti prodotti a sostegno, e l'anticipo stabilito, il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale si mette in contatto per corrispondenza con l'altra parte, direttamente o per il tramite del Comitato Nazionale competente, invitandola, nel caso accetti di tentare la conciliazione, ad inviare al Comitato di Conciliazione una esposizione del suo punto di vista sulla controversia unitamente a ogni documento attinente ed all'importo previsto dalla Tariffa acclusa, a titolo di anticipo per le spese del Segretariato Generale, relative alla procedura di conciliazione.

2. Il Comitato esamina l'incartamento, effettua gli accertamenti, si mette in comunicazione con le parti direttamente o tramite i rispettivi Comitati Nazionali e, se possibile, le ascolta.

3. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti debitamente accreditati. Esse possono essere assistite da consulenti.

Art. 4 - *Formula di conciliazione.* — 1. Dopo l'esame dell'incartamento, lo studio della questione e, se è stato possibile, l'audizione delle parti, il Comitato propone alle parti una formula di conciliazione.

2. Se la conciliazione ha luogo il Comitato redige e sottoscrive un verbale che indica i termini dell'accordo fra le parti.

3. Qualora le parti non siano potute comparire, il Comitato comunica la formula di conciliazione ai Presidenti dei Comitati Na-

zionali della CCI interessati, invitandoli ad adoperarsi per persuadere le parti ad accettare quanto il Comitato di Conciliazione propone.

Art. 5 - Diritti delle parti nel caso che il tentativo di conciliazione non vada a buon fine. — 1. Se il tentativo di conciliazione fallisce, le parti hanno piena facoltà di ricorrere all'arbitrato, o di adire i tribunali competenti, a meno che non siano vincolate da una clausola di arbitrato.

2. Nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto ai fini della conciliazione può compromettere in alcun modo gli ulteriori diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale, sia dinanzi ai tribunali.

Chiunque sia stato membro di un Comitato di Conciliazione per una data vertenza non può essere nominato arbitro per la stessa vertenza.

ARBITRATO

Art. 1 - Corte d'Arbitrato. — 1. Presso la Camera di Commercio Internazionale è istituito un organismo internazionale di arbitrato i cui membri sono nominati dal Consiglio della Camera di Commercio Internazionale e che, con il nome di Corte d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, è incaricato di provvedere, nel modo qui sotto indicato, alla soluzione arbitrale delle controversie di carattere internazionale che possono insorgere nel campo dei rapporti d'affari.

2. La Corte si riunisce di massima ogni mese. Essa statuisce il proprio Regolamento interno.

3. Spetta al Presidente della Corte o al suo sostituto di prendere, in nome della Corte, le decisioni urgenti con riserva di informarne la Corte alla prima riunione successiva.

4. La Corte può, in conformità delle modalità previste nel proprio regolamento interno, delegare ad uno o più rappresentanti dei suoi membri un potere di decisione, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.

5. Il Segretariato della Corte è istituito negli uffici della Camera di Commercio Internazionale.

Art. 2 - *Scelta degli arbitri.* — 1. La Corte d'Arbitrato non decide le controversie. Essa nomina o conferma gli arbitri, secondo le disposizioni che seguono — a meno che le parti non vi abbiano derogato in tutto o in parte — tenendo conto della loro nazionalità, residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli Stati, cui le parti e gli altri arbitri sono soggetti.

2. Le controversie possono essere risolte da un arbitro unico o da tre arbitri. Negli articoli seguenti, l'espressione «l'arbitro» sta a significare, secondo i casi, l'arbitro o gli arbitri.

3. Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni a partire dalla notifica all'altra parte della domanda di arbitrato, l'arbitro è nominato dalla Corte.

4. Quando sono previsti tre arbitri, ciascuna parte designa, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta alla domanda, un arbitro indipendente, salvo conferma della Corte. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito che siano gli arbitri da loro designati a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine prestabilito. In quest'ultimo caso, spetta alla Corte confermare il terzo arbitro. Se, alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, gli arbitri designati dalle parti non si siano accordati sulla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

5. Qualora il numero degli arbitri non sia fissato, di comune accordo, dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che la Corte non ritenga che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In quest'ultimo caso, le parti disporranno di un termine di quindici giorni per procedere alla designazione degli arbitri.

6. Quando spetta alla Corte nominare l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale, essa sceglie il Comitato nazionale della Camera di Commercio Internazionale al quale chiedere una proposta al riguardo. L'arbitro unico o il Presidente del Tribunale ar-

bitrale è scelto in uno Stato diverso da quelli cui le parti sono soggette. Tuttavia, se le circostanze lo giustificano e salvo che una delle parti non vi si opponga, l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale può essere scelto in uno degli Stati, cui le parti sono soggette.

Quando la Corte nomina un arbitro per conto e in luogo di una parte che non abbia fatto la propria designazione, essa chiede al Comitato nazionale dello Stato, cui la parte è soggetta, di fare una proposta al riguardo. Se si tratta di uno Stato nel quale non esiste un Comitato nazionale, la Corte è libera di scegliere chiunque ritenga idoneo.

7. In caso di ricusazione di un arbitro da una delle parti, la Corte decide inappellabilmente, essendo lasciata al suo apprezzamento la valutazione dei motivi di ricusazione.

8. Se un arbitro muore o è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni o deve dimettersi a seguito di ricusazione o per qualsiasi altro motivo, oppure se la Corte constata, dopo averlo sentito, che non adempie alle proprie funzioni conformemente al Regolamento o nei termini stabiliti egli viene sostituito. In tali casi si osservano i paragrafi 3, 4 e 6.

Art. 3 - *Domanda di arbitrato*. — 1. Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale deve indirizzare la propria domanda al Segretariato della Corte, per il tramite del proprio Comitato nazionale o direttamente; in quest'ultimo caso, il Segretariato dà notizia della domanda al Comitato nazionale interessato.

La data di ricezione della domanda da parte del Segretariato della Corte costituisce, a tutti gli effetti, la data d'inizio della procedura arbitrale.

2. La domanda deve contenere, in particolare:

a) nome e cognome, qualificazione e indirizzo delle parti,

b) illustrazione delle pretese della parte attrice,

c) accordi intervenuti e in particolare la convenzione arbitrale, come pure i documenti o i dati che possono servire a chiarire le circostanze del caso,

d) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri ed alla loro nomina, secondo le disposizioni del precedente art. 2.

3. Il Segretariato trasmette copia della domanda e dei documenti allegati alla parte convenuta per la risposta.

Art. 4 - *Risposta alla domanda.* — 1. Entro un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione dei documenti menzionati al par. 3 dell'art. 3, la parte convenuta deve pronunciarsi sulle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, procedendo, ove del caso alla designazione dell'arbitro, e deve formulare la propria difesa fornendo la documentazione relativa.

La parte convenuta potrà, eccezionalmente, chiedere al Segretariato un nuovo termine per formulare la propria difesa e fornire la relativa documentazione. Tuttavia, la domanda di un nuovo termine dovrà contenere la risposta della parte convenuta alle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, nonché l'eventuale designazione di un arbitro. In difetto, il Segretariato ne informerà la Corte che disporrà la prosecuzione dell'arbitrato in conformità del Regolamento.

2. Copia della risposta e dei documenti eventualmente allegati è trasmessa alla parte attrice per informazione.

Art. 5. *Domanda riconvenzionale.* — 1. La parte convenuta che desideri proporre una domanda riconvenzionale deve inoltrarla al Segretariato contemporaneamente alla sua risposta, secondo quanto previsto all'art. 4.

2. La parte attrice può, entro trenta giorni dalla comunicazione di tale domanda riconvenzionale, presentare la propria replica.

Art. 6 - *Memorie e note scritte, notifiche e comunicazioni.* — Ogni memoria e nota scritta presentata dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, deve essere fornita in tanti esemplari quante sono le altre parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretariato.

Le notifiche e comunicazioni del Segretariato e degli arbitri sono eseguite validamente se sono consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata all'indirizzo o all'ultimo indirizzo noto

della parte destinataria, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla parte stessa o dall'altra parte, secondo il caso.

Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o da un suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo se effettuate validamente.

Art. 7 - *Mancanza di convenzione arbitrale.* — Quando prima facie non esista tra le parti alcuna convenzione arbitrale o quando esista una convenzione che non si riferisce alla Camera di Commercio Internazionale, se la parte convenuta non risponde entro il termine di trenta giorni, previsto al precedente art. 4, par. 1, o rifiuta l'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, la parte attrice viene informata che l'arbitrato non può aver luogo.

Art. 8 - *Effetti della convenzione arbitrale.* — 1. Quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, esse accettano, per ciò stesso, il presente Regolamento.

2. Se una delle parti rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato, questo ha luogo nonostante tale rifiuto o tale astensione.

3. Se una delle parti solleva una o più eccezioni relative all'esistenza o alla validità della convenzione arbitrale, la Corte, dopo aver constatato l'esistenza prima facie di tale convenzione, può decidere, senza con ciò pregiudicare l'ammissibilità o il fondamento delle eccezioni proposte, che l'arbitrato abbia luogo. In tal caso spetterà all'arbitro di decidere sulla propria competenza.

4. Salvo patto contrario, l'asserita nullità o inesistenza del contratto non determina l'incompetenza dell'arbitro, se questi ritiene valida la convenzione arbitrale. Egli resta competente, anche in caso di inesistenza o nullità del contratto, per accertare i diritti rispettivi delle parti e statuire sulle loro domande e conclusioni.

5. Le parti, prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro ed eccezionalmente anche in seguito, possono richiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari, senza con ciò violare la convenzione arbitrale che le vincola e senza pregiudizio dei poteri riservati all'arbitro a tale titolo.

Ogni richiesta del genere, nonché i provvedimenti emessi dalla autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscenza del Segretariato della Corte d'arbitrato, senza indugio. Quest'ultimo ne informerà l'arbitro.

Art. 9 - Deposito a copertura delle spese di arbitrato. — 1. La Corte fissa il deposito in un ammontare che possa prevedibilmente coprire le spese di arbitrato conseguenti alle domande di cui è stata investita.

Nel caso in cui, indipendentemente dalla domanda principale, siano proposte una o più domande riconvenzionali, la Corte può fissare depositi distinti per la domanda principale e per ciascuna delle domande riconvenzionali.

2. I depositi debbono essere di regola versati in parti eguali dalla parte attrice (o parti attrici) e dalla parte convenuta (o parti convenute). Tuttavia, ciascuna delle parti potrà effettuare il versamento dell'intero deposito relativo alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale nel caso in cui l'altra parte non provveda.

3. Il Segretariato può subordinare la trasmissione del fascicolo all'arbitro al versamento alla Camera di Commercio Internazionale di tutto l'ammontare del deposito o di parte di esso, a cura delle parti o di una di esse.

4. Quando l'atto di missione è trasmesso alla Corte, in conformità di quanto previsto all'art. 13, questa deve accertare se le richieste di deposito siano state soddisfatte.

L'atto di missione diventa efficace, e gli arbitri possono procedere, solo relativamente alle domande rispetto alle quali il deposito sia stato versato alla Camera di Commercio Internazionale.

Art. 10 - Trasmissione del fascicolo all'arbitro. — Salvo quanto previsto all'art. 9, il Segretariato trasmette il fascicolo all'arbitro immediatamente dopo il ricevimento della risposta della parte convenuta alla domanda di arbitrato e, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati agli artt. 4 e 5 per la presentazione di tali documenti.

Art. 11 - Regole applicabili alla procedura. — Le regole applicabili alla procedura davanti all'arbitro sono quelle contenute nel

presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento, sono quelle stabilite dalle parti, o in difetto dall'arbitro, con rinvio o meno ad una legge processuale nazionale applicabile all'arbitrato.

Art. 12 - *Luogo dell'arbitrato*. — Il luogo dell'arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti non si accordino al riguardo.

Art. 13 - *Atto di missione*. — 1. Prima di dare inizio all'istruzione della causa, l'arbitro redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato. Questo atto deve contenere, in particolare:

- a) nome e cognome e qualificazione delle parti,
 - b) indirizzo delle parti ove potranno essere validamente fatte tutte le notifiche o comunicazioni nel corso dell'arbitrato,
 - c) esposizione sommaria delle pretese delle parti,
 - d) determinazione delle questioni litigiose da risolvere,
 - e) nome e cognome, qualificazione e indirizzo dell'arbitro,
 - f) luogo dell'arbitrato,
 - g) precisazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso, menzione del conferimento all'arbitro dei poteri di amichevole compositore,
- b) ogni altra indicazione necessaria affinché il lodo sia suscettibile di sanzione legale o ritenuta utile dalla Corte di Arbitrato o dall'arbitro.

2. L'atto di cui al precedente par. 1 deve essere firmato dalle parti e dall'arbitro. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, l'arbitro trasmette alla Corte tale atto, firmato dalle parti e da lui stesso. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Corte, su richiesta dell'arbitro.

Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell'atto in questione o di firmarlo, la Corte, se ritiene che si tratti di uno dei casi previsti all'art. 8, paragrafi 2 e 3, si pronuncerà sull'atto di missione al fine della sua approvazione. La Corte impartirà in seguito alla parte in difetto un termine per firmare tale atto, all'espiazione del quale l'arbitrato continuerà il suo corso e il lodo sarà reso.

3. Le parti sono libere di pattuire il diritto che l'arbitro de-

ve applicare il merito della controversia. In mancanza di determinazione ad opera delle parti circa il diritto applicabile, l'arbitro applica la legge indicata dalla norma di diritto internazionale privato che egli ritenga appropriata nel caso di specie.

4. L'arbitro riceve i poteri di amichevole compositore se le parti sono d'accordo di conferirglieli.

5. In tutti i casi l'arbitro tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.

Art. 14 - Istruzione della causa. — 1. L'arbitro istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati. Dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, l'arbitro ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, egli può decidere d'ufficio la loro audizione. L'arbitro può inoltre decidere di ascoltare ogni altra persona, in presenza delle parti o dopo averle debitamente convocate.

2. L'arbitro può nominare uno o più esperti, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli.

3. L'arbitro può statuire in base ai documenti, se le parti lo domandano o vi consentono.

Art. 15 - 1. Su domanda di una delle parti, o se del caso di propria iniziativa, l'arbitro, dando un congruo preavviso, convoca le parti a comparirgli davanti nel giorno e nel luogo fissati e ne informa il Segretariato della Corte.

2. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, l'arbitro, dopo essersi assicurato che la convocazione le è pervenuta, ha il potere, in mancanza di valida giustificazione, di procedere ciò nonostante all'esecuzione del proprio incarico ed il dibattito si reputa in contraddittorio.

3. L'arbitro stabilisce la lingua o le lingue dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della lingua del contratto.

4. L'arbitro disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo dell'arbitro e delle par-

ti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.

5. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.

Art. 16 - Le parti possono formulare davanti all'arbitro nuove domande, riconvenzionali o meno, a condizione che queste domande rientrino nei limiti fissati dall'atto di missione previsto all'art. 13 o che formino oggetto di un addendum a tale documento, che deve essere firmato dalle parti e comunicato alla Corte.

Art. 17 - *Lodo reso a seguito di accordo delle parti.* — Se le parti raggiungono un accordo, dopo che il fascicolo è stato trasmesso all'arbitro in conformità dell'art. 10, se ne prende atto a mezzo di un lodo pronunziato sull'accordo delle parti.

Art. 18 - *Termine per la pronunzia del lodo.* — 1. Il termine entro il quale l'arbitro deve rendere il lodo è di sei mesi a decorrere dal giorno della firma, da parte dell'arbitro, dell'atto previsto all'art. 13.

2. La Corte può, eccezionalmente e su domanda motivata dell'arbitro, e ove del caso d'ufficio, prorogare tale termine se lo ritiene necessario.

3. In mancanza di proroga, la Corte, eventualmente dopo aver applicato le disposizioni dell'art. 2 (8), decide in merito alle condizioni secondo le quali la controversia dovrà essere risolta.

Art. 19 - *Deliberazione in caso di tre arbitri.* — Quando la controversia è deferita a tre arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza. Qualora non si determini una maggioranza il Presidente del Tribunale arbitrale decide da solo.

Art. 20 - *Decisione sulle spese di arbitrato.* — 1. Il lodo definitivo dell'arbitro, oltre alla decisione sul merito, liquida le spese dell'arbitrato e decide a quale delle parti ne incombe il pagamento o in quale proporzione esse debbono essere ripartite tra le parti.

2. Le spese dell'arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro e la tassa amministrativa, fissati dalla Corte di Arbitrato con-

formemente alla tariffa allegata al presente Regolamento, le eventuali spese dell'arbitro, gli onorari e le spese degli esperti in caso di perizia e le spese legali normali sostenute dalle parti per la loro difesa.

3. Se le circostanze del caso concreto lo rendono eccezionalmente necessario, la Corte può fissare gli onorari dell'arbitro in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa.

Art. 21 - *Esame preventivo del lodo da parte della Corte di Arbitrato.* — Prima di firmare un lodo parziale o definitivo, l'arbitro deve sottoporre il progetto alla Corte di Arbitrato.

Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione dell'arbitro, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia.

Il lodo non può essere firmato senza essere stato approvato, per quanto attiene alla sua forma, dalla Corte.

Art. 22 - *Pronunzia del lodo.* — Il lodo si considera pronunziato nel luogo dell'arbitrato e nel giorno in cui è firmato dall'arbitro.

Art. 23 - *Notifica del lodo alle parti.* — 1. Quando il lodo è pronunziato, il Segretariato della Corte ne notifica il testo firmato dall'arbitro alle parti, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente pagate alla Camera di Commercio Internazionale dalle parti o da una di esse.

2. Copie supplementari debitamente certificate conformi dal Segretario Generale della Corte sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne facciano richiesta.

3. A fronte della notifica fatta secondo il par. 1 di questo articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico dell'arbitro.

Art. 24 - *Carattere definitivo ed esecutivo del lodo.* — 1. Il lodo è definitivo.

2. Per il fatto di sottoporre la loro controversia all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, le parti si impegnano

alla pronta esecuzione del conseguente lodo e rinunciano a tutti i mezzi d'impugnazione cui possono rinunciare.

Art. 25 - *Deposito del lodo.* — 1. Ogni lodo pronunciato in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretariato della Corte.

2. L'arbitro e il Segretariato della Corte prestano la loro collaborazione alle parti per l'adempimento di ogni altra formalità che possa essere necessaria.

Art. 26 - *Regola generale.* — In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte di Arbitrato e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di sanzione legale.

STATUTO DELLA CORTE

Art. 1 - *Nomina dei membri.* — I membri della Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale sono nominati dal Consiglio della CCI per due anni, in base all'Art. III dello Statuto della Camera di Commercio Internazionale, su proposta dei singoli Comitati Nazionali.

Art. 2 - *Composizione.* — La Corte di Arbitrato è formata da un Presidente, cinque Vice-Presidenti, un Segretario Generale ed uno o più Consiglieri Tecnici scelti dal Consiglio della CCI fra i membri della Corte o al di fuori di essa, nonché da un membro designato da ciascun Comitato Nazionale.

La Presidenza può essere retta da due Co-Presidenti; in tal caso gli stessi hanno uguali diritti e quanto nel Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato fa riferimento al «Presidente» vale indistintamente per ambedue.

Nel caso di membri della Corte non residenti ove ha sede il Segretariato Generale della CCI, il Consiglio può nominare membri supplenti.

In caso di impossibilità del Presidente a presenziare una sessione della Corte, lo sostituisce un Vice-Presidente.

Art. 3 - *Funzioni e poteri.* — Scopo della corte di Arbitrato è di assicurare l'applicazione del Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.

Ha inoltre il consiglio di interessare eventualmente la Commissione dell'Arbitrato Commerciale Internazionale alle modifiche da apportare al Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, che dovesse giudicare necessarie.

Art. 4 - *Delibere e numero legale.* — Le decisioni della Corte

sono prese a maggioranza di voti. In difetto di una maggioranza, il voto del Presidente decide.

Affinché le delibere siano valide occorre la presenza di almeno sei membri.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale, il Segretario Generale della Corte ed il Consigliere o i Consiglieri Tecnici hanno solo voto consultivo.

REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE DI ARBITRATO

(in vigore dal 1° marzo 1980)

Campo di competenza della Corte di Arbitrato.

1. La Corte di Arbitrato può accettare di assumere in carico controversie che non siano di natura economica internazionale, purché esista una convenzione arbitrale che le attribuisca competenza.

Carattere confidenziale dei lavori della Corte di Arbitrato.

2. I lavori della Corte di Arbitrato hanno carattere confidenziale che deve essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualsiasi titolo.

3. Alle sessioni della Corte di Arbitrato, sia plenarie sia del Comitato ristretto, possono partecipare solo i suoi membri ed il personale del suo Segretariato Generale. Tuttavia, il Presidente della Corte di Arbitrato può, a titolo eccezionale e, se lo ritiene opportuno, dopo aver sentito il parere dei membri della Corte, invitare membri onorari della Corte nonché autorizzare osservatori ad assistere a tali sessioni. Costoro sono tenuti a rispettare il carattere confidenziale dei lavori della Corte.

4. I documenti sottoposti alla Corte di Arbitrato o redatti dalla stessa nel corso dei procedimenti ai quali soprintende sono comunicati esclusivamente ai membri della Corte ed al suo Segretario Generale.

Il Presidente o il Segretario Generale della Corte possono tuttavia autorizzare ricercatori che svolgano lavori di carattere scientifico sul diritto commerciale internazionale a prendere conoscenza di taluni documenti d'interesse generale, fatta eccezione per le memorie, note, comunicazioni e documenti sottoposti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

La concessione di tale autorizzazione è subordinata all'impegno da parte di chi ne beneficia di rispettare il carattere confidenziale dei documenti messi a disposizione e di astenersi dal pubblicare una qualsiasi cosa che vi si riferisca, senza avere previamente sottoposto il relativo testo all'approvazione del Segretario Generale della Corte.

Partecipazione dei membri della Corte di Arbitrato agli arbitrati della CCI.

5. A motivo delle particolari responsabilità loro addossate dal Regolamento di Arbitrato della CCI, il Presidente, i Vice Presidenti ed i componenti del Segretariato Generale della Corte di Arbitrato non possono assumere la funzione di arbitro o di patrocinatore nelle controversie sottoposte all'arbitrato della CCI.

Gli altri membri della Corte di Arbitrato non possono essere direttamente nominati dalla Corte di Arbitrato in qualità di co-arbitro, arbitro unico o presidente di tribunale arbitrale. Essi possono, tuttavia, essere designati per tali funzioni da una o più delle parti, salvo conferma della Corte.

6. Qualora il Presidente, un Vice Presidente o altro membro della Corte di Arbitrato sia interessato, a qualsiasi titolo, ad un procedimento pendente dinanzi alla Corte, egli deve informare il Segretario Generale della Corte non appena a conoscenza di tale situazione.

Egli deve astenersi dal partecipare alle discussioni o alle delibere della Corte in merito a tale procedimento e deve assentarsi dall'aula di riunione della Corte quando il procedimento in questione è oggetto di trattazione.

Egli non riceve comunicazione delle informazioni e dei documenti sottoposti alla Corte di Arbitrato nel corso del procedimento.

Relazioni tra i membri della Corte e i Comitati nazionali della CCI.

7. I membri della Corte, in tale loro veste, sono indipendenti rispetto al Comitato nazionale della CCI sulla base della cui proposta essi sono stati nominati dal Consiglio della CCI.

Inoltre, essi devono mantenere il carattere di riservatezza, nei confronti dello stesso Comitato nazionale, ad ogni informazione relativa a specifiche controversie di cui abbiano potuto avere conoscenza

nella loro qualità di membri della Corte, ad eccezione del caso in cui essi siano stati richiesti dal Presidente o dal Segretario Generale della Corte di comunicare una data informazione quali rappresentanti dei rispettivi Comitati nazionali.

Comitato ristretto della Corte.

8. In conformità delle disposizioni dell'art. 1.4 del Regolamento di Arbitrato della CCI, la Corte di arbitrato istituisce nel proprio seno un Comitato ristretto la cui composizione ed i cui poteri sono qui di seguito precisati.

9. Il Comitato ristretto si compone di un Presidente e di due membri. Il presidente della Corte di Arbitrato presiede il Comitato ristretto. Egli può incaricare un Vice Presidente della Corte di sostituirlo durante una sessione del Comitato stesso.

Gli altri due membri del Comitato ristretto sono nominati dalla Corte di Arbitrato tra i Vice Presidenti e gli altri membri della Corte. A tale effetto, ad ogni sessione della Corte, questa nomina i membri incaricati di partecipare alle sedute del Comitato ristretto che debbono aver luogo prima della successiva sessione plenaria della Corte.

10. Il Comitato ristretto si riunisce normalmente due volte al mese su convocazione del suo Presidente.

11. *a)* Il Comitato ristretto ha i poteri di pretendere tutte le decisioni di competenza della Corte di Arbitrato, ad eccezione delle decisioni concernenti le domande di rikusazione degli arbitri (art. 2.7 del Regolamento di Arbitrato della CCI), la constatazione che un arbitro non adempie le proprie funzioni (art. 2.8 del Regolamento di Arbitrato della CCI) e l'approvazione dei progetti di lodi diversi da quelli su accordo delle parti;

b) le decisioni del Comitato ristretto sono prese alla unanimità;

c) quando il Comitato ristretto non può pervenire ad una decisione o ritiene opportuno di non prenderla, esso rinvia la questione alla prossima sessione plenaria della Corte di Arbitrato con le eventuali proposte che esso ritenga opportune;

d) le deliberazioni del Comitato ristretto sono portate a conoscenza della Corte di Arbitrato alla sua successiva sessione plenaria.

Mancanza di convenzione arbitrale.

12. Qualora, *prima facie*, non esista tra le parti una convenzione arbitrale o quando esista una convenzione che non contempli la CCI, spetta al Segretariato Generale di attirare l'attenzione della parte attrice sulle disposizioni dell'art. 7 del Regolamento di Arbitrato. La parte attrice ha diritto di chiedere che la Corte di Arbitrato prenda una decisione al riguardo.

Una tale decisione è di natura amministrativa. Se la Corte decide che l'arbitrato sollecitato dalla parte attrice non può aver luogo, le parti conservano il diritto di domandare alla giurisdizione competente se, tenuto conto del diritto applicabile, esse siano o meno legate da una convenzione di arbitrato.

Se la Corte di Arbitrato ritiene, *prima facie*, che l'arbitrato può aver luogo, spetta all'arbitro nominato di stabilire sulla propria competenza e, in caso positivo, di decidere sul merito della controversa.

Nomina e conferma degli arbitri.

13. Quando la Corte di Arbitrato è investita della nomina o della conferma di un arbitro in conformità delle disposizioni dell'art. 2 del Regolamento di Arbitrato della CCI, i motivi della sua decisione rientrano nel suo libero apprezzamento e non sono resi noti.

Indipendenza degli arbitri.

14. Gli arbitri nominati dalla Corte di Arbitrato, sia direttamente sia su proposta di un Comitato nazionale della CCI sia ancora su proposta delle parti, debbono essere e debbono rimanere indipendenti dalle parti in causa.

15. In occasione della loro nomina o conferma ad opera della Corte di Arbitrato, gli arbitri sono invitati a rendere noti al Segretario Generale della Corte i fatti che, a loro avviso, potrebbero essere di natura tale da rendere discutibile, agli occhi delle parti, la loro indipendenza.

Ricusazione degli arbitri.

16. Qualora una parte ricusi un arbitro (art. 2.7 del Regolamento di Arbitrato della CCI), il Segretariato Generale invita quest'ultimo a far conoscere il suo punto di vista sui motivi di tale ricusazione entro un congruo periodo. In relazione alla natura di tali motivi, il Segretariato Generale può inoltre interpellare l'altra parte e, se del caso, gli altri membri del tribunale arbitrale.

La Corte di Arbitrato viene in seguito invitata a deliberare sulla ricusazione in sessione plenaria, sentita la relazione di uno dei suoi membri.

I motivi della decisione della Corte rientrano nel suo apprezzamento e non sono resi noti.

Sostituzione degli arbitri.

17. Quando sorge la questione della sostituzione di un arbitro per il fatto che egli adempie le proprie funzioni (articolo 2.8 del Regolamento di Arbitrato della CCI), il Segretariato Generale invita quest'ultimo, le parti e, se del caso, gli altri membri del tribunale arbitrale a far conoscere il loro punto di vista entro un congruo termine.

La Corte di Arbitrato viene in seguito invitata a deliberare in sessione plenaria, sentita una relazione di uno dei suoi membri.

I motivi della decisione della Corte rientrano nel suo libero apprezzamento e non sono resi noti.

Riunione di domande di arbitrato.

18. Qualora una parte introduca una domanda di arbitrato relativa ad un rapporto giuridico che forma oggetto di un procedimento di arbitrato tra le stesse parti e che sia pendente dinanzi la Corte di Arbitrato, questa può decidere di riunire tale domanda al procedimento in corso, fatte salve le disposizioni dell'art. 16 del Regolamento di Arbitrato della CCI.

Deposito a copertura delle spese di arbitrato.

19. Quando, relativamente ad un procedimento, la Corte di Ar-

bitrato fissa depositi distinti in applicazione dell'art. 9.1, secondo comma, del Regolamento di Arbitrato della CCI, il Segretariato Generale invita ciascuna delle parti a versare i depositi corrispondenti alle loro domande rispettive, senza pregiudizio per il diritto delle parti di versare tali depositi in parti uguali se esse lo stimano opportuno.

20. Quando una richiesta di deposito non è soddisfatta, il Segretariato Generale può fissare un termine, non inferiore a 30 giorni, alla scadenza del quale la relativa domanda, principale o riconvenzionale, sarà considerata ritirata, senza pregiudizio per la parte che abbia presentato la domanda in questione di ripresentarla successivamente.

Qualora una parte intenda opporsi all'anzidetta misura, essa deve richiedere, entro il termine di cui sopra, che la questione sia decisa dalla Corte di Arbitrato.

Il termine per rendere il lodo, contemplato all'articolo 18.1 del Regolamento di Arbitrato della CCI, comincia a decorrere soltanto dal momento in cui l'atto di missione sia divenuto operante a seguito del versamento del deposito, in conformità di quanto previsto all'art. 9.4 del Regolamento di Arbitrato della CCI.

21. Qualora una parte sollevi un'eccezione di compensazione rispetto ad una domanda principale o riconvenzionale, di tale eccezione di compensazione si tiene conto nel calcolo del deposito di arbitrato, come se si trattasse di una domanda distinta, quando essa sia suscettibile di comportare, per l'arbitro, l'esame di questioni supplementari.

Lodo: forma.

22. In occasione dell'esame preventivo del progetto di lodo in conformità dell'art. 21 del Regolamento di Arbitrato della CCI, la Corte di Arbitrato vigila in modo particolare a che siano rispettati i requisiti di forma previsti dal diritto applicabile alla procedura e, se del caso, dalle norme imperative del luogo dell'arbitrato, particolarmente per quanto concerne la motivazione dei lodi, la loro firma e l'ammissibilità di opinioni dissenzienti.

Onorari degli arbitri.

23. Nel fissare gli onorari degli arbitri sulla base della tariffa allegata al Regolamento di Arbitrato della CCI, la Corte di Arbitrato prende in considerazione il tempo impiegato, la rapidità del procedimento e la complessità della controversia, in modo da stabilire una cifra entro i limiti previsti da tale tariffa ed eventualmente al di sopra o al di sotto di tali limiti, quando ciò è richiesto dalle circostanze art. 20.3 del Regolamento di Arbitrato della CCI).

**TARIFFA DELLE SPESE DI CONCILIAZIONE
E DI ARBITRATO**

(in vigore dal 1° marzo 1980)

1. Spese di conciliazione.

Prima che il Comitato di Conciliazione dia corso all'esame della pratica, ciascuna delle parti deve pagare, a titolo di partecipazione alle spese della procedura, metà delle spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.

Se il valore della controversia non è dichiarato, l'ammontare delle spese amministrative è fissato dal Segretariato.

2. Spese di arbitrato.

a) Le spese di arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) e le spese amministrative. A queste possono aggiungersi le spese personali dell'arbitro (o degli arbitri) e, dandosene il caso, le spese di perizia o altre del genere.

b) Prima che la domanda (o, se del caso, la domanda riconvenzionale) possa essere sottoposta all'arbitro (o agli arbitri) le parti — o, in difetto, la parte che ha avanzato la domanda di arbitrato o la domanda riconvenzionale — debbono depositare un importo destinato a coprire gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) e le spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.

c) La Corte fissa gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) sulla base della tariffa sottoriportata, o li determina a propria discrezione se il valore della controversia non è dichiarato.

d) Quando una controversia è deferita a più arbitri, la Corte ha la facoltà di aumentare l'importo forfettario destinato al pa-

gamento dei loro onorari fino al triplo dell'importo previsto per l'arbitro unico.

e) Qualora la procedura arbitrale sia stata preceduta dal tentativo di conciliazione, metà delle spese amministrative corrisposte per la conciliazione viene detratta da quelle dovute per la procedura arbitrale.

f) Prima dell'inizio di qualsiasi perizia, le parti, o una fra esse, devono depositare un importo, la cui entità è stabilita dall'arbitro (o dagli arbitri), sufficiente a coprire gli onorari e le spese prevedibili, inerenti alla perizia stessa.

3. Anticipo sulle spese amministrative.

Tutte le parti che richiedano o accettino di sottoporre una controversia alla procedura di conciliazione o di arbitrato della CCI sono tenute a pagare un anticipo di 500 \$ USA sulle spese amministrative. Nessuna domanda può essere presa in considerazione se non è accompagnata dal versamento di detto importo.

Tale importo non può essere restituito ed è definitivamente incamerato dalla CCI. Esso è defalcato dall'ammontare delle spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.

4. Nomina di arbitri.

Nel caso di nomina di un arbitro chiamato ad intervenire al di fuori del Regolamento CCI, ciascuna delle parti è tenuta al pagamento di 100 \$ USA.

5. Tariffa per il calcolo delle spese amministrative e degli onorari degli arbitri.

Per calcolare l'ammontare delle spese amministrative e degli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) occorre applicare ad ogni scaglione progressivo del valore della controversia le percentuali indicate e aggiungere quindi le cifre così ottenute.

a) Spese amministrative

<i>Valore della lite</i>		<i>Spese amministrative (*)</i>
inferiore a 50.000 \$ (USA)		4,00% (min. 1.000\$)
da 50.001 \$ a 100.000 \$		3,00%
da 100.001 \$ a 500.000 \$		1,50%
da 500.001 \$ a 1.000.000 \$		1,00%
da 1.000.001 \$ a 2.000.000 \$		0,50%
da 2.000.001 \$ a 5.000.000 \$		0,20%
da 2.000.001 \$ a 5.000.000 \$		0,10%
da 5.000.001 \$ a 10.000.000 \$		0,05%
da 50.000.001 \$ a 100.000.000 \$		0,02%
oltre	100.000.000 \$	0,01%

b) Onorari degli arbitri

<i>Valore della lite</i>		<i>Onorari (**)</i>	
		<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>
inferiore a 50.000 \$ (USA)		1.000\$	10,00% ¹
da 50.001 \$ a 100.000 \$		1,50%	6,00%
da 100.001 \$ a 500.000 \$		0,80%	3,00%
da 500.001 \$ a 1.000.000 \$		0,50%	2,00%
da 1.000.001 \$ a 2.000.000 \$		0,30%	1,50%
		0,20%	0,60%
da 5.000.001 \$ a 10.000.000 \$		0,10%	0,30%
		0,05%	0,15%
da 50.000.001 \$ a 100.000.000 \$		0,02%	0,10%
oltre	100.000.000 \$	0,01%	0,05%

(*) Vedere n. 1, 2 (b), 2 (e), 3.

(**) Vedere n. 2 (c), 2 (d).

INDICI

1) INDICE DELLE MATERIE

<i>Prsentazione</i>	pag.	3
<i>Delibera di approvazione della «Raccolta degli usi - anno 1985</i>	»	5
TITOLO I - USI CORRENTI NELLE CONTRAT- TAZIONI IN GENERE	»	7
Qualifiche (nessun uso accertato)	»	7
Denominazioni (nessun uso accertato)	»	7
Clausole principali (nessun uso accertato)	»	7
Mediazioni in genere	»	7
art. 1 - Spettanza e corresponsione della prov- vigione		
art. 2 - Misura della provvigione		
art. 3 - Assistenza del mediatore alle parti		
art. 4 - Pluralità dei mediatori		
art. 5 - Controversie nella esecuzione del con- tratto		
Provvigioni e sconti (nessun uso accertato)	»	8
Termini (nessun uso accertato)	»	8
Contratti in fiera e in borsa merci (nessun uso ac- certato)	»	8
TITOLO II - COMUNIONI TACITE FAMILIARI	»	9
Generalità (nessun uso accertato)	»	9
Organizzazione (nessun uso accertato)	»	9
Patrimonio e sua divisione	»	9
art. 6 - Distinzione della sostanza		
art. 7 - Patrimonio vecchio		
art. 8 - Patrimonio nuovo		
art. 9 - Prodotti dell'annata		

Diritti e doveri dei partecipanti (nessun uso accertato)	pag.	11
Recesso, scioglimento ed allontanamento	»	11
art. 10 - Corredo nuziale		
art. 11 - Elenco degli oggetti consegnati		
 TITOLO III - COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI		
	»	13
 CAPITOLO 1 - COMPRAVENDITA		
	»	13
art. 12 - Caparra		
art. 13 - Provvigione		
art. 14 - Pagamento della provvigione		
art. 15 - Imposte, tasse, assicurazione, ecc.		
 CAPITOLO 2 - LOCAZIONE		
	»	15
 1. <i>Locazione di immobili urbani per uso commerciale e industriale</i>		
	»	15
art. 16 - Forma del contratto		
art. 17 - Mediazione		
art. 18 - Pagamento del canone		
art. 19 - Visita dei locali		
art. 20 - Sgombero dei locali		
art. 21 - Riparazioni di piccola manutenzione		
art. 22 - Migliorie		
 2. <i>Locazione di immobili per uso abi- tazione</i>		
	»	16
art. 23 - Forma del contratto		
art. 24 - Mediazione		
art. 25 - Pagamento del canone		
art. 26 - Riparazioni di piccola manutenzione		
art. 27 - Spese per erogazione di energia, di combustibili (metano, gasolio, ecc.) e fornitura di acqua		

**TITOLO IV - COMPRAVENDITA, AFFITTO E
CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI** pag. 19

CAPITOLO 1 - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI » 19

- art. 28 - Misurazione dell'immobile e spese
- art. 29 - Caparra
- art. 30 - Spese notarili ed accessorie
- art. 31 - Imposte, tasse, assicurazione, ecc.
- art. 32 - Vendita a «cancello chiuso»
- art. 33 - Scorte
- art. 34 - Provvigione

CAPITOLO 2 - AFFITTO DI FONDI RUSTICI » 21

- art. 35 - Spese contrattuali e di mediazione
- art. 36 - Affittanza a corpo ed a misura
- art. 37 - Canone
- art. 38 - Cauzione
- art. 39 - Consegna e riconsegna dell'immobile
- art. 40 - Sistema vicentino
- art. 41 - Sistema padovano
- art. 42 - Spese di consegna e riconsegna
- art. 43 - Riparazioni di piccola manutenzione ai fabbricati
- art. 44 - Dotazione di capi di bestiame
- art. 45 - Altri doveri del fittavolo
- art. 46 - Potatura periodica delle piante legnose
- art. 47 - Spettanza della legna di potatura
- art. 48 - Abbattimento di piante
- art. 49 - Spettanza della legna derivante dall'abbattimento ed escavo di piante
- art. 50 - Piantagioni
- art. 51 - Obbligo di potatura e trattamenti alle viti da parte del fittavolo uscente
- art. 52 - Piante vivaci da orto
- art. 53 - Disdetta del contratto

CAPITOLO 3 - CONDUZIONE A MEZZADRIA		
(nessun uso accertato)	. . .	pag. 28
CAPITOLO 4 - CONDUZIONE A COLONIA PARZIA- RIA O IN COMPARTECIPAZIONE		
(nessun uso accertato)	. . .	» 28
CAPITOLO 5 - CONDUZIONE A COLONIA MIGLIO- RITARIA		
(nessun uso accertato)	. . .	» 28
CAPITOLO 6 - CONDUZIONE IN ENFITEUSI		
(nessun uso accertato)	. . .	» 28
CAPITOLO 7 - ALTRE FORME DI CONDUZIONE		
ALPEGGIO DEL BESTIAME	. . .	» 29
art. 54 - Epoca e forma dei contratti		
art. 55 - Epoca di corresponsione della caparra		
art. 56 - Fitto pagato a peso di latte		
art. 57 - Compenso per il mantenimento delle bovine		
art. 58 - Rifusione al malghese per scarsa pro- duzione di latte		
art. 59 - Rifusione al malghese per mancata pro- duzione di latte		
art. 60 - Responsabilità per furti		
art. 61 - Responsabilità per morte		
art. 62 - Malattie delle bovine		
art. 63 - Demonticazione delle bovine ammalate		
TITOLO V - COPRAVENDITA DI PRODOTTI	. . .	» 31
CAPITOLO 1 - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA	. . .	» 31
a) <i>Bovini da vita, da latte, da macello</i>	. . .	» 31

1. BOVINI DA VITA E DA LATTE pag. 31

- art. 64 - Conclusione del contratto
- art. 65 - Forma del contratto
- art. 66 - Clausole speciali
- art. 67 - Unità base di contrattazione
- art. 68 - Azione redibitoria
- art. 69 - Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto
- art. 70 - Mediazione

2. BOVINI DA MECELLO » 34

- art. 71 - Conclusione del contratto
- art. 72 - Forma del contratto
- art. 73 - Clausole speciali
- art. 74 - Specie di vendita
- art. 75 - Consegna
- art. 76 - Obblighi di garanzia del venditore
- art. 77 - Dazi e diritti doganali
- art. 78 - Mediazione

3. LATTE » 37

- art. 79 - Forma del contratto
- art. 80 - Durata del contratto
- art. 81 - Sospensione del contratto
- art. 82 - Oggetto del contratto
- art. 83 - Luogo di consegna
- art. 84 - Verifica della qualità
- art. 85 - Prova di stalla

b) *Equini* » 38

1. EQUINI DA VITA » 38

- art. 86 - Conclusione del contratto
- art. 87 - Forma del contratto

- art. 88 - Clausole speciali
- art. 89 - Unità base di contrattazione
- art. 90 - Consegna
- art. 91 - Pagamento
- art. 92 - Obblighi di garanzia del venditore
- art. 93 - Azione redibitoria
- art. 94 - Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto
- art. 95 - Mediazione

2. EQUINI DA MACELLO pag. 40

- art. 96 - Conclusione del contratto
- art. 97 - Forma del contratto
- art. 98 - Clausole speciali
- art. 99 - Specie di vendita
- art. 100 - Unità base di contrattazione
- art. 101 - Consegna
- art. 102 - Pagamento
- art. 103 - Obblighi di garanzia del venditore
- art. 104 - Mediazione

c) *Suini* » 42

- art. 105 - Conclusione del contratto
- art. 106 - Forma del contratto
- art. 107 - Clausole speciali
- art. 108 - Specie di vendita
- art. 109 - Unità base di contrattazione
- art. 110 - Consegna
- art. 111 - Pagamento
- art. 112 - Obblighi di garanzia del venditore
- art. 113 - Azione redibitoria per vizi occulti
- art. 114 - Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto
- art. 115 - Mediazione

d) *Ovini e caprini* » 45

- art. 116 - Conclusione del contratto
- art. 117 - Clausole speciali
- art. 118 - Specie di vendita
- art. 119 - Unità base di contrattazione
- art. 120 - Consegna
- art. 121 - Pagamento
- art. 122 - Obblighi di garanzia del venditore
- art. 123 - Azione redibitoria per vizi occulti
- art. 124 - Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto
- art. 125 - Mediazione

e) <i>Animali da cortile</i>	pag. 48
1. POLLAME (VIVO E MORTO)	» 48

- art. 126 - Ordinazione
- art. 127 - Conclusione del contratto
- art. 128 - Forma del contratto
- art. 129 - Unità base di contrattazione
- art. 130 - Requisiti della merce
- art. 131 - Imballaggio
- art. 132 - Consegna
- art. 133 - Consegna ripartita
- art. 134 - Verifica della merce
- art. 135 - Pagamento
- art. 136 - Reclami

2. PULCINI DI UN GIORNO	» 49
-----------------------------------	------

- art. 137 - Forma del contratto
- art. 138 - Unità base di contrattazione
- art. 139 - Consegna
- art. 140 - Imballaggio
- art. 141 - Verifica della merce
- art. 142 - Garanzie sanitarie
- art. 143 - Pagamento
- art. 144 - Tolleranza sessaggio

3. UOVA DA CONSUMO pag. 50

- art. 145 - Conclusione del contratto
- art. 146 - Forma del contratto
- art. 147 - Clausole speciali
- art. 148 - Unità base di contrattazione
- art. 149 - Imballaggio
- art. 150 - Consegna
- art. 151 - Pagamento
- art. 152 - Reclami

4. UOVA DA COVA » 51

- art. 153 - Conclusione del contratto
- art. 154 - Forma del contratto
- art. 155 - Clausole speciali
- art. 156 - Garanzie di fecondità
- art. 157 - Unità base di contrattazione
- art. 158 - Imballaggio
- art. 159 - Pagamento
- art. 160 - Reclami

CAPITOLO 2 - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA » 53

a) *Frumento* » 53

- art. 161 - Norma generale
- art. 162 - Ordinazione
- art. 163 - Conclusione del contratto
- art. 164 - Forma del contratto
- art. 165 - Clausole speciali
- art. 166 - Specie di vendita - Contratti su campione, su denominazione e su caratteristiche
- art. 167 - Unità base di contrattazione
- art. 168 - Imballaggio
- art. 169 - Consegna
- art. 170 - Tolleranza

- art. 171 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce
- art. 172 - Pagamento
- art. 173 - Mediazione

b) <i>Granoturco</i>	pag. 58
c) <i>Riso</i>	» 58
d) <i>Cereali minori</i>	» 58
e) <i>Patate</i>	» 58
f) <i>Ortaggi</i>	» 58

- art. 174 - Ordinazione e prenotazione
- art. 175 - Conclusione del contratto
- art. 176 - Forma del contratto
- art. 177 - Clausole speciali
- art. 178 - Specie di vendita
- art. 179 - Unità base di contrattazione
- art. 180 - Requisiti della merce
- art. 181 - Consegna
- art. 182 - Consegna ripartita
- art. 183 - Verifica della merce
- art. 184 - Tolleranza
- art. 185 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce
- art. 186 - Pagamento
- art. 187 - Reclami
- art. 188 - Usi tecnici relativi alle singole erci
- art. 189 - Mediazione

g) <i>Uva e mosto</i>	» 60
---------------------------------	------

- art. 190 - Conclusione del contratto
- art. 191 - Forma del contratto

- art. 192 - Clausole speciali
- art. 193 - Specie di vendita
- art. 194 - Unità base di contrattazione
- art. 195 - Requisiti della merce
- art. 196 - Consegna
- art. 197 - Verifica della merce
- art. 198 - Tolleranza
- art. 199 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce
- art. 200 - Pagamento
- art. 201 - Obblighi di garanzia del venditore
- art. 202 Reclami
- art. 203 - Arbitrato
- art. 204 - Mediazione

h) *Oliva* (nessun uso accertato) . . . pag. 62

i) *Agrumi* » 62

l) *Frutta fresca* » 62

m) *Frutta secca* » 62

n) *Erbe, sementi e foraggi* » 62

1. ERBE

(nessun uso accertato) » 62

2. SEMENTI » 63

- art. 205 - Ordinazione
- art. 206 - Conclusione del contratto
- art. 207 - Forma del contratto
- art. 208 - Clausole speciali
- art. 209 - Specie di vendita - Contratti su campione, su denominazione e su caratteristiche

- art. 210 - Unità base di contrattazione
- art. 211 - Consegna
- art. 212 - Tolleranza
- art. 213 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce
- art. 214 - Pagamento
- art. 215 - Mediazione

3. FORAGGI pag. 66

- art. 216 - Ordinazione
- art. 217 - Conclusione del contratto
- art. 218 - Forma del contratto
- art. 219 - Clausole speciali
- art. 220 - Unità base di contrattazione
- art. 221 - Requisiti della merce
- art. 222 - Imballaggio
- art. 223 - Consegna
- art. 224 - Tolleranza
- art. 225 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce
- art. 226 - Pagamento
- art. 227 - Risoluzione e rescissione del contratto
- art. 228 - Arbitrato
- art. 229 - Mediazione

o) *Fiori e piante ornamentali* (nessun uso accertato) » 68

p) *Piante da vivaio e da trapianto* (nessun uso accertato) » 68

q) *Piante officinali e coloniali* (nessun uso accertato) » 68

r) *Droghe e spezie* (nessun uso accertato) » 68

CAPITOLO 3 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA .	pag. 69
a) <i>Legna da ardere</i>	» 69
art. 230 - Ordinazione	
art. 231 - Conclusione del contratto	
art. 232 - Forma del contratto	
art. 233 - Clausole speciali	
art. 234 - Unità base di contrattazione	
art. 235 - Requisiti della merce	
art. 236 - Consegna	
art. 237 - Tolleranza	
art. 238 - Pagamento	
art. 239 - Reclami	
art. 240 - Mediazione	
b) <i>Carbone vegetale</i> (nessun uso accertato)	» 70
c) <i>Legname rozzo</i>	» 70
d) <i>Sughero ecc.</i> (nessun uso accertato)	» 70
CAPITOLO 4 - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA	» 71
a) <i>Pesce fresco e congelato</i> (nessun uso accertato)	» 71
b) <i>Cacciagione</i> (nessun uso accertato)	» 71
c) <i>Pelli da pellicceria</i> (nessun uso accertato)	» 71
CAPITOLO 5 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE	» 71
a) <i>Minerali metalliferi</i> (nessun uso accertato)	» 71
b) <i>Minerali non metalliferi</i>	» 71

CAPITOLO 6 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI	pag. 72
a) <i>Riso brillato</i>	» 72
b) <i>Farina, semola e sottoprodotti della macinazione</i>	» 72
art. 241 - Ordinazione	
art. 242 - Conclusione del contratto	
art. 243 - Forma del contratto	
art. 244 - Specie di vendita	
art. 245 - Unità base di contrattazione	
art. 246 - Imballaggio	
art. 247 - Consegna	
art. 248 - Tolleranza	
art. 249 - Ritardo nella consegna e nel ricevimento	
art. 250 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce	
art. 251 - Pagamento	
art. 252 - Reclami	
art. 253 - Mediazione	
c) <i>Paste</i> (nessun uso accertato)	» 74
d) <i>Prodotti della panetteria</i> (nessun uso accertato)	» 74
e) <i>Zucchero e prodotti dolciari</i>	» 74
art. 254 - Unità base di contrattazione	» 74
f) <i>Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie</i> (nessun uso accertato)	» 74
g) <i>Pesci preparati</i> (nessun uso accertato)	» 75
h) <i>Prodotti surgelati</i> (nessun uso accertato)	» 75

i) <i>Conserve alimentari</i>	pag. 75
1. PRODOTTI FRESCHI DESTINATI ALL'INDUSTRIA	» 75
art. 255 - Contrattazione	
art. 256 - Prezzi	
art. 257 - Requisiti della merce	
art. 258 - Imballaggio	
2. CONSERVE ALIMENTARI	» 80
art. 259 - Ordinazione	
art. 260 - Specie di vendita	
art. 261 - Unità base di contrattazione	
art. 262 - Consegna	
art. 263 - Reclami sulla confezione	
art. 264 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce	
1) <i>Latte e derivati</i>	» 81
1. BURRO	» 81
art. 265 - Conclusione del contratto	
art. 266 - Forma del contratto	
art. 267 - Clausole speciali	
art. 268 - Unità base di contrattazione	
art. 269 - Consegna	
art. 270 - Tolleranza	
art. 271 - Pagamento	
art. 272 - Reclami	
art. 273 - Mediazione	
2. FORMAGGIO	» 82
art. 274 - Conclusione del contratto	
art. 275 - Forma del contratto	

- art. 276 - Clausole speciali
- art. 277 - Specie di vendita
- art. 278 - Unità base di contrattazione
- art. 279 - Requisiti dei prodotti locali
- art. 280 - Imballaggio
- art. 281 - Consegna
- art. 282 - Tolleranza
- art. 283 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce
- art. 284 - Pagamento
- art. 285 - Reclami
- art. 286 - Mediazione

m) <i>Olio d'oliva</i> (nessun uso accertato)	pag. 85
n) <i>Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali</i> (nessun uso accertato)	» 85
o) <i>Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali</i> (nessun uso accertato)	» 85
p) <i>Pelli grezze e residui della macellazione</i>	» 86
1. PELLI FRESCHE	» 86

- art. 287 - Oggetto del contratto
- art. 288 - Classificazione delle pelli (peso)
- art. 289 - Consegna
- art. 290 - Qualità e abbuoni
- art. 291 - Prezzo (pagamento)
- art. 292 - Mediazione

2. PELLI SALATE	» 88
---------------------------	------

- art. 293 - Contrattazione (peso)
- art. 294 - Clausola speciale (clausola «circa»)
- art. 295 - Clausola speciale (peso «ripesato»)

- art. 296 - Specie di vendita (pelli gropponate)
- art. 297 - Consegna
- art. 298 - Tolleranze (indicazioni di limite massimo e minimo)
- art. 299 - Tolleranze (indicazioni degli estremi minimi e massimi e media del peso)
- art. 300 - Abbuoni
- art. 301 - Prezzo (modalità)
- art. 302 - Mediazione

**3. PELLI GREZZE OVINE E CAPRINE
NON BUONE PER PELLICCERIA**

pag. 91

- art. 303 - Unità base di contrattazione
- art. 304 - Consegna
- art. 305 - Tolleranza
- art. 306 - Abbuoni
- art. 307 - Calo
- art. 307 - Ricevimento
- art. 309 - Mediazione

IMPORTAZIONE

4. PELLI ESOTICHE - MERCE DI » 92

4.1. Pelli bovine ed equine » 92

- art. 310 - Clausola speciale
- art. 311 - Specie di vendita (peso delle pelli - usi particolari)
- art. 312 - Consegna
- art. 313 - Pagamento

4.2. Pelli ovine e caprine » 93

- art. 314 - Pelli importate
- art. 315 - Consegna
- art. 316 - Pagamento

4.3. Contratti per merce nazionalizzata	»	94
art. 316 - Contrattazioni, descrizione e qualità della merce		
art. 318 - Consegna e reclami		
art. 319 - Mediazione		
q) <i>Vini e vermouth</i>	pag.	95
VINI	»	95
art. 320 - Ordinazione e prenotazione		
art. 321 - Conclusione del contratto		
art. 322 - Forma del contratto		
art. 323 - Clausole speciali		
art. 324 - Concessione di vendita con esclusiva		
art. 325 - Specie di vendita		
art. 326 - Unità base di contrattazione		
art. 327 - Modo di misurazione		
art. 328 - Campioni e analisi		
art. 329 - Requisiti della merce		
art. 330 - Consegna		
art. 331 - Tolleranza		
art. 332 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce		
art. 333 - Pagamento		
art. 334 - Obblighi di garanzia del venditore		
art. 335 - Reclami		
art. 336 - Mediazione		
r) <i>Alcool e liquori</i>	»	98
1. ALCOOL	»	98
art. 337 - Ordinazione e prenotazione		
art. 338 - Conclusione del contratto		
art. 339 - Forma del contratto		
art. 340 - Clausole speciali		

- art. 341 - Specie di vendita
- art. 342 - Unità base di contrattazione
- art. 342 - Requisiti della merce
- art. 344 - Imballaggio
- art. 345 - Consegna
- art. 346 - Consegna ripartita
- art. 347 - Verifica della merce
- art. 348 - Spedizione, trasporto ed assicurazione
della merce
- art. 349 - Pagamento
- art. 350 - Reclami
- art. 351 - Mediazione

2. ACQUAVITE pag. 99

- art. 352 - Ordinazione e prenotazione
- art. 353 - Conclusione del contratto
- art. 354 - Forma del contratto
- art. 355 - Clausole speciali
- art. 356 - Specie di vendita
- art. 357 - Unità base di contrattazione
- art. 358 - Requisiti della merce
- art. 358 - Imballaggio
- art. 360 - Consegna
- art. 361 - Consegna ripartita
- art. 362 - Verifica della merce
- art. 363 - Spedizione, trasporto ed assicurazione
della merce
- art. 364 - Pagamento
- art. 365 - Reclami
- art. 366 - Mediazione

3. LIQUORI » 101

- art. 367 - Ordinazione e prenotazione
- art. 368 - Conclusione del contratto
- art. 369 - Forma del contratto
- art. 370 - Concessione di vendita con esclusiva

art. 371 - Unità base di contrattazione	
art. 372 - Requisiti della merce	
art. 373 - Imballaggio	
art. 374 - Consegna	
art. 375 - Verifica della merce	
art. 376 - Ricevimento	
art. 377 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce	
art. 378 - Pagamento	
art. 379 - Reclami	
s) <i>Birra</i> (nessun uso accertato)	pag. 102
t) <i>Acque minerali, gassose e ghiaccio</i> (nessun uso accertato)	» 102
CAPITOLO 7 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO - TABACCHI LAVORATI (nessun uso accertato)	» 102
CAPITOLO 8 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI	» 103
a) <i>Pelli conciate</i>	» 103
art. 380 - Ordinazione - Contrattazioni	
art. 381 - Specie di vendita	
art. 382 - Unità base di contrattazione	
art. 383 - Modo di misurazione (arrotondamento)	
art. 384 - Consegna	
art. 385 - Imballaggio	
art. 386 - Tolleranze (peso)	
art. 387 - Prezzo	
art. 388 - Reclami (contestazioni sulla qualità)	
art. 389 - Mediazione	
b) <i>Lavori in pelle e cuoio</i> (nessun uso accertato)	» 105

CAPITOLO 9 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI	pag. 106
a) <i>Filati di cotone, lana, seta, ecc.</i> , (nessun uso accertato)	» 106
b) <i>Tessuti di cotone, lana, seta, ecc.</i> (nessun uso accertato)	» 106
c) <i>Maglieria</i>	» 106
art. 390 - Conclusione del contratto	
art. 391 - Forma del contratto	
art. 392 - Consegna	
art. 393 - Tolleranza nei termini di consegna	
art. 394 - Tolleranza sulle quantità consegnate	
art. 395 - Tolleranza sulla merce consegnata	
art. 396 - Tolleranza sul peso	
art. 397 - Spedizione e trasporto della merce	
art. 398 - Reclami	
art. 399 - Merce contrattata in blocco (stock)	
d) <i>Cordami</i> (nessun uso accertato)	» 109
 CAPITOLO 10 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO	 » 110
a) <i>Cappelli</i> (nessun uso accertato)	» 110
b) <i>Vestiti e biancheria</i> (nessun uso accertato)	» 100
c) <i>Calzature</i>	» 110
art. 400 - Conclusione del contratto	
art. 401 - Prezzi	
art. 402 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce	
art. 403 - Consegna - penale - clausole speciali	

art. 404 - Pagamento	
art. 405 - Reclami - Difetti	
art. 406 - Casi di forza maggiore	
d) <i>Guenti, ombrelli e accessori</i> (nessun uso accertato)	pag. 112

CAPITOLO 11 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO	» 113
a) Legno comune	» 113
1. LEGNAME DI RESINOSE E LATI FOGLIE	» 113

art. 407 - Ordinazione e prenotazione
art. 408 - Conclusione del contratto
art. 409 - Forma del contratto
art. 410 - Unità base di contrattazione
art. 411 - Modo di misurazione
art. 412 - Requisiti della merce
art. 413 - Consegna
art. 414 - Pagamento
art. 415 - Difetti ed adulterazioni della merce
art. 416 - Dazi e diritti doganali
art. 417 - Mediazione

2. LEGNAME DI ESSENZE TROPICALI	» 115
--	-------

art. 418 - Ordinazione e prenotazione
art. 419 - Conclusione del contratto
art. 420 - Forma del contratto
art. 421 - Clausole speciali
art. 422 - Unità base di contrattazione
art. 433 - Modo di misurazione
art. 424 - Requisiti della merce
art. 425 - Difetti ed adulterazione della merce

b) <i>Compensati</i> (nessun uso accertato)	pag. 129
c) <i>Mobili e infissi</i> (nessun uso accertato)	» 129
d) <i>Carri da strada</i> (nessun uso accertato)	» 129
e) <i>Lavori in sughero</i> (nessun uso accertato)	» 129

CAPITOLO 12 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE » 130

a) <i>Carta e cartoni</i>	» 130
---------------------------	-------

1. CARTA	» 130
----------	-------

- art. 426 - Conferma d'ordine
- art. 427 - Forma del contratto
- art. 428 - Tolleranze di peso sulle ordinazioni speciali
- art. 429 - Unità base di contrattazione
- art. 430 - Composizione dell'impasto
- art. 431 - Confezione ed imballaggio
- art. 432 - Consegna
- art. 433 - Tolleranza
- art. 434 - Pagamento
- art. 435 - Reclami

2. CARTONI	» 133
------------	-------

- art. 436 - Norma di rinvio
- art. 437 - Requisiti della merce
- art. 438 - Tolleranza

b) <i>Prodotti tipografici</i>	» 134
--------------------------------	-------

1. INDUSTRIA GRAFICA » 134

- art. 439 - Ordinazione
- art. 440 - Preventivo
- art. 441 - Conclusione del contratto
- art. 442 - Forma del contratto
- art. 443 - Clausole speciali
- art. 444 - Clausole speciali - Verifica dei quantitativi di carta
- art. 445 - Tolleranza
- art. 446 - Reclami

2. LEGATORIA » 135

- art. 447 - Preventivi
- art. 448 - Materie prime
- art. 449 - Responsabilità
- art. 450 - Trasporti
- art. 451 - Magazzinaggio
- art. 452 - Rimanenze
- art. 453 - Macero

- c) *Fonografi, apparecchi fotografici*
(nessun uso accertato) » 136

CAPITOLO 13 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE » 137

- a) *Ghisa, ferri, acciai, ecc.* » 137
- Prodotti siderurgici (metalli ferrosi), nomenclatura, definizioni e caratteristiche » 137
 - Laminati di acciaio comune » 137
 - Prodotti declassati » 138
 - Tubi di acciaio senza saldatura » 143
 - Tubi di acciaio saldati » 146

- Acciai speciali: laminati a caldo -
fucinati - lavorati a freddo . . . pag. 146

1. USI COMUNI » 147

- art. 454 - Offerte
- art. 455 - Ordinazioni
- art. 456 - Conferme d'ordine
- art. 457 - Contratto a termine
- art. 458 - Prezzi
- art. 459 - Prezzo di trasporto (modo di quotazione - congegno di parità)
- art. 460 - Qualità e dimensioni
- art. 461 - Imballaggi
- art. 462 - Termini di consegna, di approntamento, di spedizione
- art. 463 - Luogo di consegna (o resa)
- art. 464 - Collaudi
- art. 465 - Tolleranze (pesi, pesature e dimensioni)
- art. 466 - Pesatura
- art. 467 - Spese di sosta in arrivo
- art. 468 - Assicurazione sui rischi di viaggio
- art. 469 - Condizioni di pagamento
- art. 470 - Mancato o ritardato pagamento
- art. 471 - Reclami
- art. 472 - Provvigione per mediazione

2. USI PARTICOLARI PER I LAMINATI DI ACCIAIO DI USO GENERALE » 153

- art. 473 - Tolleranze sulle lunghezze commerciali
- art. 474 - Tolleranze sulle lunghezze fisse (barre, profilati e larghi piatti)
- art. 475 - Tolleranze sul peso (massa)
- art. 476 - Tolleranza per le bande stagnate

3. USI PARTICOLARI PER I TUBI DI ACCIAIO NON LEGATO - TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA		pag. 154
a) Tubi commerciali	»	154
art. 477 - Contrattazioni		
art. 478 - Confezionamento		
art. 479 - Prove		
art. 480 - Tolleranze		
b) Tubi di classe	»	155
art. 481 - Tolleranze - Prove		
art. 482 - Verifica - Prove		
c) Requisiti comuni ai tubi commerciali e di classe	»	155
art. 483 - Superficie		
art. 484 - Aspetto		
art. 485 - Stato del materiale		
d) Tubi per condotte	»	155
art. 486 - Tolleranze sulla lunghezza		
art. 487 - Tolleranze sulle dimensioni		
art. 488 - Tolleranze sul peso		
art. 489 - Prova idraulica		
e) Pali tubolari ricavati da tubi senza saldatura	»	156
art. 490 - Materiale		
art. 491 - Rivestimenti		
art. 492 - Tolleranze		

f) Tubi di acciaio saldati » 156

- art. 493 - Aspetto e tolleranze
- art. 494 - Prova idraulica
- art. 495 - Confezionamento

4. ACCIAI SPECIALI LAMINATI A
CALDO E LAVORATI A FREDDO pag. 157

- art. 496 - Tolleranze sulle lunghezze
- art. 497 - Tolleranze sui pesi

5. FERROLEGHE » 157

- art. 498 - Unità base di contrattazione
- art. 499 - Analisi
- art. 500 - Pezzatura e tolleranze

6. GHISE, ROTTAMI DI FERRO, DI
ACCIAIO E DI GHISA - Usi par-
ticolari » 158

- art. 501 - Offerte
- art. 502 - Prezzo della merce nazionale
- art. 503 - Prezzo della merce estera
- art. 504 - Spedizione in bolla di cauzione
- art. 505 - Vendite C.I.F.
- art. 506 - Termine di consegna
- art. 507 - Tolleranze di quantità. Clausola «circa»
- art. 508 - Tolleranze (materiali eterogenei)
- art. 509 - Rischi di spedizione
- art. 510 - Peso in partenza e peso in arrivo
- art. 511 - Spedizione a carico incompleto
- art. 512 - Reclami
- art. 513 - Dazio e assistenza doganale
- art. 514 - Provvigione per mediazione

7. GHISA, GETTI DI GHISA E ACCIAIO E TUBI DI ACCIAIO - Usi particolari . . .	pag. 162
a) Ghisa	» 162
art. 515 - Composizione chimica	
art. 516 - Tolleranze sui risultati delle analisi	
b) Getti di ghisa e acciaio . . .	» 162
art. 517 - Ordinazione	
art. 518 - Modelli	
art. 519 - Requisiti della merce - Qualità	
art. 520 - Imballaggi	
art. 521 - Termini di consegna	
art. 522 - Tolleranze sul peso e sul numero dei getti	
art. 523 - Responsabilità e garanzia	
c) Tubi di ghisa	» 165
Distinzioni e caratteristiche . . .	» 165
art. 524 - Offerte	
art. 525 - Contrattazioni	
art. 526 - Prezzo	
art. 527 - Collaudi	
art. 528 - Tolleranze	
8. ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E GHISA - Usi particolari . . .	» 166
a) Rottami di ferro e di acciaio . . .	» 166
art. 529 - Contrattazione	
art. 530 - Materiale pronto al forno	
b) Rottami di ghisa	
Classificazioni - Distinzioni . . .	» 166

Usi particolari	pag. 167
art. 531 - Requisiti della merce	
art. 532 - Materiale pronto al forno	
9. METALLI NON FERROSI E LORO LEGHE, GREZZI, SEMILAVORATI - ROTTAMI E RESIDUI	
	» 167
Usi comuni	» 167
art. 533 - Offerte	
art. 534 - Conferme d'ordini	
art. 535 - Prezzo	
art. 536 - Requisiti della merce	
art. 537 - Imballaggi	
art. 538 - Termini di consegna	
art. 539 - Contratto a termine	
art. 540 - Luogo di consegna	
art. 541 - Collaudi	
art. 542 - Tolleranze di quantità - clausola «circa»	
art. 543 - Rischi di spedizione	
art. 544 - Pagamento	
art. 545 - Reclami	
art. 546 - Mediazione (provvigioni)	
10. USI PARTICOLARI PER I ME- TALLI NON FERROSI E LEGHE, SEMILAVORATI	
	» 171
art. 547 - Prezzi	
11. USI PARTICOLARI PER I ROT- TAMI E RESIDUI	
	» 171
art. 548 - Consegna («resa») e peso dei mate- riali	

- art. 549 - Tolleranze
- art. 550 - Reclami

**12. USI PARTICOLARI PER I GETTI
DI FONDERIA IN METALLI NON
FERROSI**

pag. 172

- art. 551 - Conchiglie e stampi
- art. 552 - Imballaggi
- art. 553 - Termini di consegna
- art. 554 - Peso
- art. 555 - Tolleranza (scarti)
- art. 556 - Tolleranza (finitura)
- art. 557 - Tolleranza (sbavature)
- art. 558 - Tolleranze di sformatura e di dimen-
sione
- art. 559 - Cali di fusione
- art. 560 - Calo degli inserti metallici
- art. 561 - Soffiature

**TABELLA DEI CALI DI MOVIMENTA-
ZIONE E DI LAVORAZIONE DEI
PRODOTTI METALSIDERURGICI .**

» 174

b) *Alluminio e sue leghe* (nessun uso accertato)

» 174

c) *Rame e sue leghe* (nessun uso accertato)

» 174

d) *Argento, oro, platino ed altri me-
talli preziosi*

» 175

1. ARGENTO

» 175

- art. 562 - Ordinazione
- art. 563 - Conclusione del contratto
- art. 564 - Forma del contratto

- art. 565 - Clausole speciali
- art. 566 - Concessione di vendita con esclusiva
- art. 567 - Specie di vendita
- art. 568 - Unità base di contrattazione
- art. 569 - Requisiti della merce
- art. 570 - Bollatura
- art. 571 - Imballaggio
- art. 572 - Consegna
- art. 573 - Verifica della merce
- art. 574 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce
- art. 575 - Pagamento
- art. 576 - Reclami

2. ORO pag. 176

- art. 577 - Ordinazione
- art. 578 - Conclusione del contratto
- art. 579 - Forma del contratto
- art. 580 - Clausole speciali
- art. 581 - Concessione di vendita con esclusiva
- art. 582 - Specie di vendita
- art. 583 - Unità base di contrattazione
- art. 584 - Requisiti della merce
- art. 585 - Bollatura
- art. 586 - Imballaggio
- art. 587 - Consegna
- art. 588 - Verifica della merce
- art. 589 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce
- art. 590 - Pagamento
- art. 591 - Reclami

e) *Altri metalli* (nessun uso accertato) » 178

f) *Rottami di metalli vari* (nessun uso accertato) » 178

CAPITOLO 14 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE	pag. 179
a) <i>Macchine ed apparecchi diversi</i> (nessun uso accertato)	» 179
b) <i>Mezzi di trasporto - Autoveicoli in genere e macchine agricole semoventi usati</i>	» 179
art. 592 - Clausole speciali	
art. 593 - Mediazione	
CAPITOLO 15 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI	» 180
a) <i>Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche</i>	» 180
1. PERLE E PIETRE PREZIOSE	» 180
rat. 594 - Trattative e forma del contratto	
art. 595 - Oggetto del contratto	
art. 596 - Conclusione del contratto per le perle	
art. 597 - Unità base di contrattazione	
art. 598 - Requisiti della merce	
art. 599 - Consegna	
art. 600 - Verifica della merce	
art. 601 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce	
art. 602 - Pagamento della merce	
art. 603 - Reclami	
art. 604 - Taglio e incastonatura	
art. 605 - Pagamento (taglio e incastonatura)	
art. 606 - Imballaggio	

2. DIAMANTI PER USO INDUSTRIALE

pag. 182

- art. 607 - Oggetto del contratto
- art. 608 - Requisiti della merce
- art. 609 - Pagamento
- art. 610 - Taglio e incastonatura

b) *Marmo, pietre ed alabastro lavorato - Marmi e pietre*

» 182

- art. 611 - Ordinazione
- art. 612 - Preventivo e progetti
- art. 613 - Conclusione del contratto
- art. 614 - Forma del contratto
- art. 615 - Clausole speciali
- art. 616 - Specie di vendita
- art. 617 - Unità base di contrattazione
- art. 618 - Modo di misurazione e abbuoni relativi
- art. 619 - Campioni
- art. 620 - Caratteristica della merce
- art. 621 - Bollatura
- art. 622 - Imballaggio
- art. 623 - Consegna
- art. 624 - Consegna ripartita
- art. 625 - Verifica della merce
- art. 626 - Collaudo
- art. 627 - Tolleranza
- art. 628 - Ritardo nella consegna
- art. 629 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce
- art. 630 - Difetti della merce
- art. 631 - Reclami
- art. 632 - Perizia ed arbitrato
- art. 633 - Dazi e diritti doganali

c) *Calce, cemento e gesso*

» 185

d) *Materiali da costruzione* pag. 185

- art. 634 - Ordinazione
- art. 635 - Preventivo e progetti
- art. 636 - Conclusione del contratto
- art. 637 - Forma del contratto
- art. 638 - Specie di vendita
- art. 639 - Unità base di contrattazione
- art. 640 - Modo di misurazione
- art. 641 - Campioni e analisi
- art. 642 - Imballaggio
- art. 643 - Consegna
- art. 644 - Consegna ripartita
- art. 645 - Collaudo
- art. 646 - Tolleranza
- art. 647 - Pagamento

e) *Porcellane, maioliche e terraglie* » 189

- art. 648 - Ordinazione
- art. 649 - Preventivo e progetti
- art. 650 - forma del contratto
- art. 651 - Concessione di vendita con esclusiva
- art. 652 - Specie di vendita
- art. 653 - Unità base di contrattazione
- art. 654 - Requisiti della merce
- art. 655 - Bollatura
- art. 656 - Imballaggio
- art. 657 - Consegna
- art. 658 - Spedizione, trasporto ed assicurazione
della merce
- art. 659 - Pagamento
- art. 660 - Reclami
- art. 661 - Mediazione

f) *Lavori di vetri e cristallo* » 190

CAPITOLO 16 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE	pag. 191
a) <i>Concimi chimici</i>	» 191
art. 662 - Ordinazione	
art. 663 - Conclusioni del contratto	
art. 664 - Forma del contratto	
art. 665 - Clausole speciali	
art. 666 - Specie di vendita	
art. 667 - Consegna	
art. 668 - Tolleranza	
art. 669 - Pagamento	
b) <i>Anticrittogamici (antiparassitari)</i>	» 192
art. 670 - Ordinazione	
art. 671 - Conclusione del contratto	
art. 672 - Forma del contratto	
art. 673 - Specie di vendita	
art. 674 - Imballaggio	
art. 675 - Consegna	
art. 676 - Consegna ripartita	
art. 677 - Pagamento	
c) <i>Saponi, glicerina, profumeria (nessun uso accertato)</i>	» 193
d) <i>Prodotti farmaceutici (nessun uso accertato)</i>	» 193
e) <i>Colori e vernici (nessun uso accertato)</i>	» 194
f) <i>Materie plastiche (nessun uso accertato)</i>	» 194

g) <i>Derivati della distillazione del petrolio e del carbone</i> (nessun uso accertato)	pag. 194
h) <i>Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole</i> (nessun uso accertato) .	» 194
CAPITOLO 17 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA - PNEUMATICI ED ALTRI LAVORI (nessun uso accertato)	» 194
CAPITOLO 18 - PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE .	» 195
a) <i>Lampade e cavi elettrici</i>	» 195
1. MATERIALI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI	» 195
art. 678 - Conclusione ed oggetto del contratto	
art. 679 - Ordinazione e prenotazione (forma)	
art. 680 - Preventivi	
art. 681 - Misurazione	
art. 682 - Consegna	
art. 683 - Consegna ripartita	
art. 684 - Collaudo	
art. 685 - Tolleranze	
art. 686 - Accettazione della merce	
art. 687 - Pagamento	
art. 688 - Perizia	
art. 689 - Uso tecnico	
2. INSTALLAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI	» 197
art. 690 - Preventivi e progetti	
art. 691 - Prezzi	

- art. 692 - Obblighi del committente
- art. 693 - Collaudo
- art. 694 - Progetti - Proprietà artistica
- art. 695 - Pagamento

- b) *Strumenti musicali* (nessun uso accertato) pag. 198
- c) *Stracci* (nessun uso accertato) » 198

TITOLO VI - CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI » 199

CAPITOLO 1 - USI BANCARI

- art. 696 Operazioni di credito documentato (artt. 1527 e 1530 Cod. Civ.)
- art. 697 - Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (artt. 1528 Cod. Civ.)
- art. 698 - Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 Cod. Civ.)
- art. 699 - Interesse di conto corrente (misura non pattuita)
- art. 700 - Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838 comma 2° Cod. Civ.)
- art. 701 - Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito (misura del compenso) (articolo 1838 comma 3° Cod. Civ.)
- art. 702 - Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 Cod. Civ.)

art. 703 - Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere	
art. 704 - Chiusura del conto corrente e interesse composto	
art. 705 - Rinnovazione di precedente operazione cambiaria	
art. 706 - Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario	
art. 707 - Accredito in conto «salvo buon fine»	
art. 708 - Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito (articolo 1856 Cod. Civ.)	
art. 709 - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 Cod. Civ.)	
art. 710 - Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. Civ.)	
CAPITOLO 2 - USI DELLE ASSICURAZIONI (nessun uso accertato)	pag. 203
CAPITOLO 3 - USI DELLE BORSE VALORI (nessun uso accertato)	» 203
<i>TITOLO VII</i> - ALTRI USI	» 204
CAPITOLO 1 - PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI	» 204
a) <i>Pulitorie, tintorie, lavanderie: rapporti con i clienti</i>	» 204
art. 711 - Ritiro della merce	
art. 712 - Smarrimento oggetti e risarcimento danni	
art. 713 - Responsabilità della ditta	
art. 714 - Riuscita della tintura	
b) <i>tintoria, stampa, finissaggio di filato, tessuti e materia tessile in genere per conto terzi</i>	» 205

art. 715 - Trasporto e magazzinaggio	
art. 716 - Disposizioni per la lavorazione	
art. 717 - Solidità e riproduzione delle tinte e risultato del finissaggio	
art. 718 - Qualità e quantità del greggio	
art. 719 - Calo, allungamento, accorciamento e modifiche in genere dei materiali tessili in lavorazione	
art. 720 - Fatturazioni ed abbuoni	
c) <i>Tinteggiatura di stanze, verniciatura di infissi e carte da parati</i>	pag. 207
CAPITOLO 2 - USI MARITTIMI (nessun uso accertato)	» 207
CAPITOLO 3 - USI NEI TRASPORTI TERRESTRI	» 207
art. 721 - Ordine transitorio	
art. 722 - Forma del contratto - Documenti di trasporto	
art. 723 - Trasporto (responsabilità del vettore)	
art. 724 - Avarie (accertamento)	
art. 725 - Pesatura delle merci	
art. 726 - Soste	
art. 727 - Giacenze	
art. 728 - Calo della merce	
art. 729 - Corrispettivo del trasporto	
art. 730 - Pagamento del trasporto	
art. 731 - Spedizione (obblighi dello spedizioniere)	
art. 732 - Annotazioni sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico	
art. 733 - Consegna della merce al vettore	
CAPITOLO 4 - USI NEI TRASPORTI AEREI (nessun uso accertato)	» 211
CAPITOLO 5 - USI NELLA CINEMATOGRAFIA (nessun uso accertato)	» 211

2) INDICE ALFABETICO-ANALITICO DELLE ATTIVITA' E DELLE MERCI OGGETTO DI USI

A

Acciai, ferri, ghise, ecc.	pag. 137
Acciai speciali: laminati a caldo e lavorati a freddo .	» 157
Acciai speciali: laminati a caldo - fucinati - lavorati a freddo	» 146
Acquavite	» 99
Acque minerali, gassose e ghiaccio	» 102
Agricoltura (prodotti dell'—)	» 53
Agrumi	» 62
Alabastro lavorato, marmo e pietre	» 182
Alcool	» 98
Alpeggio del bestiame	» 29
Alluminio e sue leghe	» 174
Altri metalli	» 178
Animali da cortile	» 48
Anticrittogamici	» 192
Apparecchi fotografici, fonografi	» 136
Argento, oro, platino ed altri metalli preziosi . . .	» 175
Assicurazioni, credito, borse valori	» 199
Autoveicoli in genere e macchine agricole semoventi usati	» 179

B

Bestiame:	
— Alpeggio del —	» 179
Biancheria	» 110
Birra	» 102
Borse valori, credito, assicurazioni	» 199
Bovini da macello	» 34
Bovini da vita e da latte	» 31
Burro	» 81

C

Caccia (prodotti della —)	pag. 71
Cacciagione	» 71
Calzature	» 110
Cappelli	» 110
Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie	» 74
Caprini ed ovini	» 45
Carbone (derivati dalla distillazione del —)	» 194
Carbone vegetale	» 70
Carri da strada	» 129
Carta	» 130
Cartoni	» 133
Cavi elettrici e lampade	» 195
Cereali minori	» 58
Colonia miglioritaria (conduzione a —)	» 28
Colonia parziaria o in compartecipazione (conduzione a —)	» 28
Colori e vernici	» 28
Compensati	» 129
Comunioni tacite familiari	» 9
Concimi chimici	» 191
Conserve alimentari	» 75
Cordami	» 109
Crediti documentari (norme ed usi uniformi relativi ai — accertati dalla Camera di Commercio Interna- zionale)	» 296
Credito, assicurazioni, borse valori	» 199

D

Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone	» 194
Diamanti per uso industriale	» 182
Dizionario di vocaboli e delle clausole aventi significa- to consuetudinario	» 221
Droghe e spezie	» 68

E

Enfiteusi (conduzione in —)	pag.	28
Equini da macello	»	40
Equini da vita	»	38
Erbe	»	62

F

Farina, semola e sottoprodotti della macinazione	»	72
Ferri, acciai, ghise, ecc.	»	137
Ferroleghie	»	157
Filati di cotone, lana, seta, ecc.	»	106
Finissaggio, tintoria, stampa di filato, tessuti e materia tessile in genere per conto terzi	»	205
Fiori e piante ornamentali	»	68
Fondi rustici:		
- Affitto di —	»	21
- Compravendita di —	»	19
Fonografi, apparecchi fotografici	»	136
Foraggi	»	62
Formaggio	»	82
Frumento	»	53
Frutta fresca	»	62
Frutta secca	»	62

G

Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole	»	194
Gemme, pietre preziose e perle, naturali e sintetiche	»	180
Getti di fonderia in metalli non ferrosi	»	172
Getti di ghisa e tubi di ghisa	»	162
Ghisa, getti di ghisa e tubi di ghisa	»	162
Ghise, ferri, acciai, ecc.	137-158-162	
Glicerina, profumeria, saponi	»	193
Gomma elastica	»	194
Granoturco	»	58
Guanti, ombrelli e accessori	»	112

Immobili urbani:

- Compravendita di —	pag. 13
- Locazione di — per uso commerciale e industriale	» 15
- Locazione di — per uso abitazione	» 16

Immobili agricoli:

- Compravendita di fondi rustici	» 19
- Affitto di fondi rustici	» 21
Impianti elettrici (materiali per l'installazione di —)	» 195
Incassi (norme uniformi relative agli — accertate dalla Camera di Commercio Internazionale)	» 320
Incoterms	» 247
Indice alfabetico-analitico delle attività e delle merci oggetto di usi	» 394
Indice dei Comuni menzionati nel testo	» 403
Indice delle materie	» 356
Industria delle pelli (prodotti dell'—)	» 103
Industria del tabacco (prodotti dell'—)	» 102
Industria grafica	» 134
Industrie alimentari (prodotti delle —)	» 72
Industrie chimiche (prodotti delle —)	» 191
Industrie dell'abbigliamento (prodotti delle —)	» 110
Industrie della carta (prodotti delle —)	» 130
Industrie della gomma elastica (prodotti delle —)	» 194
Industrie dell'arredamento (prodotti delle —)	» 110
Industrie della trasformazione dei minerali non metal- liferi (prodotti delle —)	» 180
Industrie del legno (prodotti delle —)	» 113
Industrie estrattive (prodotti delle —)	» 71
Industrie fotofonocinematografiche (prodotti delle —)	» 130
Industrie meccaniche (prodotti delle —)	» 179
Industrie metallurgiche (prodotti delle —)	» 137
Industrie poligrafiche (prodotti delle —)	» 130
Industrie tessili (prodotti delle —)	» 103
Industrie varie (prodotti delle —)	» 195

Installazione di impianti elettrici	pag. 195
Installazione di impianti elettrici (materiale per l'—)	» 195

L

Laminati di acciaio di uso generale	» 153
Lampade e cavi elettrici	» 195
Latte	» 37
Latte e derivati	» 81
Lavanderie, pulitorie, tintorie: rapporti con i clienti .	» 204
Lavori in pelle e cuoio	» 105
Lavori in sughero	» 129
Lavori in vetro e cristallo	» 190
Legatoria	» 135
Legname da ardere	» 69
Legname rozzo	70-113
Legno comune:	
- di resinose e di latifoglie	» 113
- di essenze tropicali	» 115
Liquori	» 101

M

Macchine agricole semoventi usate	» 179
Macchine ed apparecchi diversi	» 179
Maglieria	» 106
Maioliche, porcellane e terraglie	» 189
Marmo, pietre ed alabastro lavorato	» 182
Materiali da costruzione	» 185
Materiali per l'installazione di impianti elettrici . .	» 195
Materie plastiche	» 194
Mediazioni in genere	» 7
Metalli non ferrosi e loro leghe, grezzi, semilavorati - rottami e residui	167-171
Mezzadria (conduzione a —)	» 28
Mezzi di trasporto	» 179
Minerali metalliferi	» 71
Minerali non metalliferi	» 71
Misure locali per le superfici agrarie	» 215

Mobili e infissi	pag. 129
Mosto	» 60

N

Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari accertati dalla Camera di Commercio Internazionale	» 296
Norme uniformi relative agli incassi accertate dalla Camera di Commercio Internazionale	» 320

O

Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali	» 85
Olio di oliva	» 85
Oliva	» 62
Ombrelli	» 112
Opera (Prestazioni varie di — e di servizi)	» 204
Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali	» 85
Oro, argento, platino ed altri metalli preziosi	» 175
Ortaggi	» 58
Ovini e caprini	» 45

P

Paste	» 74
Patate	» 58
Pelli conciate	» 103
Pelli da pellicceria	» 71
Pelli esotiche - merce di importazione:	
- pelli bovine e equine	» 92
- pelli ovine e caprine	» 93
- contratti per merce nazionalizzata	» 94
Pelli grezze fresche provenienti dalla macellazione di bovini ed equini e pelli salate nazionali:	
- pelli fresche	
- pelli grezze ovine e caprine non buone per pellicceria	» 91
- pelli salate	» 88

Percentuali di mediazione (tariffa riassuntiva delle —)	pag. 216
Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche .	» 180
Pesce fresco e congelato	» 71
Pesci preparati	» 75
Petrolio (derivati dalla distillazione del —)	» 194
Piante da vivaio e da trapianto	» 68
Piante officinali e coloniali	» 68
Pietre, marmo ed alabastro lavorato	» 182
Pietre preziose, gemme, perle, naturali e sintetiche .	» 180
Plastiche (materie)	» 194
Platino, argento, oro ed altri metalli preziosi	» 175
Pollame (vivo e morto)	» 48
Porcellane, maioliche e terraglie	» 189
Prestazioni varie di opera e di servizi	» 204
Prodotti della panetteria	» 74
Prodotti delle industrie chimiche	» 191
Prodotti delle industrie varie	» 195
Prodotti farmaceutici	» 193
Prodotti(freschi destinati all'industria alimentare	» 75
Prodotti siderurgici (metalli ferrosi)	» 137
Prodotti surgelati	» 75
Prodotti tipografici	» 134
Profumeria, saponi, glicerina	» 193
Pulcini di un giorno	» 49
Pulitorie, tintorie, alvanderie: rapporti con i clienti .	» 204

R

Fame e sue leghe	» 174
Regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale	» 329
Riso	» 58
Riso brillato	» 72
Rottami di ferro, di acciaio e di ghisa	158-165
Rottami di metalli vari	» 178

S

Saponi, glicerina, profumeria	» 193
---	-------

Sementi	pag. 63
Semola	» 72
Servizi (prestazioni varie d'opera e di —)	» 204
Seta (filati e tessuti di —)	» 106
Silvicoltura (prodotti della —)	» 69
Sottoprodotti della macinazione	» 72
Stampa, tintoria, finissaggio di filato, tessuti e materia tessile in genere per conto terzi	» 205
Stracci	» 198
Strumenti musicali	» 198
Sughero, ecc.	» 70
Suini	» 42

T

Tabacchi lavorati	» 102
Tabella dei cali di movimentazione e di lavorazione dei prodotti metalsiderurgici	» 174
Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione	» 216
Terraglie, maioliche e porcellane	» 189
Tessuti di cotone, lana, seta, ecc.	» 106
Tinteggiatura di stanze, verniciatura di infissi e carte da parati	» 207
Tintoria, stampa, finissaggio di filato, tessuti e materia tessile in genere per conto terzi	» 205
Tintorie, pulitorie, lavanderie: rapporti con i clienti	» 204
Tipografia (lavori di —)	» 134
Trasporti terrestri	» 207
Tubi di acciaio non legato	» 154
Tubi di acciaio saldati	» 146
Tubi di acciaio senza saldatura	» 143
Tubi di ghisa e getti di ghisa, ghisa	» 162

U

Uova:	
- da consumo	» 50
- da cova	» 51
Usi bancari	» 199

Usi delle assicurazioni	pag. 203
Usi delle Borse valori	» 203
Usi marittimi	» 207
Usi nei trasporti aerei	» 211
Usi nei trasporti terrestri	» 207
Usi nella cinematografia	« 211
Uva e mosto	» 60

V

Vernici e colori	» 194
Vestiti e biancheria	» 110
Vini	» 95
Vocaboli e clausole aventi carattere consuetudinario	» 221

Z

Zootecnia (prodotti della —)	» 31
Zucchero e prodotti dolciari	» 74

3 INDICE DEI COMUNI MENZIONATI NEL TESTO

1. <i>Altopiano di Asiago</i>	pag.	22
(comprende i comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Roana e Rotzo)		
2. <i>Bassano del Grappa</i> (mandamento di —) . . . »		20
3. <i>Genova</i> »		113
4. <i>Marostica</i> (mandamento di —) »		20
5. <i>Milano</i> »	113-133 166-191	
6. <i>Trieste</i> »		113
7. <i>Venezia</i> »		113

APPENDICE

1. Tavola di ragguglio di misure locali per le superfici agrarie	pag. 215 » 216
2. Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione	» 216
3. Dizionario di vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario	» 221
4. Incoterms - Regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali	» 247
5. Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari accertati dalla Camera di Commercio Internazionale	» 296
6. Norme uniformi relative agli incassi accertate dalla Camera di Commercio Internazionale	» 320
7. Regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale	» 329

INDICI

1. Indice delle materie	» 356
2. Indice alfabetico-analitico delle attività e delle merci oggetto di usi	» 394
3. Indice dei Comuni menzionati nel testo	» 403